




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO



### Andamenti di finanza pubblica

LEGGE DI STABILITA' 2014

(Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Volume I

Articolo 1, commi da 1 a 301

N. 6 – Marzo 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

***Andamenti di finanza pubblica***

**Legge di stabilità 2014**

(Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Volume I

Articolo 1, commi da 1 a 301

N. 6 – Marzo 2014

Servizio responsabile:

*SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO*

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

---

## INDICE

COMMI 2 E 3 – FINANZIAMENTO GESTIONI PREVIDENZIALI.....	1
COMMA 4 – DISPOSIZIONI CONTABILI IN MATERIA PREVIDENZIALE.....	4
COMMA 5 – ANTICIPAZIONI DI BILANCIO INPDAP.....	5
COMMA 6 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE.....	6
COMMI DA 7 A 11 – FINALIZZAZIONI DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE .....	8
COMMA 12 – SIN DI BRINDISI.....	9
COMMI DA 13 A 17 – FONDI PER IL PROGRAMMA AREE INTERNE DEL PAESE	9
COMMI DA 18 A 21 – PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.....	11
COMMI 21, 36, 104, 157, 179, 230, 251, 265, 285, 375, 380, 410, 415, 465, 492, 495, 632, 709, 716, 740, 744, 746 – MODIFICHE DELLE DOTAZIONI DEL FONDO PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA .....	14
COMMA 22 – STABILIZZAZIONE LAVORATORI CALL-CENTER .....	16
COMMA 23 – DESTINAZIONE DI RISORSE ALL'ICE .....	17
COMMA 24 – ASSUNZIONI PRESSO IL CORPO FORESTALE DELLO STATO.....	18
COMMA 25 – AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTIMENTI PRIVATI .....	18
COMMA 26 – FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE .....	20
COMMA 27 – FONDO ROTATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE .....	20
COMMA 28– CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE (ISNART).....	21
COMMA 29 – RIFINANZIAMENTO FONDO SIMEST .....	22
COMMA 30 – FONDO SETTORE AERONAUTICO .....	23
COMMI 31, 32, 34 E 35 – IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA .....	25

COMMA 33 – ACQUISTO SERVIZI ON-LINE .....	26
COMMA 36 – ACCONTO IMPOSTE SOCIETÀ AGRICOLE .....	27
COMMI DA 37 A 40 - SPESA PER INVESTIMENTI NEL SETTORE NAVALE ED AERONAUTICO.....	27
COMMA 41 – PROGRAMMA TE.T.RA. PER FORZE DI POLIZIA.....	30
COMMA 42 – FINANZIAMENTO DI CDP A GRANDI IMPRESE .....	32
COMMA 43 – RISORSE AGLI ISTITUTI DI STUDI STORICI E FILOSOFICI.....	33
COMMI DA 44 A 48 E COMMA 53– SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESSE).....	33
COMMA 49 – MONITORAGGIO DEI COMUNI NEL SETTORE DELLE LOCAZIONI ABITATIVE .....	40
COMMA 50 – PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE.....	40
COMMA 51 – FONDO DI SOLIDARIETÀ FAMIGLIE NUMEROSE.....	41
COMMA 52 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE.....	41
COMMI 54 E 55 – PATRIMONIALIZZAZIONE DEI CONFIDI.....	43
COMMI DA 56 A 59 – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE.....	44
COMMI 60 E 61 – REVOCA CONTRIBUTI IN CASO DI DELOCALIZZAZIONE .....	45
COMMA 62 – MANTENIMENTO DELLA GARANZIA STATALE SUL DEBITO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE .....	46
COMMI DA 63 A 67 – RIFINANZIAMENTO DEI FONDI DI CREDITO AGEVOLATO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.....	47
COMMA 68 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANAS .....	48
COMMA 69 – AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA.....	49
COMMA 70 – FONDO SBLOCCA CANTIERI .....	50
COMMA 71 – SISTEMA MOSE.....	50

<b>COMMA 72 – VERIFICA DEL REGOLARE ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.....</b>	<b>52</b>
<b>COMMI 73, 74, 76 E 80 – INFRASTRUTTURE FERROVIARIE .....</b>	<b>52</b>
<b>COMMA 75 – COLLEGAMENTO TERMOLI – SAN VITTORE .....</b>	<b>54</b>
<b>COMMI 77-78 - ACQUISTI DI UNITÀ NAVALI E ALTRI INTERVENTI NELL’AREA DELLO STRETTO DI MESSINA.....</b>	<b>55</b>
<b>COMMA 79 – REVOCA DI FINANZIAMENTI RELATIVI A INFRASTRUTTURE.....</b>	<b>57</b>
<b>COMMA 81-82 – FINANZIAMENTO STUDIO DI FATTIBILITÀ STRETTO DI MESSINA .....</b>	<b>58</b>
<b>COMMA 83 – PARCO MEZZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....</b>	<b>58</b>
<b>COMMI 84 E 85 – DEFINIZIONE DEI COSTI STANDARD DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....</b>	<b>60</b>
<b>COMMA 87 – TRASFORMAZIONE IN VEICOLI ELETTRICI DI VEICOLI DI CATEGORIA M.....</b>	<b>60</b>
<b>COMMA 88 – REALIZZAZIONE DI LINEE TRANVIARIE E METROPOLITANE .....</b>	<b>61</b>
<b>COMMA 89 – MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO ..</b>	<b>62</b>
<b>COMMA 90 –PIATTAFORMA LOGISTICA NAZIONALE .....</b>	<b>62</b>
<b>COMMA 91 –AEROPORTO TRAPANI – BIRGI .....</b>	<b>63</b>
<b>COMMI 92 E 93 – COMPITI DEL COMITATO CENTRALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI.....</b>	<b>64</b>
<b>COMMA 94 – TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI ALBI PROVINCIALI DEI TRASPORTATORI.....</b>	<b>65</b>
<b>COMMA 95 – AUTOTRASPORTO MERCI SU STRADA.....</b>	<b>66</b>
<b>COMMA 96 – TRATTA AUTOSTRADALE QUARTO D’ALTINO-VILLESSE-GORIZIA .....</b>	<b>67</b>
<b>COMMA 97 – PIANO NAZIONALE BANDA LARGA.....</b>	<b>67</b>
<b>COMMA 98 –PAGAMENTO ELETTRONICO DEI SERVIZI DI PARCHEGGIO .....</b>	<b>68</b>

<b>COMMA 99 – CESSAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO .....</b>	<b>69</b>
<b>COMMA 100 – MONITORAGGIO E ANALISI DELLA SPESA PER OPERE PUBBLICHE.....</b>	<b>69</b>
<b>COMMA 101 – RIFINALIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI REVOCATI RIFERITI A EXPÒ 2015.....</b>	<b>70</b>
<b>COMMI DA 102 A 104 – EXPÒ 2015 (PERSONALE FORZE DI POLIZIA E DEI VIGILI DEL FUOCO).....</b>	<b>71</b>
<b>COMMI 105 E 106 – INVESTIMENTI IN FAVORE DEI BENI CULTURALI.....</b>	<b>73</b>
<b>COMMA 107 – CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO .....</b>	<b>74</b>
<b>COMMA 108 – DESTINAZIONE DI INTROITI DELLE TASSE PORTUALI .....</b>	<b>76</b>
<b>COMMA 109 – CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.....</b>	<b>76</b>
<b>COMMA 110 – FIERA DI VERONA.....</b>	<b>77</b>
<b>COMMI DA 111 A 113 – MISURE IN MATERIA DI AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.....</b>	<b>78</b>
<b>COMMA 114 – LAVORAZIONE INDUSTRIALE DEGLI AGRUMI.....</b>	<b>81</b>
<b>COMMA 115 – ACQUISTO ISOLA DI BUDELLI .....</b>	<b>81</b>
<b>COMMI 116 E 117 – STANZIAMENTI PER AREE MARINE.....</b>	<b>82</b>
<b>COMMI 118 E DA 122 A 124 - EMERGENZA DI NOVEMBRE 2013 NELLA REGIONE SARDEGNA.....</b>	<b>84</b>
<b>COMMA 119 - SPESA SANITARIA REGIONE SARDEGNA .....</b>	<b>86</b>
<b>COMMI 120 E 121 – INTERVENTI PER I TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ DAL 2009 .....</b>	<b>88</b>
<b>COMMI 125 E 126 – CONDIZIONI SOSPENSIVE RELATIVE A CENTRALI TERMOELETTRICHE E TURBOGAS .....</b>	<b>89</b>
<b>COMMA 127 – INCREMENTO DETRAZIONI IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>90</b>
<b>COMMI DA 128 A 130 – RIDUZIONE DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI E INDENNITÀ PER DANNO BIOLOGICO.....</b>	<b>95</b>

<b>COMMA 131 – BENEFICI IN FAVORE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DEL LAVORO .....</b>	<b>99</b>
<b>COMMA 132 – AUMENTO DELLE DEDUZIONI IRAP PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO .....</b>	<b>100</b>
<b>COMMI 133 E 134 – STABILIZZAZIONE DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO .....</b>	<b>102</b>
<b>COMMA 135 – TRASFORMAZIONI DI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO .....</b>	<b>103</b>
<b>COMMA 136 – ALIQUOTA CONTRIBUTIVA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO.....</b>	<b>104</b>
<b>COMMI 137 E 138 – AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE).....</b>	<b>105</b>
<b>COMMA 139, LETTERE A) E B) – PROROGA DETRAZIONE PER SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA .....</b>	<b>108</b>
<b>COMMA 139, LETTERE C) E D) – PROROGA DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E PER ACQUISTO MOBILI .....</b>	<b>112</b>
<b>COMMI DA 140 A 147 – RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA .....</b>	<b>117</b>
<b>COMMA 148 – TRASFERIMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI BANCA D’ITALIA .....</b>	<b>121</b>
<b>COMMA 149 – MODIFICA VALORI CONTABILI DERIVANTE DA PREVISIONI CONTRATTUALI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI .....</b>	<b>122</b>
<b>COMMI DA 150 A 152 – AFFRANCAMENTO MAGGIORI VALORI CONTABILI ..</b>	<b>123</b>
<b>COMMA 153 – TARIFFE ELETTRICHE .....</b>	<b>128</b>
<b>COMMA 154 – INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI .....</b>	<b>129</b>
<b>COMMA 155 – INCENTIVI ENERGIA ELETTRICA DA BIOLICUIDI SOSTENIBILI</b>	<b>129</b>
<b>COMMA 156 – RIVALUTAZIONE AGEVOLATA TERRENI E PARTECIPAZIONI..</b>	<b>130</b>
<b>COMMA 157– FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA .....</b>	<b>132</b>

<b>COMMI DA 158 A 161 – DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE RETTIFICHE E DELLE PERDITE SU CREDITI .....</b>	<b>132</b>
<b>COMMI 162 E 163 – DEDUCIBILITÀ BENI IN LOCAZIONE FINANZIARIA.....</b>	<b>143</b>
<b>COMMI DA 164 A 166 – IMPOSTE DI TRASFERIMENTO DI BENI IN LOCAZIONE .....</b>	<b>146</b>
<b>COMMI DA 167 A 171 – TRASFORMAZIONE IN CREDITI D'IMPOSTA DI ALCUNE RISERVE PER IMPOSTE ANTICIPATE.....</b>	<b>149</b>
<b>COMMA 172 –IVA COOPERATIVE SOCIALI .....</b>	<b>153</b>
<b>COMMA 173 – SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE .....</b>	<b>154</b>
<b>COMMA 174 – RECUPERO IMPOSTE ASSOLTE IN ANNI PRECEDENTI.....</b>	<b>154</b>
<b>COMMA 175 – LAVORATORI FRONTALIERI.....</b>	<b>155</b>
<b>COMMA 176 - SOCIETÀ COOPERATIVE .....</b>	<b>156</b>
<b>COMMI DA 177 A 179 – PUBBLICITÀ ON-LINE.....</b>	<b>156</b>
<b>COMMA 180 – PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AGLI UTILI DI IMPRESA .</b>	<b>159</b>
<b>COMMA 181 – RISORSE PER UFFICI GIUDIZIARI .....</b>	<b>160</b>
<b>COMMI 182 – UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SOPPRESSA SEZIONE DISTACCATA DI OLBIA.....</b>	<b>160</b>
<b>COMMA 183 – INTEGRAZIONI AL REDDITO .....</b>	<b>161</b>
<b>COMMA 184 – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA NEL SETTORE DELLA PESCA .....</b>	<b>162</b>
<b>COMMA 185 – FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI.....</b>	<b>162</b>
<b>COMMA 186 – CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ.....</b>	<b>164</b>
<b>COMMA 187 – INCENTIVI DEL MINISTERO DEL LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI.....</b>	<b>164</b>
<b>COMMA 188 – ENTI NON COMMERCIALI OPERANTI NELLE AREE SVANTAGGIATE.....</b>	<b>165</b>

<b>COMMA 189 –COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SUGLI ENTI PREVIDENZIALI.....</b>	<b>167</b>
<b>COMMA 190 - PROROGHE IN MATERIA DI SOSTEGNO AL REDDITO .....</b>	<b>167</b>
<b>COMMI 191 E 193 - ESTENSIONE PLATEA SALVAGUARDATI.....</b>	<b>169</b>
<b>COMMA 192 - CONTRIBUTO IRFA - ANMIL.....</b>	<b>171</b>
<b>COMMI 194-198 E COMMI 491 E 492 - ULTERIORE ESTENSIONE PLATEA SALVAGUARDATI.....</b>	<b>171</b>
<b>COMMI 199 E 200 – FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE .....</b>	<b>177</b>
<b>COMMA 201 – FONDO PER I NUOVI NATI.....</b>	<b>178</b>
<b>COMMI 202 E 203 – FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.....</b>	<b>179</b>
<b>COMMI 204 – FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO .....</b>	<b>181</b>
<b>COMMA 205 – RIPARTO DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF .....</b>	<b>182</b>
<b>COMMA 206 – ULTERIORE UTILIZZO DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI COMPETENZA STATALE .....</b>	<b>182</b>
<b>COMMI DA 207 A 214 – LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI.....</b>	<b>183</b>
<b>COMMA 215 – REINSERIMENTO LAVORATIVO FRUITORI AMMORTIZZATORI SOCIALI.....</b>	<b>185</b>
<b>COMMA 216 – CARTA ACQUISTI.....</b>	<b>186</b>
<b>COMMA 217 – FONDO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE .....</b>	<b>188</b>
<b>COMMA 218 – FONDO NAZIONALE PER LE ATTIVITÀ DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI DI PARITÀ.....</b>	<b>189</b>
<b>COMMA 219 – INIZIATIVE PER L'OCCUPABILITÀ.....</b>	<b>189</b>
<b>COMMA 220 – ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE.....</b>	<b>191</b>
<b>COMMA 221 – ISTITUTO GASLINI DI GENOVA .....</b>	<b>192</b>
<b>COMMA 222 - ASSISTENZA SANITARIA CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO .....</b>	<b>193</b>

<b>COMMA 223 - INDENNIZZI A SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI E TRASFUSIONI .....</b>	<b>194</b>
<b>COMMA 224 – FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI A PERSONE INDIGENTI.....</b>	<b>195</b>
<b>COMMI 225 E 227 – REGIME DI PAY BACK SUL PREZZO DEI FARMACI .....</b>	<b>196</b>
<b>COMMA 226 – RIPIANO DELLA SPESA FARMACEUTICA A CARICO DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE .....</b>	<b>196</b>
<b>COMMA 228 – MEDICINALI ORFANI .....</b>	<b>197</b>
<b>COMMA 229 - SCREENING NEONATALE .....</b>	<b>198</b>
<b>COMMI 231 E 232 – ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ASSISTITI .....</b>	<b>199</b>
<b>COMMA 233 – ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL’AVIAZIONE CIVILE.....</b>	<b>201</b>
<b>COMMA 234 - QUOTA PREMIALE FONDO SANITARIO.....</b>	<b>203</b>
<b>COMMA 235 – CONCESSIONE ALLA CROCE ROSSA DI ANTICIPAZIONI DAL FONDO PER IL RIMBORSO DEI DEBITI DELLA PA .....</b>	<b>204</b>
<b>COMMI 236-239 – DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI .....</b>	<b>204</b>
<b>COMMI DA 240 A 250 – COFINANZIAMENTO NAZIONALE DI PROGRAMMI UE</b>	<b>206</b>
<b>COMMA 252 – FONDO MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE.....</b>	<b>207</b>
<b>COMMA 253 – CORPI CIVILI DI PACE.....</b>	<b>208</b>
<b>COMMA 254 – RICOSTRUZIONE COMUNI ABRUZZO .....</b>	<b>209</b>
<b>COMMA 255 – RICOSTRUZIONE ABRUZZO.....</b>	<b>210</b>
<b>COMMA 256 – SISMA CALABRIA E BASILICATA.....</b>	<b>211</b>
<b>COMMA 257 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITÀ .....</b>	<b>212</b>
<b>COMMA 258 – RISORSE PER I COLLEGI UNIVERSITARI.....</b>	<b>212</b>
<b>COMMA 259 – RISORSE PER LE BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE .....</b>	<b>213</b>

COMMA 260 – SCUOLE NON STATALI.....	213
COMMA 261 – FONDO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL’EDITORIA .....	215
COMMA 262 – EMITTENZA RADIOTELEVISIVA LOCALE.....	216
COMMA 263 – FLOTTA AEREA ANTINCENDIO.....	216
COMMI 264 E 265 – IMPIEGO FF.AA. IN VIGILANZA TERRITORIO .....	217
COMMA 266 – EFFICIENZA STRUMENTO MILITARE .....	220
COMMA 267 – ASSUNZIONI PRESSO L’AVVOCATURA DELLO STATO .....	221
COMMI 268 E 269 - RUOLO ORGANICO DEL GARANTE DELLA PRIVACY .....	222
COMMA 270 – FONDO FUNZIONAMENTO CARABINIERI.....	223
COMMA 271 – ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE.....	224
COMMA 272 – CELEBRAZIONI 70° ANNIVERSARIO GUERRA DI LIBERAZIONE .....	224
COMMA 273 – SPESE PER IL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA .....	225
COMMA 274 – VERTICE SULL’OCCUPAZIONE GIOVANILE DELL’UNIONE EUROPEA.....	227
COMMA 275 – FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO DI EMATOLOGIA - IME.....	228
COMMA 276 – RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIVI DELLA VISTA ED IPOVEDENTI.....	228
COMMA 277 – CONTRIBUTO AL POLO TATTILE MULTIMEDIALE DI CATANIA	229
COMMA 278 – RISORSE PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE .....	229
COMMI 279 E 280 – RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DEI CONTRIBUENTI	231
COMMI DA 281 A 284 – APPLICABILITÀ AI FINI IRAP DELLA DISCIPLINA IRES IN MATERIA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO .....	231
COMMA 286 – RISORSE PER LA RIFORMA DEL CATASTO .....	233

<b>COMMA 287 - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI DI IMPORTO ELEVATO.....</b>	<b>233</b>
<b>COMMA 288 – ASSUNZIONE DI MAGISTRATI.....</b>	<b>235</b>
<b>COMMA 289 - PERMUTE DI IMMOBILI AL FINE DI RIDURRE LA SPESA PER LOCAZIONI NEL BILANCIO DELLO STATO.....</b>	<b>237</b>
<b>COMMA 290 – PROROGA DI MAGISTRATI ONORARI.....</b>	<b>237</b>
<b>COMMA 291 – PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTIVITÀ DI PESCA E ACQUACOLTURA.....</b>	<b>238</b>
<b>COMMA 292 – INCREMENTO DEL CONTINGENTE DI GASOLIO AGEVOLATO.</b>	<b>239</b>
<b>COMMA 293 – RIFINANZIAMENTO DEL FONDO BIETICOLO-SACCARIFERO...</b>	<b>240</b>
<b>COMMA 294 – MISURE FINANZIARIE A FAVORE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO .....</b>	<b>242</b>
<b>COMMI 295 E 296 – COMPETENZE DELL’AGEA E DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE.....</b>	<b>245</b>
<b>COMMA 297 – POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE .....</b>	<b>247</b>
<b>COMMA 298 – PAGAMENTI E RISCOSSIONI DI COMPETENZA DELL'EX AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO.....</b>	<b>248</b>
<b>COMMI DA 299 A 301 – CONTRIBUTI A FONDAZIONI.....</b>	<b>249</b>

## PREMESSA

Nella presente Nota sono analizzati i profili finanziari della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Si ricorda che il provvedimento ha iniziato il suo iter al Senato (A.S. 1120). È stato quindi esaminato dalla Camera (A.C. 1865) ed è infine tornato al Senato per l'approvazione definitiva (A.S. 1120-B).

L'analisi esposta nel presente Dossier è stata condotta utilizzando:

- le relazioni tecniche allegate al testo originario, ad alcuni degli emendamenti approvati e al testo approvato in seconda lettura dalla Camera (non più modificato successivamente dal Senato);
- il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3), anch'esso riferito al testo approvato in seconda lettura dalla Camera (non più modificato dal Senato);
- le note tecniche del Ministero dell'economia trasmesse nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento.

### ***Commi 2 e 3 – Finanziamento gestioni previdenziali***

**Le norme** determinano l'adeguamento, per l'anno 2014, dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS e relativi alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della L. 88/1989, istitutiva della GIAS, e dell'articolo 59, comma 34, della L. 449/1997, che ha rideterminato i trasferimenti statali alle gestioni pensionistiche in conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato dell'intero onere relativo ai trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché dell'articolo 2, comma 4, della L. 183/2011, che ha trasferito all'INPS la gestione ex-INPDAP.

Tali importi, e quelli dovuti dallo Stato e non ripartiti tra le gestioni con conferenza dei servizi, sono riportati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	Riferimento normativo	Adeguamento trasferimenti all'INPS 2014	Importi a carico dello Stato riportati nell'Allegato 2
Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Articolo 37, comma 3, lettera c), della L. 88/1989	539,55	
Pensioni coltivatori diretti, coloni, mezzadri prima del 1° gennaio 1989			649,9
Gestione lavoratori autonomi			
Gestione speciale minatori			3,08
Gestione ex ENPALS			71,45
Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Articolo 59, comma 34, della L. 449/1997	133,32	
Gestione esercenti attività commerciali			
Gestione artigiani			
Gestione ex INPDAP	Articolo 2, comma 4, della L. 183/2011	61,02	2.321,88

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori spese parte corrente</b>									
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	733,9	733,9	733,9						
<b>Maggiori spese parte corrente</b>									
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	733,9	733,9	733,9						

**La relazione tecnica** ricorda che l'articolo 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2013 dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con i contenuti

della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2013, nella misura del 3,0% per il 2013 e dell'1,6% per il 2014.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2014 un incremento pari a 539,55 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 133,32 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, comma 43, della legge 449/97, e di 61,02 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 649,90 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,08 e 71,45 milioni di euro.

In termini di maggiori oneri:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese parte corrente</b>									
<b>Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)</b>	733,9	733,9	733,9						

In proposito, la RT afferma che i predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 2 e 3 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori spese parte corrente</b>									
<b>Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)</b>	733,9	733,9	733,9						

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese parte corrente</b>									
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	0	0	0						

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni.

#### **Comma 4 – Disposizioni contabili in materia previdenziale**

**Le norme** riportano, mediante l'Allegato 2, i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati al finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità (di cui alla L. 53/2000) e pari a 571,021 milioni di euro.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

**La relazione tecnica** afferma che la norma dispone una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS (2012), intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate; dall'altro lato, si osserva che i maggiori importi corrisposti alla Gestione per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità sono già stati considerati, nell'ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle pubbliche amministrazioni. In particolare, per le suddette maggiori esigenze finanziarie, per l'anno 2012, la norma prevede di utilizzare, per un importo di 571,021 milioni di euro, le risorse che risultano, sulla base del consuntivo 2012 dell'INPS, accantonate in specifici Fondi, in quanto trasferite alla medesima gestione in eccedenza rispetto agli oneri consuntivati per prestazioni e provvidenze varie.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni.

## **Comma 5 – Anticipazioni di bilancio INPDAP**

**Le norme** dispongono che le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della L. 448/1998 negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'INPDAP, si intendano effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 35.

L'articolo 35, comma 3, della L. 448/1998 ha disposto che, con effetto dall'esercizio finanziario 1999, fossero autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso. Il successivo comma 6 ha disposto altresì l'istituzione presso l'INPDAP di un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni non hanno effetto sui saldi di finanza pubblica in quanto trattasi di intervento meramente tecnico-contabile, che di fatto neutralizza la pregressa passività patrimoniale ex-INPDAP (circa 25,2 miliardi di euro, di cui circa 21,7 miliardi di euro per debito verso lo Stato relativi alle somme di anticipazioni di bilancio di cui alla L. 448/1998, articolo 35) confluita in INPS con la soppressione dell'ex-INPDAP e alimentata dalle anticipazioni effettuate a INPDAP nel periodo fino al 2011.

L'intervento si connota come un completamento di quanto effettuato con la legge di stabilità 2012 nei rapporti tra bilancio dello Stato ed ex-gestioni INPDAP. Infatti, con l'articolo 2 della legge n. 183/2011 a decorrere dallo gennaio 2012 è stata complessivamente ridefinita la materia dei trasferimenti alle gestioni ex-INPDAP, istituendo contestualmente la relativa gestione GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) poi confluita nella gestione GIAS dell'INPS a seguito della soppressione dell'ex-INPDAP in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 201/2011. Conseguentemente, a decorrere dal 2012:

- è stato ripristinato l'apporto dello Stato alla gestione CTPS (gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali). Pertanto, a decorrere dal 2012, viene assicurato il sostanziale equilibrio dei flussi annuali delle entrate e delle spese istituzionali della gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali;
- è stata istituita la GIAS relativa alle gestioni ex INPDAP, attribuendo quota parte delle pensioni a carico della GIAS.

In ogni caso, circa l'analisi degli equilibri gestionali degli enti previdenziali, e in particolare dell'INPS, la RT rileva che tale analisi non assume carattere sostanziale per quanto attiene sia gli equilibri di finanza pubblica sia la

sostenibilità macroeconomica del sistema di protezione sociale, atteso che tali disavanzi sono comunque riequilibrati attraverso trasferimenti statali e, quindi, la fiscalità generale. Infatti, la sostenibilità macroeconomica di un sistema di protezione sociale finanziato a ripartizione è legata agli aspetti normativo - istituzionali che afferiscono alla disciplina del riconoscimento delle prestazioni e non alle modalità di finanziamento delle stesse (tramite contributi previdenziali e/o tramite fiscalità generale). Per quanto concerne l'Italia, la sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico è tra le migliori dei paesi europei. Infatti, l'Italia presenta una variazione della spesa in rapporto al PIL in netta controtendenza rispetto a quella prevista per la maggior parte dei paesi europei, nonostante la dinamica demografica meno favorevole.

Infine, con riferimento alla specifica situazione del disavanzo INPS, la RT fa presente che lo stesso non si è generato per effetto dell'incorporazione dell'ex-INPDAP, in quanto già da tempo l'ente ha iniziato a registrare disavanzi gestionali per effetto della profonda crisi economica e, in particolare, per la significativa contrazione della dinamica delle entrate contributive. Tale disavanzo è stato contenuto solo per effetto degli elevati avanzi della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995 (gestione co.co.pro), che la stessa legge n. 335/95 ha incorporato in ambito INPS.

***In merito ai profili di quantificazione**, per quanto attiene alla trasformazione a titolo definitivo delle anticipazioni concesse all'INPDAP da parte dello Stato, non sono state formulate osservazioni nel presupposto che dalle norme in esame non derivino eventuali squilibri di cassa e che le stesse siano di carattere esclusivamente contabile, come evidenziato nella relazione tecnica.*

#### **Comma 6 – Fondo per lo sviluppo e la coesione**

**La norma** stabilisce in 54.810 mln la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020. Tali risorse, destinate esclusivamente ad interventi di sviluppo, sono iscritte in bilancio - con la legge 147/2013 in esame - nella misura dell'80% del predetto importo [=43.848 mln.], secondo la seguente articolazione annuale: 50 mln per il 2014, 500 mln per il 2015, 1.000 mln per il 2016. Per gli esercizi successivi la quota sarà determinata nell'ambito della tabella E della legge annuale di stabilità<sup>1</sup>.

Ciò implica che l'importo residuo di 42.298 mln [43.848 mln. - 1.550 mln.] sarà iscritto in bilancio con successive leggi di stabilità riferite al periodo 2017-2020.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 196/2009.

finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese c/capitale	50	500	1.000	10	50	200	10	50	200

**La relazione tecnica** afferma che il dimensionamento del Fondo va determinato in correlazione sia agli obiettivi di sviluppo che a quelli di finanza pubblica. Tenuto conto dell'attuale contesto, a differenza di quanto accaduto nei precedenti cicli di programmazione, nei quali il dimensionamento annuale era stato fissato allo 0,6 per cento del PIL, si propone l'identificazione di una soglia annuale più contenuta, pari allo 0,5 per cento, parte della quale da confermarsi a metà del ciclo di programmazione. L'applicazione della percentuale dello 0,5 per cento al valore del PIL 2012, pari a circa 1.566 miliardi di euro, porta a valutare in 7.830 milioni di euro la dotazione media annuale del Fondo che, su un ciclo di programmazione di durata di 7 anni, determinerebbe un ammontare per l'intero periodo pari a circa 54.810 milioni di euro.

Per assicurare l'efficienza delle scelte, operate dai diversi soggetti attuatori, la RT ritiene opportuno che, nell'attuale prima fase, una parte delle risorse stimate necessarie per l'intero periodo di programmazione non sia garantita dall'immediata iscrizione in bilancio. Tale quota, pari a circa il 20 per cento (10.962 milioni), è da subordinare ad una verifica di metà periodo, da effettuare in preparazione della legge di stabilità per il 2019, sull'effettivo utile impiego delle prime risorse assegnate.

In conseguenza di quanto sopra, la prima quota da iscriverne in bilancio ammonta a 43.810 milioni di euro, in linea peraltro con il valore del Fondo che si è riusciti ad assicurare, nonostante le riduzioni connesse con la crisi internazionale e le correlate esigenze di finanza pubblica, per il ciclo di programmazione 2007-2013.

**Il Governo**, in risposta a quesiti emersi nel corso dell'esame presso il Senato circa gli effetti ascritti alla norma ai fini dell'indebitamento netto e del fabbisogno, ha precisato che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rispecchia un profilo dell'indice di spendibilità ritenuto consono all'andamento delle spese legato al suddetto Fondo. In particolare tale profilo tiene conto sia dell'entità delle risorse complessivamente stanziare (più modeste nel 2014 e più ingenti negli anni successivi), sia del fatto che tali risorse sono da riferirsi alla nuova programmazione per il periodo 2014-2020 (da cui deriva che nei primi anni l'incidenza della spesa rispetto agli stanziamenti potrà risultare minore di quella stimata per il resto del periodo di previsione). La ripartizione delle risorse per i successivi anni 2017-2020, secondo quanto specificato nel predetto comma, verrà stabilita con la tabella E della legge di stabilità.

**In merito ai profili di quantificazione**, sono state richieste precisazioni in merito agli effetti ascritti alla norma in termini di fabbisogno ed indebitamento. Infatti, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso il Senato, si è osservato che tali effetti non riflettono la tradizionale valenza attribuita, per cassa, agli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione (in genere rapportati, per ciascun anno, a circa 1/3 della dotazione in termini di SNF).

### **Commi da 7 a 11 – Finalizzazioni del Fondo sviluppo e coesione**

**Le norme** prevedono la possibilità di destinare quote del Fondo per lo sviluppo e la coesione a finalità di carattere ambientale (comma 7) ed emergenziale nel settore agricolo (comma 9).

Le restanti disposizioni definiscono le modalità per la programmazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 e per il periodo 2014-2020, prevedendo in particolare che le Amministrazioni possano avviare le attività, fermo restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali.

Si prevede in particolare che entro il primo marzo 2014 il CIPE effettui la ripartizione programmatica tra le Amministrazioni interessate dell' 80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le Amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono gli interventi da realizzare e la relativa tempistica, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. A seguito dell'approvazione dei progetti il Cipe provvede alla assegnazione delle risorse in via definitiva. Sulla base dell'assegnazione in via definitiva ciascuna amministrazione può avviare le attività, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. In sede di legge di stabilità si provvede alla rimodulazione annuale delle risorse.

Qualora a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo sia necessaria la revoca delle assegnazioni finanziarie e conseguente riprogrammazione degli interventi si provvede ad evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni che prevedono specifiche finalizzazioni per il Fondo per lo sviluppo e la coesione non determinano nuovi oneri in quanto si riserva quota dello stanziamento già previsto dal comma 6.

Le restanti misure aventi natura procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si è osservato che non appare chiaro quale tipo di utilizzo possano trovare le risorse assegnate dal CIPE in via provvisoria. L'avvio delle attività cui fa riferimento la relazione tecnica è infatti

*ammesso solo a seguito dell'assegnazione definitiva delle risorse, successiva all'approvazione degli specifici programmi di intervento.*

### **Comma 12 – SIN di Brindisi**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, prevede che il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento sviluppo e coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegni 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020, per l'attuazione dell'Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Si prevede, inoltre, che con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente presenti al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi in esame.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di una finalizzazione a valere sulle risorse previste dal comma 6.

**In merito ai profili di quantificazione** sono stati richiesti chiarimenti al Governo volti a verificare che la dinamica di spesa per la nuova finalità indicata sia compatibile con quella scontata nel prospetto riepilogativo in relazione alle risorse del Fondo, i cui effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto risultano ridotti rispetto agli effetti scontati in termini di saldo netto da finanziare. E' stata inoltre richiesta una conferma circa la compatibilità della predetta destinazione di spese con la programmazione del Fondo sviluppo e coesione e che l'assegnazione di 25 milioni di euro sia da considerarsi come un limite massimo di spesa.

### **Commi da 13 a 17 – Fondi per il programma Aree interne del Paese**

**Le norme** autorizzano la spesa di 3 milioni di euro nel 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie<sup>2</sup> (comma 13). Tali risorse sono destinate

---

<sup>2</sup> Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei Fondi a finalità strutturali assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020.

prioritariamente al finanziamento di interventi<sup>3</sup> nei settori del trasporto pubblico locale (incluso quello a trazione elettrica)<sup>4</sup>, dell'istruzione e dei servizi socio-sanitari (comma 14): interventi da attuarsi attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati e mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro<sup>5</sup> (comma 15). Ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, il Ministro per la coesione territoriale presenta annualmente al CIPE i risultati degli interventi posti in essere nel periodo di riferimento (comma 17).

I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020<sup>6</sup> (comma 16).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** riferita al **testo iniziale** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

**La relazione tecnica** riferita al **testo licenziato dal Senato**<sup>7</sup> afferma che la modifica introdotta (comma 16) non comporta effetti finanziari negativi.

**La relazione illustrativa** precisa che le Aree interne rappresentano una delle opzioni strategiche d'intervento per la programmazione 2014-2020. Per le aree-progetto selezionate il finanziamento degli interventi di sviluppo locale sarà integrato da due condizioni vincolanti: l'adeguamento della qualità dei servizi di istruzione, salute e mobilità; l'associazione fra i comuni partecipanti per la gestione dei servizi.

Nel corso dell'esame in prima lettura **presso il Senato il Governo ha precisato**<sup>8</sup>, in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio, che le norme prevedono utilizzi di risorse già autorizzate dalla legislazione preesistente, nell'ambito del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

**In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che gli effetti finanziari delle norme in esame non sono inclusi nel prospetto riepilogativo. Poiché il testo

<sup>3</sup> Interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese.

<sup>4</sup> Come ha previsto un emendamento approvato dal Senato.

<sup>5</sup> Di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 662/1996.

<sup>6</sup> L'Accordo di Partenariato è lo strumento previsto dalla proposta di Regolamento della Commissione Europea COM (2011) 615/2, del 14 marzo 2012, per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il ciclo di programmazione 2014-2020. L'accordo finale, che ciascuno Stato membro predisporrà, sarà approvato dalla Commissione europea. Per quanto riguarda l'Italia esso è stato presentato in forma provvisoria alle autorità comunitarie all'inizio del mese di dicembre 2013

<sup>7</sup> Nell'ambito del quale è stato introdotto l'attuale comma 16.

<sup>8</sup> V. Nota RGS del 7 novembre 2013.

*precisa i settori ma non le tipologie di intervento che si prevede di finanziare, non si dispone di elementi volti a confermare la corrispondenza temporale (con particolare riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento) fra gli oneri previsti dal testo e le risorse utilizzate a copertura (Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie).*

Qualora dovesse implicitamente intendersi che la spesa e la relativa copertura abbiano uguali effetti sui tre saldi, tale corrispondenza andrebbe comunque suffragata alla luce delle specifiche tipologie di intervento da finanziare, considerato che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie può dare copertura sia ad oneri di parte corrente sia ad oneri in conto capitale.

*Nulla da osservare con riferimento al comma 17 (che prevede la possibilità di successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13), nel presupposto che tali rifinanziamenti siano approvati con successive norme di rango legislativo.*

### **Commi da 18 a 21 – Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**La norma**, ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale<sup>9</sup>, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale, nel numero massimo di 120 unità, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, appartenente all'area funzionale terza del pubblico impiego, per l'esercizio di funzioni in materia di Fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020. Viene demandato ad un DPCM l'attuazione della disposizione in esame, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Si stabilisce inoltre che l'impiego del personale in questione è destinato esclusivamente alle funzioni per le quali è stato assunto, con il divieto di essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei (comma 18).

Agli oneri derivanti dal comma 18, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede per il biennio 2014-2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo *Governance* ed assistenza tecnica 2014-2020 (comma 19).

---

<sup>9</sup> Di cui all'art. 10 del DL n. 101/2013.

Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 18, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 19 imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Per le finalità di cui al comma 18 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate (comma 20). Viene, infine, disposto che, a decorrere dal 2016, all'onere di cui al comma 18, pari ad euro 5.520.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica<sup>10</sup> (comma 21).

**Il prospetto riepilogativo**, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b> (Comma 18)	0,0	0,0	5,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>Minori spese correnti</b> (Comma 19)	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0

**La relazione tecnica** precisa che il personale di cui si prevede l'assunzione verrà ripartito tra un limitato numero di Amministrazioni centrali e l'istituenda Agenzia per la coesione. L'esigenza di provvedere a tale assunzioni è rappresentata dalla Commissione europea nei documenti di programmazione strategica dei fondi 2014/2020 che pongono l'accento sulla centralità del ruolo della Pubblica Amministrazione nel contesto della politica regionale. In tale ottica, si rende necessario realizzare le condizioni idonee al proficuo e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dall'Unione europea a valere sui fondi strutturali, sia riguardo alla corrente programmazione 2007/2013 (per la quale occorre ancora spendere circa 28 miliardi di euro entro il 31 dicembre 2015), sia per la nuova programmazione 2014/2020, nell'ambito della quale l'Italia beneficerà di ulteriori circa 30 miliardi di euro di Fondi strutturali, a cui si aggiungeranno le corrispondenti risorse di cofinanziamento nazionale. La

<sup>10</sup> Di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

rilevanza di questo tema a livello europeo è chiaramente testimoniata dal fatto che uno degli 11 obiettivi tematici che individuano, a norma dei regolamenti comunitari, le aree di intervento dei fondi nel periodo 2014-20, è espressamente rivolto al rafforzamento della capacità amministrativa. Lo stesso *Position Paper* della Commissione europea sulla programmazione 2014-20 dell'Italia, sottolinea la necessità di rafforzare le capacità degli organismi coinvolti nella gestione e attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi europei, richiedendo espressamente un miglior utilizzo delle risorse di assistenza tecnica a tal fine dedicate, per rafforzare non solo le Autorità di Gestione e di Audit dei Programmi ma anche, e in maniera rilevante, le strutture responsabili della concezione, preparazione e attuazione degli interventi cofinanziati. L'assunzione di nuovi funzionari risponde efficacemente alle esigenze sopra evidenziate, in quanto consente di accrescere le competenze interne delle Amministrazioni che svolgono funzioni di coordinamento, gestione e controllo sull'utilizzo dei fondi europei, il cui contesto di riferimento è caratterizzato da una forte complessità tecnica, che richiede profili specialistici non altrimenti reperibili nell'ambito delle attuali dotazioni di personale delle Amministrazioni interessate, né nelle dotazioni di risorse umane disponibili nell'ambito del panorama degli Enti e delle società del settore pubblico allargato. L'intervento è finanziato, per gli anni 2014 e 2015, con le risorse allocate nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi dell'Unione europea per il periodo 2014/2020, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato presso cui i funzionari presteranno servizio, nonché nell'ambito del programma *Governance* ed Assistenza Tecnica cofinanziato dall'Unione europea per il medesimo periodo 2014/2020. Nelle more della rendicontazione comunitaria, il Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 provvede ad anticipare le somme a carico dei singoli programmi cofinanziati dall'Unione europea, sulla base delle effettive assegnazioni dei funzionari a ciascuna Amministrazione, utilizzando le proprie disponibilità di tesoreria. Le anticipazioni effettuate sono reintegrate a valere sui successivi rimborsi disposti dall'UE a fronte delle specifiche rendicontazioni. A partire dall'anno 2016, tutti gli oneri connessi al suddetto personale sono coperti mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 29 novembre 2004, n. 282/2004 (fondo ISPE). La quantificazione dell'onere unitario annuo, stimato sulla base delle tabelle del Conto annuale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, derivante dall'assunzione, è pari ad euro 46.000,00 (lordo amministrazione) quale costo per funzionario di Area III/F3. Pertanto, nell'ipotesi di assunzione di n. 120 funzionari il costo complessivo è pari ad euro 5.520.000 annui. Tali importi comprendono il costo per stipendi (compresa tredicesima mensilità, indennità di vacanza contrattuale ed indennità di amministrazione), oneri (pensione, buonuscita e Irap) ed accessorio (lordo amministrazione).

L'analisi dettagliata delle voci di costo del personale è evidenziata nella seguente tabella:

(euro)

Esercizio 2014 – Spese di Personale								
Area fun.	Unità	Stipendio Lordo	Oneri Stato (38,38 %)	Oneri Totale	Trattamento accessorio	Oneri Stato (32,7 %)	Totale oneri accessori	Oneri Totale
III^/F3	1	28.753	11.036	39.789	4.680	1.531	6.211	46.000
Costo annuo complessivo per 120 Funz. III^/F3							<b>5.520.000</b>	

**In merito ai profili di quantificazione**, è stata chiesto di acquisire, in linea con quanto previsto dall'art. 17, comma 7, primo periodo della legge n. 196/2006 (legge di contabilità e finanza pubblica) un quadro analitico di proiezione finanziaria, almeno decennale, dell'andamento delle variabili collegate all'assunzione nel pubblico impiego del personale disposta dalla norma in esame, con riguardo, altresì, ai rispettivi comparti di riferimento.

**Commi 21, 36, 104, 157, 179, 230, 251, 265, 285, 375, 380, 410, 415, 465, 492, 495, 632, 709, 716, 740, 744, 746 – Modifiche delle dotazioni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica**

**Le norme** dispongono variazioni della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (ISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. Gli **incrementi del Fondo** sono disposti nei commi e nella misura indicati nella tabella che segue.

(euro)

Comma	2014	2015	2016
157	200.000.000	100.000.000	100.000.000
179	237.500.000	191.700.000	201.000.000
251	283.000.000	0	0
285	8.000.000	0	0
375	8.629.845	0	0
380	210.300.000	190.000.000	65.000.000
410	0	7.752.477	7.752.477
716	0	100.700.000	0
<b>Totale incrementi FISPE</b>	<b>947.429.845</b>	<b>590.152.477</b>	<b>373.752.477</b>

Le **riduzioni del Fondo** sono disposte nei commi e nella misura indicati nella tabella che segue.

(euro)

Comma	2014	2015	2016
21	0	0	5.520.000
36	0	32.800.000	43.700.000
104	107.000.000	100.000.000	0
230	2.000.000	2.000.000	2.000.000
265	1.400.000	0	0
285	0	20.000.000	0
415	400.000.000	0	0
465	1.500.000	6.000.000	6.000.000
492	89.000.000	113.000.000	162.000.000
495	134.000	274.000	419.000
632	0	350.000	450.000
709	16.500.000	16.500.000	16.500.000
716	237.900.000	0	0
740	1.000.000	3.000.000	3.000.000
744	40.000.000	0	0
746	12.000.000	0	0
<b>Totale riduzioni FISPE</b>	<b>908.434.000</b>	<b>293.924.000</b>	<b>239.589.000</b>

Gli effetti complessivi sulla dotazione del Fondo risulta determinato come segue.

(euro)

	2014	2015	2016
Incrementi	947.429.845	590.152.477	373.752.477
Riduzioni	908.434.000	293.924.000	239.589.000
<b>Totale</b>	<b>38.995.845</b>	<b>296.228.477</b>	<b>134.163.477</b>

**Il prospetto riepilogativo** registra l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica relativo alle norme che movimentano il Fondo in questione.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti – Fondo ISPE	39,0	296,2	134,2	39,0	296,2	134,2	39,0	296,2	134,2

Nel medesimo prospetto è registrata, per memoria, anche una riga nella sezione dedicata alle minori spese con gli importi riferiti a ciascun anno sempre uguali a zero. Tale riga rammenta che la legge di stabilità reca anche disposizioni che prevedono la riduzione del Fondo ISPE quantunque l'effetto complessivo delle norme concernenti il Fondo è, come già detto, di maggiore spesa che implica un incremento delle dotazioni del Fondo.

**In merito ai profili di quantificazione** non sono stati formulati rilievi.

#### **Comma 22 – Stabilizzazione lavoratori call-center**

**Le norme** – introdotte durante l'esame parlamentare - dispongono che, al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, sia concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi. Il beneficio è attribuito nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008<sup>11</sup>.

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. L'incentivo ha un importo massimo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda. L'incentivo è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<sup>11</sup> Tale norma definisce i criteri per la concessione degli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali, prevedendo tra le condizioni di compatibilità con i Trattati che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili e che questi ultimi corrispondano ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione, elevati a un massimo di 24 mesi nel caso di lavoratori molto svantaggiati.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate contributive</b>									
Incentivo stabilizzazione lavoratori call-center				8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incentivo stabilizzazione lavoratori call-center	8,0	8,0	8,0						

**La relazione tecnica** afferma che dalla disposizione in esame conseguono, per ciascuno degli anni 2014-2016, minori entrate contributive per 8 mln di euro annui in termini indebitamento netto e una maggiore spesa per 8 mln di euro in termini di SNF.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso che l'onere si configura come limite di spesa. Ciò detto, è stato tuttavia osservato che, mentre l'incentivo è previsto per il solo 2014 e con una durata massima di 12 mesi, il limite di spesa si estende al 2016.

### **Comma 23 – Destinazione di risorse all'ICE**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, per l'attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>	1,0			1,0			1,0		

**La relazione tecnica** ricorda che la disposizione prevede l'assegnazione di 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014, per l'attivazione, in collaborazione con le Università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi

e la concessione di borse di studio a giovani provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine. Specifica che la copertura dell'onere è assicurata dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa che rifinanzia per il 2014 il fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace di cui all'art.1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.

**In merito ai profili di quantificazione** non sono stati formulati rilievi essendo l'onere configurato come limite di spesa.

#### **Comma 24 – Assunzioni presso il Corpo forestale dello Stato**

**Le norme** - introdotte nel corso dell'esame parlamentare - autorizzano, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 1,5 milioni di euro per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato, al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti – assunzioni di personale	1,5	1,5	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso, tra l'altro, che l'onere si configura come limite di spesa.

#### **Comma 25 – Agevolazioni per gli investimenti privati**

**La norma**, per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e

funzionali<sup>12</sup>, autorizza la spesa di 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 mln di euro per il 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse saranno destinate, per il cinquanta per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale - inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed ittici - e, per il restante cinquanta per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.

Il riferimento ai prodotti ittici è stato introdotto nel corso dell'esame presso il Senato.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese c/capitale</b>	50	50	100	20	50	100			

**La relazione tecnica** riferita al testo originario precisa che le risorse saranno utilizzate esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto. La RT riferita al maxiemendamento approvato dal Senato, riguardo alla modifica che estende ai contratti di sviluppo relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici la possibilità di essere destinatari delle risorse del Fondo, precisa che alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari, considerato che non è stato previsto un incremento della dotazione finanziaria del medesimo Fondo.

**Il Governo**, in risposta a quesiti emersi nel corso dell'esame presso il Senato circa la natura del Fondo, ha precisato la volontà di prevedere interventi agevolati solo di natura rotativa, in linea con quanto riportato nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento. Il Governo si è inoltre riservato di valutare l'opportunità di un eventuale emendamento per chiarire nel testo la natura rotativa dell'agevolazione.

**In merito ai profili di quantificazione**, è stato segnalato che la natura rotativa del Fondo oggetto di finanziamento, asserita dalla RT e precisata nei chiarimenti forniti presso il Senato, non si evince espressamente dal testo in esame né dall'articolo 43, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008.

<sup>12</sup> Di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008.

### **Comma 26 – Fondo per la crescita sostenibile**

**La norma** aumenta la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012. L'incremento è pari a di 100 mln di euro per l'anno 2014 e a 50 mln per l'anno 2015.

Si ricorda che Il Fondo per la crescita sostenibile è stato istituito dall'articolo 23, comma 2, del DL 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del paese). L'art. 30, commi 2 e 3, del medesimo decreto-legge ha disposto che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di cui all'art.1, comma 354, della legge 311/2004), prevedendo inoltre che le risorse di tale ultimo Fondo non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno devono essere destinate alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile, nel limite massimo del 70 per cento.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spesa in c/capitale</b>	100	50		50	50	50			

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere la norma, precisa che le risorse saranno utilizzate esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni, nel presupposto dell'utilizzo rotativo delle risorse del Fondo.

### **Comma 27 – Fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese**

**La norma** incrementa la dotazione del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, di 50 mln di euro per l'anno 2014, per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Una disposizione introdotta nel corso dell'esame al Senato ha previsto che il 40 per cento dell'incremento sia destinato alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese c/capitale	50			25	25				

**La relazione tecnica** precisa che le risorse saranno utilizzate esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto. La RT riferita al maxiemendamento approvata dal Senato non ascrive alla modifica introdotta effetti sui saldi di finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni.

#### **Comma 28– Contributo in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART)**

**La norma** introdotta durante l'esame parlamentare, concede un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 in favore dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART), diretto a rafforzare le attività di promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese c/corrente	2	0	0	2	0	0	2	0	0

**La relazione tecnica** afferma che, la concessione di un contributo di 2 milioni di euro per il 2014 in favore dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART), è finalizzata a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo. Il contributo è concesso al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso che l'onere si configura come limite di spesa.

## **Comma 29 – Rifinanziamento Fondo SIMEST**

**La norma**, introdotta durante l'esame in prima lettura presso il Senato (con compensazione a valere sul Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali), incrementa di 200 mln per il 2014 la dotazione del Fondo gestito da SIMEST, che eroga contributi in conto interessi a sostegno delle esportazioni a pagamento differito e degli investimenti all'estero (Fondo di cui all'art. 3 della legge 295/1973). La predetta somma è rinvenuta sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 143/1998, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al predetto Fondo per le finalità connesse al credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo<sup>13</sup>.

L'articolo 7, comma 2-*bis*, del D. Lgs. 143/1998 dispone che le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE SpA nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia, Dipartimento del tesoro, restano nella titolarità di quest'ultimo. Il Dipartimento è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE SpA e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla stessa SACE SpA ai sensi della disciplina vigente, nonché per ogni altro scopo e finalità connesso con l'esercizio dell'attività della SACE SpA e con l'attività nazionale sull'estero (anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali) nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese c/capitale					20	20		20	20

**La relazione tecnica** precisa che la disposizione rfinanzia per l'importo di 200 milioni di euro nel 2014 il c.d. Fondo 295/1973, gestito da SIMEST, che eroga contributi in conto interessi a sostegno delle esportazioni a pagamento differito (stabilizzazione del tasso di interesse e smobilizzi) e degli investimenti all'estero (artt. 14, 20 e 21 del D. Lgs. 143/1998), nel rispetto dell'accordo internazionale OCSE denominato *Arrangement on officially supported export credits* (detto *Consensus*). In relazione agli impegni che saranno assunti nel prossimo triennio, tenendo conto del dato storico, si può stimare che le erogazioni - a valere sui 200

<sup>13</sup> L'estensione delle finalità del Fondo alla "internazionalizzazione del sistema produttivo" è stata determinata da un emendamento approvato in seconda lettura presso la Camera dei deputati.

milioni in questione - potranno attestarsi sul 10% massimo all'anno. In particolare, le operazioni di stabilizzazione potranno comportare esborsi annuali pari a circa 3-4 milioni e quelle di smobilizzo circa 17-16 milioni annui (per un totale di circa 20 mln di euro).

Rispetto alla modifica approvata dalla Camera<sup>14</sup>, la RT afferma che essa riguarda esclusivamente le finalità della misura, senza effetti per la finanza pubblica.

Circa la copertura degli oneri, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 200 milioni di euro a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria 20013, relativo al Fondo di cui all'art. 5 del D. Lgs. 170/1999 (Fondo relativo alla sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE SpA). Infatti allo stato non sussiste l'esigenza di attingere da questo Fondo per la sottoscrizione di aumenti di capitale o l'escussione di garanzie statali, in considerazione della solidità patrimoniale di SACE SpA.

Pertanto la norma determina maggiori spese per 20 milioni di euro annui in termini di indebitamento e fabbisogno dal 2015, alla cui compensazione si provvede mediante l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

**In merito ai profili di quantificazione**, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle ragioni sottostanti la quantificazione di 20 mln annui dell'effetto stimato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nonché in merito alla proiezione temporale dell'onere medesimo. La RT, infatti, indica la decorrenza della spesa dal 2015 senza precisare se alla stessa debba o meno attribuirsi carattere permanente. Tale indicazione appare necessaria al fine di verificare la compatibilità dell'onere con l'effettiva consistenza e la proiezione temporale attribuita al Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, le cui risorse sono state utilizzate a fini di compensazione.

### **Comma 30 – Fondo settore aeronautico**

**La norma** dispone che le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'art. 3 della legge n. 808/1985 vengano riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per le medesime finalità.

Le summenzionate risorse non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 *Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter)*.

---

<sup>14</sup> V. nota precedente.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate extra tributarie	30,0	30,0	30,0						
Maggiori spese in conto capitale				30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

**La relazione tecnica** afferma, tra l'altro, che nel comparto aerospaziale, i programmi di ricerca e sviluppo sono caratterizzati da costi e durata tali che non possono essere sostenuti finanziariamente solo dagli operatori industriali, ma richiedono anche il sostegno strutturale dello Stato; a tale proposito, la RT precisa che la legge n. 808/1985, ha consentito all'industria italiana del settore di recuperare competitività sul piano internazionale. Gli interventi della legge n. 808/1985 sono rappresentati da finanziamenti a tasso zero che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente), vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie).

La RT evidenzia, altresì, che la norma in esame è finalizzata a "rimettere in circolo" le risorse derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese, consentendone la riassegnazione sui capitoli di spesa della legge n. 808/1985 al fine di finanziare nuovi programmi. La RT stima un onere pari a 30 milioni di euro, corrispondente all'importo iscritto sul predetto capitolo di entrata nel disegno di legge di bilancio 2014-2016 e in linea con il valore delle restituzioni degli ultimi anni.

La RT precisa, infine, che è escluso dal finanziamento in riferimento il programma F-35 *Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter)* e che ciò non comporta effetti sulla finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, sono stati chiesti chiarimenti circa gli effetti ascritti alla norma sui saldi di finanza pubblica. Da quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo, infatti, in corrispondenza di ciascun esercizio del triennio 2014-2016, si produrrebbe un effetto di perfetta coincidenza tra il momento in cui le somme riaffluiscono al bilancio dello Stato e il momento in cui sono spese sotto forma di contributi alle imprese.

### **Commi 31, 32, 34 e 35 – Imprenditoria giovanile in agricoltura**

**Le norme** dispongono che gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui alla legge 289/2002, debbano essere prioritariamente rivolti ai giovani imprenditori dei settori agricolo e ittico (comma 31).

Il testo fa riferimento all'articolo 66, comma 3, della legge 289/2002, che ha introdotto un regime di aiuti (conforme al diritto comunitario) volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole. Sulla base di tale norma è stato successivamente previsto<sup>15</sup> il conferimento all'ISMEA - attraverso il Fondo di investimento nel capitale di rischio - di risorse da destinare alle predette finalità attraverso apposite operazioni finanziarie.

Si prevede inoltre che una quota minima del 20 per cento dei terreni agricoli di proprietà pubblica, individuati annualmente dal Ministro delle politiche agricole per essere locati o alienati, sia riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria agricola giovanile (comma 32).

Il testo integra l'articolo 66 del DL 1/2012, con il quale sono state disciplinate le modalità di locazione o alienazione dei terreni agricoli, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario - nell'ambito delle dismissioni di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - anche i terreni appartenenti a regioni, province e comuni. Ciò per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura (comma 34).

Il testo fa riferimento all'articolo 66 del DL 1/2012, in base al quale sono state disciplinate le modalità di alienazione dei terreni agricoli, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Tali beni possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 441/1998 (ricomposizioni fondiarie mediante acquisto o ampliamento di aziende con l'assistenza finanziaria dell'ISMEA, prioritariamente a favore di giovani agricoltori). Il medesimo articolo 66 ha previsto, al comma 7, che anche le regioni, le province e i comuni possano vendere o cedere in locazione i beni agricoli di loro proprietà, riservandone una quota ad agricoltori giovani. A tal fine gli enti territoriali possono avvalersi dell'Agenzia del demanio che, in caso di vendita, provvederà al versamento - ai medesimi enti - di quanto ricavato, al netto dei costi sostenuti. Si ricorda che al richiamato articolo 66 non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le norme individuano, infine, i criteri cui gli enti proprietari devono attenersi per l'affitto o la concessione di terreni agricoli a giovani imprenditori agricoli. In particolare, fermo restando che l'assegnazione non può avvenire ad un canone inferiore rispetto a quello base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso o nel bando quando abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli. In caso di pluralità di richieste da

<sup>15</sup> V. DM 182/2004 (Regime di aiuti per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari).

parte di soggetti che integrano tutti i predetti requisiti, si procede mediante sorteggio, fermo restando il canone base (comma 35).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** afferma che le norme non comportano effetti finanziari negativi.

Con particolare riferimento al comma 32 – inserito durante l'esame parlamentare – la RT afferma che dalla norma non derivano oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'articolo 66 del DL 1/2012 già contemplava la destinazione dei terreni alla locazione e riconosceva il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli.

**In merito ai profili di quantificazione**, con riferimento al comma 34, si osserva che la normativa vigente (articolo 66 del DL 1/2012) ha già previsto la possibilità, per gli enti territoriali, di vendere o di cedere in locazione i beni agricoli di loro proprietà. A tali norme non erano stati ascritti effetti finanziari. Conseguentemente, la possibilità – prevista dal comma 34 – di includere nelle operazioni di riordino fondiario anche i terreni demaniali di proprietà dei medesimi enti non sembra incidere sulla generale neutralità finanziaria della disciplina.

### **Comma 33 – Acquisto servizi on-line**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

Si dispone, inoltre, che gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito trattandosi di operazioni tra soggetti intermedi.

**In merito ai profili di quantificazione** si è rilevata l'opportunità che il Governo fornisse una quantificazione degli effetti finanziaria connessi all'applicazione della disposizione in esame.

La norma è stata successivamente abrogata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16.

### **Comma 36 – Acconto imposte società agricole**

**Normativa vigente** La legge 24 dicembre 2012, n. 228,<sup>16</sup> ha abrogato, a decorrere dal 2015, le disposizioni agevolative in favore delle società agricole contenute nei commi 1093 e 1094 della legge n. 296 del 2006 consistenti nella facoltà di optare per la determinazione del reddito in base al valore catastale. La norma rileva ai fini della determinazione degli acconti dovuti per l'anno 2015.

La relazione tecnica allegata quantifica il maggior gettito annuo, in termini di competenza, in 43,7 milioni. Considerando una misura dell'acconto pari al 75%, gli effetti ascritti ammontano a 32,8 nel 2015 e a 43,7 milioni a decorrere dal 2016.

**La norma** ripristina le agevolazioni in favore delle società agricole, precedentemente soppresse a decorrere dal 2015, contenute nei commi 1093 e 1094 della legge n. 296/2006.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate</b>									
Società agricole	0	32,8	43,7	0	32,8	43,7	0	32,8	43,7

**La relazione tecnica**<sup>17</sup>, dopo aver illustrato la norma, riporta gli effetti – in questo caso onerosi - che in sede di abrogazione delle agevolazioni in commento erano stati ascritti come risparmi.

**In merito ai profili di quantificazione** non sono state formulate osservazioni.

### **Commi da 37 a 40 - Spesa per investimenti nel settore navale ed aeronautico**

**Le norme** recano una serie di autorizzazioni di spesa per investimenti nel settore navale ed aeronautico.

<sup>16</sup> Articolo 1, comma 513.

<sup>17</sup> Riferita al testo approvato dal Senato (pag. 11, comma 20).

In particolare vengono autorizzati contributi di durata ventennale<sup>18</sup>, rispettivamente di 40 milioni a decorrere dal 2014, di 110 milioni a decorrere dal 2015 e di 140 milioni a decorrere dal 2016, al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea (comma 37).

Vengono, inoltre, autorizzati (comma 38) i seguenti contributi ventennali rispettivamente pari a:

- 30 milioni a decorrere dal 2014 e 10 milioni a decorrere dal 2015, per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico<sup>19</sup> (comma 38, primo periodo);
- 5 milioni a decorrere dal 2014, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi in favore degli investimenti delle imprese marittime<sup>20</sup> (comma 38, secondo periodo);
- 5 milioni a decorrere dal 2014, per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale già avviati<sup>21</sup> negli anni 2012 e 2013 (comma 38, terzo periodo).

Viene, altresì previsto che il Ministro della difesa riferisca in sede di presentazione al Parlamento del documento in materia di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma<sup>22</sup> in merito allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare e che sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e 38, primo periodo venga reso il parere delle competenti Commissioni parlamentari<sup>23</sup> (comma 39).

Viene, infine, disposto che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

---

<sup>18</sup> Ai sensi dell'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004). La disposizione richiamata, in particolare prevede che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie. La quota di concorso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.

<sup>19</sup> Di cui all'art. 3 della legge n. 808/1985.

<sup>20</sup> Di cui all'art. 3 della legge n.88/2001, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001

<sup>21</sup> Ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1° gennaio 2012,

<sup>22</sup> Di cui all'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al D.lgs. n.66/2010.

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art. 536, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

contributi pluriennali<sup>24</sup> venga ridotto di 30 milioni per il 2015, di 50 milioni per il 2016 e di 70 milioni a decorrere dal 2017 (comma 40).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive al **comma 37** i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>	40,0	150,0	290,0		10,0	55,0			

**Il prospetto riepilogativo**, riferito al testo licenziato al Senato, ascrive al **comma 38** i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese in conto capitale</b> Programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico	30,0	40,0	40,0		7,0	20,0		7,0	20,0
<b>Maggiori spese in conto capitale</b> Progetti innovativi in campo navale	5,0	5,0	5,0		1,5	4,0		1,5	4,0
<b>Maggiori spese correnti</b> Investimenti delle imprese marittime	5,0	5,0	5,0		1,5	6,0		1,5	6,0

**La relazione tecnica**, con riferimento al **comma 37**, ribadisce il contenuto della norma e con riguardo al **comma 38** precisa che i relativi contributi sono destinati al finanziamento di:

- programmi di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, della legge n. 808/1985, di cui al successivo **comma 38, primo periodo** prevedendo due contributi ventennali, rispettivamente di 30 milioni e decorrere dal 2014 e di 10 milioni a decorrere dal 2015;
- prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3, della legge n. 88/2001, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001, mediante la previsione di un contributo ventennale di 5

<sup>24</sup> Di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2008, e successive modificazioni.

milioni di euro a decorrere dal 2014, fattispecie disciplinata al comma 38, secondo periodo;

- progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati nel 2012 e nel 2013, ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, con un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014, fattispecie disciplinata al comma 38, terzo periodo;

La RT afferma che, sotto il profilo del saldo netto da finanziare la disposizione è neutrale, trattandosi di un mero diverso utilizzo di risorse già previste.

Per quanto riguarda in particolare l'indebitamento, la RT precisa che tenuto conto della natura degli interventi previsti dalla legge n. 808/1985, dei tempi tecnici per l'utilizzo delle risorse, che avverrà in erogazione diretta, nonché degli altri due interventi, si determineranno effetti finanziari negativi valutabili complessivi in 10 milioni di euro nel 2015 e, in 30 milioni di euro nel 2016 e in 50 milioni di euro dal 2017, alla cui compensazione si provvede mediante l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente<sup>25</sup> di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008 di cui al comma 40

La RT afferma, inoltre, che alla disposizione (comma 39) che prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari per l'impiego dei fondi destinati ai programmi navali di interesse della Difesa, di cui ai commi 37, e ai programmi industriali aeronautici, di cui al comma 38 primo periodo, non si ascrivono effetti finanziari.

***In merito ai profili di quantificazione**, è stato chiesto di dar conto della natura corrente della spesa di cui al comma 38, secondo periodo, evidenziata nel prospetto riepilogativo. La spesa in riferimento, infatti, essendo finalizzata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore degli investimenti delle imprese marittime, sembrerebbe possedere, anche alla luce dell'impatto ascritto sul fabbisogno e sull'indebitamento, natura in conto capitale.*

#### **Comma 41 – Programma Te.T.Ra. per Forze di Polizia**

**La norma** autorizza la spesa di 30 milioni per il 2014 e 70 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per la prosecuzione della Programma TETRA<sup>26</sup>.

L'art. 1, comma 209, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2013 e di 50 milioni di euro per il 2014 (con pari effetti sui tre saldi di finanza pubblica) per la predisposizione da parte del Ministero dell'interno di un programma straordinario di interventi per il completamento del sistema digitale radiomobile *standard* tra i corpi di Polizia (Te.T.Ra.). La norma prevede, altresì, che

<sup>25</sup> La RT precisa che le ulteriori risorse ridotte del predetto fondo compensano gli oneri di cui al comma 27 (Rifinanziamento Simest).

<sup>26</sup> Sistema digitale radiomobile standard tra i corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare.

all'attuazione del programma, l'Amministrazione possa assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>	30,0	70,0	70,0	0,0	55,0	70,0	0,0	55,0	70,0

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo riferito al testo del disegno di legge trasmesso al termine della prima lettura dal Senato alla Camera (AC 1865), con riguardo al fabbisogno e all'indebitamento netto, a fronte di un effetto sul saldo netto da finanziare di 50 milioni di euro per il 2014 e di 70 milioni di euro per il 2015, reca effetti di maggior spesa in conto capitale pari a 25 milioni di euro sul 2014, 50 milioni di euro sul 2015 e 70 milioni di euro sul 2016.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione***, non sono state formulate osservazioni essendo il maggior onere limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Non sono state formulate, inoltre, osservazioni con riguardo agli effetti ascritti dalla norma sui saldi.

Ai fini della contabilizzazione pubblica degli investimenti<sup>27</sup>, con specifico riguardo alla realizzazione di opere pubbliche finanziate<sup>28</sup> dallo Stato, nel caso degli investimenti diretti, mentre sul saldo netto da finanziare viene contabilizzato lo stanziamento autorizzato dalla norma, su fabbisogno e indebitamento netto si determina un impatto differente. Tale impatto, viene, infatti, stimato sul saldo netto da finanziare sulla base del grado di spendibilità delle somme - la cui valutazione tiene anche conto delle procedure di spesa sottostanti - con un incidenza, in termini di evidenza statistica, di circa il 30 per cento - almeno sul primo anno - della spesa prevista nell'anno in cui lo stanziamento viene iscritto in bilancio. Sull'indebitamento netto viene registrato, altresì, il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento.

<sup>27</sup> In linea con i criteri del Sec95.

<sup>28</sup> Si rammenta che nel settore degli investimenti civili, diversamente da quelli militari, le spese sono contabilizzate su tutti e tre i saldi in conto capitale.

## **Comma 42 – Finanziamento di CDP a grandi imprese**

La normativa vigente<sup>29</sup> prevede che le operazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti nell'ambito della cd. "gestione separata", ovvero a valere sul risparmio postale, possano assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito e possano essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno all'economia. Tali operazioni possono essere effettuate attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito ovvero in via diretta. Tale ultima forma è esclusa nel caso di interventi a favore delle piccole e medie imprese.

**La norma** dispone che le operazioni di finanziamento condotte da CDP per finalità di sostegno all'economia nell'ambito della gestione separata, finora limitate alle piccole e medie imprese, possano essere effettuate anche nei confronti di grandi imprese.

La modifica apportata al Senato specifica ulteriormente che le operazioni condotte da CDP a favore delle imprese, effettuabili esclusivamente mediante intermediazione di istituti finanziari, debbano avere la finalità di sostegno all'economia.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** sottolinea che l'intervento di CDP continua ad essere effettuato in via indiretta ed afferma che la norma non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Nella Nota del Governo, depositata al Senato, si afferma che la modifica apportata, di carattere strettamente ordinamentale e priva di effetti finanziari, mira a chiarire la portata della disposizione già presente nel disegno di legge, definendo gli ambiti di intervento della CDP in favore delle imprese.

**In merito ai profili di quantificazione** *si è rilevato che, tenuto conto che la gestione separata opera utilizzando mezzi di provvista assistiti dalla garanzia dello Stato, si evidenzia un maggiore profilo di rischio connesso all'estensione alle grandi imprese degli impieghi della Cassa. Infatti, pur trattandosi, come sottolineato dalla relazione tecnica, di interventi effettuati in via indiretta, per il tramite di istituti di credito o fondi comuni di investimento, non appare chiaro con quali modalità possa essere garantito che, in caso di insolvenza di grandi imprese beneficiarie del sostegno finanziario della CDP, quest'ultima non subisca riflessi finanziari negativi.*

Nulla da osservare con riferimento alla modifica apportata al Senato.

---

<sup>29</sup> Cfr. l'art. 5 del D.L. 269/2003, come modificato dall'art. 3, comma 4-bis del DL n. 5/2009.

### **Comma 43 – Risorse agli istituti di studi storici e filosofici**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, stabilisce che il CIPE, in sede di riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, assegna risorse all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, per la realizzazione di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. La delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, disciplina le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine, i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione i propri programmi triennali di attività, con l'indicazione delle altre fonti, pubbliche e private, per la realizzazione delle stesse.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** evidenzia che la norma stabilisce l'assegnazione da parte del CIPE all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, per attività di ricerca e formazione, un contributo massimo di 2 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione relative al periodo di programmazione 2014-2010.

Afferma quindi che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione delle risorse previste all'articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni.

### **Commi da 44 a 48 e comma 53– Sostegno alle piccole e medie imprese)**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, prevede alcune misure a sostegno delle piccole e medie imprese nonché disposizioni relative all'attività di Cassa Depositi e Prestiti. In particolare:

- viene consentito alla CDP di finanziare operazioni assistite da garanzia non solo della SACE, ma anche di altri istituti assicurativi le cui obbligazioni sono garantite dallo Stato (comma 44);
- viene soppressa la previsione in forza della quale la raccolta di fondi della CDP "è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali" (comma 45);
- si prevede che CDP possa acquistare titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese, al fine di accrescere il volume del credito alle PMI. Gli

acquisti dei predetti titoli possono essere garantiti dallo Stato. Agli eventuali oneri derivanti da escussioni delle garanzie si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996 (comma 46);

- viene integrato il comma 11 dell'articolo 5 del DL 269/2003, prevedendo che, per l'attività della gestione separata di CDP s.p.a., il Ministro dell'economia e delle finanze determini con propri decreti di natura non regolamentare, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP, ai sensi del comma 7, lett. a)<sup>30</sup> dell'articolo 5 del D.L. n. 269/2003 che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP s.p.a., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato (comma 47);
- al fine di riordinare il sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato, viene istituito il Sistema Nazionale di Garanzia che ricomprende i seguenti fondi (comma 48):
  - a) il Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, alla cui amministrazione sono apportate modifiche, prevedendo che essa sia affidata, in sostituzione del Comitato di amministrazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad un Consiglio di gestione composto solo da rappresentanti ed esperti delle pubbliche amministrazioni interessate<sup>31</sup>, cui viene riconosciuto un compenso annuo pari a quello già previsto per i componenti del Comitato di amministrazione. Nell'ambito del medesimo Fondo di

---

<sup>30</sup> La lettera a) del comma 7 prevede che la CDP finanzia: "lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione".

<sup>31</sup> In particolare si prevede che il Consiglio sia composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa designati rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia.

garanzia viene, inoltre, prevista la creazione di una sezione speciale di garanzia "Progetti di Ricerca e Innovazione", con una dotazione iniziale, nell'ambito delle correnti disponibilità del Fondo di garanzia, di 100 milioni di euro, stanziamento che potrà essere incrementato anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle "prime perdite" su portafogli di un insieme di progetti di ammontare minimo pari a 500.000.000 euro costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia;

- b) il Fondo di garanzia per la prima casa per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie<sup>32</sup>. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria di tale ultimo Fondo. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni

---

<sup>32</sup> Di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

titolari di un rapporto di lavoro atipico<sup>33</sup>. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo;

- si prevede, inoltre, che mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione<sup>34</sup> e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali<sup>35</sup> è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (comma 53);

**Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche**, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>33</sup> Di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92

<sup>34</sup> Di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88

<sup>35</sup> Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori spese in conto capitale:</b>									
Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa	20	20							
Riduzione fondo sviluppo e coesione	200	200	200						
<b>Maggiori spese in conto capitale:</b>									
Fondo garanzia prima casa	220	220	200	7	10	10	7	10	10
Fondo di garanzia piccole e medie imprese	200	200	200	15	15	15	15	15	15

**La relazione tecnica**, con riferimento ai commi 44 e 45, afferma che tali disposizioni non hanno riflessi negativi sulla finanza pubblica, in quanto il comma 44 è diretto a consentire alla CDP di potenziare l'attività di sostegno finanziario all'export e all'internazionalizzazione delle imprese, consentendole di finanziare operazioni assistite da garanzia non solo SACE, ma anche di altre primarie istituzioni assicurative, il comma 45 è diretto ad espungere la previsione in forza della quale "la raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali", così da ampliare per la "gestione ordinaria" (fondi tratti dal mercato) la possibilità di raccogliere risorse da impiegare per investimenti pubblici e privati.

Con riferimento al comma 46, la RT afferma che la disposizione è volta ad estendere l'operatività della CDP all'acquisto di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese, prevedendo su tali acquisti la garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al citato comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Con riferimento al comma 48 ed in particolare alla creazione della Sezione "Progetti di ricerca e Innovazione", la RT afferma che la norma prevede espressamente che, a fronte del rilascio della predetta garanzia, la BEI versi delle commissioni a remunerazione del rischio assunto dalle risorse pubbliche. Il livello di tali commissioni sarà determinato applicando metodologie - ivi inclusa quella già utilizzata da BEI e Commissione europea nello schema *Risk sharing finance facility* - che tengano conto dell'effettivo rischio posto a carico delle risorse pubbliche. La remunerazione, in altre parole, dovrebbe corrispondere alla probabilità di perdita attesa, in maniera tale che ogni trimestre il Fondo di garanzia percepisca una remunerazione tale da controbilanciare le perdite

attese. Alla luce di quanto evidenziato la RT ritiene che l'istituzione della Sezione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, la RT precisa che viene utilizzato il conto corrente di tesoreria n. 25044, intestato al Gestore Consap, del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, sul quale sono giacenti risorse per circa 49,4 milioni di euro, dei quali sono stati accantonati, per garanzie concesse, circa 1,9 milioni di euro (ad oggi non sono state registrate sofferenze né escussioni). La RT afferma, inoltre che per la copertura degli oneri derivanti dalla creazione del Fondo di garanzia per la prima casa, pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante corrispondente riduzione, alla Tabella E, della voce relativa al Fondo di garanzia PMI. Per quanto riguarda gli effetti sull'indebitamento netto ed il fabbisogno, in via prudenziale, si può stimare che il Fondo di garanzia per la prima casa avrà un profilo di escussione della garanzia analogo a quello stimato per il Fondo di garanzia per le PMI. Infatti, il Fondo Centrale di garanzia PMI evidenzia al 30 settembre 2013 un rapporto tra sofferenze e domande accolte riferito all'intera vita del Fondo pari al 2,7% in termini di numero di operazioni (era 1,8% a gennaio 2012), del 3,3% per importo finanziato (era 2,1% a gennaio 2012) e del 3,7% per importo garantito (era 2,2% a gennaio 2012). Secondo Banca d'Italia (ultimo dato disponibile 30 giugno 2013) il rapporto tra sofferenze e impieghi per famiglie consumatrici per acquisti abitazioni è pari al 3,1% (5,8% se si tiene conto anche di crediti "incagliati" e "scaduti"). In tal caso, però, interviene anche la garanzia ipotecaria. La RT afferma, quindi che il comma 53 provvede a reintegrare la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia PMI delle risorse, ridotta appunto in Tabella E, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relative a risorse derivanti da mancati utilizzi della programmazione regionale del 2007-2013. Inoltre, con apposita delibera del CIPE, sono altresì assegnati al medesimo Fondo ulteriori risorse per 600 milioni di euro destinati esclusivamente alle imprese del Mezzogiorno, sulla base di criteri e priorità di accesso stabiliti con delibera CIPE a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione.

La RT afferma, infine, che ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede per l'anno 2014 mediante riduzione dal 50 per cento al 45 per cento del limite di cui al comma 83, ultimo periodo del provvedimento in esame e a decorrere dal 2015 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del d.l. 154 del 2008.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame, per un verso (commi da 44 a 47), intervengono sulla disciplina relativa ai finanziamenti concessi da CDP s.p.a., in parte assistiti da garanzia statale, per altro verso delineano una riforma di alcuni strumenti della concessione della garanzia pubblica (commi 48 e 53). Al primo gruppo disposizioni non sono attribuiti espressamente effetti nel prospetto riepilogativo, in quanto intervengono prevalentemente sulla disciplina generale dei finanziamenti erogati da CDP.

Tuttavia, anche con riferimento a tali norme, sono stati richiesti elementi di valutazione su talune delle innovazioni normative introdotte al fine di evitare eventuali riflessi indiretti sui saldi e sul debito pubblico. In particolare, con riguardo al comma 46, si è richiesto di precisare quali sono i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia statale sugli acquisti di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti verso PMI. Infatti, poiché agli oneri derivati da eventuali escussioni si provvederà a valere su un fondo di garanzia di disponibilità predeterminata, non appare chiaro quale meccanismo di carattere procedurale e quali requisiti assicurino la coerenza tra il profilo di rischio delle operazioni effettuate e la consistenza effettiva del predetto fondo di garanzia. Dette condizioni di garanzia andrebbero valutate anche tenendo conto della necessità di evitare che, in presenza di ripetute escussioni, l'intero ammontare dei crediti garantiti possa essere riclassificato come debito pubblico sulla base dei criteri correntemente adottati da Eurostat.

In merito al comma 47, che prevede la possibilità di rilascio di garanzia anche di carattere pluriennale e con rinuncia all'azione di regresso su CDP s.p.a., pur prendendo atto che la norma prescrive che i criteri di rilascio della garanzia devono essere compatibili con la normativa dell'UE, sono stati richiesti chiarimenti riguardo alla tipologia di operazioni interessate dal rilascio di tale garanzia. Più in generale, con riferimento all'insieme delle disposizioni in esame occorrerebbe accertare se l'intervento di CDP si configuri, in relazione ai profili di rischio dell'operazione, in maniera coerente con l'attuale classificazione della Cassa nell'ambito del settore degli operatori finanziari.

Infine, con riferimento all'impatto sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni in esame, è stato richiesto un chiarimento in merito all'assenza di effetti ascritti sui saldi di fabbisogno e indebitamento relativamente alla riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma 53 in esame.

#### **Comma 49 – Monitoraggio dei comuni nel settore delle locazioni abitative**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, attribuisce ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale, al fine di assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione** è stata richiesta una conferma che l'attività di monitoraggio in esame da parte del Comune possa essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie presenti a legislazione vigente.

#### **Comma 50 – Pagamento canoni di locazione**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare.

### **Comma 51 – Fondo di solidarietà famiglie numerose**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, prevede che l'introduzione di forme di intervento per le famiglie numerose avvenga senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** precisa che la disposizione, di carattere procedurale, è finalizzata all'introduzione, senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose.

**In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare.

### **Comma 52 – Efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, al fine di rispettare gli impegni comunitari relativi all'incremento dell'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020 – autorizza Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o attraverso il ricorso a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma.

In caso di escussione della garanzia, si prevede che l'Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno - sulla base dei dati comunicati dalla Cassa Depositi e Prestiti, - provvede a trattenere, per i comuni interessati, le relative somme all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 446/1997) riscossa tramite modello F24.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalità attuative delle previsioni di cui sopra e, in particolare, dei criteri e delle

tipologie degli interventi, nonché le modalità di selezione e di concessione, di gestione e di escussione della garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte di CDP all'Agenzia delle Entrate.

Le somme trattenute dall'Agenzia delle entrate sono assegnate a Cassa Depositi e Prestiti ai sensi di quanto già previsto nella disciplina sulle anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei propri debiti commerciali, di cui all'articolo 1, commi 11-13, del D.L. n. 35/2013<sup>36</sup>.

Infine, si dispone che agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame si faccia fronte a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di Convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014 – 2020.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto diretta a prevedere la concessione di garanzie da parte di Cassa Depositi e Prestiti su finanziamenti erogati a partner privati degli enti locali o a società private appositamente costituite nell'ambito di interventi di efficientamento energetico, senza determinare una modifica degli obblighi dell'ente locale in termini di corrispettivi dovuti.

**In merito ai profili di quantificazione**, con riferimento “agli eventuali maggiori oneri” indicati nell'ultimo periodo della disposizione in esame, non è stata fornita una quantificazione degli stessi né sono state indicate le risorse cui fare fronte alla loro copertura. Infatti, la disposizione con riferimento a tali eventuali maggiori oneri indica una copertura indefinita a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni, la cui obbligatorietà non sembra evincersi dal dettato normativo. Allo stesso modo, la previsione del ricorso alle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020, senza l'indicazione di un limite preciso, lascia, comunque, indefinito l'importo della copertura.

---

<sup>36</sup> I citati commi, in particolare, il comma 13 del D.L. n. 35/2013 dispongono che in caso di mancata corresponsione da parte dell'ente locale della rata annuale di restituzione dell'anticipazione ricevuta, sulla base dei dati comunicati dalla CDP S.p.A., soggetto competente all'erogazione delle anticipazioni, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale e, per le province, all'atto riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

## **Commi 54 e 55 – Patrimonializzazione dei Confidi**

Le norme, integralmente modificate nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, prevedono quanto segue:

- il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione di tali misure si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le PMI<sup>37</sup>, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Tali disponibilità di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (comma 54);
- il sistema delle Camere di Commercio destini 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. Il sistema camerale può utilizzare a tal fine anche una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione istituito presso Unioncamere. Con lo stesso decreto interministeriale (MISE e MEF) di definizione del diritto annuale delle Camere di Commercio sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio del presente comma. La norma non deve comportare incrementi sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale (comma 55).

---

<sup>37</sup> Di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, con riferimento al comma 54, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto all'attuazione delle misure si provvede a valere sulle risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di 225 milioni di euro. Tali risorse possono essere eventualmente integrate da risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze nonché da risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014- 2020.

Con riferimento al comma 55, la RT precisa che tale misura, non comportando effetti in aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale, risulta compatibile sia con l'ammontare complessivo incassato annualmente dal sistema camerale, sia con il volume dei trasferimenti annui che il sistema camerale eroga in relazione a politiche di sviluppo delle economie locali.

**In merito ai profili di quantificazione** non si sono formulate osservazioni.

#### **Commi da 56 a 59 – Associazioni temporanee di imprese**

**Le norme** istituiscono nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

Vengono altresì individuati gli ambiti di intervento cui destinare le risorse del fondo da erogare ai beneficiari, che operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese conto capitale</b>									
<b>Artigianato digitale</b>	5,0	5,0	0	5,0	5,0	0	5,0	5,0	0

**La relazione tecnica** oltre a descrivere le norme, nulla aggiunge al contenuto delle stesse.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso che l'onere in esame si configura come limite di spesa.

#### **Commi 60 e 61 – Revoca contributi in caso di delocalizzazione**

**Le norme** dispongono che per i contributi erogati a decorrere dal 2014, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a un Paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, secondo modalità e tempi definiti dai soggetti erogatori.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

**La relazione tecnica** oltre a descrivere le norme, afferma che in via prudenziale dalle disposizioni non sono stimati effetti.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso che alle norme in esame non sono stimati effetti sui saldi di finanza pubblica, come affermato nella relazione tecnica.

### **Comma 62 – Mantenimento della garanzia statale sul debito delle pubbliche amministrazioni oggetto di ristrutturazione**

**La norma**, introdotta al Senato<sup>38</sup>, prevede che la garanzia dello Stato sui debiti certificati<sup>39</sup> delle pubbliche amministrazioni oggetto di piani di ristrutturazione del debito presso il sistema finanziario<sup>40</sup> non cessi al momento della ristrutturazione stessa.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica**, nel descrivere la disposizione, afferma che, considerato che il Fondo di garanzia previsto dalla disposizione modificata, relativa ai piani di ristrutturazione del debito delle pubbliche amministrazioni, deve essere ancora costituito e che la garanzia dello Stato acquisterà efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare al Fondo<sup>41</sup>, della modifica del profilo temporale dei potenziali oneri da escussione derivante dalla disposizione si potrà tenere conto nel momento della costituzione del Fondo.

**In merito ai profili di quantificazione**, si è osservato che la norma in esame, prevedendo il mantenimento della garanzia dello Stato anche dopo la conclusione degli accordi con istituti di credito inerenti piani di ristrutturazione del debito delle amministrazioni pubbliche, appare finalizzata a favorire la conclusione dei predetti accordi, aumentando l'esposizione potenziale dello Stato nei confronti del sistema finanziario. Prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non è chiaro in quale sede vada definita la dotazione del Fondo. Si segnala infatti che la disposizione oggetto di modifica fa riferimento alla procedura di cui all'articolo 7 del DL n. 35/2013, che a sua volta demanda alla legge di stabilità per il 2014 l'individuazione delle misure da assumere al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche mediante la concessione della garanzia dello Stato sui debiti ceduti agli intermediari finanziari. Sembrerebbe pertanto che la sede alla quale la normativa vigente demanda il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alle garanzie statali, accresciute ai sensi disposizione in esame, sia il provvedimento in esame.

<sup>38</sup> Cfr. l'emendamento n. 3.130 (testo 2) Sangalli, approvato in Commissione.

<sup>39</sup> Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del DL n. 3/2013.

<sup>40</sup> Di cui all'articolo 11, commi da 12-ter a 12-septies del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

<sup>41</sup> Si ricorda in proposito che la clausola di cui all'art. 11, comma 12-sexies, del DL n. 76/2013 condiziona l'efficacia della garanzia in esame alla previa individuazione delle risorse del Fondo a tal fine istituito.

## **Commi da 63 a 67 – Rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per le piccole e medie imprese**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame al Senato<sup>42</sup>, stabiliscono che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto, fra l'altro, a versare su un conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, incluse le spese, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti da lui rogati e soggetti a pubblicità immobiliare [comma 63, lettera a)];

b) l'intero prezzo o corrispettivo e gli altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende [comma 63, lettera c)].

La norma sopra descritta non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza [comma 64]. Gli importi depositati presso il conto corrente dedicato costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio e altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili [comma 65].

Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato al verificarsi di un evento, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova<sup>43</sup>, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese (comma 66).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

**La relazione tecnica** allegata al testo approvato dal Senato ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, pur rilevando che la spesa finanziata dalle norme in esame non ha carattere vincolato, è stato osservato che le modalità di rifinanziamento del fondo per il credito agevolato appaiono suscettibili

<sup>42</sup> Con l'emendamento 3.122 (testo 2) Finocchiaro poi confluito nel testo del maxiemendamento.

<sup>43</sup> Risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti.

di determinare contenzioso da parte dei proprietari delle somme vincolate che si vedono depauperati degli interessi maturati su dette somme. A tal proposito si è constatato che il prelievo degli interessi, pur risultando previsto da una norma a carattere permanente, non appare legato né alla capacità contributiva dei proprietari delle somme né alla erogazione ad essi di servizi. Pertanto è stata richiesta assicurazione circa la circostanza che l'utilizzo delle somme destinate al rifinanziamento del credito agevolato sia limitato ai soli importi che risultino definitivamente acquisiti senza possibilità di restituzione al fine di escludere futuri effetti pregiudizievoli sui saldi di finanza pubblica.

E' stato, inoltre, rilevato che la norma destina al rifinanziamento del credito agevolato l'intero importo degli interessi al netto delle spese di gestione del conto. Considerato che le somme depositate sui conti avrebbero comunque generato dei frutti assoggettati ad imposizione fiscale, si osserva che le somme da destinare a finalità di spesa sembrano dover essere calcolate anche la netto delle entrate fiscali che non sono più riscosse sugli interessi maturati.

#### **Comma 68 – Manutenzione straordinaria ANAS**

Le norme autorizzano la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale e la prosecuzione degli interventi previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS s.p.a..

Viene altresì autorizzata la spesa per l'anno 2015 pari a 150 milioni di euro e vengono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, di cui all'articolo 1, comma 208, della L. 228/2012.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 208, della L. 228/2012, ha autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese conto capitale</b>									
<b>ANAS – Manutenzione straordinaria</b>	335	150		335	150		335	150	

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, nulla aggiunge al contenuto delle stesse.

**In merito ai profili di quantificazione**, nel rilevare preliminarmente che l'onere si configura come limite di spesa, è stata rilevata l'utilità di acquisire conferma circa la piena spendibilità nel corso degli esercizi 2014 e 2015 delle risorse stanziare.

È stata altresì rilevata l'utilità di venire a conoscenza di elementi di valutazione sulla tipologia di interventi finanziati con le disposizioni in esame e sull'impossibilità per ANAS s.p.a. di far fronte ad essi delle risorse di bilancio.

Per quanto attiene allo stanziamento relativo all'annualità 2015, la cui copertura è individuata mediante corrispondente riduzione di spesa per il finanziamento di misure relative alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione, è stata chiesta conferma che detta riduzione non pregiudichi la realizzazione di opere e programmi cui detta autorizzazione di spesa è preposta.

#### **Comma 69 – Autostrada Salerno-Reggio Calabria**

**Le norme** autorizzano la spesa di 50 milioni per l'anno 2014, di 170 milioni per l'anno 2015 e di 120 milioni per l'anno 2016 per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese conto capitale</b>									
<b>Autostrada SA-RC</b>	50	170	120	50	100	100	50	100	100

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse autorizzano una spesa complessiva di 340 milioni di euro per il finanziamento del secondo stralcio del Macrolotto 4, parte II, dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, con riferimento al tratto tra il viadotto Stupino (escluso) e lo svincolo di Altilia (incluso) (dal km. 280+350 al km 286+050 circa, per un'estensione totale di 5,650 km.) che si collega al Macrolotto 4b, già realizzato fino a Falerna. L'intervento interessato è il più urgente tra quelli che compongono i 578 km. di autostrada non ancora ammodernata, caratterizzata da una diffusa instabilità dei versanti.

**In merito ai profili di quantificazione**, è stato rilevato preliminarmente che lo stanziamento si configura come limite di spesa. È stato tuttavia rilevata l'utilità di ulteriori chiarimenti circa i criteri di spendibilità delle risorse in esame, atteso che a un effetto identico sui tre saldi di finanza pubblica per l'anno 2014 si contrappongono impatti differenziati nel corso delle annualità successive.

È stata altresì rilevata l'utilità di acquisire elementi di valutazione in merito alle risorse necessarie e ai profili temporali necessari per il completamento dell'infrastruttura in oggetto.

#### **Comma 70 – Fondo sblocca cantieri**

**Le norme** ampliano le finalità del Fondo, di cui all'articolo 18, comma 1, del DL 69/2013 (Fondo sblocca cantieri), prevedendo che lo stesso possa essere utilizzato per interventi destinati a incrementare la sicurezza e le condizioni dell'infrastruttura viaria, con priorità per le opere stradali al fine di mettere in sicurezza il territorio dal rischio idrogeologico.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle effetti sui saldi di finanza pubblica:

**La relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso che le disposizioni in esame ampliano le finalità di risorse già stanziata a legislazione vigente.

In particolare, l'articolo 18, comma 1, del DL 69/2013 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture un Fondo, con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni per l'anno 2013, 405 milioni per l'anno 2014, 652 milioni per l'anno 2015, 535 milioni per l'anno 2016 e 142 milioni per l'anno 2017.

#### **Comma 71 – Sistema MOSE**

**Le norme** autorizzano la spesa di 151 milioni per l'anno 2014, di 100 milioni per l'anno 2015, di 71 milioni per l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

- a) la prosecuzione dei lavori del sistema MOSE (atto attuativo alla Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture – Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova;
- b) il completamento per l'intero sistema MOSE (atto aggiuntivo alla Convenzione di cui sopra).

Le modifiche introdotte al Senato al testo originario hanno ridotto lo stanziamento in ragione di 49 milioni nell'esercizio 2014 e contestualmente aumentano della stessa cifra lo stanziamento relativo al 2017 già dotato in base al testo iniziale di 30 milioni. Le risorse

relative all'annualità 2014 vengono riversate all'autorizzazione di spesa in Tabella E relativa alla linea ferroviaria Torino-Lione.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese conto capitale</b>									
<b>MOSE</b>	151	100	71	151	100	71	151	100	71

**La relazione tecnica** oltre a descrivere le norme, afferma, con riferimento alla lettera a), che la spesa è volta a consentire la prosecuzione dei lavori finalizzati alla messa in esercizio del sistema MOSE. Per quanto attiene alla lettera b), la RT afferma che le risorse aggiuntive si rendono necessarie per mettere in funzione le barriere mobili entro il 2017, come da cronoprogramma.

La RT afferma altresì che la rimodulazione operata rispetto al testo originario non pregiudica il completamento del sistema MOSE entro i termini previsti dal crono programma; la stessa invece ha lo scopo di incrementare di 49 milioni di euro l'annualità 2014 dell'autorizzazione di spesa relativa alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge di stabilità n. 228 del 2012, - Art. 1, comma 208), che viene ridotta di pari importo nell'anno 2017.

**In merito ai profili di quantificazione**, nel rilevare preliminarmente che l'onere si configura come limite di spesa, è stata rimarcata l'utilità di acquisire conferma circa la piena spendibilità delle risorse stanziare, atteso che il prospetto riepilogativo ascrive i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica.

### **Comma 72 – Verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali**

**Le norme** sostituiscono integralmente il comma 9 dell'articolo 176 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). In particolare, le disposizioni prevedono che la verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari, effettuata dal soggetto aggiudicatore, avvenga non più periodicamente (come dispone il testo vigente), ma prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori.

Viene altresì previsto che, qualora il contraente generale sia inadempiente, l'applicazione delle detrazioni sui successivi pagamenti e delle sanzioni da parte del soggetto aggiudicatore non sia più facoltativa, ma obbligatoria.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica

**La relazione tecnica** afferma che le norme introducono un più stringente controllo dell'affidatario sull'adempimento degli obblighi dei contraenti generali nei confronti dei propri affidatari, prevedendo in particolare che, ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applichi una detrazione sui successivi pagamenti e proceda al pagamento diretto all'affidatario nonché applichi le eventuali diverse sanzioni previste dal contratto. La disposizione non determina effetti per la finanza pubblica, in quanto attiene alla sfera della regolamentazione dei rapporti contrattuali fra le parti.

***In merito ai profili di quantificazione***, non sono state formulate osservazioni atteso che alle norme in esame non sono stimati effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le stesse attengono alla regolamentazione dei rapporti contrattuali fra le parti.

### **Commi 73, 74, 76 e 80 – Infrastrutture ferroviarie**

**Le norme** autorizzano le seguenti spese:

- 500 milioni per l'anno 2014 per la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, nell'ambito del contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) (comma 73);
- 50 milioni per gli anni 2015 e 2016 al fine di assicurare la presentazione entro il 30 settembre 2014 e di completare il finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino alla linea Roma-Napoli (via Cassino) (comma 74);

- 50 milioni per l'anno 2014 e 150 milioni per gli anni 2015 e 2016 per l'avvio immediato di interventi di adeguamento dell'asse ferroviario Bologna-Lecce. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma (parte investimenti) 2012-2016, con RFI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi (comma 80).

Si dispone altresì che le tratte Brescia-Verona-Padova (Milano –Venezia), Apice-Orsara e Frasso Telesino-Vitulano (Napoli-Bari) siano realizzate con le modalità di cui all'articolo 2, commi 232 [lettere b) e c)], 233 e 234 della L. 191/2009 (Legge finanziaria 2010). Il CIPE può approvare i progetti preliminari anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e dei relativi progetti definitivi purché sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa, mediante erogazione diretta, di 120 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2029. Sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato (comma 76).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese conto capitale</b>									
<b>Manutenzione straordin. rete ferrov. (comma 73)</b>	500			500			500		
<b>Tratto Cannello-Frasso Telesio (comma 74)</b>		50	50		40	50		40	50
<b>Milano-Venezia e Napoli-Bari (comma 76)</b>		120	120	0	0	120	0	0	120
<b>Adeguamento e valorizzazione asse ferroviario adriatico (BO-LE) (comma 80)</b>	50	150	150	50	100	100	50	100	100

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma, con riferimento al comma 76, che il completamento dell'asse ferroviario Brescia-Verona-Venezia risponde a due distinte e improcrastinabili finalità: rendere funzionale il

collegamento Milano-Verona (asse al momento saturo con 248 treni/giorno) e risolvere le emergenze presenti su due nodi strategici del Corridoio comunitario mediterraneo (ex Corridoio 5), quali quelli di Brescia e Verona. La RT afferma altresì che per la realizzazione delle tratte intermedie dell'asse Napoli-Bari sono utilizzabili risorse per un valore globale nel tratto iniziale Napoli-Frasso Telesino di 1,5 miliardi di euro e che sono di prossimo avvio i lavori del nodo di Bari.

Il Governo, durante l'esame presso il Senato, ha confermato – con riferimento al finanziamento delle tratte Milano-Venezia e Napoli-Bari, di cui al comma 76 – che nell'anno 2015 non sono previste erogazioni e, di conseguenza, non sono stimati effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Il Governo ha altresì precisato che gli effetti avranno luogo a partire dall'annualità 2016, in quanto l'effetto in termini di cassa è legato allo stato di avanzamento dei lavori.

***In merito ai profili di quantificazione**, è stato preliminarmente rilevato che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame si configurano come limiti di spesa. In proposito non sono state formulate osservazioni, alla luce di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, per quanto attiene gli effetti relativi ai contributi pluriennali, di cui al comma 76, sui saldi di fabbisogno e indebitamento.*

#### **Comma 75 – Collegamento Termoli – San Vittore**

**La norma** prevede che, in considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento Termoli - San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla delibera CIPE 121/2001, le risorse rinvenienti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 32, del decreto legge n. 98/2011, così come modificati dal comma 79<sup>44</sup> del ddl in esame e confluite nel fondo di cui al comma 6, dell'articolo 32 del citato DL n. 98/2011, sono allocate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011, relativa al citato collegamento Termoli - San Vittore, ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 11-ter<sup>45</sup> del DL n. 69/2013.

---

<sup>44</sup> Il comma 79 del ddl in esame, modificando l'articolo 32, commi 2 e 3, del DL 98/2011, dispone la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2010 (posticipando quindi tale termine di due anni rispetto a quello previsto a legislazione vigente) per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche per le quali non sia stato emanato il decreto interministeriale e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 (con analogo posticipo di due anni rispetto alla legislazione vigente) all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali, non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

<sup>45</sup> L'articolo 25, comma 11-ter prevede che le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** precisa che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di una finalizzazione nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione** è stata richiesta una conferma al Governo circa l'invarianza sui saldi di finanza pubblica con riferimento alla spendibilità per cassa dell'allocazione prioritaria di risorse disposta dalla norma in esame.

### **Commi 77-78 - Acquisti di unità navali e altri interventi nell'area dello Stretto di Messina**

**Normativa vigente** - L'articolo 1, comma 1031, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha istituito, presso il Ministero dei trasporti, un Fondo – per il quale è stata autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 - in favore del trasporto pubblico locale, destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi, e finalizzato, tra l'altro, ad incentivare il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani. Tale fondo è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento per l'acquisto, tra l'altro, ai sensi della lettera *b*) del medesimo comma, di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale. L'articolo 8, comma 4, del D.L. 159/2007 ha altresì autorizzato, per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina, la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché per l' introduzione di agevolazioni tariffarie e l'istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto. L'articolo 34-undecies, comma 2, del D.L. 179/2012 ha integrato l'articolo 1, comma 1031, lettera *b*), della L. 296/2006, introducendo, tra le finalità del Fondo per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, quelle di cui all'articolo 8, comma 4, del D.L. 159/2007. Il provvedimento in esame non ha tuttavia provveduto a finanziare tale proroga dell'operatività del Fondo. Il rifinanziamento per il solo esercizio 2013 è stato, pertanto, disposto, nella misura di 3 milioni di euro, dall'articolo 5-bis del D.L. 43/2013.

---

disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina". Il comma 46 del ddl in esame ha aggiunto che tali ultime risorse siano destinate anche al complesso del collegamento autostradale Termoli - San Vittore.

Nelle more del processo di liberalizzazione delle rotte marine e di privatizzazione delle principali società di navigazione di cui all'articolo 19-ter del D.L. 135/2009, è stata prevista la proroga delle convenzioni in vigore, nei limiti degli stanziamenti autorizzati (commi 6 e 16 dell'articolo 19-ter). L'art. 1, comma 311, della legge di stabilità 2013 ha autorizzato la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie a garantire la continuità territoriale assicurando i servizi di collegamento marittimo fra le predette regioni e le relative isole minori fino alla data del 30 giugno 2013. L'erogazione di tali risorse è condizionata (comma 312) alla pubblicazione dei bandi di gara e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le regioni e le società di navigazione Caremar, Laziomar e Saremar SpA.

**La norma** autorizza la spesa di tre milioni di euro per il 2014 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b*, della legge finanziaria 2007 e dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 159/2007, relativi all'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima nell'area dello stretto di Messina, nonché, nella medesima area, per il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e l'introduzione di agevolazioni tariffarie (comma 77).

Per assicurare il trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro per il 2014, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del finanziamento (pari a 13,7 milioni) alla regione Sardegna previsto dall'articolo 19-ter, comma 16, lettera c) del D.L. n.135/2009, per le convenzioni con le società di navigazione marittima.

**La relazione tecnica**, con riferimento al comma 77, afferma che la disposizione autorizza la spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2014, al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina attraverso il trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, a seguito dell'incremento del traffico passeggeri.

Con riferimento al comma 78, la R.T. rileva che, per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello stretto di Messina per l'anno 2014, è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Relativamente alla copertura, ricorda che l'art. 1, comma 311, della legge di stabilità 2013 ha autorizzato la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie a garantire la continuità territoriale assicurando i servizi di collegamento marittimo fra le predette regioni e le relative isole minori fino alla data del 30 giugno 2013. Tale proroga era finalizzata al mantenimento delle sovvenzioni statali nelle more della conclusione dei processi di privatizzazione, di competenza delle citate Regioni, delle compagnie di navigazione alle stesse trasferite a titolo gratuito dalla legge 166/2009, che avrebbe dovuto concludersi alla data del 30 luglio 2012. Attualmente risulta che mentre le Regioni Campania e Lazio hanno concluso la procedura di privatizzazione e si accingono a stipulare i relativi contratti di servizio, la Regione Sardegna non ha mai avviato il procedimento di privatizzazione. Per cui una quota pari a 5,4 milioni per l'anno

2014 (iscritti sul capitolo MIT n. 1960) , nell'ambito dei 13,686 milioni di euro che l'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge n. 166/2009 mette a disposizione della Regione Sardegna, sono destinati alla copertura della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni relativamente alle maggiori spese autorizzate essendo l'onere contenuto nell'ambito delle autorizzazioni medesime.

*Nulla da osservare alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica, circa la riduzione dell'autorizzazione degli stanziamenti destinati alla regione Sardegna ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del decreto legge n. 135 del 2009, atteso che la corresponsione delle somme era condizionata alla stipula di convenzioni nell'ambito del processo di privatizzazione che la regione non ha ancora avviato.*

#### **Comma 79 – Revoca di finanziamenti relativi a infrastrutture**

**La norme** – introdotte durante l'esame presso il Senato – modificano l'articolo 32, commi 2 e 3, del DL 98/2011, in materia di revoca di finanziamenti relativi ad infrastrutture. In particolare, le disposizioni prevedono la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2010 (posticipando quindi tale termine di due anni rispetto a quello previsto a legislazione vigente) per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche per le quali non sia stato emanato il decreto interministeriale e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 (con analogo posticipo di due anni rispetto alla legislazione vigente) all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali, non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione mira ad estendere le revoche delle assegnazioni disposte dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche - che a normativa vigente (articolo 32, commi 2 e 3, del decreto legge n. 98/2011) interessano i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 - ai finanziamenti assegnati entro il 31 dicembre 2010. La RT afferma altresì che la norma ha

natura procedurale e che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni.*

#### **Comma 81-82 – Finanziamento studio di fattibilità Stretto di Messina**

**Le norme** - introdotte durante l'esame parlamentare - dispongono uno stanziamento, pari a 200.000 euro per il 2014, per la realizzazione di uno studio di fattibilità sull'offerta trasportistica nell'area dello Stretto di Messina. Lo studio dovrà essere realizzato entro il 30 settembre 2014. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità per la predisposizione del piano.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
<b>Studio lottibilità Messina</b>	0,2	0	0	0,2	0	0	0,2	0	0

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, nulla aggiunge al contenuto delle stesse.

***In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso che l'onere si configura come limite di spesa.*

#### **Comma 83 – Parco mezzi trasporto pubblico locale**

**Le norme** incrementano il Fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari<sup>46</sup> in ragione di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di 200 milioni per l'anno 2014, da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporette e *ferry-boat*. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio sulla base del maggior carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti

<sup>46</sup> Di cui all'art. 1, comma 1031, della L. n. 296/2006. Tale disposizione prevede, tra l'altro, che i contributi a valere sul fondo siano destinati a finanziare, nel limite del 75% del relativo importo, l'acquisto di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale.

sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite – come definito dopo le modifiche intervenute al Senato - del 45% (50% nel testo iniziale) dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

**Il prospetto riepilogativo** riferito al testo licenziato dal Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese conto capitale</b>									
<b>Acquisto materiale rotabile gomma-ferro</b>	300	100	100	135	100	100	135	100	100

**La relazione tecnica** riferita al testo licenziato dal Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che l'incremento si rende necessario per consentire un progressivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, in linea con il processo di razionalizzazione ed efficientamento di cui all'articolo 16-*bis* del DL 95/2012. Tale processo può contribuire in modo strutturale a una progressiva ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di parte corrente destinate al settore. Il Fondo contribuisce all'acquisto di veicoli nuovi nella misura massima del 75% del costo. Ciò genera un investimento complessivo minimo di 300/0,75 (400 milioni di euro) per l'anno 2014 (di cui circa 133 milioni per il materiale rotabile su gomma e di circa 267 milioni per il materiale rotabile ferroviario) e di 100/0,75 per gli anni 2015 e 2016 (materiale rotabile su gomma).

**In merito ai profili di quantificazione**, sono stati richiesti chiarimenti se la previsione di una deroga solo parziale al patto di stabilità interno delle regioni, contestuale allo stanziamento comunque previsto per l'esercizio 2014, possa determinare difficoltà nell'effettivo utilizzo da parte delle regioni delle risorse loro attribuite. Tale circostanza sembra di fatto scontata nel prospetto riepilogativo che ascrive effetti finanziari alla disposizione limitati solo a quota parte dello stanziamento disposto. Pertanto, la disponibilità solo parziale delle risorse stanziare potrebbe comportare, da parte delle regioni, l'assunzione - da un lato - di impegni finanziari commisurati alle risorse astrattamente loro attribuite e - dall'altro lato - il rinvio dei pagamenti, in ragione dei vincoli del patto di stabilità interno, con la possibile formazione di residui passivi.

### **Commi 84 e 85 – Definizione dei costi standard del trasporto pubblico locale**

**La norma** dispone che entro il 31 marzo 2014, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Unificata, siano definiti i costi standard per il trasporto pubblico locale, tenendo conto dei fattori di contesto nonché dei criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi.

Viene altresì stabilito che dall'anno 2014 una quota crescente delle risorse statali trasporto pubblico locale sia ripartita tra le Regioni sulla base del costo standard individuato.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la norma è tesa a introdurre un meccanismo di efficientamento con abbattimento dei costi a parità di servizi resi ai cittadini - innalzando così il volume complessivo dei servizi resi a livello nazionale. La disposizione permette, inoltre, il superamento della spesa storica, consentendo un riequilibrio nella distribuzione delle risorse fra le Regioni.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, nulla da osservare.

### **Comma 87 – Trasformazione in veicoli elettrici di veicoli di categoria M**

**La norma** prevede la possibilità di avvalersi della procedura semplificata (di cui all'art. 75, comma 3-bis, del D.lgs. n. 285/1992) per la modifica delle caratteristiche tecniche dei veicoli, conseguenti alla loro trasformazione in veicoli elettrici, per tutti i veicoli di categoria M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote) e non solo per quelli della categoria M1 (veicoli a motore destinati al trasporto di non più di otto persone). La procedura semplificata in riferimento prevede il ricorso a decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza necessità di ottenere il nulla osta della casa costruttrice.

L'art. 17-terdecies, comma 1, del DL n. 83/2012, nel testo previgente, prevede che, per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli delle categorie L, M1 e N1<sup>47</sup>, consistenti nella trasformazione del motore a esclusiva trazione elettrica, si applichi l'art. 75, comma 3-bis, del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada).

---

<sup>47</sup> Nella categoria L rientrano i ciclomotori e i motoveicoli a due, tre o quattro ruote; nella categoria M1 rientrano i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione possiede carattere ordinamentale e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, *non sono state formulate osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione.*

### **Comma 88 – Realizzazione di linee tranviarie e metropolitane**

**Le norme** – introdotte durante l'esame presso il Senato – dispongono che, al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane, il CIPE individui gli interventi da revocare che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche confluiscono in apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del DL 98/2011 e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotranvia di Milano-Brambate e per quelle di Padova e Venezia.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di diverso utilizzo di risorse già previste a legislazioni vigente.

Si rende altresì noto che una precedente versione della RT (2 dicembre 2013) precisava che la revoca era limitata alle somme iscritte in bilancio, con esclusione di quelle perenti.

**In merito ai profili di quantificazione**, *non sono state formulate osservazioni alla luce di quanto affermato dal Governo nella relazione tecnica con riferimento all'esclusione delle somme perenti da quelle destinate dalla norma in esame a nuove finalità di spesa. Non è pertanto chiaro se tali somme siano effettivamente state escluse, atteso che l'ultima versione della relazione tecnica non riporta detta precisazione. Qualora fossero incluse somme perenti, vi sarebbero riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.*

---

al sedile del conducente; nella categoria N1, rientrano i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 35 quintali.

### **Comma 89 – Misure di sostegno al settore dell'autotrasporto**

**Le norme** autorizzano la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese parte corrente</b>									
<b>Sostegno all'autotrasporto</b>	330			330			330		

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse hanno pari effetti sui saldi di finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni attese che lo stanziamento in oggetto si configura come limite di spesa.

### **Comma 90 –Piattaforma logistica nazionale**

**La norma** autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al fine del perseguimento dell'interoperabilità della Piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Piattaforma logistica nazionale c.90	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0

**La relazione tecnica** riepiloga il contenuto della disposizione.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni nel presupposto che gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento rispecchino il profilo atteso di spendibilità delle somme e nel presupposto che queste ultime non transitino nei bilanci regionali (in caso contrario emergerebbero criticità in merito all'effettiva spendibilità delle somme in assenza di deroghe al patto di stabilità interno).

### **Comma 91 –Aeroporto Trapani – Birgi**

**La norma** prevede che, a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla Società di gestione dell'Aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari<sup>48</sup> del 2011 in Libia, i diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero per gli aeromobili<sup>49</sup>, introitati dalla medesima società di gestione<sup>50</sup> a titolo di occupazione ed uso dei beni demaniali del sedime aeroportuale, destinati a legislazione vigente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla gestione delle infrastrutture aeroportuali, vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di sostegno e rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte dalle suddette operazioni militari<sup>51</sup>.

L'art. 17, comma 1, del DL n. 67/1997, prevede che il Ministro dei trasporti possa autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali all'occupazione e all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma, agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che le somme relative ai diritti aeroportuali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 324/1976, erano destinate ad essere utilizzate dal gestore a titolo precario (la Società Airgest, nel periodo in cui esercitava la sua attività come gestore parziale ai sensi dell'art.17 del DL n. 67/1997) per gli interventi di manutenzione dell'infrastruttura. A seguito dell'intervenuta approvazione della concessione in gestione totale, tali somme non sono più utilizzabili dal gestore definitivo a tali

<sup>48</sup> Conseguenti all'applicazione della risoluzione 1973 dell'ONU, del 17 marzo 2011.

<sup>49</sup> Diritti di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 324/1976.

<sup>50</sup> Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del DL n. 67/1997.

<sup>51</sup> Le suddette misure sono disciplinate ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1, del DL n. 107/2011.

scopi e, pertanto, possono essere utilizzati a ristoro parziale dei danni. Dalla disposizione non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione***, posto che la norma destina al sostegno ed al rilancio dei settori dell'economia locale pregiudicati dalle operazioni militari effettuate in Libia nel 2011, risorse che a legislazione vigente sono finalizzate ad interventi di manutenzione e gestione di infrastrutture aeroportuali, sono stati chiesti chiarimenti al Governo circa gli effetti determinabili dalla disposizione sulla funzionalità operativa delle infrastrutture aeroportuali interessate nonché in merito alla possibilità di continuare ad effettuare gli interventi di manutenzione delle stesse infrastrutture senza oneri per la finanza pubblica.

### **Commi 92 e 93 – Compiti del Comitato centrale degli autotrasportatori**

**Le norme**, inserite nel corso dell'esame al Senato<sup>52</sup>, apportano modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, che ha disposto il riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

In particolare è modificato l'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo che elenca le attribuzioni del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori (Comitato). Si prevede, fra l'altro, che il Comitato debba anche:

- svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;
- verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero, dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;
- svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.

E', inoltre, modificato l'articolo 10 del D. Lgs n. 284/2005 al fine di stabilire che un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza,

---

<sup>52</sup> Con l'emendamento 4.2000 del Governo poi confluito nel testo del maximendamento.

assistenza e tutela del movimento cooperativo faccia parte del Comitato. La partecipazione al Comitato è subordinata al fatto che l'associazione abbia determinati requisiti. La legislazione previgente l'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014 prevede la partecipazione al Comitato di quattro rappresentanti delle citate associazioni (comma 92).

E' stabilito, infine, che le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori trovano copertura<sup>53</sup> nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 93).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

**La relazione tecnica** allegata al testo approvato dal Senato ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di funzioni che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica, inoltre, afferma che la nuova disciplina concernente la composizione del Comitato non incide sul numero dei componenti e, pertanto, dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione** non sono state formulate osservazioni tenuto conto, fra l'altro, che il Comitato è finanziato dalle quote annue di iscrizione all'Albo dei trasportatori, al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo stesso, ai sensi dell'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 2.

#### **Comma 94 – Trasferimento delle funzioni relative alla gestione degli albi provinciali dei trasportatori**

**Le norme**, inserite nel corso dell'esame dell'esame al Senato<sup>54</sup>, stabiliscono che non sia più competenza delle province la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori<sup>55</sup>. Conseguentemente è stabilito che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

<sup>53</sup> Così la norma. Più correttamente si sarebbe dovuto dire che "le spese connesse allo svolgimento delle nuove attribuzioni trovano copertura...".

<sup>54</sup> Con l'emendamento 4.2000 del Governo poi confluito nel testo del maximendamento.

<sup>55</sup> A tal fine all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppressa la lettera h).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni in questione sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono altresì trasferite le risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Province.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

**La relazione tecnica** allegata al maxiemendamento presentato al Senato ribadisce che le norme prevedono il trasferimento delle funzioni di cura e gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori dalle Province agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che le eserciterà con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. La norma non determinerebbe oneri a carico della finanza pubblica in quanto con decreto del Presidente del Consiglio vengono trasferite al Ministero delle infrastrutture anche le risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici periferici.

**In merito ai profili di quantificazione** è stato rilevato che l'esercizio di una funzione amministrativa è effettuato mediante l'utilizzo di risorse strumentali, finanziarie e di personale e che la disposizione prevede solo il trasferimento delle seconde dalle province al Ministero. E' stato, pertanto, richiesto al Governo di chiarire le ragioni in virtù delle quali non si è proceduto al trasferimento del personale già incaricato delle funzioni trasferite e degli strumenti utilizzati per svolgere le azioni amministrative connesse alle funzioni assegnate al Ministero.

#### **Comma 95 – Autotrasporto merci su strada**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, attraverso una modifica dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/2008, sopprime l'obbligo di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento delle prestazioni per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di autotrasporto merci su strada.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di disposizioni in materia di pagamenti per transazioni commerciali.

**In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare.

### **Comma 96 – Tratta autostradale Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia**

**La norma**, introdotta durante l’esame in prima lettura presso il Senato, destina 30 mln. per il 2014 e 100 mln per il 2015 alla realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia<sup>56</sup>.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiore spesa c/capitale	30	100		30	100		30	100	

**La relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, sono stati richiesti chiarimenti in ordine ai parametri sottostanti la quantificazione dell’onere in relazione agli interventi da realizzare (pur essendo il medesimo configurato come limite massimo di spesa). Ciò al fine di escludere che lo stanziamento previsto possa costituire la premessa per successivi rifinanziamenti necessari al completamento degli interventi medesimi.

Inoltre non sono state esplicitate le ragioni per l’attribuzione di un identico effetto sui tre saldi di finanza pubblica pur in presenza di una spesa in conto capitale per infrastrutture, solitamente caratterizzata da una dinamica di cassa più diluita nel tempo rispetto agli effetti stimati sul bilancio dello Stato (SNF).

### **Comma 97 – Piano nazionale banda larga**

**Le norme** autorizzano la spesa di 20,75 milioni di euro per l’anno 2014 per il completamento del Piano nazionale banda larga.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<sup>56</sup> L’emendamento che ha introdotto la norma al Senato ha provveduto alla copertura degli oneri mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5 del DL 282/2004), così come integrato dal provvedimento in esame.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese conto capitale</b>									
<b>Piano nazionale Banda larga</b>	20,8			20,8			20,8		

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma che l'autorizzazione di spesa integra lo stanziamento di cui all'articolo 14, comma 1, del DL 179/2012, che era stato ridotto (per l'importo ora autorizzato) ad opera dell'articolo 61, comma 1, lett. c), del DL 69/2013, di copertura degli oneri recati da taluni articoli del provvedimento.

***In merito ai profili di quantificazione***, nel rilevare preliminarmente che l'onere si configura come limite di spesa, è stata rinvenuta l'utilità di acquisire conferma dal Governo circa la piena spendibilità nel corso dell'esercizio 2014 delle risorse stanziare, atteso che il prospetto riepilogativo ascrive i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica.

#### **Comma 98 –Pagamento elettronico dei servizi di parcheggio**

**La norma** estende l'ambito di applicazione delle modalità di acquisto del biglietto in forma elettronica, già previsto dall'art. 8, co. 3 del D.L. n. 179 del 2012 con la finalità di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che dalla norma non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione***, non sono state formulate osservazioni.

### **Comma 99 – Cessazione intervento straordinario nel Mezzogiorno**

**Le norme**, al fine di procedere al completamento dei pagamenti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, autorizzano la spesa di 80 milioni nel 2014 e di 70 milioni nel 2015.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese conto capitale</b>									
<b>Completamento pagamento opere ex Agensud</b>	80	70		80	70		80	70	

**La relazione tecnica** afferma che per il completamento dei pagamenti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e relative alla gestione separata e dei progetti speciali di cui al D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96, è iscritto nello stato di previsione del predetto ministero un fondo con una dotazione finanziaria pari a 80 milioni nel 2014 e 70 milioni nel 2015.

**In merito ai profili di quantificazione**, nel rilevare preliminarmente che l'onere in esame si configura come limite di spesa, è stata evidenziata l'utilità di acquisire dati ed elementi volti a chiarire quali opere siano interessate dalle risorse in esame e il costo complessivo delle stesse.

### **Comma 100 – Monitoraggio e analisi della spesa per opere pubbliche**

**La norma** introdotta durante l'esame parlamentare, autorizza lo stanziamento di 200.000 euro annui per il potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio sull'attuazione delle opere pubbliche, in particolare di quelle comprese nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 443/2001 (cd. "legge obiettivo"), da parte delle strutture di supporto del Parlamento.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese c/corrente	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

**La relazione tecnica** afferma che, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della l. n. 296/2006, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso che l'onere si configura come limite di spesa.

#### **Comma 101 – Rifinalizzazione dei finanziamenti revocati riferiti a Expo 2015.**

La normativa vigente<sup>57</sup> ha previsto la revoca, fino alla concorrenza del contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, dei finanziamenti statali relativi ad opere connesse a Expo' 2015, il cui progetto definitivo non è stato approvato dal CIPE.

**La norma**, introdotta dal Senato<sup>58</sup>, prevede che i finanziamenti revocati ai sensi dell'art. 46-ter, comma 5, del DL n. 69/2012, siano rifinalizzati alla realizzazione di opere di connessione infrastrutturale, mediante un apposito Fondo unico EXPO.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, riferita alle modifiche approvate al Senato, afferma che la disposizione è volta ad istituire, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo Unico Expo relativo alle infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015. Su tale Fondo confluiscono risorse stanziare per opere di pertinenza del Tavolo Lombardia e opere connesse allo svolgimento dell'EXPO 2015, non immediatamente utilizzabili, per essere rifinalizzate alla realizzazione delle opere ritenute più urgenti e indispensabili ai fini dell'Evento. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di diverso utilizzo di risorse già previste a legislazioni vigenti.

<sup>57</sup> Di cui all'art. 46-ter, comma 5, del DL n.69/2013.

<sup>58</sup> Cfr. l' emendamento 4.3000 dei Relatori e il subemendamento 4.3000/3 dei Relatori.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si sono formulate osservazioni considerato che, in sede di revoca dei finanziamenti, non erano stati ascritti effetti di risparmio.*

**Commi da 102 a 104 – Expò 2015 (Personale Forze di polizia e dei Vigili del fuoco)**

**Le norme**, per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expò Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, autorizza la spesa di 38 milioni per il 2014 (di cui 34 milioni in conto capitale) e di 88 milioni di euro per il 2015. Per le medesime finalità in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni per il 2014, (di cui 6 milioni in conto capitale) e di 12 milioni per il 2015 (comma 102).

Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per il 2014 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi è incrementato, oltre a quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per il 2014, di euro 100 milioni. In relazione alle somme di cui alla presente disposizione non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del DL n. 78/2010 (comma 103).

L'art. 9, comma 2-bis, del DL n.78/2010, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014<sup>59</sup>, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti diretti sui tendenziali.

Viene altresì, disposta la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (Fondo ISPE) di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015 (comma 104);

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

---

<sup>59</sup> Il termine finale del 31 dicembre 2013 è stato prorogato di un anno per effetto della proroga dell'art. 1, comma 1, lett. a) del DPR n. 122/2013.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
<b>Expò 2015/Polizia</b> (comma 102)	4,0	88,0		4,0	88,0		4,0	88,0	
<b>Expò 2015/Vigili del Fuoco</b> (comma 102)	3,0	12,0		3,0	12,0		3,0	12,0	
<b>Fondo efficienza servizi istituzionali</b> (comma 103)	100,0			51,0			51,0		

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
<b>Expò 2015/Polizia</b> (comma 102)	34,0			34,0			34,0		
<b>Expò 2015/Vigili del Fuoco</b> (comma 102)	6,0			6,0			6,0		

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo non riporta il dato relativo alle minori spese correnti riferite alla riduzione delle dotazioni del Fondo ISPE disposta dal comma 104. Nel prospetto riepilogativo vengono, altresì, indicate le disponibilità complessive del citato Fondo per il triennio 2014-2016, come risultanti a seguito dei complessivi interventi disposti sullo stesso dalla legge di stabilità<sup>60</sup>.

**La relazione tecnica** con riguardo al comma 102, precisa che le risorse sono destinate, per la parte corrente, per gli oneri relativi al lavoro straordinario per garantire un aumento del dispositivo di soccorso ordinario e specialistico e per la gestione dei mezzi di soccorso, del materiale e delle attrezzature tecniche nonché per gli oneri logistici e per la gestione della rete di telecomunicazione e per i sistemi informatici. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, le risorse sono destinate all'acquisto, da effettuarsi nel 2014, di mezzi operativi nonché ad

<sup>60</sup> Sul punto si fa rinvio alla scheda relativa al comma 21, nella quale viene riportato il quadro riepilogativo complessivo degli effetti ascritti sui saldi agli interventi disposti (in aumento e in riduzione) dalle norme della legge di stabilità sulle dotazioni del Fondo ISPE.

attrezzature NBCR per decontaminazione e laboratori, sistemi di telecomunicazione ed apparati *hardware*.

Con riferimento al comma 103, la RT ribadisce il contenuto della disposizione. Con riguardo, infine, al comma 104 la RT evidenzia che, ai fini della parziale copertura degli oneri recati dai commi 102 e 103, viene disposta la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 107 milioni di euro per il 2014 e a 100 milioni di euro per il 2015.

Si evidenzia che, ai fini della restante copertura dei suddetti commi, la RT precisa, inoltre, che le risorse sono reperite quanto a 10 milioni di euro per il 2014, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno della tabella B e quanto a 30 milioni di euro per il 2014, con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 41, destinata ad interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia.

Per quanto concerne la asserita riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al programma Te.T.Ra., si rileva che l'autorizzazione in parola, rispetto a quanto previsto nel testo del DDL di stabilità trasmesso dal Senato al termine dell'esame in prima lettura (AC 1865), è stata ridotta di 20 milioni di euro, portandola da 50 a 30 milioni di euro.

***In merito ai profili di quantificazione***, è stato chiesto di fornire dati più dettagliati in merito alla destinazione delle somme previste dalle disposizioni in esame, anche al fine di verificarne l'effettiva proiezione temporale che, le medesime disposizioni, limitano al biennio 2014-2015.

### **Commi 105 e 106 – Investimenti in favore dei beni culturali**

**Normativa vigente**. L'articolo 60, comma 4, della L. 289/2002 dispone, tra l'altro, che il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture sia destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

**Le norme** sostituiscono integralmente il suddetto articolo 60, comma 4, della L. 289/2002, introducendo altresì il comma 4-*bis*. Le disposizioni prevedono che per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali. Al fine di tutelare i luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione di detti luoghi.

Viene contestualmente soppresso l'articolo 32, comma 16, del DL 98/2011: tale norma prevedeva, tra l'altro, che dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre

per cento, delle risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico (di cui al comma 1 del medesimo articolo 32), fosse assegnata, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni sono volte a semplificare e razionalizzare il processo di definizione delle risorse per le infrastrutture da destinare alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, che mal si coordina con l'articolo 32, comma 16, del DL 98/2011. La RT afferma altresì che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi, operando nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni alla luce di quanto affermato dal Governo nella relazione tecnica circa l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

#### **Comma 107 – Corpo delle Capitanerie di porto**

**La norma** autorizza la spesa di 1,5 milioni a decorrere dal 2014, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto<sup>61</sup>, nonché di 0,5 milioni per il 2014 e 14 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento della componente aeronavale del medesimo Corpo.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle disposizioni in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

---

<sup>61</sup> Mediante il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244/2007.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b> Fondo funzionamento Capitanerie di Porto	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Maggiori spese in conto capitale</b> Adeguamento componente aeronavale Capitanerie di Porto	0,5	14,0	14,0	0,5	14,0	14,0	0,5	14,0	14,0

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, sono stati chiesti chiarimenti in merito agli effetti ascritti sui saldi di finanza pubblica alla norma che prevede interventi per lo sviluppo e l'adeguamento della componente aeronavale delle Capitanerie di Porto. Con riguardo a tale disposizione, è stato rilevato, infatti, che in base a quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo, in corrispondenza di ciascun esercizio del triennio 2014-2016, sembrerebbe prodursi un effetto di perfetta coincidenza tra pagamenti e consegne. Tale effetto che, tra l'altro, impatta su tutti e tre i saldi in conto capitale, sembra discostarsi dalle modalità di contabilizzazione tradizionalmente seguite in materia di investimenti pubblici nel settore militare.

Si rammenta che gli acquisti di forniture militari (fattispecie nella quale sembra rientrare quella relativa all'implementazione della componente navale delle Capitanerie di Porto), nel bilancio dello Stato sono iscritti tra gli investimenti fissi, mentre con riferimento al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni sono registrati tra i consumi intermedi<sup>62</sup>. Per questo tipo di spesa sono state individuate le seguenti modalità di contabilizzazione sui tre saldi: sul SNF viene registrato, in conto capitale, lo stanziamento autorizzato dalla norma; sul fabbisogno viene registrata, in conto capitale, la previsione di pagamento basata su una stima dell'avanzamento dei lavori (S.A.L.); sull'indebitamento netto viene registrato, in conto spesa corrente, il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento.

<sup>62</sup> In particolare, in base ai criteri Eurostat, le spese per forniture militari sono contabilizzate sull'indebitamento netto della PA – tra le spese correnti - alla consegna del bene, prescindendo dai relativi pagamenti.

### **Comma 108 – Destinazione di introiti delle tasse portuali**

**La norma** prevede che qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo per le attività portuali di carico e scarico di merci, versì in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché alla formazione dei lavoratori e all'incentivazione al pensionamento. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione di almeno il 5 per cento all'anno della manodopera impiegata. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica:

**La relazione tecnica** non considera la norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, sono stati chiesti dati ed elementi volti a verificare la previsione di invarianza degli oneri prevista dalla disposizione. Sul punto, è stata, inoltre, ravvisata l'opportunità di estendere la portata applicativa della medesima previsione di invarianza alla finanza pubblica.*

### **Comma 109 – Corpo della Guardia di finanza**

**La norma** autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta e per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla disposizione in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>	5,0	30,0	50,0	3,0	17,0	40,0	3,0	17,0	40,0

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, pur considerato che gli oneri recati dalla norma, finalizzati allo sviluppo infrastrutturale della Guardia di Finanza, risultano limitati all'entità delle rispettive disposte autorizzazioni di spesa, sono stati chiesti chiarimenti in merito agli effetti ascritti sui saldi di finanza pubblica. In particolar modo è stato chiesto di confermare che, come evidenziato nel prospetto riepilogativo, in ciascun esercizio del triennio 2014-2016, si determinerà la perfetta coincidenza tra pagamenti e consegne delle dotazioni infrastrutturali previste.

Ai fini della contabilizzazione pubblica degli investimenti civili (fattispecie nella quale sembra rientrare lo sviluppo infrastrutturale della Guardia di Finanza) con specifico riguardo alla realizzazione di opere pubbliche finanziate<sup>63</sup> dallo Stato, nel caso degli investimenti diretti, mentre sul saldo netto da finanziare viene contabilizzato lo stanziamento autorizzato dalla norma, su fabbisogno e indebitamento netto si determina un impatto differente. Tale impatto, viene, infatti, stimato sul saldo netto da finanziare sulla base del grado di spendibilità delle somme - la cui valutazione tiene anche conto delle procedure di spesa sottostanti - con un'incidenza, in termini di evidenza statistica, di circa il 30 per cento - almeno sul primo anno - della spesa prevista nell'anno in cui lo stanziamento viene iscritto in bilancio. Sull'indebitamento netto viene registrato, altresì, il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento.

#### **Comma 110 – Fiera di Verona**

**La norma** incrementata di 5 milioni di euro per il 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 92, della legge n. 266/2005<sup>64</sup>, al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla disposizione in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<sup>63</sup> Si rammenta che nel settore degli investimenti civili, diversamente da quelli militari, le spese sono contabilizzate su tutti e tre i saldi in conto capitale.

<sup>64</sup> L'art. 1, comma 92, della legge n. 266/2005, ha autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, in favore della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese in conto capitale	5,0			5,0			5,0		

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni essendo il maggior onere limitato all'entità dello stanziamento.

### **Commi da 111 a 113 – Misure in materia di ambiente e tutela del territorio**

**Le norme** prevedono che le risorse disponibili e non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, giacenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, intestate ai Commissari straordinari, nel limite massimo di 600 milioni e quelle previste dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 20 gennaio 2012 pari complessivamente a 804 milioni, vengano destinate a permettere l'avvio nel 2014 di progetti immediatamente cantierabili relativi alla messa in sicurezza del territorio, nell'ambito di procedure e secondo modalità indicate dalla norma stessa<sup>65</sup>. A decorrere dal 2014 viene previsto che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti al CIPE una relazione ministeriale in ordine agli interventi in corso di realizzazione, alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programmi e al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi.

Viene, altresì, autorizzata una spesa di 30 milioni per il 2014, di 50 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 ad incremento della dotazione delle risorse complessive per interventi contro il dissesto idrogeologico (comma 111)<sup>66</sup>.

Le norme prevedono, inoltre, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni per il 2014, di 30 milioni per il 2015 e di 50 milioni per il 2016 da destinare al finanziamento di un piano straordinario di tutela e

<sup>65</sup> La norma prevede che debba essere, comunque, data le priorità agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

<sup>66</sup> La norma è stata successivamente modificata dall'articolo 6, comma 1-bis, del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, (A.C. 1885-A) che ha trasferito alle regioni le competenze delle risorse delle questioni commissariali relative al dissesto idrogeologico.

gestione della risorse idrica e prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. L'erogazione del finanziamento degli interventi è stabilito da un piano ed avviene per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento (comma 112)

Le norme dispongono, infine, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il Ministero dell'ambiente esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti dei responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti. Anche in tal caso l'erogazione del finanziamento degli interventi è stabilito da un piano ed avviene per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento (comma 113).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese in conto capitale</b> Comma 111	30,0	50,0	100,0		20,0	40,0		20,0	40,0
<b>Maggiori spese correnti</b> Comma 112	10,0	30,0	50,0	10,0	20,0	30,0	10,0	20,0	30,0
<b>Maggiori spese in conto capitale</b> Comma 113	30,0	30,0			10,0	20,0		10,0	20,0

**La relazione tecnica** si limita a descrivere le norme e con riguardo al comma 113 non ravvisa ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli descritti.

Si evidenzia che durante l'esame in prima lettura in 5<sup>a</sup> Commissione al Senato, sono stati richiesti chiarimenti con riferimento al comma 111<sup>67</sup>, primo periodo, che destina le risorse disponibili al 31 dicembre 2013 (nel limite di 600 milioni di euro) giacenti sulle contabilità speciali per la gestione del dissesto idrogeologico e quelle previste dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 (pari complessivamente a circa 804 milioni di euro), a progetti immediatamente cantierabili. Nello specifico è stato chiesto di chiarire come le risorse giacenti sulle contabilità speciali siano scontate sui saldi di finanza pubblica e se,

<sup>67</sup> Art. 5, comma 1, del testo originario del disegno di legge di stabilità (AS 1120).

eventualmente, la disposizione non possa profilare un'accelerazione della spesa con conseguente diverso impatto finanziario sui predetti saldi. Sul punto il Governo, nella documentazione tecnica depositata<sup>68</sup> in 5ª Commissione in risposta alle osservazioni formulate, ha chiarito che la norma in riferimento risulta coerente con profili di spesa scontati dalle risorse delle contabilità speciali. E' stato, inoltre, precisato che il meccanismo individuato dalla disposizione ha lo scopo di attuare, nei termini originariamente previsti, i programmi di spesa associati alle predette contabilità speciali.

***In merito ai profili di quantificazione***, con riferimento alle autorizzazioni di spesa e alla costituzione di fondi recati dalle norme (commi 111-113), pur considerato che i relativi oneri sono comunque limitati - sul saldo netto da finanziare - all'entità delle rispettive risorse, sono stati chiesti chiarimenti in merito agli effetti finanziari ascritti agli stessi sugli altri saldi<sup>69</sup>.

In primo luogo è stato chiesto di chiarire la natura della maggior spesa connessa all'adozione del piano straordinario di tutela e gestione della risorse idriche di cui al comma 112. Il prospetto riepilogativo, infatti, qualifica tale spesa come di natura corrente, evidenziando, però, in corrispondenza della stessa un tipo di impatto su fabbisogno ed indebitamento - diverso rispetto a quello prodotto sul saldo netto - che sembrerebbe, più che altro, ascrivibile ad una spesa in conto capitale.

Con riferimento, inoltre, agli effetti finanziari dei commi 111 e 113, pur rilevandone la complessiva compatibilità con le modalità di contabilizzazione dei pubblici investimenti, in assenza di ulteriori elementi di valutazione tecnica, è stato chiesto di chiarire la ragione dell'assenza di effetti per il 2014 sul fabbisogno e sull'indebitamento.

Si rammenta che ai fini della contabilizzazione pubblica degli investimenti<sup>70</sup>, con specifico riguardo alla realizzazione di opere pubbliche finanziate<sup>71</sup> dallo Stato, nel caso degli investimenti diretti, mentre sul saldo netto da finanziare viene contabilizzato lo stanziamento autorizzato dalla norma, su fabbisogno e indebitamento netto si determina un impatto differente. Tale impatto, viene, infatti, stimato sulla base del grado di spendibilità delle somme - la cui valutazione tiene anche conto delle procedure di spesa sottostanti - con un'incidenza, in termini di evidenza statistica, di circa il 30 per cento - almeno sul primo anno - della spesa prevista nell'anno in cui lo stanziamento viene iscritto in bilancio.

Si evidenzia, infine, che nessuna osservazione è stata formulata in merito alla destinazione (comma 111, primo periodo) a progetti immediatamente cantierabili delle risorse disponibili delle contabilità speciali per la gestione del dissesto

---

<sup>68</sup> Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, del 7 novembre 2013.

<sup>69</sup> In merito alla modifica apportata dal D.L. 136/2013 sono stati richiesti chiarimenti in merito a eventuali scostamenti, rispetto agli andamenti tendenziali, dei profili di cassa, connessi al decentramento regionale della spesa.

<sup>70</sup> In linea con i criteri del Sec95.

<sup>71</sup> Si rammenta che nel settore degli investimenti civili, diversamente da quelli militari, le spese sono contabilizzate su tutti e tre i saldi in conto capitale.

idrogeologico e di quelle delle delibere CIPE nn. 6 ed 8 del 2012, preso atto di quanto evidenziato in prima lettura al Senato.

### **Comma 114 – Lavorazione industriale degli agrumi**

**La norma** introdotta durante l'esame parlamentare, autorizza la spesa di **2 milioni** di euro per l'anno **2014** da iscrivere su un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico, al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al **reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi**. Le modalità per accedere ai contributi saranno individuate con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese c/corrente	2	0	0	2	0	0	2	0	0

**La relazione tecnica** afferma che per l'anno 2014 si autorizza la spesa di 2 milioni di euro al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, che con proprio decreto individua le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le succitate risorse.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso che l'onere si configura come limite di spesa.

### **Comma 115 – Acquisto Isola di Budelli**

**La norma**, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, autorizza la spesa di 3 milioni per 2014, in deroga al comma 138, dell'articolo 1, cpv. 1-*quater*, della legge n. 228/2012. Gli oneri derivanti dalla disposizione, vengono valutati in 3 milioni di euro per il 2014.

L'art. 1, comma 138, cpv. 1-*quater*, della legge n. 228/2012, prevede che per il 2013 le amministrazioni pubbliche<sup>72</sup> non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare

<sup>72</sup> Inserite nel conto economico consolidato Istat, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari sui tendenziali.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>	3,0			3,0			3,0		

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, pur considerato che la disposta autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro è volta a consentire l'esercizio del diritto di prelazione pubblica nell'ambito della procedura di vendita all'incanto dell'isola di Budelli, è stato evidenziato che la norma determinando il subentro di un soggetto pubblico - presumibilmente l'Ente parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena<sup>73</sup> - nella proprietà dell'immobile in questione, presenta evidenti profili di onerosità per la finanza pubblica - connessi ai costi di gestione diretta della proprietà - che non sono stati valutati nella relazione tecnica. Sul punto è stato richiesto un chiarimento al Governo.

Si rammenta che l'Isola di Budelli in data 8 ottobre c.a. è stata acquisita per la cifra di 2,94 milioni di euro da un soggetto privato nell'ambito della procedura fallimentare aperta presso tribunale di Tempio Pausania, nei confronti della società privata che ne deteneva la proprietà.

### **Commi 116 e 117 – Stanziamenti per aree marine**

**Le norme:**

- prevedono l'inserimento dell'area marina delle Grotte di Ripalta-Torre Calderina nonché di quella di Capo Milazzo nell'ambito delle aree in cui possono essere istituiti parchi marini o riserve marine indicate dall'articolo 36, comma 1, della legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) (comma 116);

<sup>73</sup> I Parchi nazionali, consorzi e enti gestori di parchi e aree naturali protette, rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ISTAT individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 2009, n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

- autorizzano le seguenti spese:
  - a) 500.000 euro per l'anno 2014 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le finalità di cui al comma precedente;
  - b) incrementano l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge n. 979 del 1982 di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 1.300.000 euro per il 2016 per l'istituzione delle aree marine protette della Costa del Monte Conero e di Capo Testa - Punta Falcone, nonché per potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine già istituite;
  - c) incrementano l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 93 del 2001 di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per l'istituzione di nuove aree marine protette;
  - d) incrementano di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 99 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette (comma 117).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	<b>Maggiori spese correnti</b>								
Aree marine protette art. 2, c. 13 L. 426/98	0,3	0,3	1,3	0,3	0,3	1,3	0,3	0,3	1,3
	<b>Maggiori spese in conto capitale</b>								
Aree marine protette Grotte di Ripalta e Milazzo	0,5	1,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,5	1,0	0,0
Aree marine protette art. 8 L. 93/2001	0,2	0,7	0,7	0,2	0,7	0,7	0,2	0,7	0,7
Infrastrutture capitanerie di Porto	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0

**La relazione tecnica**, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, specifica che le disponibilità finanziarie ivi contenute potranno essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture della predetta amministrazione.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

**Commi 118 e da 122 a 124 - Emergenza di novembre 2013 nella regione Sardegna**

La norma, introdotta dal Senato<sup>74</sup>, destina risorse in favore degli interventi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013. A tal fine sono utilizzate risorse:

- giacenti sulla contabilità speciale per il dissesto idrogeologico (comma 118);

Il Senato, nell'introdurre la disposizione, aveva originariamente previsto che tali somme fossero utilizzabili nel limite di 27,6 milioni di euro. Tale limite è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

- 50 mln di euro per il 2015, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla programmazione nazionale 2014-2020, da assegnare con delibera CIPE (comma 124).

E' inoltre previsto che le spese effettuate dalla Regione a valere sulle risorse, pari a 23,52 milioni di euro, già assegnate alla Regione stessa<sup>75</sup>, non siano assoggettate per l'anno 2014 ai vincoli del Patto di stabilità interno (comma 122).

E' infine previsto che il Commissario delegato possa avvalersi di ANAS spa, che provvede, in via di anticipazione, a valere sulle risorse autorizzate per il programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale gestita da ANAS<sup>76</sup> (comma 123).

Il prospetto riepilogativo, riferito alle modifiche apportate al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Esclusione dal patto di stabilità delle spese per l'alluvione in Sardegna c. 122				23,52			23,52		

La relazione tecnica, afferma che la norma prevede l'utilizzo per l'emergenza in Sardegna delle risorse relative al dissesto idrogeologico. Vengono pertanto a ciò finalizzate le risorse disponibili giacenti su apposita contabilità speciale,

<sup>74</sup> CFR. l'emendamento n. 5.0.1000 (testo 2) dei Relatori.

<sup>75</sup> Ai sensi della delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, relativa all'assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013.

<sup>76</sup> Di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

nonché le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - parte regionale, sempre destinate al dissesto. E' inoltre prevista l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese effettuate sulle risorse del FSC assegnate alla regione Sardegna, è prevista la necessaria compensazione per gli effetti sull'indebitamento netto a valere sulla riduzione della tabella B del Ministero dell'ambiente<sup>77</sup>.

La relazione afferma infine che la disposizione che prevede la possibilità di utilizzare la società Anas per il ripristino di ponti e strade danneggiate, seppur non di competenza statale ma provinciale, a valere su fondi già previsti dalla stessa legge di stabilità 2014, non determina oneri aggiuntivi.

Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica. Inoltre, la disposizione è volta a definire il perimetro finanziario delle risorse disponibili da destinare agli eventi emergenziali del novembre 2013 in Sardegna.

**In merito ai profili di quantificazione**, si sono segnalate le seguenti criticità:

- *con riferimento alle risorse di cui al comma 118 (interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio), a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale per il dissesto, non è chiaro se gli andamenti tendenziali in termini di cassa e competenza economica, scontino il relativo utilizzo nell'esercizio 2014. Si è segnalato inoltre che, ove le predette risorse transitino per il bilancio della regione Sardegna, esse resterebbero assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno, con conseguenti limiti di spendibilità. Tale profilo critico non sussiste nel caso che le predette risorse restino nella gestione diretta del Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico.*

*In merito alla modifica apportata alla Camera dei deputati, che ha eliminato il tetto di 27,6 mln inizialmente indicato per la voce di spesa in questione, non è chiaro se la modifica miri a consentire piena discrezionalità nella determinazione dell'ammontare di risorse da destinare alla regione Sardegna, nell'ambito di quelle previste nella citata contabilità speciale. In tal caso, non è chiaro se residuino risorse per eventuali altri interventi indifferibili, al fine di assicurare che non si determini, in conseguenza della norma in esame, la necessità di rifinanziare la predetta contabilità speciale;*

- *analoghi profili sono stati segnalati con riferimento alle risorse di cui al comma 124, pari a 50 mln di euro per il 2015, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla programmazione nazionale 2014-2020, da assegnare con delibera CIPE: non è chiaro in questo caso se si tratti di risorse a valere sulla quota del Fondo di competenza della*

---

<sup>77</sup> Si segnala in proposito che la relazione tecnica indica un importo di 25,85 mln di euro, disallineato con quello di 23,85 mln indicato nella norma effettivamente approvata dal Senato.

*regione stessa (nel qual caso non si tratterebbe di risorse aggiuntive ma di specifica finalizzazione delle risorse regionali) o sulla quota nazionale. In tale ultimo caso ove le risorse transitino per il bilancio della regione Sardegna, la relativa spendibilità resterebbe condizionata al rispetto dei vincoli del patto della regione. In caso contrario, ove si tratti di risorse aggiuntive a valere sulla quota statale del FSC, non è chiaro se il profilo temporale di utilizzo delle risorse per la finalità della norma sia compatibile con le proiezioni degli andamenti di cassa e competenza economica previsti a legislazione vigente;*

- *in merito all'utilizzo, in via di anticipazione, delle risorse autorizzate per il programma di manutenzione straordinaria della rete stradale gestita da ANAS, la norma non chiarisce tempi e modalità del relativo rimborso, né specifica a valere su quale soggetto (Regione o Stato) esso faccia capo. Si è osservato in proposito che, non essendo prevista una riduzione delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria della rete stradale ANAS, ma solo una temporanea distrazione delle stesse in vista di un successivo reintegro, ove quest'ultimo fosse posto a carico dello Stato, dalla norma deriverebbero maggiori oneri non coperti riferiti all'esercizio di reintegro delle risorse temporaneamente distratte. Viceversa, ove il rimborso fosse posto a carico della Regione Sardegna, andrebbe chiarito se tale rimborso possa incidere negativamente sul rispetto da parte della Regione stessa dei vincoli del patto di stabilità interno.*

### **Comma 119 - Spesa sanitaria regione Sardegna**

Il comma 14 del D.L. 95/2012 stabilisce una riduzione complessiva degli acquisti da erogatori privati (volumi e corrispettivo) per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera in misura tale da ridurre la spesa, rispetto al valore registrato a consuntivo nel 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014<sup>78</sup>. La misura è aggiuntiva rispetto alle eventuali misure di riduzione già eventualmente assunte dalle regioni o dalle province autonome. Il livello di spesa 2012 così rideterminato costituisce il valore di riferimento per

---

<sup>78</sup> Con riferimento a tale disposizione, la relazione tecnica al disegno di legge precisava che nella valutazione finanziaria si era tenuto conto dell'aggregato di riferimento della spesa in oggetto, pari complessivamente a oltre 14 miliardi. La misura determinava un livello di risparmio pari a circa 70 milioni per il 2012, 140 milioni per il 2013 e 280 milioni a decorrere dal 2014. Tali importi concorrevano alla manovra complessiva di riduzione della spesa sanitaria e alla conseguente riduzione del livello di finanziamento del SSN. La Nota del 24 luglio 2012, presentata dal Governo durante l'iter in prima lettura al Senato, precisava al riguardo che in relazione alle "esigue" riduzioni previste ed ai "margini che sussistono in funzione delle inapproprietezze che si rilevano dall'analisi delle prestazioni erogate da privati", confermava che la disposizione non compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

l'applicazione della manovra correttiva già prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.L. 98/2011<sup>79</sup>.

**La norma** dispone che, a seguito dei gravi eventi alluvionali del novembre 2013, la regione Sardegna possa conseguire gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 15, comma 14, del D.L. 95/2012 (riduzione della spesa per acquisto di prestazioni da operatori privati, rispetto al valore registrato a consuntivo nel 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014) su altre aree della spesa sanitaria.

**La relazione tecnica** precisa che la disposizione è diretta a consentire alla regione la possibilità di rimodulare le misure di contenimento della spesa introdotte dall'articolo 15, comma 14, del D.L. 95/2012, garantendo comunque, tramite appositi interventi su altre aree di spesa sanitaria, il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla norma citata. L'emendamento non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione***, si ricorda che l'articolo 15 del D.L. 95/2012 prevedeva un complesso di misure di risparmio nel settore sanitario.

Tali misure, con effetti di minore spesa pari a 2 miliardi nel 2014 e 2,1 miliardi a regime 2015 con riferimento a tutte le regioni) riguardano, oltre che la riduzione degli importi dei contratti con gli erogatori privati per assistenza specialistica e ospedaliera di cui al comma 14 citato, la fissazione di un tetto per la remunerazione delle funzioni svolte dai privati accreditati (comma 13, lett g), la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi (comma 13, lett a-f), la farmaceutica convenzionata e ospedaliera (commi da 1 a 11). Esse sono state rese ulteriormente stringenti (500 milioni annui di ulteriori risparmi) con riferimento alla spesa per acquisti di beni e servizi e per dispositivi medici, dalla legge di stabilità per il 2013 (articolo 1, commi 131-132).

*Non è chiaro pertanto, a fronte dei minori risparmi a valere sul comma 14, quali siano le altre aree di spesa sanitaria all'interno delle quali regione Sardegna possa effettuare riduzioni ulteriori a quelle previste a legislazione vigente.*

*Rilevato inoltre che la regione è in piano di rientro, tali risparmi dovrebbero in ogni caso essere compatibili con gli obiettivi previsti dal piano e dal relativo programma operativo.*

---

<sup>79</sup> L'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.L. 98/2011 prevede che nelle more del perfezionamento delle attività poste in capo all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 163/2006, concernenti la determinazione dei prezzi standardizzati, l'Osservatorio, avvalendosi anche della CONSIP elabori prezzi di riferimento di beni e servizi sanitari e non sanitari al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati (750 milioni nel 2012 e 1.100 milioni a decorrere dal 2014), intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati.

## **Commi 120 e 121 – Interventi per i territori colpiti da calamità dal 2009**

**Le norme**, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili nell'ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, destinano 50 milioni di euro per il 2014, per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi nel 2009 (comma 120).

Per le medesime summenzionate finalità, vengono, inoltre, assegnati<sup>80</sup> 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione (comma 121).

Per quanto concerne le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al ciclo di programmazione 2014-2020, si rinvia a quanto evidenziato nella scheda relativa al comma 6.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si rammenta che il comma 6 stabilisce la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020. Il prospetto riepilogativo con riguardo alla medesima disposizione ne evidenzia gli effetti sui saldi per il triennio 2014-2016.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni precisando che queste non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di finalizzazioni che, per quanto riguarda il comma 120, sono disposte a valere su risorse già previste a legislazione vigente, laddove per quanto concerne il comma 121, sono altresì disposte a valere sulle risorse previste dal comma 6.

**In merito ai profili di quantificazione**, *considerato che gli importi destinati dalla norma ad interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi nel 2009 sono definiti in misura fissa, anziché come limiti massimi di risorse da assegnare, è stato chiesto di confermare la compatibilità delle predette destinazioni di spesa con la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. E' stato inoltre chiesto di verificare che la dinamica per cassa degli interventi previsti sia compatibile con gli effetti ascritti dal prospetto riepilogativo - con riguardo al comma 6 - alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, che risultano ridotti rispetto all'effetto previsto in termini di saldo netto da finanziare.*

---

<sup>80</sup> Con una delibera del CIPE e d'intesa con il Dipartimento per la protezione civile. Con la stessa delibera CIPE sono definite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati.

## **Commi 125 e 126 – Condizioni sospensive relative a centrali termoelettriche e turbogas**

**Normativa vigente.** L'Allegato IV al DPCM 27/12/1988 prevede una serie di norme relative alle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas.

L'articolo 15 della L. 393/1975 dispone che per le opere di urbanizzazione secondaria, che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL sia tenuto a corrispondere al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di lire 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. Per tale adempimento, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione.

Il DPR 53/1998 reca disposizioni sui procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali.

Infine, l'articolo articolo 1, comma 5, del DL 7/2002 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2003, fosse sospesa l'efficacia dell'Allegato IV al DPCM 27/12/1988 (Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas), dell'articolo 15 della L. 393/1975 e del DPR 53/1998, fermi restando gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere.

**Le norme** dispongono che le condizioni sospensive, di cui all'articolo 1, comma 5, del DL 7/2002, siano applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002.

È altresì esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del DPR 380/2001 (Testo unico di disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), relativo al contributo di costruzione. In deroga a tale ultima disposizione, al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilità delle finanze pubbliche e l'esercizio di attività di impresa, per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente le parti possono stipulare la convenzione di cui all'articolo 15 della L. 393/1995, con finalità transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 380/2001 e dell'articolo 15, comma 1, della L. 393/1975.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni mirano a chiarire il vigente quadro normativo, precisando l'ambito di operatività della sospensione, prevista dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 7/2002 e stabilizzata dal DL 239/2003, dell'efficacia dell'art. 15 della legge n. 393/1975 secondo cui, a favore del comune che realizzi opere di urbanizzazione secondaria, è posto a carico

dell'ENEL un contributo pari a L. 2.200 per KW di potenza dell'impianto. Avendo carattere interpretativo, alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si è preso atto dell'affermazione, contenuta nella relazione tecnica, che le norme in esame sono volte a chiarire l'ambito di operatività delle sospensive, di cui all'articolo 1, comma 5, del DL 7/2002, sotto il profilo temporale della sua applicazione. A tal proposito, è stata segnalata l'utilità di acquisire chiarimenti sull'ambito applicativo della norma, al fine di escludere che le suddette sospensive possano determinare un minor gettito per gli enti locali interessati relativamente alle entrate loro corrisposte sotto forma di contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria, nonché a titolo di contributo di urbanizzazione.

### **Comma 127 – Incremento detrazioni IRPEF per lavoro dipendente**

**La norma** reca disposizioni dirette a ridurre il c.d. "cuneo fiscale" attraverso un incremento della misura della detrazione IRPEF per lavoro dipendente di cui all'art. 13 del TUIR e la soppressione della maggiorazione della detrazione per bassi redditi.

La misura della detrazione spettante è inversamente proporzionale al reddito complessivo realizzato dal lavoratore dipendente: essa, pertanto, si riduce al crescere del reddito complessivo fino ad azzerarsi quando quest'ultimo è superiore a 55.000 euro.

Nel corso dell'esame del provvedimento, sono state proposte diverse formulazioni del comma in esame finalizzate ad assicurare una diversa modulazione dell'andamento della detrazione spettante in relazione a redditi complessivi non superiori a 55.000 euro.

La seguente tabella evidenzia il confronto tra il testo previgente (art. 13, comma 1, del TUIR vigente fino al 31 dicembre 2013) e il testo approvato (art. 13, comma 1, del TUIR vigente a decorrere dal 2014).

Nella successiva parte della scheda concernente la illustrazione di quanto indicato in relazione tecnica sono riportate le formule matematiche per la determinazione della detrazione IRPEF riferite alle formulazioni intermedie della norma in esame approvate nel corso dell'esame del provvedimento.

Classi di reddito complessivo	Detrazione annua	
	Testo vigente fino al 2013	Testo vigente dal 2014
Fino a 8.000 euro	1.840	1.880
Da 8.001 a 15.000	1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro	978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro
Da 15.001 a 28.000	prodotto tra 1.338 e il rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro	
Da 28.001 a 55.000		prodotto tra 978 e il rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro
Oltre 55.000	Nessuna detrazione	Nessuna detrazione

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate</b>									
IRPEF	1.548,1	1.688,7	1.688,7	1.548,1	1.688,7	1.688,7	1.548,1	1.688,7	1.688,7
Add.le regionale					33,1	33,1		33,1	33,1
Add.le comunale					11,8	9,1		11,8	9,1
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Add.le regionale		33,1	33,1						
Add.le comunale		11,8	9,1						

I valori indicati risultano dalla somma algebrica tra gli effetti stimati nella relazione originaria (ddl stabilità, A.S. 1120) e gli effetti stimati in relazione alle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato (A.C. 1865), come di seguito indicato:

**Il prospetto riepilogativo** allegato al testo originario aveva ascritto alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate tributarie</b>									
IRPEF	1.560,9	1.702,8	1.702,8	1.560,9	1.702,8	1.702,8	1.560,9	1.702,8	1.702,8
Add.le reg.le IRPEF					23	23		23	23
Add.le com.le IRPEF					8,2	6,3		8,2	6,3
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Add.le reg.le IRPEF		23	23						
Add.le com.le IRPEF		8,2	6,3						

**Il prospetto riepilogativo** riferito al testo approvato dal Senato ascrive alle modifiche apportate in prima lettura da quel ramo del Parlamento i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate tributarie</b>									
Add.le reg.le IRPEF					10,1	10,1		10,1	10,1
Add.le com.le IRPEF					3,6	2,8		3,6	2,8
<b>Maggiori entrate tributarie</b>									
IRPEF	12,7	13,9	13,9	12,7	13,9	13,9	12,7	13,9	13,9
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Add.le reg.le IRPEF		10,1	10,1						
Add.le com.le IRPEF		3,6	2,8						

**La relazione tecnica** afferma che la norma, intervenendo sui parametri per la determinazione della detrazione IRPEF, comporta modifiche alle formule da utilizzare per la determinazione dell'ammontare del beneficio spettante.

La seguente tabella, indicata dalla RT, confronta le formule applicabili, per la detrazione annua, in base alla normativa vigente fino al 2013 e a decorrere dal 2014.

Reddito complessivo	Art. 13, c.1, TUIR vigente nel 2013	Art. 13, c.1, TUIR vigente dal 2014
Fino a 8.000	1.840	1.880
Da 8.001 a 15.000	$1.338+(1840-1338) \times [1-(\text{rdt}-8.000)/(15000-8000)]$	$978+(1880-978) \times [1-(\text{rdt}-8000)/(28000-8000)]$
Da 15.001 a 28.000	$1.338 \times [1-(\text{rdt}-15000)/(55000-15000)]$	
Da 28.001 a 55.000		$978 \times [1-(\text{rdt}-28000)/(55000-28000)]$
Oltre 55.000	0	0

rdt= reddito complessivo

La relazione tecnica afferma che l'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa 1.688,7 milioni a decorrere dal 2014 e una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale IRPEF rispettivamente di circa 33,1 e 9,1 milioni di euro.

La relazione tecnica non indica la procedura adottata per la determinazione degli effetti di cassa nel 2014. Tuttavia, considerato che il rapporto tra dato di competenza e dato di cassa è pari a 11/12, si ritiene che sia stato valutato lo slittamento della mensilità di dicembre. Ove tale interpretazione fosse corretta, si segnala che nello stesso mese viene corrisposta anche la 13ma mensilità e che pertanto lo slittamento dovrebbe interessare i 2/13 del valore annuo. Trattandosi, tuttavia, della stima di un minor gettito, si ritiene prudenziale l'ammontare iscritto.

La relazione tecnica riferita al testo originario ha stimato, mediante modello di micro simulazione, una perdita di gettito IRPEF, su base annua e in termini di competenza, pari a 1.702,8 milioni di euro e una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 23 e 6,3 milioni di euro.

**La relazione tecnica** riferita al testo approvato in prima lettura dal Senato evidenzia le differenti formule riferite alla formulazione del ddl originario e a quella modificata al Senato, come risulta dalla seguente tabella<sup>81</sup>.

Reddito complessivo	Importo della detrazione (a.6, c1, A.S.1120)	Importo della detrazione (a1,c76, A.C. 1865)
Fino a 8.000	1.840	1.880
Oltre 8.000 a 15.000	$1.520+(1840-1520)\times[1-(\text{rdt}-8.000)/(15000-8000)]$	$669+(1880-669)\times[1-(\text{rdt}-8000)/(35000-8000)]$
Oltre 15.000 a 35.000	$1.520\times[1-(\text{rdt}-15000)/(55000-15000)]$	$669+(1880-669)\times[1-(\text{rdt}-8000)/(35000-8000)]$
Oltre 35.000 a 55.000	$1.520\times[1-(\text{rdt}-15000)/(55000-15000)]$	$669\times[1-(\text{rdt}-35000)/(55000-35000)]$
Oltre 55.000	0	0

rdt= reddito complessivo

La Nota del MEF del 31 ottobre 2013, presentata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, ha chiarito che, ai fini della determinazione degli effetti IRPEF in termini di cassa sono state considerate 12 mensilità (escludendo la 13ma) e, pertanto, nel primo anno di applicazione la stima risulta pari agli 11/12 del valore di competenza.

Inoltre, per quanto concerne le addizionali IRPEF, la Nota ha chiarito che gli effetti non risultano dall'applicazione di un'aliquota media, ma sono stimati dal modello di microsimulazione per quei soggetti che, in virtù dell'incremento delle detrazioni in oggetto e considerando il loro complesso dei loro dati dichiarativi (altre detrazioni, oneri detraibili, oneri deducibili, ecc) diventano esenti IRPEF e, di conseguenza, anche dal pagamento delle addizionali locali. La Nota evidenzia, quindi, che risulta fuorviante considerare un'aliquota media come rapporto tra le due variazioni d'imposta.

***In merito ai profili di quantificazione***, è stato evidenziato che, poiché la quantificazione degli effetti finanziari è effettuata mediante modello di microsimulazione, non è stato possibile effettuare una verifica puntuale della stima effettuata.

Sono stati tuttavia chiesti chiarimenti in merito alle variazioni delle stime che hanno accompagnato le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato. In particolare sono state chieste le motivazioni che determinano effetti finanziari di segno opposto in termini di IRPEF (maggior gettito) e di addizionali IRPEF (minor gettito). Ciò in quanto la disposizione, introducendo una modifica alla detrazione IRPEF, appare suscettibile di determinare effetti sulle altre imposte considerate solo nell'ipotesi in cui, riducendo (o aumentando) il numero dei contribuenti

<sup>81</sup> La tabella evidenzia le differenze delle modifiche al comma 1 dell'art. 13 del TUIR. In proposito, tuttavia, si segnala che il testo dell'A.S. 1120 prevedeva anche la soppressione della maggiorazione della detrazione IRPEF in favore dei bassi redditi.

*incapienti ai fini IRPEF, amplia (o riduce) l'ambito dei soggetti tenuti al pagamento delle relative addizionali.*

Confrontando la relazione tecnica allegata all'A.S. 1120 con quella riferita al testo modificato dal Senato, si registra un miglioramento degli effetti IRPEF (la perdita di gettito è ridotta da 1.702,8 mln a 1.688,9 mln) ed un peggioramento degli effetti delle addizionali regionali e comunali IRPEF (la cui perdita di gettito passa, rispettivamente, da 23 a 33,1 milioni e da 6,3 a 9,1 milioni).

Si evidenzia, inoltre, che gli effetti finanziari indicati nel prospetto riepilogativo allegato al testo definitivamente approvato risultano dalla somma algebrica tra quelli indicati nel ddl iniziale e le variazioni introdotte in prima lettura al Senato. Peraltro, le stime non sono state ulteriormente modificate a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera (testo poi divenuto definitivo).

### **Commi da 128 a 130 – Riduzione degli oneri contributivi e indennità per danno biologico**

**Le norme** dispongono, con effetto dal 2014, con decreto, su proposta dell'INAIL, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. È altresì riconosciuto all'INAIL da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/1965). L'aggiornamento di premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo (comma 128).

Con effetto dal 1° gennaio 2014, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013, e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 (comma 129).

Viene altresì modificato l'articolo 85 del DPR 1124/1965. In particolare, si dispone che, in caso di infortunio mortale, la rendita per i superstiti sia calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116, costituito da

trecento volte la retribuzione media giornaliera, aumentata del trenta per cento (comma 130).

Alle predette finalità, si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché, con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL, per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 81/2008<sup>82</sup> e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto dell'onere di cui ai commi 78 e 79 fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate contributive</b>									
<b>Riduzione premi e contributi</b>				1.000	1.100	1.200	1.000	1.100	1.200
<b>Maggiori entrate</b>									
<b>Effetti fiscali della riduzione premi e contributi</b>		389	257		389	257		389	257
<b>Maggiori spese correnti</b>									
<b>Trasferimento INAIL</b>	500	600	700						

**La relazione tecnica**, per quanto attiene al **comma 128**, afferma che la disposizione è diretta a prevedere, con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, su delibera dell'INAIL, la riduzione degli oneri contributivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 euro per l'anno 2014, 1.100 milioni per l'anno 2015 e di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, tenendo conto degli andamenti degli eventi in relazione al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

<sup>82</sup> L'articolo 11, comma 11, del D. Lgs. 81/2008 specifica che si tratta progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

Dalla disposizione conseguono pertanto le minori entrate contributive e il relativo impatto in termini di indebitamento netto, tenendo conto dell'effetto fiscale indotto (computato con il meccanismo di acconto/saldo):

(milioni di euro)

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Al lordo effetti fiscali	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
Al netto effetti fiscali	-1.000	-711	-943	-935

In considerazione dei risultati gestionali dell'INAIL e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione delle entrate contributive all'ente è riconosciuto da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 700 milioni di euro per l'anno 2016. Pertanto, in termini di saldo netto da finanziare la disposizione comporta una maggiore spesa per trasferimenti all'INAIL nei termini sopra indicati.

Il Governo, durante l'esame presso il Senato, ha fatto presente, in merito al computo degli effetti fiscali indotti, che gli stessi sono computati con il meccanismo dell'acconto/saldo e che tengono conto, in fase di applicazione, dell'aliquota media IRES, inferiore a quella legale, della presenza di imprese con assenza di utile.

La RT afferma altresì, per quanto attiene al **comma 129**, che la disposizione riguarda interventi di miglioramento delle prestazioni in favore degli infortunati sul lavoro. In particolare, viene previsto un aumento in via straordinaria degli indennizzi del danno biologico a titolo di parziale recupero della variazione dei prezzi al consumo intervenuta dal 2000 al 2013, in aggiunta all'8,68 per cento di cui al D.M. 27 marzo 2009. In precedenza il decreto interministeriale del 27 marzo 2009, attuativo della legge n. 247/2007, aveva disposto a decorrere dal 2008 l'aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico nella misura dell'8,68%, ossia pari al 50% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta da luglio 2000 a dicembre 2007, incremento che rappresenta solo un parziale adeguamento rispetto alla stima della variazione del suddetto indice per il periodo 2000-2013 e, pertanto, non risponde alla piena e completa rivalutazione degli indennizzi prevista dal legislatore nel 2000.

Sulla base delle stime elaborate dalla consulenza statistico attuariale dell'INAIL, tale intervento determina una maggiore spesa media annua nel prossimo decennio di 50 milioni di euro e consente di incrementare in via straordinaria l'indennizzo del danno biologico di circa il 7% che, aggiungendosi precedente incremento, determina una rivalutazione complessiva tale da consentire il recupero di circa il 50% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuto dal 2000 al 2013. La disposizione prevede

espressamente il riconoscimento del beneficio nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

Relativamente al **comma 130**, la RT afferma che la disposizione prevede il calcolo della rendita ai superstiti per qualsiasi lavoratore deceduto sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116 del T.U., con un miglioramento dei livelli delle rendite ai superstiti, essendo queste calcolate con riferimento alla retribuzione massimale fissata dalla legge. I maggiori oneri derivanti da tale disposizione sono valutati dall'INAIL sulla base dei dati amministrativi dell'ente in 70 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

La RT afferma infine che ai suddetti relativi oneri, complessivamente pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si fa fronte mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL, per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati e la programmazione delle predette risorse anche per gli anni successivi al 2015, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. In tali termini non derivano nuovi o maggiori oneri dai commi in esame atteso che viene disciplinata la rimodulazione tra diverse finalità di spesa in ambito INAIL e che le ulteriori modifiche introdotte attengono ad aspetti procedurali nel riconoscimento della riduzione dei premi e contributi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto già previsto dal testo originario del provvedimento in esame.

***In merito ai profili di quantificazione***, è stato osservato preliminarmente che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo non ascrivono effetti riguardo alle disposizioni – introdotte durante l'esame al Senato – relative all'indennizzo del danno biologico e alla rendita ai superstiti. La RT afferma che la relativa copertura avviene mediante rimodulazione delle risorse INAIL. In proposito, è stata rilevata l'opportunità di acquisire conferma che tale rimodulazione non pregiudichi lo svolgimento di progetti finanziati a valere sulle medesime risorse, già definiti e avviati.

Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri connessi alla rivalutazione degli indennizzi da danno biologico e delle rendite ai superstiti in caso di infortunio mortale, è stato rilevato che detti oneri vengono configurati come limiti di spesa. In proposito, la RT non fornisce tutti gli elementi necessari per la verifica della congruità delle risorse stanziare. Anche su tale punto è stato ritenuto opportuno acquisire chiarimenti dal Governo, considerato, peraltro, che dalle norme in questione sembrano discendere diritti soggettivi difficilmente comprimibili in un limite di spesa prefissato.

Per quanto attiene alla quantificazione degli effetti fiscali connessi alla riduzione degli oneri contributivi, di cui al comma 128, non sono state formulate

osservazioni alla luce di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.

*È stata infine rilevata l'utilità di acquisire dati ed elementi volti a confermare la sostenibilità per l'INAIL delle minori entrate contributive previste dalle disposizioni in esame*<sup>83</sup>

### **Comma 131 – Benefici in favore dei familiari delle vittime del lavoro**

**La norma** – introdotta durante l'esame parlamentare – dispone che i benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della L. 296/2006 vengano erogati a favore del coniuge superstite e dei figli, o, in mancanza, degli ascendenti, genitori adottanti se viventi a carico del defunto, fratelli o sorelle se conviventi<sup>84</sup>.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

**La relazione tecnica** afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto lo stanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è fissato per via legislativa e che pertanto, nel caso di ampliamento della platea di beneficiari, non deriva alcun onere aggiuntivo, conseguendone una riduzione del beneficio unitario.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni anche in considerazione del fatto che la disposizione non innova rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, limitandosi ad operare una rilegificazione di quanto già disposto, in merito ai superstiti beneficiari, dall'articolo 2, comma 1, del DM 19 novembre 2008.

---

<sup>83</sup> I dati del bilancio preconsuntivo INAIL relativo al 2012 indicano un risultato finanziario positivo di circa 860 milioni euro.

<sup>84</sup> Di cui all'articolo 85, primo comma, del DPR 1124/1965.

### **Comma 132 – Aumento delle deduzioni IRAP per assunzioni a tempo indeterminato**

**La norma**, modificando l'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, interviene sulle deduzioni IRAP disposte in favore di soggetti privati in presenza di un incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

In particolare, sostituendo il comma 4-*quater*<sup>85</sup>, si dispone che, a decorrere dal 2014, per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato che determinano un incremento, rispetto all'anno precedente, del numero dei lavoratori con la medesima tipologia di contratto, è riconosciuta una deduzione triennale (anno di assunzione e due periodi d'imposta successivi) ai fini IRAP di un ammontare non superiore a 15.000 euro annui ovvero non superiore all'effettivo incremento del costo del lavoro indicato nelle specifiche voci di bilancio.

Si introduce, inoltre, una disposizione antielusiva finalizzata ad evitare che l'incremento del numero dei lavoratori sia dovuto ad un trasferimento di lavoratori dall'attività istituzionale all'attività commerciale.

Viene infine sostituito il comma 4-*septies* del richiamato art. 11 al fine di escludere l'alternatività, e quindi consentire la compatibilità, tra la deduzione IRAP in esame (nuovo comma 4-*quater*) con la deduzione IRAP rapportata al numero dei lavoratori dipendenti e quella forfetaria di cui al comma 1, lettera a), nn.2, 3 e 4 del medesimo articolo 11.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate tributarie</b>									
IRAP				36	115	200	36	115	200
<b>Maggiori spese correnti</b>									
IRAP (FSN)	36	115	200						

In considerazione della triennialità del beneficio introdotto, gli effetti finanziari in termini di cassa assumono un valore "a regime" nel 2017. Infatti, la relazione tecnica indica un onere per tale anno pari a 213 milioni di euro.

**La relazione tecnica**, dopo aver ricostruito la nuova disciplina, afferma che la stima degli effetti finanziari è stata effettuata attraverso il modello di microsimulazione.

Con riferimento al periodo d'imposta 2014, la relazione tecnica stima che il costo del lavoro non deducibile e capiente ai fini IRAP pari a circa 23.000 euro

<sup>85</sup> Il comma sostituito recava una disciplina applicabile fino al periodo d'imposta 2008.

per ogni lavoratore a tempo indeterminato. Considera, inoltre, che il costo medio del lavoro per i nuovi assunti sia inferiore alla media delle retribuzioni del totale degli impiegati, stimando il costo del lavoro non ancora dedotto per tale tipologia di lavoratori in circa 15 mila euro, pari esattamente alla deduzione prevista.

Con riferimento al numero dei lavoratori, la relazione tecnica stima circa 135.000 nuove assunzioni, ossia la stessa platea che in base al modello IRAP 2006, ha fruito di una analoga agevolazione.

Considerando l'aliquota del 4,2%, il minor gettito in termini di competenza annua a partire dall'anno di imposta 2015 ammonta a 85 milioni (135.000 x 15.000 x 4,2%).

Per il primo anno di applicazione, per ragguagliare la deduzione annua all'effettivo periodo di lavoro, si è considerato metà dell'importo nell'anno di assunzione "e quindi per l'anno d'imposta 2014 è stimata una perdita di gettito di 42,5 milioni (85 x 50%)".

Pertanto, gli effetti in termini di competenza sono:

*(milioni di euro)*

Competenza	2014	2015	2016	2017
IRAP	-42,5	-127,5	-212,5	-212,5

Per la determinazione degli effetti di cassa, si considera un acconto IRAP dell'85%.

*(milioni di euro)*

Cassa	2014	2015	2016	2017
IRAP	-36	-115	-200	-213

La Nota del MEF del 31 ottobre 2013, presentata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, afferma che la platea dei nuovi assunti considerata ai fini della stima degli effetti finanziari è considerata costante in quanto allo stato attuale non si dispongono di informazioni utili a supporto di tale ipotesi e, in particolare, per quanto concerne i possibili effetti futuri sull'andamento occupazionale. Considerata la fase economica attuale, la Nota ritiene la stima ampiamente prudenziale.

Inoltre, per quanto concerne l'ammontare di capienza della deduzione introdotta, la Nota conferma, come già indicato nella relazione tecnica originaria, che il costo del lavoro non dedotto ai fini IRAP risultante dal modello di microsimulazione, è stato stimato in 23.000 euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato. Considerando che le nuove assunzioni scontino una retribuzione inferiore di circa il 20% e che metà delle nuove assunzioni sia relativa a lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, la stima del costo medio del lavoro dei nuovi assunti è pari a 15.000 euro.

**In merito ai profili di quantificazione**, è stato evidenziato che, poiché la quantificazione degli effetti finanziari è effettuata mediante modello di microsimulazione, non è stato possibile effettuare una verifica puntuale della stima effettuata.

*In base a quanto indicato, tuttavia, sono state chieste le motivazioni in base alle quali l'onere a regime è calcolato in base a 2,5 annualità mentre il beneficio è introdotto per un periodo triennale.*

Per altro verso, è stato segnalato che la norma potrebbe comportare effetti positivi in quanto riduce la quota di IRAP pagata sul costo del lavoro considerata deducibile ai fini IRPEF/IRES (articolo 2 del D.L. n. 201/2011).

### **Commi 133 e 134 – Stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato<sup>86</sup>, modificano l'articolo 7-bis del decreto-legge 76/2013, n. 76 (comma 133).

Tale articolo è volto a garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro; tali contratti erano spesso impiegati dalle imprese per non ricorrere ad assunzioni a tempo indeterminato. Il citato articolo prevede la stipula di contratti collettivi per la trasformazione dei contratti di associazioni in partecipazione citati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La trasformazione dei contratti è il primo passo di una procedura conciliativa che prevede, fra l'altro, una sanatoria per i contributi dovuti con riferimento ai periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione contestati. La procedura, scandita in una serie di tappe, doveva concludersi con il deposito della documentazione relativa alla conciliazione ed il pagamento di un contributo da parte del datore di lavoro entro il 31 gennaio 2014. Le norme in esame, invece, consentono alla procedura di concludersi entro il 31 luglio 2014. L'articolo 7-bis del decreto legge era stato, a suo tempo, introdotto mediante emendamento parlamentare privo di relazione tecnica ma che ipotizzava un onere di 6,15 milioni per gli anni dal 2013 al 2017 e di 6 milioni a decorrere dall'anno 2018. L'onere era, presumibilmente, connesso al fatto che la sanatoria estingueva gli eventuale illeciti contestati con conseguente perdita di riscossioni in relazione ad importi già iscritti a ruolo.

E' stabilito che dall'attuazione del comma sopra descritto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 134).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

**La relazione tecnica** allegata al testo approvato dal Senato non considera la norma.

**In merito ai profili di quantificazione** è stato osservato che, non essendo stata a suo tempo predisposta una relazione riferita alle norme oggetto di modifica e non essendo le norme in esame corredate di relazione tecnica non appare possibile verificare se il differimento del termine fissato per la conclusione della procedura da svolgere per accedere alla sanatoria sia suscettibile di

---

<sup>86</sup> Con l'emendamento 6.87 (testo 2) poi confluito nel testo del maxiemendamento.

determinare effetti sui saldi di finanza pubblica. Sul punto si è ritenuto necessario acquisire l'avviso del Governo.

### **Comma 135 – Trasformazioni di contratti a tempo indeterminato**

**Le norme** sopprimono il limite di sei mensilità, di cui all'articolo 2, comma 30, della L. 92/2012 (Riforma del lavoro), relativo alla restituzione integrale del contributo addizionale – introdotto dall'articolo 2, comma 28, della legge sopra citata in ordine al finanziamento dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) e pari all'1,4% della retribuzione imponibile – per i datori di lavoro che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate contributive</b>									
Restituzione completa contr. Ex art. 2, co. 28, L. 92/2012				70	70	70	70	70	70
<b>Maggiori entrate</b>									
Effetti fiscali restituzione completa contributo		30	17		30	17		30	17
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Restituzione completa contr. Ex art. 2, co. 28, L. 92/2012	70	70	70						

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma che dalle stesse, tenuto conto di quanto già scontato in relazione alla restituzione del contributo per il periodo di sei mesi e in coerenza con le basi tecniche della RT presentata in sede di approvazione della L. 92/2012, conseguono le seguenti minori entrate contributive:

	2014	2015	2016
Al lordo effetti fiscali	-70	-70	-70
Al netto effetti fiscali	-70	-40	-53

Si rende noto che la RT relativa alla L. 92/2012, relativamente all'articolo 2, comma 30, quantificava i seguenti effetti:

	2014	2015	2016
Al lordo effetti fiscali	-51	-53	-54
Al netto effetti fiscali	-51	-29	-40

Detta RT ipotizzava in proposito un monte retributivo soggetto ad addizionale dell'1,4 per cento di circa 30 miliardi di euro (2013).

Il Governo, durante l'esame presso il Senato, ha fatto presente, in merito al computo degli effetti fiscali indotti, che gli stessi sono computati con il meccanismo dell'acconto/saldo e che tengono conto, in fase di applicazione, dell'aliquota media IRES, inferiore a quella legale, della presenza di imprese con assenza di utile.

**In merito ai profili di quantificazione**, è stato rilevato che la quantificazione del Governo – effettuata secondo le basi esplicitate dal Governo nella RT relativa alla L. 92/2012, che non forniva il numero dei contratti per il quale si prevedeva la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato – appare prudenzialmente in linea con quanto ipotizzato in quella sede.

Per quanto attiene alla quantificazione degli effetti fiscali, non sono state formulate osservazioni alla luce di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.

#### **Comma 136 – Aliquota contributiva dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro**

**Normativa vigente.** L'articolo 2, comma 39, della L. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) - come modificato dall'articolo 1, comma 250, lettera g), della L. 228/2012 - dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e in favore dei fondi bilaterali, di cui all'articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 276/2003<sup>87</sup>, sia ridotta dal 4 al 2,6 per cento.

**Le norme** – introdotte durante l'esame presso il Senato – dispongono la soppressione del suddetto articolo 2, comma 39, della L. 92/2012.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

<sup>87</sup> Tale disposizione prevede che i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi bilaterali appositamente costituiti un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica ed è diretta a eliminare la decurtazione della contribuzione (dal 4% al 2,6%) al Fondo per la formazione professionale dei lavoratori in somministrazione, introdotta dall'articolo 2, comma 39, della L. 92/2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. La disposizione è quindi volta a lasciare inalterata la capacità di tale Fondo di adempiere alla sua primaria funzione di politica attiva, consentendo l'adeguamento professionale dei lavoratori e fornendo risposte rapide ed efficaci ai fabbisogni delle imprese utilizzatrici.

Si ricorda che 1, comma 250, lettera g), della L. 228/201 ha prorogato dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014 il mantenimento dell'aliquota in esame al 4%. Il prospetto riepilogativo non ascriveva effetti a tale disposizione.

**In merito ai profili di quantificazione**, sono state formulate osservazioni.

### **Commi 137 e 138 – Aiuto alla crescita economica (ACE)**

**Normativa vigente.** L'articolo 1 del DL n. 201/2011, ha introdotto un'agevolazione fiscale in favore delle imprese e delle società che incrementano il capitale investito nell'attività svolta. Il beneficio consiste in una deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, di un ammontare corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale investito e si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. L'aliquota del rendimento nozionale è fissata in via transitoria - per il primo triennio di applicazione - al 3%. Dal quarto periodo d'imposta sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti medi dei titoli obbligazionari pubblici, eventualmente aumentabili fino a 3 punti percentuali.

**La norma** modifica la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) di cui al citato articolo 1 del DL n. 201 del 2011.

In particolare viene posticipato al settimo anno (anziché al quarto) di applicazione del regime fiscale in argomento (quindi dal 2017) la determinazione, mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'aliquota percentuale utile per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, e contestualmente vengono rideterminate, per gli anni dal 2014 al 2016, le aliquote di rendimento nozionale per ciascun anno d'imposta nella seguente misura: per l'esercizio 2014 il 4 per cento; per l'esercizio 2015 il 4,5 per cento; per l'esercizio 2016 il 4,75 per cento (comma 137).

Infine viene esclusa la possibilità di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi, dovuti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, utilizzando il c.d. metodo previsionale; infatti per i due periodi citati gli acconti si calcoleranno utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente (comma 138).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate</b>	0	658,5	716,5	0	658,5	716,5	0	658,5	716,5

**La relazione tecnica** afferma che dall'elaborazione dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2012, relativi al primo anno di applicazione della misura in esame, è emerso quanto segue:

- effetti IRES (Società di capitali + enti non commerciali): il reddito esente ai fini ACE ha ridotto l'imponibile di circa 784 milioni di euro da parte di circa 166 mila società di capitali e gruppi fiscali, con conseguente perdita effettiva di gettito IRES di circa 215,6 milioni di euro. A ciò si aggiunge la perdita di gettito derivante dagli enti non commerciali, di circa 0,16 milioni di euro da parte di 17 soggetti;
- effetti addizionale IRES (settore energetico): il reddito esente ai fini ACE ha ridotto l'imponibile dell'addizionale di circa 47 milioni di euro, con conseguente perdita effettiva di gettito da addizionale IRES (al 10,5%) di circa 4,9 milioni di euro;
- effetti IRPEF (Società di persone + imprese individuali): nel caso in cui il contribuente, a legislazione vigente, abbia dichiarato un reddito ai fini ACE (di cui al rigo RF55, colonna 4, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio nei limiti del reddito di specie per le società di persone o di cui al rigo RS37, colonna 4, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio per l'imprenditore individuale) è stata calcolata la minore IRPEF derivante, applicando il particolare meccanismo previsto al quadro RN delle persone fisiche – righe RN04 e RN05 - di progressività per scaglioni del risparmio di imposta per ogni imprenditore individuale o socio di società di persone (percettore di reddito di partecipazione). Il reddito esente ai fini ACE, di circa 829 milioni di euro da parte di circa 80 mila società di persone ed a circa 352 milioni di euro da parte di circa 47 mila imprenditori individuali, ha comportato una perdita effettiva di gettito IRPEF di circa 223,5 milioni di euro a carico degli imprenditori individuali e dei soci persone fisiche delle imprese in forma associata.

La RT afferma quindi che sulla base di quanto effettivamente emerso il primo anno di applicazione della disciplina in esame è:

- applicando per le società di capitali a tale perdita l'andamento di crescita percentuale stimato per gli esercizi successivi in sede di RT originaria (più accentuato nei primi quattro anni, un 5 per cento per due esercizi – 2015 e 2016 - per poi andare a regime);

- applicando, invece, da subito una crescita annua del 5% per le imprese individuali ed in forma associata (in quanto commisurato all'intero patrimonio netto);
- utilizzando la simulazione originale per determinare l'incremento relativo di perdita di gettito derivante dall'aumento del tasso di remunerazione prima dal 3 per cento al 4 per cento nel 2014 e successivamente al 4,5 per cento nel 2015 ed al 4,75% dal 2016;
- considerando le variazioni del risparmio di imposta a partire dal 2014, si ottiene la stima degli effetti finanziari di seguito riportata.

Al riguardo la RT evidenzia che, ai fini della stima degli effetti di gettito di cassa, si è tenuto conto del fatto che la normativa proposta prevede esplicitamente che i contribuenti, nella determinazione dell'acconto dovuto per i primi anni di imposta, non possono utilizzare il cd. metodo previsionale con riferimento al nuovo rendimento nozionale ma debbono fare riferimento esclusivamente al metodo "storico", riferendosi quindi al risparmio di imposta conseguente al rendimento nozionale dell'anno di imposta precedente a quello con riferimento al quale stanno determinando l'acconto. Pertanto, nel 2014 faranno riferimento al 2013 (rendimento del 3%) mentre, in sede di determinazione del versamento dell'acconto 2015, faranno riferimento alla competenza 2014 (rendimento nozionale del 4%).

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017
<b>Legislazione vigente</b>				
<i>IRES ordinaria</i>	-1.160,4	-1.357,7	-1.236,9	-1.298,8
<i>Addizionale energetica</i>	-34,0	-16,7	-23,6	-23,4
<i>IRPEF società di persone + ditte ind.</i>	-255,2	-268,0	-281,4	-295,4
<b>Totale</b>	<b>-1.449,6</b>	<b>-1.642,4</b>	<b>-1.541,9</b>	<b>-1.617,6</b>
<b>Legislazione proposta</b>				
<i>IRES ordinaria</i>	-1.160,4	-1.883,1	-1.812,2	-1.926,8
<i>Addizionale energetica</i>	-34,0	-30,3	-34,0	-35,9
<i>IRPEF società di persone + ditte ind.</i>	-255,2	-387,5	-412,2	-438,2
<b>Totale</b>	<b>-1.449,6</b>	<b>-2.300,9</b>	<b>-2.258,4</b>	<b>-2.400,9</b>
<b>Effetto netto complessivo</b>	<b>0,0</b>	<b>-658,5</b>	<b>-716,5</b>	<b>-783,3</b>

Nella Nota<sup>88</sup> di risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato, il Governo ha fornito la stima della perdita di gettito in termini di competenza relativa ai tre

<sup>88</sup> Nota del Dipartimento delle finanze del 31 ottobre 2013.

periodi di imposta in questione, che risulta in base alla metodologia esposta in sede di relazione tecnica:

- 375,3 milioni di euro nel 2014;
- 570 milioni di euro nel 2015;
- 691,6 milioni di euro nel 2016.

La Nota, inoltre, con riferimento alla possibilità di sottostima del dato relativo alle imprese individuali ed in forma associata (ai fini IRPEF) attribuibile alla mancanza di “effetto accumulo” presente con riferimento alle società di capitali, afferma che la scelta è stata effettuata sulla base del chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria, secondo la quale nei confronti dei soggetti persone fisiche e delle società di persone si deve fare riferimento all’intero patrimonio netto (stock), in luogo dell’incremento dello stesso rispetto al patrimonio esistente al 31 dicembre 2010 per le società di capitali (flusso cumulato).

Infine, il Governo rileva che nella presente relazione tecnica la stima è riferita ad una variazione normativa rispetto alla legislazione vigente, mentre non ha la funzione di valutazione “ex post”. Si ritiene, pertanto, corretto il riferimento ad un quadro a legislazione vigente che tiene conto dei dati effettivi dichiarati disponibili.

***In merito ai profili di quantificazione***, si è osservato che la relazione tecnica illustra la procedura adottata senza fornire i dati e i criteri di stima utilizzati per la quantificazione e che, pertanto, non è stata possibile una verifica della stessa.

*Per quanto riguarda le imprese individuali e le società di persone, si è richiesta una precisazione in merito all’eventualità che il beneficio introdotto riguardi esclusivamente l’IRPEF o anche le relative addizionali. In tale ultimo caso, la norma andrebbe coordinata con la disciplina in materia di federalismo fiscale tenuto conto che determinerebbe un minor gettito per gli enti territoriali interessati.*

### **Comma 139, lettere a) e b) – Proroga detrazione per spese di riqualificazione energetica**

**La norma** interviene sulla disciplina della detrazione fiscale per spese di riqualificazione energetica, modificando i termini e la misura del beneficio concesso come illustrato nel seguente prospetto<sup>89</sup> (**lettera b)**).

Nel corso dell’esame presso la Camera è stata introdotta la **lettera a)** con la quale, modificando l’art. 6 del d.l. n. 63/2013, si è intervenuti sulla decorrenza dell’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione<sup>90</sup>.

<sup>89</sup> Si segnala che una parte delle spese, in assenza del beneficio della detrazione per riqualificazione energetica, possono essere incluse nel beneficio della detrazione per ristrutturazioni edilizie che presenta, tuttavia, una misura più contenuta (*v. infra*)

<sup>90</sup> Tale norma è stata successivamente abrogata dall’articolo 1, comma 7 *ter*, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari.

**Misura della detrazione IRPEF per spese di riqualificazione energetica**

	6/6/2012- 31/12/2013	1/1/2014- 30/6/2014	1/7/2014- 31/12/2014	1/1/2015- 30/6/2015	1/7/2015- 31/12/2015	1/1/2016- 30/6/2016	1/7/2016- 31/12/2016
<b>Legislazione previgente</b>							
Disciplina generale	65%	no	no	no	no	no	no
Edifici condominiali	65%	65%	no	no	no	no	no
<b>Legge stabilità 2014</b>							
Disciplina generale	65%	65%	65%	50%	50%	no	no
Edifici condominiali	65%	65%	65%	65%	50%	50%	no

**Il prospetto riepilogativo** ascrive effetti finanziari riferiti all'intero comma in esame, includendo quindi anche gli effetti relativi alla modifica alla disciplina sulla detrazione per spese di ristrutturazione e per acquisto mobili (cfr. scheda comma 139, lett. c) e d). Nella seguente tabella, oltre al dato del prospetto riepilogativo, si indica anche la quota dello stesso riferito alla detrazione in esame per spese di riqualificazione energetica (in corsivo).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate tributarie</b>									
IRPEF, IRES, IVA	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9
<i>Di cui per detrazione riqualificazione</i>	30,9	329,9	410,6	30,9	329,9	410,6	30,9	329,9	410,6
IRAP						5,9			5,9
<i>Di cui per detrazione riqualificazione</i>						0			0
<b>Maggiori entrate tributarie</b>									
IRPEF, IRES, IVA	155,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6
<i>Di cui per detrazione riqualificazione</i>	69,4	245,3	76,6	69,4	245,3	76,6	69,4	245,3	76,6
IRAP				6,2	66,0	11,7	6,2	66,0	11,7
<i>Di cui per detrazione riqualificazione</i>				3,0	31,9	11,7	3,0	31,9	11,7
<b>Minori spese correnti</b>									
IRAP	6,2	66,0	11,7						
<i>Di cui per detrazione riqualificazione</i>	3,0	31,9	11,7						
<b>Maggiori spese correnti</b>									
IRAP			5,9						
<i>Di cui per detrazione riqualificazione</i>			0						

L'effetto complessivo netto risulta variabile negli anni successivi a quelli considerati nell'allegato 3. In particolare, il 2017 registra l'onere massimo, con riferimento all'intero comma 139, con un effetto negativo pari a 781 milioni, di cui 408 milioni sono oneri (minor gettito e maggiore spesa) imputabili alla proroga in esame.

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere la norma, afferma che le stime sono ottenute applicando la metodologia già consolidata utilizzata nella RT a corredo dell'ultima norma di proroga (art. 14 del D.L. n. 63/2013). In particolare:

- la spesa considerata è stimata in 4.500 milioni di euro per l'anno 2014, di cui circa 225 milioni riguardano la spesa relativa alle parti condominiali (corrispondente al 5% del totale considerato). In proposito, la RT afferma che in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, la spesa effettuata nel 2011 ammonta a circa 3.500 milioni;
- circa la qualificazione della suddetta spesa, si ipotizza che il 50% (2.250 milioni) avrebbe comunque fruito della detrazione per ristrutturazioni edilizie (36%), mentre il restante 50% rappresenta un reale incremento di spesa agevolata;

- negli anni successivi, ipotizzando un andamento decrescente, la spesa agevolata è stimata in 3.908 milioni per il 2015 (di cui 225 relativa ai condomini) e per l'anno 2016 è stimata una spesa condominiale di 195,5 milioni su base annua;
- circa la qualificazione delle spese 2015 e 2016, è stata confermata la quota (calcolata per il 2014) di spese che comunque avrebbero fruito della detrazione 36% (2.250 mln); pertanto la spesa incrementale è determinata come differenza.

Pertanto, l'onere per detrazione IRPEF, in termini di competenza:

**anno 2014**

disciplina generale:  $(2.250-225/2) \times (65\%-36\%) + (2.250-225/2) \times 65\%$

condomini:  $(225/2 \times 6/12 \times (65\%-36\%) + (225/2 \times 6/12 \times 65\%))$ .

La misura del beneficio complessivo per le spese del 2014 risulta pari a 2.062 milioni da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 206,2 milioni).

**anno 2015**

disciplina generale:  $(2.250-225/2) \times (50\%-36\%) + (3.908-2.250-225/2) \times 50\%$

condomini:  $225/2 \times 6/12 \times (50\%-36\%) + (195,5-112,5) \times 6/12 \times 50\%$ .

La misura del beneficio complessivo per le spese del 2015 risulta pari a 1.168 milioni da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 116,8 milioni).

**anno 2016**

condomini:  $(225/2 \times 6/12 \times (50\%-36\%) + (195,5-112,5) \times 6/12 \times 50\%)$ .

La misura del beneficio complessivo per le spese del 2016 risulta pari a 29 milioni da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 2,9 milioni).

La norma, inoltre, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2014 e per il 2015 (applicando analoghe percentuali a quelle adottate per stime precedenti) in circa 548,4 e 418,2 milioni (comprensivo di IVA). Considerando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% IRES/IRPEF e 4% IRAP), si stima un incremento del gettito, in termini di competenza, pari a:

- per il 2014: 49,9 mln (IVA) e 149,6 mln (IRPEF/IRES/IRAP);
- per il 2015: 38 mln (IVA) e 114 mln (IRPEF/IRES/IRAP);
- per il 2016: 0,9 mln (IVA) e 2,8 mln (IRPEF/IRES/IRAP).

Per la determinazione degli effetti di cassa, indicati nel seguente prospetto, è stato considerato un acconto a regime delle imposte dirette del 75% (nel primo anno di applicazione 15%).

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	Da 2019 a 2024	2025	2026	2027
IRPEF	- 30,9	-329,9	-410,6	-328,1	-325,9	-325,9	+35	+84,7	+2,2
IRPEF/IRES	+19,4	+207,4	+75,8	-69,8	-1,8				
IRAP	+3,0	+31,9	+11,7	-10,7	-0,3				
IVA	+49,9	+38,0	+0,9						
<b>TOTALE</b>	<b>+41,4</b>	<b>-52,6</b>	<b>-322,3</b>	<b>-408,6</b>	<b>-328,0</b>	<b>-325,9</b>	<b>+35,0</b>	<b>+84,7</b>	<b>+2,2</b>

La Nota del MEF del 31 ottobre 2013, presentata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, ha chiarito che i dati delle dichiarazioni dei redditi relativi al 2012 non sono ancora fruibili da un punto di vista statistico, e che quindi sono stati utilizzati i dati aggiornati disponibili al momento della stima. In particolare, la Nota conferma la stima pari a 4.500 milioni di euro in relazione alla spesa per interventi di riqualificazione energetica (a fronte di una spesa indicata nelle dichiarazioni 2011 pari a 3.500 milioni) anche per tenere conto, a fini prudenziali, del possibile effetto legato all'incremento dell'aliquota di detraibilità al 65% in luogo del 55% in vigore nel periodo in cui si riferisce il dato di 3.500 milioni di euro.

Inoltre, per quanto riguarda l'effetto indotto, la Nota afferma che risultano adottati criteri di prudenzialità tenuto conto che la relazione tecnica stima la spesa indotta in misura non superiore al 10%, mentre un recente studio pubblicato da CRESME (maggio 2013) indica che tra il 1998 e il 2012 la quota di investimenti in riqualificazione incentivati dai provvedimenti di defiscalizzazione per il recupero edilizio e l'efficientamento energetico risulta mediamente pari al 20%.

**In merito ai profili di quantificazione**, ricordando che la disciplina in esame – introdotta inizialmente in via transitoria con legge finanziaria 2007 – è stata oggetto di numerosi interventi di proroga dei termini, è stata evidenziata l'opportunità di effettuare una verifica tra le stime indicate nelle relazioni tecniche allegate ai singoli provvedimenti di proroga e il minor gettito effettivo attribuibile al beneficio in commento.

E' stato altresì segnalato che l'onere massimo quantificato dalla relazione tecnica si realizza nel 2017 e, pertanto, non è evidenziato nel prospetto riepilogativo che considera il triennio 2014-2016.

### **Comma 139, lettere c) e d) – Proroga detrazione per spese di ristrutturazione edilizia e per acquisto mobili**

**La norma** interviene sulla disciplina della detrazione fiscale spettante (lettera d)):

- per spese di ristrutturazione edilizia, elevando dal 36% al 50% e dal 36% al 40% la misura del beneficio spettante per le spese sostenute, rispettivamente, nel 2014 e nel 2015;

- per gli interventi di carattere antisismico, la detrazione è elevata al 65% nel 2014 e al 50% nel 2015;
- per l'acquisto di mobili, correlato alla ristrutturazione edilizia, è riconosciuta una ulteriore detrazione del 50% della spesa sostenuta.

Il testo della legge in esame stabilisce che la detrazione IRPEF per acquisto mobili spetta nel limite massimo di 10.000 euro di spesa e comunque per un importo non superiore al costo sostenuto per la ristrutturazione edilizia.

Tale secondo limite – rapportato alla spesa di ristrutturazione edilizia sostenuta dal contribuente - era stato soppresso dall'art.1, c. 2, del D.L. n. 151/2013; il provvedimento, tuttavia, non è stato convertito in legge per decadenza dei termini.

Inoltre, è stato modificato l'articolo 15 del decreto legge n. 63 del 2013 al fine di spostare dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale dovranno essere definite misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi (lettera c).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive effetti finanziari riferiti all'intero comma in esame, includendo quindi anche gli effetti relativi alla modifica alla disciplina sulla detrazione per spese per riqualificazione energetica (*cf. scheda comma 139, lett. a) e b*). Nella seguente tabella, oltre al dato del prospetto riepilogativo, si indica anche la quota dello stesso riferito alla detrazione in esame per spese di ristrutturazione e per acquisto mobili (in corsivo).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate tributarie</b>									
IRPEF, IRES, IVA	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9
<i>Di cui per detrazione ristrutturazione</i>	34,8	370,9	370,6	34,8	370,9	370,6	34,8	370,9	370,6
<i>Di cui per detrazione acquisto mobili</i>	7,0	75,1	54,5	7,0	75,1	54,5	7,0	75,1	54,5
IRAP						5,9			5,9
<i>Di cui per detrazione ristrutturazione</i>						4,7			4,7
<i>Di cui per detrazione acquisto mobili</i>						1,2			1,2
<b>Maggiori entrate tributarie</b>									
IRPEF, IRES, IVA	155,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6
<i>Di cui per detrazione ristrutturazione</i>	68,6	219,7		68,6	219,7		68,6	219,7	
<i>Di cui per detrazione acquisto mobili</i>	17,8	16,1		17,8	16,1		17,8	16,1	
IRAP				6,2	66,0	11,7	6,2	66,0	11,7
<i>Di cui per detrazione ristrutturazione</i>				3,0	31,6		3,0	31,6	
<i>Di cui per detrazione acquisto mobili</i>				0,2	2,5		0,2	2,5	
<b>Minori spese correnti</b>									
IRAP	6,2	66,0	11,7						
<i>Di cui per detrazione ristrutturazione</i>	3,0	31,6							
<i>Di cui per detrazione acquisto mobili</i>	0,2	2,5							
<b>Maggiori spese correnti</b>									
IRAP			5,9						
<i>Di cui per detrazione ristrutturazione</i>			4,7						
<i>Di cui per detrazione acquisto mobili</i>			1,2						

L'effetto complessivo netto risulta variabile negli anni successivi a quelli considerati nell'allegato 3. In particolare, il 2017 registra l'onere massimo pari a, con riferimento all'intero comma 139, un effetto negativo pari a 781 milioni, di cui 372 milioni sono oneri (minor gettito e maggiore spesa) imputabili alla proroga in esame.

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma che le stime sono ottenute applicando la metodologia già consolidata utilizzata nella RT a corredo dell'ultima norma di proroga (art. 16 del D.L. n. 63/2013). In particolare:

### **Spese ristrutturazione edilizia**

- la spesa per recupero di patrimonio edilizio è stimata in 8.521 milioni di euro annui (dato rilevato dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2011);
- è stato considerato un effetto incentivante – dovuto all'incremento della misura del beneficio – stimato in 2.130 milioni di euro (25% della spesa) nel 2014 e in 609 milioni nel 2015.

Pertanto, l'onere per detrazione IRPEF, in termini di competenza:

#### anno 2014

$$8.521 \times (50\% - 36\%) + 2.130 \times 50\%$$

La misura del beneficio complessivo per le spese del 2014 risulta pari a 2.258 milioni da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 225,8 milioni).

#### anno 2015

$$8.521 \times (40\% - 36\%) + 609 \times 40\%$$

La misura del beneficio complessivo per le spese del 2015 risulta pari a 584 milioni da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 58,1 milioni).

### **Spese antisismiche**

La spesa per interventi antisismici è stimata in 256 milioni di euro per il 2014 (di cui 43 mln di spesa incrementale per effetto incentivante) e in 234 milioni nel 2015 (di cui 21 mln di spesa incrementale per effetto incentivante).

Pertanto, l'onere per detrazione IRPEF, in termini di competenza:

#### anno 2014

$$(256 - 43) \times (65\% - 50\%) + 43 \times 65\%$$

La misura del beneficio complessivo per le spese del 2014 risulta pari a 60 milioni da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 6 milioni).

#### anno 2015

$$(234 - 21) \times (50\% - 40\%) + 21 \times 50\%$$

La misura del beneficio complessivo per le spese del 2015 risulta pari a 32 milioni da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 3,2 milioni).

La norma, inoltre, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2014 e per il 2015 (applicando analoghe percentuali a quelle adottate per stime precedenti) in circa 543,2 e 157,3 milioni (comprensivo di IVA). Considerando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% IRES/IRPEF e 4% IRAP), si stima un incremento del gettito, in termini di competenza, pari a:

- per il 2014: 49,4 mln (IVA) e 148,1 mln (IRPEF/IRES/IRAP);
- per il 2015: 14,3 mln (IVA) e 42,9 mln (IRPEF/IRES/IRAP);
- per il 2016: 0,9 mln (IVA) e 2,8 mln (IRPEF/IRES/IRAP).

Per la determinazione degli effetti di cassa, indicati nel seguente prospetto, è stato considerato un acconto a regime delle imposte dirette del 75% (nel primo anno di applicazione 15%).

	2014	2015	2016	2017	2018	Da 2019 a 2024	2025	2026	2027
IRPEF	-34,8	-370,9	-339,6	-293,4	-293,4	-293,4	+112,3	+46,2	0
IRPEF/IRES	19,3	205,4	-31,2	-27,9					
IRAP	3,0	31,6	-4,8						
IVA	49,4	14,3							
<b>TOTALE</b>	<b>36,9</b>	<b>-119,6</b>	<b>-375,6</b>	<b>-325,6</b>	<b>-293,4</b>	<b>-293,4</b>	<b>112,3</b>	<b>46,2</b>	<b>0</b>

### **Acquisto mobili**

La spesa per acquisto mobili è stimata in 938,4 milioni di euro.

Pertanto, l'onere per detrazione IRPEF, in termini di competenza, per l'anno 2014 risulta pari a:  $938,4 \times 50\% = 469$  milioni, da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 46,9 milioni).

La norma, inoltre, è suscettibile di determinare un effetto indotto stimato in misura pari al 10%. L'incremento degli investimenti nel settore (93,8 mln IVA compresa) determina un maggiore gettito di IVA pari a 16,3 mln (aliquota IVA 21%) e un incremento di IRPEF/IRES/IRAP indicato in 11,5 milioni, in termini di competenza.

Per la determinazione degli effetti di cassa, indicati nel seguente prospetto, è stato considerato un acconto a regime delle imposte dirette del 75% (nel primo anno di applicazione 15%).

	2014	2015	2016	2017	2018	Da 2019 a 2024	2025
IRPEF	-7,0	-75,1	-46,9	-46,9	-46,9	-46,9	35,2
IRPEF/IRES	1,5	16,1	-7,6				
IRAP	0,2	2,5	-1,1				
IVA	16,3						
<b>TOTALE</b>	<b>11,0</b>	<b>-56,5</b>	<b>-55,6</b>	<b>-46,9</b>	<b>-46,9</b>	<b>-46,9</b>	<b>35,2</b>

La Nota del MEF del 31 ottobre 2013 chiarisce che i dati delle dichiarazioni dei redditi relativi al 2012 non sono ancora fruibili da un punto di vista statistico, e che quindi sono stati utilizzati i dati aggiornati disponibili al momento della stima.

Inoltre, per quanto riguarda l'effetto indotto, la Nota afferma che risultano adottati criteri di prudenzialità tenuto conto che la relazione tecnica stima la spesa indotta in misura non superiore al 10%, mentre un recente studio pubblicato da CRESME (maggio

2013) indica che tra il 1998 e il 2012 la quota di investimenti in riqualificazione incentivati dai provvedimenti di defiscalizzazione per il recupero edilizio e l'efficientamento energetico risulta mediamente pari al 20%.

***In merito ai profili di quantificazione***, è stato evidenziato che la detrazione IRPEF spettante in misura pari al 36% delle spese di ristrutturazione è disciplinata a regime dall'art. 16-bis del TUIR; tale disciplina, tuttavia, era stata introdotta inizialmente in via transitoria ed è stata oggetto di numerose modifiche dirette ad introdurre - ciascuna in via temporanea ma disponendo, di fatto, la continuità – una maggiore misura del beneficio in esame.

E' stata pertanto evidenziata l'opportunità di effettuare una verifica dell'andamento delle spese in esame, tenuto conto che in ciascuna norma di proroga è stato valutato un effetto indotto rispetto al quale sono ascritti, nei primi anni di applicazione della proroga, effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Tale verifica potrebbe correttamente essere effettuata sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi dai quali risulta, per ciascun contribuente, l'ammontare della spesa incentivata e l'anno in cui la stessa è stata sostenuta.

Per quanto riguarda, invece, i risultati delle elaborazioni contenuti nel rapporto del Centro studi CNA –CRESME (citato nella Nota del MEF del 31 ottobre 2013) si evidenzia che lo stesso rapporto non esplicita le fonti e le ipotesi adottate per l'elaborazione effettuata e che, pertanto, il loro utilizzo potrà essere effettuato solo dopo una verifica delle fonti e delle ipotesi medesime<sup>91</sup>.

### **Commi da 140 a 147 – Rivalutazione dei beni di impresa**

**Le norme** prevedono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutazione dei beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa (cd. beni merce). La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2012 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita (commi 140 e 141).

E' consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento (comma 142). Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con

<sup>91</sup> La tabella con i dati storici indicati riporta indica "Fonte: elaborazioni e stime CRESME". Se si considera l'anno 2011, il rapporto CRESME indica un ammontare di investimenti veicolati dai provvedimenti di defiscalizzazione pari a 10,907 miliardi mentre, in riferimento allo stesso anno, la relazione tecnica indica una spesa di oltre 12 miliardi (tra spese per interventi di riqualificazione energetica e spese di ristrutturazione edilizia).

riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi il 2016) ed avviene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili (comma 143).

Le suddette imposte sostitutive sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (comma 145). Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati, prima del 2018 (quindi in data antecedente a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione (comma 144).

La disposizione consente anche, mediante il rinvio all'articolo 14 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, il riallineamento del valore fiscale dei beni anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (c.d. IAS20) di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Per questi soggetti l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolato ad una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata mediante il pagamento della citata imposta sostitutiva del 10 per cento (comma 146).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori entrate</b>	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8

**La relazione tecnica** precisa che la stima degli effetti di gettito attribuibili alla disposizione in esame è basata sui dati di gettito e di adesione riscontrati con riferimento alla legge n. 266/2005, ultimo provvedimento del genere (dati F24, dati UNICO2006 società di capitali e società di persone). In base a tali dati, la RT afferma che le società di persone e le società di capitali hanno rivalutato circa 30,8 miliardi di euro di beni ammortizzabili, circa 3 miliardi tra beni non ammortizzabili e partecipazioni e hanno affrancato circa 5 miliardi di euro di saldo attivo di rivalutazione: il gettito complessivo da rivalutazione/riconoscimento in un'unica soluzione, nel 2006 è stato pari ad oltre 3,9 miliardi di euro, mentre dal 2006 al 2008 (poiché era rateizzato) il gettito da imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione è stato pari ad oltre 500 milioni di euro.

Ai fini della presente stima, la RT ipotizza che, dato il particolare periodo di crisi e di illiquidità e tenuto altresì conto del fatto che le nuove aliquote sono

superiori a quanto al tempo previsto e pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili e per le partecipazioni (il saldo attivo è invece al 10%), l'adesione possa essere inferiore di circa il 15% di quella effettiva riscontrata al tempo.

La RT afferma, quindi, che il gettito da imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni ammortizzabili, stimato in circa 776 milioni di euro, è pertanto pari al 16% del 15% di circa 32 miliardi di euro (dato 2005 estrapolato all'universo dei contribuenti), cui si aggiunge anche quello relativo all'imposta sostitutiva sui beni non ammortizzabili, sulle partecipazioni e dal riconoscimento del saldo attivo di rivalutazione stimato nello stesso modo.

La perdita di gettito conseguente (a partire dal 2016) è attribuibile a due fattispecie:

- maggiori ammortamenti fiscali ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, in dieci anni ed alle aliquote del 23% e del 4,2%, in misura rispettivamente di circa 32 mld x 15% /10 x 23% = -111 milioni di euro e di circa 32 mld x 15% /10 x 4,2% = -20,4 milioni di euro;
- minori plusvalenze imponibili sui beni non ammortizzabili e le partecipazioni, ipotizzando che la cessione avvenga in misura pari ad un decimo l'anno e che sarebbero state imponibili in cinque anni ai fini IRES (ai fini IRAP plusvalenze solo sui beni non ammortizzabili e niente rateizzazione in cinque anni): la stima ai fini IRES di circa 3 mld x 15% /10/5 x 23% = -2,2 milioni di euro annui mentre ai fini IRAP è di circa 2,8 mld x 15%/10 x 4,2% = -1,8 milioni di euro l'anno.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

*(milioni di euro)*

	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Imposta sostitutiva</i>	303,8	303,8	303,8		
<i>Minori entrate IRES/IRPEF</i>				-199	-117,5
<i>Minori entrate IRAP</i>				-40,9	-22,2
<b>Totale</b>	<b>303,8</b>	<b>303,8</b>	<b>303,8</b>	<b>-239,9</b>	<b>-139,7</b>

Nella Nota<sup>92</sup> di risposte alle osservazioni formulate nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo ha fornito i seguenti dati dettagliati del gettito da imposta sostitutiva:

<sup>92</sup> Nota del Dipartimento delle finanze del 31 ottobre 2013 e Nota dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2013.

(milioni di euro)

Imposta sostitutiva rivalutazione e maggiori valori	832,5
-di cui beni non ammortizzabili	51,4
- di cui beni ammortizzabili	775,7
- di cui partecipazioni	5,4
Imposta sostitutiva saldo attivo rivalutazione	78,7

Il Governo, inoltre, conferma il dato di cassa relativo alla stima degli effetti di gettito negativi e di minor gettito a titolo di entrate IRES/IRPEF per l'anno 2018, quantificati in 117,5 milioni di euro. Tale importo, infatti, da un lato sconta l'effetto di saldo e acconto, dall'altro tiene conto del dato crescente ogni anno relativo alla perdita di gettito IRES sulle plusvalenze in quote costanti in cinque anni. La competenza esatta 2016 e, infatti, di circa -2,2 (mancato primo quinto delle plusvalenze)  $-111,5 = -113,7$  milioni di euro, mentre nel 2017 la competenza esatta è pari a -4,4 (mancato primo quinto 2017 + secondo quinto 2016 delle plusvalenze)  $-111,5 = -115,9$  milioni di euro. Per cassa, nel 2018, l'effetto netto è pertanto di circa  $-115,9 \times 1,75 - (-113,7 \times 0,75) = -117,5$  milioni di euro.

Inoltre, per quanto attiene alle partecipazioni in società che devono essere iscritte tra le immobilizzazioni, la Nota afferma che effettivamente la presenza dell'istituto della *participation exemption* (c.d. PEX) rende meno conveniente la rivalutazione di tali beni. Tuttavia, già nel 2005 era in vigore la riforma IRES; il dato relativo alle partecipazioni rivalutate, infatti, era già al tempo molto ridotto ed è stato ulteriormente ridotto in questa occasione (gettito stimato di circa 5 milioni di euro).

Infine, per quanto concerne la non favorevole congiuntura economica e quindi il potenziale minore interesse da parte degli operatori, il Governo afferma che in sede di RT si è tenuto conto del mutato quadro macroeconomico attraverso l'utilizzo di una percentuale di adesione notevolmente più bassa rispetto a quanto emerso nel 2005.

***In merito ai profili di quantificazione***, si è rilevato, in via preliminare, che la RT, ai fini della quantificazione degli effetti di gettito, utilizza i dati effettivi di gettito e di adesione riscontrati con riferimento alla legge n 266/2005 (legge finanziaria per il 2006). In particolare, la RT per la determinazione del gettito da imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni ammortizzabili, fa espresso riferimento al dato 2005. Tenuto conto, fra l'altro, che una disposizione di analogo tenore a quella attuale è stata introdotta successivamente alla legge n. 266/2005, con il DL n 185/2008 (articolo 15, commi da 16 a 23) non appare chiaro il motivo in base al quale non si sia tenuto conto di dati più recenti per la quantificazione della disposizione in esame.

Sulla base di quanto evidenziato, è stata richiesta una conferma in merito all'esclusione, ai fini della stima, dei soggetti IAS (soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali), ai quali, in base al comma 8 in esame, non si applica la disciplina in esame e che invece non erano esclusi dalle disposizioni di cui alla legge n. 266/2005.

Inoltre, con riferimento alla rivalutazione dei beni ammortizzabili, la RT effettua la stima del gettito da imposta sostitutiva sui maggiori valori utilizzando un valore

pari a 32 miliardi. Tuttavia la stessa RT indica come dato effettivo di gettito riscontrato un valore pari a circa 30,8 miliardi. Sul punto è stato richiesto un chiarimento da parte del Governo.

Infine, pur tenendo conto di quanto evidenziato dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, andrebbe valutata la prudenzialità dell'ipotesi di ridurre di un valore pari al 15% l'adesione riscontrata nel 2005, ciò tenendo conto dei numerosi fattori (andamento negli ultimi anni dei valori di mercato degli immobili, difficili condizioni di liquidità nonché la possibilità di rivalutazione concesse in anni recenti) che potrebbero ridurre in modo rilevante l'interesse delle imprese ad effettuare una rivalutazione dei beni.

### **Comma 148 – Trasferimento quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia**

**Normativa vigente.** Il comma 6 dell'articolo 6 del D.L. 133/2013 (in corso di esame in prima lettura al Senato) prevede che, a decorrere dall'esercizio 2013, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori.

L'articolo 4 del DM 8 giugno 2011, in materia di riclassificazione delle attività finanziarie, prevede che nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale. Inoltre il differenziale tra il valore suddetto ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione dello strumento finanziario in un'altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39 rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione.

**La norma** dispone che al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del D.L. n. 133/2013 si applica l'articolo 4 del DM 8 giugno 2011 qualunque sia la categoria di provenienza. Inoltre, ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del medesimo comma 6 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 143 della legge in esame, da versare nei modi e tempi stabiliti dal comma 145.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che, data la natura di coordinamento normativo della disposizione in esame e coerentemente al fatto che prudenzialmente non sono stati ascritti effetti in sede di relazione tecnica al decreto legge n.133/2013, si stima che dall'applicazione di questa disposizione non derivino sostanziali effetti in termini di gettito.

**In merito ai profili di quantificazione**, pur in considerazione del carattere prudenziale della mancata stima degli effetti di maggior gettito connessi all'applicazione della disposizione in esame, si rileva che la medesima disposizione è suscettibile di determinare effetti di perdita di gettito (a partire dal 2016) per minori plusvalenze imponibili che andrebbero quantificati e coperti. Sul punto è apparso opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

### **Comma 149 – Modifica valori contabili derivante da previsioni contrattuali degli strumenti finanziari**

**Normativa vigente.** Il comma 22 dell'articolo 2 del DL n. 138 del 2011 prevede che ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239<sup>93</sup>. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente.

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, prevede che fermo restando le previsioni del citato comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La disposizione in esame si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che alla disposizione in esame non si ascrivono effetti, in considerazione sia del fatto che non si dispone di elementi puntuali relativi alle fattispecie in esame (in ogni caso di trascurabile entità) sia del fatto che le eventuali variazioni di valore degli strumenti finanziari in parola sono determinate dal verificarsi dei cosiddetti "eventi attivatori" i quali, a loro volta, sono legati alle non prevedibili dinamiche dei mercati finanziari.

**In merito ai profili di quantificazione** è apparso opportuno che il Governo fornisse maggiori elementi di dettaglio nonché una quantificazione, seppur di massima, degli effetti di gettito connessi all'applicazione della disposizione in

<sup>93</sup> "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati".

*esame. In proposito si è rilevato che la mancata iscrizione di effetti di gettito alla disposizione in esame appare giustificata solo ove si dimostri una compensatività delle variazioni di valore degli strumenti finanziari di segno opposto.*

### **Commi da 150 a 152 – Affrancamento maggiori valori contabili**

**Normativa vigente.** Il comma 10, dell'articolo 15 del DL 185/2008 ha consentito il riallineamento, mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritti, a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, dall'avente causa nel proprio bilancio individuale. Successivamente i commi da 12 a 15 del DL 98/2011, introducendo i commi 10-*bis* e 10-*ter* al medesimo articolo 15, hanno esteso la facoltà di affrancamento anche ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali<sup>94</sup>. Tale facoltà ha riguardato, tuttavia, esclusivamente l'affrancamento per le operazioni effettuate sino al periodo d'imposta in corso la 31 dicembre 2011.

**La norma**, modificata nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, consente a regime, a decorrere dalle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, la facoltà di affrancamento delle operazioni previste dai citati commi 10-*bis* e 10-*ter*, dell'articolo 15 del DL n. 185/2008.

L'imposta sostitutiva è dovuta su tali operazioni (con aliquota del 16 per cento, così come disciplinato dal comma 5, dell'articolo 15 del medesimo DL) in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata; si specifica che l'imposta sostitutiva per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (comma 150).

Inoltre, gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. Gli effetti si revocano nell'ipotesi di un successivo realizzo delle partecipazioni affrancate ovvero dei marchi e delle altre attività immateriali cui si riferisce l'affrancamento effettuato anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento

---

<sup>94</sup> La relazione illustrativa al DL 98/2011 chiariva che l'articolo 15, comma 10, del D.L. 185/2008 consentiva l'affrancamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che emergono da operazioni straordinarie (conferimento, fusione, scissione) solo se iscritte in modo autonomo nel bilancio di esercizio delle società risultanti dalle operazioni straordinarie. Tuttavia, vi sono operazioni in cui tali poste non sono iscrivibili autonomamente in bilancio a causa della struttura dell'attivo della società oggetto dell'operazione straordinaria; è il caso in cui l'attivo di bilancio delle società coinvolte in operazioni straordinarie sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni. I valori relativi alle attività immateriali, in tali casi, sono infatti inclusi nel valore di carico delle partecipazioni e non possono essere iscritti autonomamente in bilancio. La relazione, pertanto, sottolineava che la norma creava una disparità di trattamento tra imprese, fondata esclusivamente sulla struttura dell'attività della società oggetto dell'operazione straordinaria.

dell'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis (fusione di società), 173, comma 15-bis (scissione di società), e 176, comma 2-ter (conferimento d'azienda), del TUIR e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e viceversa. Inoltre al fine di evitare la duplicazione dei benefici è previsto un divieto di cumulo con altri regimi di riallineamento<sup>95</sup> (comma 151).

Infine, si rinvia ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni in commento (comma 152).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori entrate -imposta sostitutiva</b>	750	350	350	750	350	350	750	350	350
<b>Maggiori spese-credito d'imposta</b>	451,2	210,5	210,5	451,2	210,5	210,5	451,2	210,5	210,5

**La relazione tecnica**, al testo originario, utilizza i dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva relativa ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 15 del DL 185/2008, dai quali risultano 3,9 miliardi di euro nel 2011 e 2,1 miliardi di euro nel 2013 (prima rata di tre rate di pari importo): ne consegue che l'imposta sostitutiva attribuibile al riallineamento dei valori relativi alle operazioni straordinarie effettuate fino al 31 dicembre 2011 è pari a 10,2 miliardi di euro. La RT tuttavia, afferma che, ai fini della presente stima, proprio alla luce del massiccio ricorso da parte di tutti i contribuenti potenzialmente interessati riscontrato con riferimento a tutti gli esercizi fino al 2011, appare prudente ritenere in via di esaurimento l'interesse ed il potenziale ancora inespresso, stimando pertanto un'adesione in misura più limitata. Nello specifico, la RT ipotizza per il primo anno di nuova applicazione, relativo alle operazioni del 2012 ma "riconosciute" nel 2013 e del 2013, un'imposta pari al 5% dello stock (quindi 500 milioni di euro) mentre il flusso annuo di imposta sostitutiva per gli esercizi successivi viene indicato in misura di circa 100 milioni di euro l'anno.

Per quanto riguarda il maggior credito d'imposta sulle DTA (*Deferred tax asset*) IRES ex art. 2 commi 55-59 del DL n. 225/2010, la RT afferma che in via prudenziale si è proceduto utilizzando un dato relativo ad un'altra fattispecie,

<sup>95</sup> Si tratta in sostanza di un divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva, al fine di evitare duplicazione di benefici; tuttavia nel corso dell'esame parlamentare è stato limitato l'ambito applicativo del predetto divieto di cumulo, consentendo, in particolare, l'attivazione di tali regimi esclusivamente su importi non riconosciuti per effetto di altri riallineamenti.

anch'essa potenzialmente foriera di DTA: il peso relativo delle svalutazioni crediti eccedenti il limite effettuate da parte di banche in perdita nella dichiarazione UNICO2012, riscontrando un peso del 35%. La RT stima, pertanto, un credito DTA di competenza 2013 per un importo massimo pari a circa  $500/16\% \times 35\% \times 27,5\% = -300,8$  milioni di euro, mentre quello per gli anni successivi è pari a circa  $100/16\% \times 35\% \times 27,5\% = -60,2$  milioni di euro. Infine, con riferimento alla perdita di gettito ai fini IRES e IRAP per la deducibilità in 10 quote costanti dei maggiori ammortamenti, la RT evidenzia che l'utilizzo del credito DTA, in quanto anticipo degli effetti di recupero delle DTA, riduce gli effetti negativi IRES conseguenti all'ammortamento dei maggiori valori nella stessa misura del 35%<sup>96</sup>. Ne consegue l'emersione di perdite di gettito IRES ed IRAP nei 10 esercizi successivi, a partire dal terzo periodo d'imposta, conseguenti alle maggiori deduzioni per quote di ammortamento per circa  $(500/16\%)/10 \times 27,5\% \times (1-35\%) = -55,9$  milioni di euro ai fini IRES e per circa  $(500/16\%)/10 \times 5,51\% = -17,2$  milioni di euro ai fini IRAP di competenza nel 2016. Nel 2017 la perdita lorda è rispettivamente pari a circa  $((500+100)/16\%)/10 \times 27,5\% \times (1-35\%) = -67$  milioni di euro ai fini IRES e per circa  $((500+100)/16\%)/10 \times 5,51\% = -20,7$  milioni di euro ai fini IRAP.

Di competenza l'andamento del gettito si stima essere il seguente:

(milioni di euro)

<b>Competenza</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Imposta sostitutiva	500	100	100	100	100
Credito d'imposta DTA	-300,8	-60,2	-60,2	-60,2	-60,2
Minore IRES				-55,9	-67
Minore IRAP				-17,2	-20,7
<b>Totale</b>	<b>199,2</b>	<b>39,8</b>	<b>39,8</b>	<b>-33,3</b>	<b>-47,9</b>

In termini di cassa, la RT ipotizza che il credito d'imposta sia spendibile dall'anno successivo a quello nel quale si rileva la perdita d'impresa, in via prudenziale, inoltre, ipotizza che il credito di imposta che emerge complessivamente sulle operazioni straordinarie di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del DL 185/2008 sia immediatamente spendibile/utilizzabile in compensazione ancorché la rilevanza fiscale degli ammortamenti decorra a partire dal 2016.

Per cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% si ottiene:

<sup>96</sup> Infatti, in base all'articolo 9 del DL n. 201/2011, la trasformazione in credito d'imposta determina la non deducibilità dei corrispondenti componenti negativi.

(milioni di euro)

<b>Cassa</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Imposta sostitutiva	500	100	100	100
Credito d'imposta DTA	-300,8	-60,2	-60,2	-60,2
Minore IRES				-97,8
Minore IRAP				-31,8
<b>Totale</b>	<b>199,2</b>	<b>39,8</b>	<b>39,8</b>	<b>-89,8</b>

Nella Nota<sup>97</sup> formulata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo ha precisato che le ipotesi di adesione sulle quali è basata la stima sono state definite tenendo conto del successo espresso dalle operazioni fino al 2011 e, allo stesso tempo, contemperando tale dato con l'andamento macroeconomico e la perdurante congiuntura economica, ritenendo congruo considerare un'adesione molto ridotta (5% per gli anni 2012/2013) per arrivare ad un valore tendenziale limitato all'1% per le operazioni dal 2014.

Inoltre il Governo conferma il dato di cassa indicato nella RT con riferimento all'effetto di accumulo che si ha per la minore entrata IRES/IRPEF e IRAP a titolo di maggiori ammortamenti.

Infine, con riferimento al calcolo del peso relativo alla stima del maggior credito d'imposta sulle imposte anticipate, la Nota evidenzia che la RT utilizza il peso del 35% relativo alle banche in perdita, estendendolo alle operazioni future di riallineamento, basandosi sul fatto che la quasi totalità dei riallineamenti effettuati in passato sono a carico di banche.

**La relazione tecnica** aggiornata alle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, afferma che la proposta chiarisce che la disposizione trova applicazione anche nel caso in cui si è usufruito del regime per il riallineamento di cui al comma 96 e delle ulteriori opzioni previste dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, consentendo, in particolare, l'attivazione di tali regimi esclusivamente su importi non riconosciuti per effetto di altri riallineamenti.

La RT conferma, pertanto, che dai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva relativa ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 risultano 3,9 miliardi di euro nel 2011 e 2,1 miliardi di euro nel 2013 (prima rata di tre rate di pari importo): ne consegue che l'imposta sostitutiva attribuibile al riallineamento dei valori relativi alle operazioni straordinarie effettuate fino al 31 dicembre 2011 è pari a circa 10,2 miliardi di euro.

Per quanto concerne il maggior credito di imposta sulle DTA IRES ex art.2 commi 55-59 D.L. n. 225/2010, in via prudenziale si è proceduto utilizzando un

<sup>97</sup> Nota del Dipartimento delle finanze del 31 ottobre 2013.

dato relativo ad una altra fattispecie, anch'essa potenzialmente foriera di DTA: il peso relativo delle svalutazioni crediti eccedenti il limite effettuate da parte di banche in perdita nella dichiarazione Unico 2012, riscontrando un peso del 35%.

La RT afferma, quindi, che, sulla base dei suddetti dati e ipotizzando un tasso di adesione stimato secondo criteri prudenziali, si ottengono i seguenti effetti di competenza e di cassa:

(milioni di euro)

<b>Competenza</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Imposta sostitutiva	750,0	350,0	350,0	230,0
Credito d'imposta DTA	-451,2	-210,5	-210,5	-138,4
Minore IRES				-83,8
Minore IRAP				-16,8
<b>Totale</b>	<b>298,8</b>	<b>139,5</b>	<b>139,5</b>	<b>-8,9</b>
<b>Cassa</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Imposta sostitutiva	750,0	350,0	350,0	230,0
Credito d'imposta DTA	-451,2	-210,5	-210,5	-138,4
Minore IRES				-146,6
Minore IRAP				-31,1
<b>Totale</b>	<b>298,8</b>	<b>139,5</b>	<b>139,5</b>	<b>-86,0</b>

***In merito ai profili di quantificazione***, con riferimento alla RT riferita al testo originario, si è rilevato, anche tenendo conto di quanto evidenziato dal Governo in prima lettura al Senato, che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica. Non si sono, pertanto, formulate osservazioni.

Tuttavia, con riferimento alla RT aggiornata alle modifiche apportate nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, si è osservato che la stessa stima, conseguentemente alla limitazione del divieto di cumulo come disposto dal comma 151 in esame, un incremento dell'ipotesi di adesione all'affrancamento dei maggiori valori contabili in misura pari a circa 2,4 punti percentuali rispetto alla RT originaria (la quale considerava un'adesione pari al 5% per gli anni 2012/2013). In proposito andrebbero forniti ulteriori elementi al fine di valutare la prudenzialità di tale ipotesi tenuto conto, fra l'altro, di quanto affermato dalla stessa RT allegata al testo originario in merito alla necessità di "ritenere in via di esaurimento l'interesse" per la fattispecie in esame.

Si è richiesto, inoltre, un chiarimento in merito all'andamento degli effetti di maggior gettito relativi all'imposta sostitutiva. In particolare, con riferimento all'andamento decrescente degli stessi a decorrere dall'anno 2016, tenuto conto, fra l'altro, che in sede di RT originaria tali effetti avevano, invece, un andamento costante per l'intero periodo 2014-2016.

### **Comma 153 – Tariffe elettriche**

**Normativa vigente.** L'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. 379/2003, dispone che con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia stabilito il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità, tenendo conto del gettito tariffario destinato, attualmente, alla copertura della riserva, nonché i criteri per il calcolo della disponibilità delle unità di produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione, ai fini della remunerazione spettante.

**Le norme** – introdotte dal Senato e modificate durante l'esame parlamentare – dispongono che il Ministro dello sviluppo economico definisca, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire flessibilità, nella misura necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico. Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni del sopra citato articolo 5 del D. Lgs. 379/2003. Viene altresì abrogato il comma 7-bis dell'articolo 34 del DL 83/2012, che demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione delle modalità per la selezione e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica:

**La relazione tecnica** afferma che la norma non comporta effetti per la finanza pubblica, in quanto l'intervento dell'Autorità riguarda la definizione di componenti della tariffa elettrica.

**In merito ai profili di quantificazione** non sono state formulate osservazioni, atteso che le disposizioni sono relative alla determinazione della tariffa elettrica, da cui non discendono effetti diretti per la finanza pubblica.

### **Comma 154 – Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici**

**Normativa vigente.** L'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia), dispone che siano ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nell'apposito registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili – come determinati dal medesimo DM -, purché entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria predisposta dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

**Le norme** – introdotte durante l'esame presso il Senato e modificate durante l'esame parlamentare – prorogano i termini di decadenza previsti dall'articolo 4, comma 8, del DM 5 luglio 2012 (v. le norme sopra richiamate). La proroga opera per un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame ed è limitata a quegli impianti, già iscritti nei registri aperti presso il GSE, da realizzarsi in zone che nel corso degli anni 2012 e 2013 siano state colpite da eventi calamitosi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate siano le opere connesse agli impianti prima indicati.

Si dispone altresì l'aggiornamento entro il 30 giugno 2014 del sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del D. Lgs. n. 28/2011, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della P.A.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** afferma che le norme non comportano effetti per la finanza pubblica in quanto le proroghe in esame riguardano incentivi riconosciuti nell'ambito di apposite componenti della tariffa elettrica.

**In merito ai profili di quantificazione** non sono state formulate osservazioni, atteso che gli oneri relativi all'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono coperti a valere sulle tariffe elettriche, come peraltro ricordato nella relazione tecnica.

### **Comma 155 – Incentivi energia elettrica da bioliquidi sostenibili**

**Le norme** – introdotte durante l'esame parlamentare – sostituiscono l'articolo 5, comma 7-bis, del DL 69/2013, che ha introdotto la possibilità per i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare tra il mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come

riconosciuti alla data di entrata in esercizio, e un meccanismo che prevede un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi. La modifica approvata prevede che l'incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno decorra dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e non più dal 1° settembre 2013 (quindi anche per gli anni futuri). Inoltre, il nuovo testo del comma 7-bis stabilisce che la riduzione dell'incentivo operi qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, e che la riduzione dell'incentivo è calcolata fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale era stato riconosciuto l'incremento. Resta immutata la disciplina relativa alla determinazione dell'incremento e all'obbligo di comunicazione dell'opzione al GSE.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni non producono effetti sui saldi di finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso che i meccanismi di incentivazione delle energie rinnovabili, posti di fatto a carico del consumatore finale, sono considerati finanziariamente neutri sui saldi di finanza pubblica.

### **Comma 156 – Rivalutazione agevolata terreni e partecipazioni**

**La norma** dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un'imposta sostitutiva.

In particolare viene prorogata dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014 la data di possesso dei beni e fissata al 30 giugno 2014 la decorrenza del termine di versamento dell'unica o prima rata dell'imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori entrate tributarie</b>									
Imposta sostitutiva	200	100	100	200	100	100	200	100	100

**La relazione tecnica** afferma che, in base ai dati definitivi di autotassazione (dal 2008 al 2012) e ai dati parziali del 2012, tenuto conto altresì delle rate residue relative alle precedenti riaperture dei termini, si ha:

- gettito 2012 netto, codice tributo 8055, pari a circa 553 mln; al netto della terza e ultima rata relativa alla riapertura di cui alla finanziaria 2010 (circa 223 milioni) si ottiene un maggior gettito di circa 331 mln di euro;
- gettito 2012 netto, codice tributo 8056, pari a circa 201 mln; al netto della terza e ultima rata relativa alla riapertura di cui alla finanziaria 2010 (circa 109 milioni) si ottiene un maggior gettito di circa 92 mln;
- gettito 2012 complessivo attribuibile alla proroga del DL 70/2011 risulta quindi pari a  $(331+92) = 423$  milioni;
- gettito 2013 attribuibile alla prima o unica rata della ultima proroga disposta dal 228/2012 pari a circa  $(433+97) - (331+92)/2=319$  mln.

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenuto conto dei nuovi dati 2013 disponibili di autotassazione dell'imposta sostitutiva, considerata altresì la minore liquidità disponibile – stante anche la necessità di effettuare il versamento in una unica soluzione – si ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (1° gennaio 2013-1° gennaio 2014) equivalga – come potenziale interesse ed adesione – a circa 2/3 degli effetti emersi (relativi a loro volta ad una estensione temporale di 1 anno e mezzo), quindi 200 milioni stimati rispetto ai 320 milioni effettivi.

La relazione tecnica, evidenzia quindi i seguenti effetti finanziari:

<i>milioni di euro</i>		
2014	2015	2016
+200	+100	+100

***In merito ai profili di quantificazione*** è stato evidenziato che gli effetti positivi della disposizione (imposta sostitutiva) si realizzano nei primi tre anni, mentre gli effetti negativi sono diluiti nel tempo in quanto si verificano al momento della vendita dei beni rivalutati. Sono state pertanto chieste informazioni circa gli effetti ascritti nelle annualità successive al triennio considerato nel prospetto riepilogativo.

*Inoltre, nel prendere atto che i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti finanziari sono in linea con quelli adottati nelle precedenti proroghe, è stato evidenziato che – in considerazione della particolare congiuntura economica- si sarebbe potuto, prudenzialmente, considerare un minor numero di contribuenti che optano per il versamento unico in luogo della rateizzazione triennale.*

### **Comma 157– Fondo per interventi strutturali di politica economica**

**La norma** dispone che le maggiori entrate recata dal comma 156 (riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola) sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, c.5, del decreto legge n. 282 del 2004 (per approfondimenti si rinvia alla scheda relativa al comma 21 e seguenti).

In proposito si ricorda che gli effetti di maggiore entrata ascritti nel prospetto riepilogativo in relazione al richiamato comma 156 sono pari a +200 mln nel 2014, +100 mln nel 2015 e + 100 mln nel 2016.

**Il prospetto riepilogativo** iscrive tra le maggiori spese l'incremento del fondo ISPE. Gli importi indicati, tuttavia, sono il risultato delle complessive modifiche apportate dal provvedimento alla dotazione del Fondo medesimo.

In merito ai relativi effetti si rinvia alla scheda riferita ai commi 21, 36 e seguenti del provvedimento in esame.

**La relazione tecnica** non considera la norma.

***In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.***

### **Commi da 158 a 161 – Deducibilità fiscale delle rettifiche e delle perdite su crediti**

**Le norme**, modificate nel corso dell'esame parlamentare, intervengono sugli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese di assicurazione. In particolare, per le banche e gli istituti finanziari, la disposizione prevede la concorrenza, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento di crediti<sup>98</sup>. Per quanto riguarda le imprese di assicurazione la disposizione prevede la concorrenza, sempre ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, delle perdite, delle svalutazioni e delle riprese di valore nette relative a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio. Nell'ambito delle suddette modifiche, le componenti fiscalmente rilevanti sono quelle unicamente riconducibili a crediti alla clientela e, per le imprese di assicurazioni, a crediti nei confronti di assicurati. Tali rettifiche di valore, sia per il settore bancario che per quello assicurativo,

<sup>98</sup> La relazione illustrativa chiarisce che si tratta delle fattispecie iscritte alla voce n. 130 dello schema di conto economico dei predetti soggetti passivi, redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia del 22 dicembre 2005 e del 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Sono comprese in tale voce anche le perdite derivanti da transazione, rinuncia al credito, conversione, ecc.

concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio e nei quattro successivi (comma 158). Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (comma 159).

Si prevede, inoltre, che ai fini del computo del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti si considera, nella misura del 15 per cento, anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall'atleta ai propri agenti (comma 160, lett. a)).

Viene, inoltre, modificato il regime di deducibilità delle rettifiche di valore su crediti. In particolare:

- viene modificato il comma 5 dell'articolo 101<sup>99</sup> del TUIR prevedendo che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e tali caratteristiche sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (qualunque essi siano prescindendo quindi se siano nazionali o internazionali) (comma 160, lett. b));
- viene sostituito il comma 3 dell'articolo 106<sup>100</sup> del TUIR nel senso di prevedere che sia le svalutazioni che le perdite su crediti iscritte in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari sono deducibili a fini IRES nell'esercizio in cui sono imputate a bilancio e nei quattro successivi (5 anni). Si stabilisce, inoltre, che le svalutazioni e le perdite dedotte in quote da un quinto l'una si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (comma 160, lett. c));
- viene modificato il comma 3 dell'articolo 111<sup>101</sup> prevedendo la deducibilità fiscale in 5 anni dell'importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (comma 160, lett. d)).

Le suddette disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni per le rettifiche di valore iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti (comma 161).

**Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>99</sup> "Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite".

<sup>100</sup> "Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti".

<sup>101</sup> "Imprese assicurative".

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate – IRES		5	867		5	867		5	867
Minori entrate – IRAP				410	630	852	410	630	852
Maggiori spese – IRAP	410	630	852						
Maggiori entrate	2.634			2.634			2.634		

**Il prospetto riepilogativo** riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli già scontati con riferimento alla formulazione originaria.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate – IRES		60,3	113,9		60,3	113,9		60,3	113,9
Maggiori entrate - IRES	58,2			58,2			58,2		

**La relazione tecnica** riferita al testo originario precisa che la disposizione in esame introduce per i soggetti che operano nei settori bancari, finanziari e assicurativo, a partire dal periodo d'imposta 2013, la deducibilità fiscale in 5 anni ai fini IRES e IRAP delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti derivanti da elementi certi e precisi. Inoltre estende le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali: pertanto anche per i soggetti non IAS le perdite su crediti derivanti dalla cancellazione del credito dal bilancio diventano deducibili in un unico esercizio. La RT precisa, inoltre, che la disposizione vale anche ai fini IRAP consentendo la deducibilità sia delle perdite su crediti da "cancellazione" sia delle svalutazioni producendo maggiori valori deducibili ai fini IRAP come conseguenza della deduzione delle rettifiche con un effetto positivo sul gettito stimato nel 20% annuo.

	Legislazione vigente		Legislazione proposta		Effetti sul gettito	
	IRES	IRAP	IRES	IRAP	IRES	IRAP
<b>Rettifiche su crediti</b>	deducibilità nel limite dello 0,30% dei crediti	non deducibile	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	+	-
<b>Rettifiche su crediti</b>	eccedenza riportata agli esercizi successivi con deducibilità in 18 anni	non deducibile	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	-	-
<b>Perdite ex 101, comma 5</b>	deducibilità nel periodo di realizzazione	non deducibili	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	+	-

Per quanto riguarda le perdite su crediti per i soggetti non IAS, la RT precisa che l'effetto in termini di gettito dovrebbe essere di trascurabile entità, considerata la circostanza che per tali soggetti già oggi in alcuni casi le perdite da cancellazione sono deducibili immediatamente: è il caso, ad esempio, della cessione di un credito a istituto bancario.

### **Banche**

Ai fini della stima degli effetti di gettito, la RT utilizza i dati contenuti nel prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione UNICO 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per le sole banche:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 13,7 miliardi di euro relativi a 664 soggetti;
- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 4,7 miliardi di euro;
- un'eccedenza fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 9,1 miliardi di euro.

Le perdite su crediti da elementi certi e precisi sono state stimate in misura pari a circa 3,7 miliardi di euro. La RT afferma che è stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, e stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

Ai fini della stima si è tenuto conto altresì del fatto che in base a specifica elaborazione, circa il 35% delle eccedenze fiscalmente riportabili nei 18 esercizi successivi risulta attribuibile a soggetti bancari in perdita fiscale. Tale circostanza concorre a generare, sia a legislazione vigente che a legislazione proposta, crediti d'imposta per *Deferred Tax Assets* (stante il permanere dell'ineducibilità piena nell'esercizio determinata dal riporto ai 4 esercizi successivi). La RT afferma, pertanto di aver tenuto conto, nella determinazione del differenziale di deducibilità IRES relativo al passaggio dal riporto in 18 anni alla deducibilità in cinque esercizi, di una capienza nel reddito del 65%.

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, applicando l'aliquota IRES del 27,5% ed IRAP del 5,51% (al netto della quota trasformata in credito d'imposta ex DTA, il 2,3% calcolata sui soggetti in perdita IRAP), è il seguente:

(milioni di euro)

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle perdite ex.101, c. 5 ora dedotte nell'anno	814	610,5	407	204	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, c. 3, ora dedotte entro il limite dello 0,30%	1034	776	517	259	0	0	0	0	0	0
C. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	-325	-561	-796	-1.031	-1.266	-1.175	-1.085	-994	-904	-814
<b>IRES – Impatto sul gettito (A+B+C)</b>	<b>1.523</b>	<b>826</b>	<b>129</b>	<b>-569</b>	<b>-1.266</b>	<b>-1.175</b>	<b>-1.085</b>	<b>-994</b>	<b>-904</b>	<b>-814</b>
<b>IRAP*</b>	<b>-180</b>	<b>-361</b>	<b>-541</b>	<b>-722</b>	<b>-902</b>	<b>-902</b>	<b>-902</b>	<b>-902</b>	<b>-902</b>	<b>-902</b>
<b>Impatto complessivo IRES+IRAP</b>	<b>1.342</b>	<b>465</b>	<b>-413</b>	<b>-1.291</b>	<b>-2.168</b>	<b>-2.078</b>	<b>-1.987</b>	<b>-1.897</b>	<b>-1.807</b>	<b>-1.716</b>

(\*) dal secondo anno le perdite su crediti sono dedotte all'80% per tener conto della deduzione delle rettifiche su crediti.

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e dell'85% ai fini IRAP, l'andamento è il seguente:

(milioni di euro)

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	2.665	303	-394	-1091	-1.788	-1.107	-1.017	-927	-836
IRAP	0	-334	-514	-695	-875	-1.056	-902	-902	-902	-902
<b>Totale IRES+IRAP</b>	<b>0</b>	<b>2331</b>	<b>-212</b>	<b>-1.089</b>	<b>-1.967</b>	<b>-2.844</b>	<b>-2.010</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.829</b>	<b>-1.739</b>

### **Assicurazioni**

Ai fini della stima degli effetti di gettito, la RT utilizza i dati ricavati dal prospetto dei crediti di cui al quadro RS e dal quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per le sole assicurazioni:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 465,8 milioni di euro relativi a 142 soggetti;
- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 14 milioni di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 452 milioni di euro.

La RT precisa, inoltre, che è stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota IRES del 27,5% ed IRAP al 6,82%, è il seguente:

(milioni di euro)

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, c. 3, ora dedotte entro il limite dello 0,30%	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	-25	-43	-61	-79	-97	-90	-83	-76	-69	-62
<b>IRES – Impatto sul gettito (A+B)</b>	<b>-22</b>	<b>-41</b>	<b>-59</b>	<b>-78</b>	<b>-97</b>	<b>-90</b>	<b>-83</b>	<b>-76</b>	<b>-69</b>	<b>-62</b>
<b>IRAP</b>	<b>-6</b>	<b>-13</b>	<b>-19</b>	<b>-25</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
<b>Impatto complessivo IRES+IRAP</b>	<b>-28</b>	<b>-53</b>	<b>-78</b>	<b>-103</b>	<b>-128</b>	<b>-122</b>	<b>-115</b>	<b>-108</b>	<b>-101</b>	<b>-94</b>

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e dell'85% ai fini IRAP, l'andamento è il seguente:

(milioni di euro)

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	-38	-55	-73	-92	-111	-85	-78	-71	-64
IRAP	0	-12	-18	-24	-31	-37	-32	-32	-32	-32
<b>Totale IRES+IRAP</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-73</b>	<b>-98</b>	<b>-123</b>	<b>-148</b>	<b>-116</b>	<b>-109</b>	<b>-103</b>	<b>-96</b>

### **Intermediari finanziari**

Ai fini della stima degli effetti di gettito, la RT utilizza i dati del prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per i soli intermediari finanziari:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 4.1 miliardi di euro relativi a 1.047 soggetti;
- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 839 milioni di euro;

- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 3.264 milioni di euro;

La RT precisa, inoltre, che è stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando i dati rilevati costanti nel tempo e stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per l'arco temporale considerato.

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota IRES del 23% ed IRAP al 4,2%, è il seguente:

(milioni di euro)

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, c. 3, ora dedotte entro il limite dello 0,30%	185	138	92	46	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	-180	-309	-439	-568	-698	-648	-598	-549	-499	-449
<b>IRES – Impatto sul gettito (A+B)</b>	<b>5</b>	<b>-171</b>	<b>-347</b>	<b>-522</b>	<b>-698</b>	<b>-648</b>	<b>-598</b>	<b>-549</b>	<b>-499</b>	<b>-449</b>
<b>IRAP*</b>	<b>-34</b>	<b>-69</b>	<b>-103</b>	<b>-138</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>
<b>Impatto complessivo IRES+IRAP</b>	<b>-29</b>	<b>-240</b>	<b>-450</b>	<b>-660</b>	<b>-870</b>	<b>-821</b>	<b>-771</b>	<b>-721</b>	<b>-671</b>	<b>-621</b>

(\*) dal secondo anno le perdite su crediti sono dedotte all'80% per tener conto della deduzione delle rettifiche su crediti.

I valori riportati nella tabella appaiono riferirsi ad un'aliquota IRES del 27,5%, a differenza di quanto affermato dalla RT con riferimento all'utilizzo di un'aliquota IRES del 23%. Sembra, tuttavia, che si tratti semplicemente di un refuso, dal momento che i dati di cassa risultano corretti con riferimento ad una competenza calcolata con un'aliquota del 23%.

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e dell'85% ai fini IRAP, l'andamento è il seguente:

(milioni di euro)

<b>Cassa</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
IRES	0	7	-253	-400	-547	-694	-511	-469	-427	-386
IRAP	0	-64	-98	-133	-167	-202	-172	-172	-172	-172
<b>Totale IRES+IRAP</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>	<b>-351</b>	<b>-533</b>	<b>-714</b>	<b>-896</b>	<b>-683</b>	<b>-641</b>	<b>-600</b>	<b>-558</b>

Complessivamente l'andamento di cassa della proposta normativa per banche, intermediari finanziari ed assicurazioni è il seguente:

(milioni di euro)

<b>Cassa</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
IRES	0	2634	-5	-867	-1730	-2593	-1703	-1564	-1425	-1286
IRAP	0	-410	-630	-852	-1073	-1295	-1106	-1106	-1106	-1106
<b>Totale IRES+IRAP</b>	<b>0</b>	<b>2224</b>	<b>-635</b>	<b>-1720</b>	<b>-2803</b>	<b>-3888</b>	<b>-2808</b>	<b>-2669</b>	<b>-2531</b>	<b>-2392</b>

Nella Nota<sup>102</sup> formulata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo ha evidenziato che il dato relativo ai contribuenti in perdita per i settori assicurativo e di intermediazione finanziaria non è stato ritenuto rilevante ai fini della stima ed è stato utilizzato limitatamente al settore bancario in quanto rappresenta più del 95% dei crediti d'imposta DTA utilizzati in F24.

Nella Nota, inoltre viene riportata la tabella corretta, riferita, quindi, ad un'aliquota IRES del 23%, relativa al dato di competenza per gli intermediari finanziari:

<sup>102</sup> Nota del Dipartimento delle finanze del 31 ottobre 2013.

(milioni di euro)

<b>Competenza</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, c. 3, ora dedotte entro il limite dello 0,30%	154	116	77	39	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	-150	-259	-367	-475	-584	-542	-500	-459	-417	-375
<b>IRES – Impatto sul gettito (A+B)</b>	<b>4</b>	<b>-143</b>	<b>-290</b>	<b>-437</b>	<b>-584</b>	<b>-542</b>	<b>-500</b>	<b>-459</b>	<b>-417</b>	<b>-375</b>
<b>IRAP*</b>	<b>-34</b>	<b>-69</b>	<b>-103</b>	<b>-138</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>
<b>Impatto complessivo IRES+IRAP</b>	<b>-30</b>	<b>-212</b>	<b>-393</b>	<b>-575</b>	<b>-756</b>	<b>-714</b>	<b>-673</b>	<b>-631</b>	<b>-589</b>	<b>-548</b>

**La relazione tecnica** riferita alle modifiche, introdotte nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, ai fini della stima degli effetti di gettito, utilizza i dati ricavati dal quadro RF del modello di dichiarazione UNICO2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge una variazione in aumento per la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, di circa 846 milioni di euro (deducibili nei 18 esercizi successivi), da cui la RT stima in misura pari a circa 363 milioni di euro la quota attualmente deducibile nell'esercizio. La RT precisa che la normativa proposta prevede la deducibilità in 5 anni dell'importo della variazione riserva sinistri, producendo una differenza di deducibilità rispetto alla legislazione vigente.

La RT precisa, inoltre, che è stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota IRES del 27,5%:

(milioni di euro)

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle variazioni della riserva sinistri per la quota di lungo periodo ora dedotte nei 18 esercizi successivi	-46,5	-80,1	-113,7	-147,3	-180,9	-168	-115	-142,1	-129,2	-116,3
B. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni della variazione della riserva sinistri attualmente deducibile nell'esercizio di riferimento	79,8	59,8	39,9	19,9	0	0	0	0	0	0
<b>IRES – Impatto sul gettito (A+B)</b>	<b>33,2</b>	<b>-20,2</b>	<b>-73,8</b>	<b>-127,3</b>	<b>-180,9</b>	<b>-168</b>	<b>-155</b>	<b>-142,1</b>	<b>-129,2</b>	<b>-116,3</b>

Di cassa, con la percentuali di acconto del 75% ai fini IRES, l'andamento è il seguente:

(milioni di euro)

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	58,2	-60,3	-113,9	-167,5	-221,1	-158,3	-145,3	-132,4	-119,5

**La relazione tecnica** riferita alle modifiche, introdotte nel corso dell'esame alla Camera, con riferimento alla lettera a) del comma 160 in esame precisa che la norma introduce un regime di deducibilità parziale ai fini IRES ed IRAP dei componenti negativi di reddito relativi alle prestazioni svolte dai procuratori (agenti) nei confronti delle società sportive professionistiche. In particolare la disposizione, stabilisce una percentuale di indeducibilità del 15 per cento da applicare per masse all'ammontare complessivo degli oneri (spese e componenti negativi, comprese le quote d'ammortamento in caso di capitalizzazione delle predette spese, relativi ai servizi professionisti); restano, invece, escluse dall'ambito di applicazione della disposizione quelle spese ed oneri, sostenuti dalle società sportive professionistiche in nome e per conto degli sportivi

professionisti. Infine, la proposta esplicita la rilevanza della nuova norma ai fini della programmazione delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, ponendo particolare attenzione a quei contribuenti che abbiano computato in detrazione ai fini IVA in misura superiore all'85 per cento del relativo ammontare afferente agli acquisti dei suddetti servizi.

La RT afferma che, in linea teorica, la normativa proposta è potenzialmente suscettibile di generare effetti positivi per l'Erario in termini di maggiore gettito IRES/IRAP, derivanti dalla parziale indeducibilità di alcuni componenti negativi. Tuttavia, si ritiene opportuno non indicare prudenzialmente alcun recupero di gettito in quanto:

- il potenziale maggior gettito non è quantificabile, in mancanza di dati affidabili e specifici per la fattispecie in questione;
- la minore deducibilità comporterebbe maggiori basi imponibili IRES e IRAP solo laddove le società sportive professionistiche abbiano un imponibile IRES e un valore della produzione IRAP positivi; in realtà gran parte di tali soggetti risultano in perdita;
- le società sportive potrebbero porre in essere comportamenti tali da eludere l'ipotizzata deducibilità parziale, configurando contabilmente e quindi fiscalmente – in tutto o in parte - le spese e gli oneri interessati in maniera diversa.

***In merito ai profili di quantificazione***, anche tenendo conto di quanto evidenziato dal Governo in prima lettura al Senato, si è osservato che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, e non si sono, pertanto, formulate osservazioni.

### **Commi 162 e 163 – Deducibilità beni in locazione finanziaria**

**Normativa vigente** L'articolo 54 del TUIR disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo. In particolare, il comma 2<sup>103</sup> stabilisce che i canoni pagati per i beni strumentali in *leasing* sono deducibili per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento riconosciuto allo stesso bene ai fini fiscali; nel caso di beni immobili il periodo deve essere compreso tra un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni.

L'articolo 102 del TUIR, nel disciplinare il reddito d'impresa ai fini IRES, stabilisce al comma 7<sup>104</sup> che i canoni *leasing* pagati in relazione a beni strumentali sono deducibili per un periodo non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento riconosciuto ai fini fiscali; nel caso di beni immobili il periodo deve essere compreso tra un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni.

---

<sup>103</sup> Come da ultimo modificato dall'art. 4bis del decreto legge n. 16 del 2012.

<sup>104</sup> Come da ultimo modificato dall'art. 4bis del decreto legge n. 16 del 2012.

**Le norme** modificano la durata del periodo di deducibilità fiscale del costo dei beni in locazione finanziaria in relazione ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014. In particolare:

- per i lavoratori autonomi<sup>105</sup>, la deducibilità dei canoni *leasing* relativi ad immobili strumentali è ripartita in un periodo non inferiore a 12 anni (in luogo di un periodo compreso fra un minimo di otto e un massimo di 15 anni) (lettera a);
- per le imprese<sup>106</sup>, il costo dei canoni *leasing* è deducibile per un periodo non inferiore alla metà (in luogo dei due terzi) del periodo di ammortamento del bene oggetto del contratto; in caso di beni immobili, il periodo è, in ogni caso, non inferiore a 12 anni (in luogo di un periodo compreso tra 11 e 18 anni) (lettera b).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate tributarie</b>									
IRES		216,4	340,0		216,4	340,0		216,4	340,0
IRAP					5,1	7,1		5,1	7,1
<b>Maggiori spese</b>									
IRAP		5,1	7,1						

**La relazione tecnica** afferma che per la stima degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati ricavati dal Rapporto sul leasing 2012 redatto da Assilea dai quali risulta che nel 2012 sono stati stipulati contratti leasing per 16,7 miliardi di cui:

- 4,9 mld per auto (di cui 36,6% autovettura, 22% renting, 41,4% industriali e commerciali). La durata media dei contratti relativi a veicoli industriali e commerciali è di 56 mesi;
- 5,7 mld per beni strumentali. La durata media dei contratti è di 54 mesi;
- 3,6 mld per immobili. La durata media è 206 mesi;
- 2,2 mld per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La durata media è di 209 mesi.

Lo stipulato complessivo è stato depurato dei dati relativi ad alcuni comparti caratterizzati da una normativa fiscale specifica e diversa dai comparti oggetto della proposta normativa (tra cui le auto aziendali per le quali la normativa vigente rimane invariata), ottenendo uno stipulato totale di circa 12,8 mld di euro. In base alle informazioni fornite dalla Assilea, lo stipulato è stato ridotto

<sup>105</sup> Modifica all'art. 54 del TUIR.

<sup>106</sup> Modifica all'art. 102 del TUIR.

ulteriormente per tenere conto della flessione del 19% evidenziata nel primo semestre 2013.

Le durate medie sono state considerate precedenti alla normativa che ha svincolato la durata contrattuale dalla durata minima fiscalmente rilevante, per cui la stima ha considerato le durate indicate come rappresentative dei due terzi dell'ammortamento. Di conseguenza è stata ricalcolata in anni la durata minima proposta passando da due terzi alla metà; nel caso di immobili la durata è stata fissata a 12 anni.

In base ai dati indicati, è stata effettuata una simulazione che ha ricalcolato, secondo le nuove durate ed i tassi di interesse ridotti in virtù della minore durata contrattuale, i canoni di locazione fiscali per i diversi comparti, ipotizzando la costanza negli anni dello stipulato complessivo e della ripartizione pro-quota. Relativamente ai diversi comparti è stato valutato il differenziale di deducibilità tra i canoni fiscalmente deducibili a legislazione vigente rispetto ai nuovi canoni ricalcolati in base alla normativa proposta.

Ai fini IRAP l'effetto fiscale è stato stimato limitatamente ai soggetti per i quali non si applica il principio di derivazione, sostanzialmente le società di persone e ditte individuali, individuate dalla composizione dello stipulato per settore di attività economica della clientela<sup>107</sup>. Infine, si assume la decorrenza 2014.

La proposta determina, in via generale, un aumento della deducibilità fiscale nei primi anni con una conseguente riduzione di gettito per poi condurre ad un riallineamento a regime.

Applicando un'aliquota media IRES/IRPEF del 23% e IRAP del 3,9% si evidenziano i seguenti effetti di gettito:

*(milioni di euro)*

<b>Competenza</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
IRES	-123,6	-247,3	-370,9	-355,8
IRAP	-2,7	-5,1	-7,1	-6,6
<b>Totale</b>	<b>-126,4</b>	<b>-252,4</b>	<b>-378,0</b>	<b>-362,4</b>

Per la determinazione degli effetti di cassa sono stati considerati acconti in misura pari al 75% per IRPEF/IRES e all'85% per l'IRAP.

*(milioni di euro)*

<b>Cassa</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
IRES	0	-216,4	-340,0	-463,6
IRAP	0	-5,1	-7,1	-8,7
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-221,4</b>	<b>-347,1</b>	<b>-472,3</b>

<sup>107</sup> Rapporto sul leasing 2012 – Assilea pag. 82.

**In merito ai profili di quantificazione**, è stato evidenziato che, poiché la quantificazione è effettuata con modello di microsimulazione, non è stato possibile effettuare una puntuale verifica della stima degli effetti finanziari.

In base a quanto illustrato nella relazione tecnica, tuttavia, non sembrerebbe che la stessa abbia considerato gli effetti recati dalla modifica alla disciplina dei lavoratori autonomi apportata dalla lettera a) della norma in esame.

Per quanto concerne la quantificazione degli effetti finanziari relativi alle imprese, sono stati chiesti chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati nella determinazione di alcuni parametri. In particolare:

- i tassi di interesse sono stati “ridotti in virtù della minore durata contrattuale”. Su tale aspetto è stato evidenziato che la durata contrattuale non rileva ai fini della determinazione della quota di deducibilità fiscale e che la determinazione del tasso di interesse da applicare è stabilita in base ad accordi tra le parti;
- la relazione tecnica ipotizza, dal 2014, una “costanza negli anni dello stipulato”. Ciò nonostante il fatto che la medesima RT abbia segnalato la presenza di una flessione del 19% registrata nel primo semestre del 2013 (considerata nella stima);
- le aliquote di imposta considerate (23% per IRPEF/IRES e 3,9% per IRAP) risultano inferiori a quelle utilizzate in altre quantificazioni;
- ai fini degli effetti di cassa, non sono stati scontati effetti nel 2014 in quanto, presumibilmente, si ritiene che tutti i contribuenti adottino il metodo storico; sul punto è stato evidenziato che, viceversa, alcuni contribuenti avrebbero potuto adottare il metodo presuntivo effettuando un minor versamento degli acconti 2014 .

### **Commi da 164 a 166 – Imposte di trasferimento di beni in locazione**

**La norme** modificano il regime tributario applicato agli atti di trasferimento di specifici beni che sono oggetto di contratto di *leasing*. In particolare, a decorrere dal 2014:

- la cessione, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili strumentali è assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale (4%), anche se già assoggettati ad IVA. La base imponibile è determinata sommando il prezzo di cessione concordato, il prezzo di riscatto e i canoni *leasing* da pagare (quota capitale). Il versamento dell'intera imposta di registro è effettuata contestualmente all'atto di trasferimento;
- l'esercizio del riscatto delle auto in *leasing* viene escluso dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate</b>									
Imposta registro – Effetti IRAP					9,0	13,8		9,0	13,8
Imposta di registro – effetti IRES		50,2	78,9		50,2	78,9		50,2	78,9
Esenzione IPT				24,0	24,0	18,1	24,0	24,0	18,1
<b>Maggiori entrate</b>									
Registro al netto IRES	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8
Esenzione IPT – effetti IRPEF/IRES		9,2	5,2		9,2	5,2		9,2	5,2
Esenzione IPT – effetti IRAP					1,8	1,0		1,8	1,0
<b>Minori spese</b>									
Esenzione IPT – effetti IRAP		1,8	1,0						
<b>Maggiori spese</b>									
Esenzione IPT	24,0	24,0	18,1						
Imposta registro – Effetti IRAP		9,0	13,8						

**La relazione tecnica** effettua due distinte quantificazioni in relazione, rispettivamente, alle cessioni degli immobili strumentali in *leasing* e al riscatto delle auto in *leasing*.

#### **Cessioni contratti di leasing immobiliare**

La relazione tecnica ipotizza un numero di 15.000 subentri in contratti di leasing immobiliare ed un controvalore medio di 1.034.599 euro (dati forniti da Assilea).

Applicando l'aliquota proporzionale del 4% si ottiene un gettito annuo di 620,8 milioni (n. 15.000 x 1.034.599 x 4%).

L'imposta di registro pagata dal cessionario è deducibile ai fini delle imposte dirette in base ai criteri che riguardano l'imputazione dei canoni di locazione ai fini fiscali.

Ipotizzando una vita residua di 5 anni, applicando un'aliquota media del 23% per IRES/IRPEF e del 3,9% per l'IRAP e una misura degli acconti pari al 75% per IRPEF/IRES e all'85% per l'IRAP si ottiene:

(milioni di euro)

<b>Competenza</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Registro	620,8	620,8	620,8	620,8
IRES	-28,7	-57,4	-86,1	-114,8
IRAP	-4,8	-9,7	-14,5	-19,4
<b>Totale</b>	<b>587,3</b>	<b>553,7</b>	<b>520,2</b>	<b>486,7</b>

(milioni di euro)

<b>Cassa</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Registro	620,8	620,8	620,8	620,8
IRES	0	-50,2	-78,9	-107,6
IRAP	0	-9,0	-13,8	-18,6
<b>Totale</b>	<b>620,8</b>	<b>561,6</b>	<b>528,1</b>	<b>494,6</b>

### **Riscatto di veicoli in leasing**

La relazione tecnica afferma che, non disponendo di informazioni puntuali sull'entità delle fattispecie interessate, per la stima sono stati utilizzati i dati di settore forniti da Assilea in relazione al valore medio dell'IPT e alla frequenza dei riscatti riportati nella seguente tabella.

<b>Tipologia del veicolo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Gettito medio unitario IPT al riscatto (euro)</b>
Autoveicoli	50.000	50.000	35.000	35.000	210
Veicoli commerciali e industriali	30.000	30.000	24.000	24.000	450
<b>Totale</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	

Gli effetti finanziari, considerando anche quelli positivi derivanti dal venir meno della deducibilità della IPT ai fini delle imposte dirette sono i seguenti:

(milioni di euro)

<b>Cassa</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
IPT	-24	-24	-18,1	-18,1
IRPEF/IRES	0	9,2	5,2	3,0
IRAP	0	1,8	1,0	0,5
<b>Totale</b>	<b>-24,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-14,6</b>

**In merito ai profili di quantificazione** è stata evidenziata, in primo luogo, la necessità di verificare i criteri di prudenzialità adottati nella stima degli effetti finanziari in quanto le aliquote di imposta utilizzate risultano inferiori a quelle mediamente utilizzate nelle quantificazioni; inoltre, non è stata considerata l'ipotesi in cui il contribuente che ottiene un risparmio di imposte dirette consideri tale effetto già in sede di acconto 2014.

Per quanto riguarda, nello specifico, le cessioni di contratti di leasing immobiliare, è stato chiesto se l'imposizione in misura proporzionale (4%) introdotta sia da considerare sostitutiva o aggiuntiva dell'imposta dovuta in base alla normativa previgente all'atto del trasferimento medesimo.

In merito alle medesime cessioni, inoltre, è stato evidenziato che gli effetti positivi assumono un andamento decrescente nei primi anni di applicazione prima di assumere un valore netto a regime costante. In base alle ipotesi

adottate dalla relazione tecnica (ed in particolare quella relativa alla vita media residua pari a 5 anni), gli effetti positivi netti assumono un valore minimo – in termini di cassa - nel 2019 pari a circa 428 milioni di euro. Sul punto sono stati pertanto chiesti chiarimenti circa l'effettiva imputazione degli effetti negli anni non espressamente indicati nei documenti richiamati.

### **Commi da 167 a 171 – Trasformazione in crediti d'imposta di alcune riserve per imposte anticipate**

**Normativa vigente** L'art. 2, comma 55, del decreto legge n. 225/2010 stabilisce che le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio – se relative a perdite presunte su crediti, nonché al valore dell'avviamento o di altre attività immobiliari i cui componenti negativi sono deducibili in più esercizi – sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio.

**Le norme** estendono ai fini IRAP la disciplina vigente, di cui all'art. 2, comma 55, del D.L. n. 225/2010, che consente la trasformazione in credito d'imposta ai fini delle II.DD. di alcune attività iscritte in bilancio per imposte anticipate qualora la società registri una perdita fiscale.

In particolare, si stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, qualora dalla dichiarazione IRAP emerga un valore della produzione negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui all'art. 2, comma 55, del D.L. n. 225/2010 che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in credito d'imposta.

Nel dettaglio, viene modificato il richiamato comma 55 al fine di includere, oltre alle svalutazioni dei crediti, anche le perdite di crediti non ancora dedotte e vengono effettuate modifiche di coordinamento e di integrazione alla disciplina originaria.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
DTA-Crediti d'imposta	33,7	41,0	48,3	33,7	41,0	48,3	33,7	41,0	48,3

**La relazione tecnica** dopo aver ricordato il contenuto delle norme, afferma che ai fini della stima degli effetti di gettito è necessario considerare due elementi che possono produrre imposte anticipate ai fini IRAP:

1. i maggiori valori conseguenti alle operazioni straordinarie di cui all'art. 15, c.10-10<sup>ter</sup>, del DL n. 185/2008;

2. la deducibilità ripartita in cinque anni delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti da elementi certi e precisi.

### **Punto 1**

Per quanto riguarda il punto 1 sono stati utilizzati i dati ricavati dal quadro RQ (imposta sostitutiva sugli affrancamenti di cui all'art.15 del D.L. n. 185/2008) per gli anni d'imposta 2008-2011.

La relazione tecnica ricorda che si tratta di soggetti che, a seguito di operazioni straordinarie, hanno potuto affrancare i maggiori valori rispetto a quelli attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immobiliari. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, subordinato al pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, consente di portare in deduzione i maggiori ammortamenti dei valori affrancati.

Tuttavia, poiché la norma originaria più volte richiamata (art. 15, commi 10 e seguenti, del decreto legge n. 185/2008) è stata oggetto di riapertura di termini e di ampliamento dell'ambito di applicazione, è necessario individuare diverse fonti di informazioni per il reperimento dei dati necessari.

Dalle dichiarazioni Unico 2012 delle società di capitali e enti non commerciali, è stato considerato il quadro RQ, sezione XIX, nel quale risultano gli importi delle rivalutazioni effettuate, ai sensi del richiamato art. 15 del D.L. n. 185/2008, sulle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio.

Infine, la relazione tecnica ricorda che ai sensi dell'art. 20, c. 1, del decreto legge n. 201/2011, la disciplina della rivalutazione agevolata si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e che il versamento della prima rata doveva avvenire entro giugno 2013.

Da ultimo, la RT ricorda che il provvedimento in esame (art. 6, c. 16-18, del testo iniziale del ddl stabilità 2014<sup>108</sup>) prevede un'ulteriore possibilità di optare per l'affrancamento agevolato.

Complessivamente, *per le sole banche*, i dati risultanti sono:

- maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2008, pari a 29,9 miliardi di euro relativi a 31 soggetti;
- maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2009, pari a 6,3 miliardi di euro relativi a 13 soggetti;
- maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2010, pari a 1 miliardo di euro relativi a 9 soggetti;
- maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2011, pari a 3,7 miliardi di euro (valore ottenuto in base al gettito 2012 pari a 599 mld);

---

<sup>108</sup> La disciplina si trova nei commi da 150 a 152 della legge in esame.

- maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio nel 2011 per circa 13,1 mld (valore ottenuto in base al gettito 2013 pari a 2,1 mld).

Attraverso l'abbinamento con l'archivio IRAP è stata rilevata, per ogni annualità interessata dalla normativa (dal 2013), la somma degli ammortamenti potenzialmente deducibili in ogni periodo d'imposta e la quota di detti ammortamenti che hanno concorso o si stima concorreranno, alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo e che, quindi, genereranno un credito d'imposta sulle DTA (imposte anticipate). Tale credito d'imposta è spendibile a decorrere dal periodo d'imposta successivo, tenuto altresì conto della decorrenza fiscale delle maggiori quote di ammortamento deducibili.

Per quanto riguarda lo stock, la quota di ammortamenti che si stima concorrano alla formazione della base imponibile IRAP negativa è di circa 649 milioni di euro annui, dal 2013 al 2017, e di circa 1.265 milioni annui a decorrere dal 2018 (rappresenta il valore massimo di ammortamenti destinato a ridursi negli anni successivi per l'esaurirsi delle quote di ammortamento relative alle operazioni straordinarie dei primi anni).

Per quanto riguarda, invece, il credito d'imposta che maturerà sulle DTA IRAP per le operazioni straordinarie future, considerando che la disciplina divenga a regime come previsto dal provvedimento in esame, si stima:

- relativamente al comma 10 dell'art. 15 del DL n. 185/2008, si ipotizza un flusso a regime pari a 1/3 di quello realizzato negli ultimi tre esercizi ( $1.188 / 3 = 396$ ) cui corrisponde un maggior valore di 2.475 milioni ( $396/16\%$ ) da ammortizzare in 10 anni;
- relativamente ai commi 10**bis** e 10**ter** (partecipazioni), i maggiori valori si stimano in circa 625 milioni ( $100 / 16\%$ ) – come indicato nella RT allegata alla norma sul riallineamento delle partecipazioni – ammortizzabili in 10 anni.

Una volta individuati i flussi annui dei maggiori valori e, quindi, le relative quote di ammortamento deducibili, si è provveduto a stimare la quota di tali flussi riferibile a contribuenti con valore della produzione IRAP negativo, applicando la percentuale rilevata nei valori di stock ( $649/4.094$ , circa il 16%).

Pertanto, relativamente ai dati del comma 10 (avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali) si ottiene una quota annua di circa  $2.475/10 \times 649/4.094 = 39,2$  milioni per il primo anno (2013), crescente di anno in anno per 10 anni.

Relativamente ai dati dei commi 10-bis e 10-ter, si ottiene una quota di circa  $625/10 \times 649/4.094 = 9,9$  milioni nel primo anno (2016), crescente di anno in anno per dieci anni.

## **Punto 2**

Per quanto riguarda il punto 2, in relazione alle maggiori deduzioni conseguenti alla normativa proposta, che introduce ai fini IRAP la deducibilità in quindi delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti da elementi certi e precisi

rispetto alla legislazione vigente, sono state analizzate, attraverso l'abbinamento con l'archivio IRAP, le svalutazioni con valore della produzione negativo, individuandole in circa 415 milioni di euro rispetto ai 18,2 mld di euro di svalutazioni totali (2,3%).

Applicando tale percentuale alle svalutazioni e alle perdite da elementi certi e precisi, tenuto altresì conto dei dati dalle associazioni di settore, si stima un importo di componenti negativi che concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo e che quindi genereranno il credito d'imposta sulle DTA di circa  $(18,2+3,7) \times 2,3\% / 5 = 100,7$  milioni il primo anno (2014), crescente di anno in anno per quattro anni.

La relazione tecnica evidenzia, in termini di competenza, l'andamento negli anni dei componenti negativi che hanno concorso o concorreranno alla formazione del valore di produzione, nonché l'effetto negativo di gettito annuo, sotto forma di maggiore credito d'imposta sulle DTA utilizzabile in compensazione che maturerà ogni anno, all'aliquota del 5,2%.

Per la valutazione degli effetti di cassa, si considera che il credito d'imposta è spendibile dall'anno successivo a quello in cui si rileva il valore negativo ai fini IRAP.

(milioni di euro)

<b>Ammortamenti</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Stock	648,7	648,7	648,7	648,7	1.264,6	1.264,6	1.264,6	1.181,8
Flusso c.10		39,2	78,4	117,6	156,8	196,1	235,3	274,5
Flusso c.10bis-10ter				9,9	19,8	29,7	39,6	49,5
Svalutazioni		100,7	201,5	302,2	403,0	403,0	403,0	403,0
<b>Totale</b>	<b>648,7</b>	<b>788,6</b>	<b>928,6</b>	<b>1.078,4</b>	<b>1.228,3</b>	<b>1.893,3</b>	<b>1.924,4</b>	<b>1.908,8</b>

(milioni di euro)

<b>Competenza</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Stock	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-65,8	-65,8	-61,5
Flusso c.10	0	-2	-4,1	-6,1	-8,2	-10,2	-12,2	-14,3
Flusso c.10bis-10ter	0	0	0	-0,5	-1	-1,5	-2,1	-2,6
Svalutazioni	0	-5,2	-10,5	-15,7	-21	-21	-21	-21
<b>Totale</b>	<b>-33,7</b>	<b>-41,0</b>	<b>-48,3</b>	<b>-56,1</b>	<b>-63,9</b>	<b>-98,5</b>	<b>-101,0</b>	<b>-99,3</b>

(milioni di euro)

<b>Cassa</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Stock		-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-65,8	-65,8
Flusso c.10		0	-2	-4,1	-6,1	-8,2	-10,2	-12,2
Flusso c.10bis-10ter		0	0	0	-0,5	-1	-1,5	-2,1
Svalutazioni		0	-5,2	-10,5	-15,7	-21	-21	-21
<b>Totale</b>		<b>-33,7</b>	<b>-41,0</b>	<b>-48,3</b>	<b>-56,1</b>	<b>-63,9</b>	<b>-98,5</b>	<b>-101,0</b>

**In merito ai profili di quantificazione** è stato evidenziato che le ipotesi e le procedure illustrate nella relazione tecnica non consentono una verifica puntuale della stima tenuto conto che il presupposto per fruire del beneficio introdotto dalla

norma in esame è il realizzo di un valore di produzione ai fini IRAP di segno negativo.

In merito ai criteri adottati, con particolare riferimento al profilo della prudenzialità, è stato evidenziato che la disciplina dell'affrancamento agevolato ha registrato rilevanti adesioni da parte dei soggetti interessati e che, inoltre, l'attuale congiuntura non positiva dei mercati potrebbe far evidenziare valori di produzione negativa in relazione ad un numero di soggetti più ampio di quello registrato negli anni precedenti.

Ulteriori chiarimenti sono stati chiesti in merito alla platea considerata, tenuto conto che la RT effettua la stima sulla base dei dati delle "sole banche".

Infine, sono stati chiesti chiarimenti circa l'estensione alle perdite su crediti della disciplina vigente operata mediante modifica al comma 55 del d.l. n. 225/2010, tenuto conto che la suddetta modifica determina effetti anche ai fini delle imposte dirette e potrebbe, pertanto, far sorgere un credito d'imposta nelle ipotesi in cui i crediti non siano stati dedotti dal reddito imponibile.

#### **Comma 172 –IVA cooperative sociali**

**La norma** modifica i commi 488 e 489 dell'articolo 1, della legge n. 228/2012, ripristinando, in vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione Europea previsti dalla Direttiva 112/2006/UE, l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie ed educative, rese dalle sole cooperative sociali.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate</b>	130	130	130	130	130	130	130	130	130

**La relazione tecnica** ricorda che in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, che aveva previsto il passaggio per le prestazioni in esame dell'aliquota IVA dal 4 per cento al 10 per cento, si era stimato un incremento di gettito di 153 mln di euro su base annua. Considerando che il peso delle cooperative sociali nei settori in questione è di circa l'85 per cento ne consegue che il ripristino dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento determinerà una perdita di gettito di circa 130 mln di euro annui a decorrere dal 2014.

**In merito ai profili di quantificazione** non si sono formulate osservazioni attese la coerenza con la quantificazione precedentemente predisposta.

### **Comma 173 – Somministrazione alimenti e bevande**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività, (la cui aliquota IVA è stata elevata dal 4 al 10 per cento dal D.L. n. 63 del 2013), possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** si limita a descrivere il contenuto della norma

**In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare.

### **Comma 174 – Recupero imposte assolte in anni precedenti**

**Normativa vigente.** La lettera d-bis) dell'articolo 10 del TUIR prevede la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti.

**La norma**, modificando la citata lettera d-bis), consente, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, ai contribuenti di recuperare le imposte assolte in anni precedenti su somme restituite al soggetto erogatore. Si prevede, inoltre, che l'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la norma non comporta effetti in termini di gettito.

Nella Nota<sup>109</sup> formulata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo ha confermato quanto indicato in sede di RT, ovvero che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito, trattandosi di somme che in ogni caso devono essere

---

<sup>109</sup> Nota del Dipartimento delle finanze del 31 ottobre 2013.

riconosciute e che gli importi relativi alle suddette fattispecie possono considerarsi di trascurabile entità.

**In merito ai profili di quantificazione** è apparso opportuno che il Governo fornisse dati ed elementi volti a dimostrare la neutralità finanziaria della disposizione in esame. In particolare, si è rilevato che la norma, mediante la deduzione nei periodi successivi e il meccanismo del rimborso d'imposta, permette il recupero delle somme in esame anche ai soggetti che a causa di incapacienza, non possono procedere, a legislazione vigente, allo stesso. La disposizione in tal senso appare, pertanto, suscettibile di determinare effetti negativi sul gettito che seppur di trascurabile entità andrebbero indicati.

### **Comma 175 – Lavoratori frontalieri**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate</b>		44,7	26,1		44,7	26,1		44,7	26,1

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione introduce a regime a partire dal 2014 l'esenzione dall'IRPEF di 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente prodotti in zone frontaliere, si stima una perdita di gettito IRPEF, competenza annua, di circa -24,8 milioni di euro e una perdita di gettito annua di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a -1 e -0,3 milioni di euro. Di cassa si avranno i seguenti effetti finanziari in milioni di euro:

(milioni di euro)

Cassa	2014	2015	2016	2017	2018
<b>IRPEF</b>	0	-43,3	-24,8	-24,8	-24,8
<b>Addizionale regionale</b>	0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Addizionale comunale</b>	0	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-44,7</b>	<b>-26,1</b>	<b>-26,1</b>	<b>-26,1</b>

**In merito ai profili di quantificazione** non si formulano osservazioni essendo la quantificazione in linea con le precedenti stime<sup>110</sup>.

#### **Comma 176 - Società cooperative**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, possono continuare a svolgere la propria attività.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** allegata alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, afferma che la norma non comporta effetti sulla finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Commi da 177 a 179 – Pubblicità on-line**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, prevede che le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e nei servizi ad essa ausiliari, nella determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività. E' fatto salvo il ricorso alla procedura di *ruling* di standard internazionale (comma 177).

Prevede, inoltre, l'obbligo dell'utilizzo del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario per l'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essi ausiliari. Si demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la

<sup>110</sup> In proposito si ricorda che la RT allegata al comma 549, dell'articolo 1, della legge n 228/2012, il quale prevedeva la medesima disposizione per il solo anno 2013, quantificava un effetto di minor gettito in termini di competenza in misura pari a 24,4 milioni di euro.

definizione delle modalità di trasmissione all'Agenzia delle informazioni necessarie per i controlli (comma 178).

Si dispone, infine, che le maggiori entrate derivanti dai commi precedenti, nonché dal comma 151, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni per l'anno 2015, a 201 milioni per l'anno 2016 e a 104,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (comma 179).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori entrate</b>	130	130	130	130	130	130	130	130	130
<b>IRES</b>	119,9	80,5	88,6	119,9	80,5	88,6	119,9	80,5	88,6
<b>IRAP</b>				18	11,5	12,7	18	11,5	12,7
<b>Minori spese correnti</b>									
<b>IRAP</b>	18	11,5	12,7						

**La relazione tecnica** precisa che tali disposizioni introducono per i soggetti operanti nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari, una specifica disposizione relativa alla modalità di determinazione del reddito di impresa riferibile ad operazioni intercorse con società non residenti nel territorio dello Stato, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR. Inoltre le disposizioni pongono l'obbligo, in capo a chi acquista servizi di pubblicità on-line e servizi ad essa ausiliari, di regolare finanziariamente le transazioni commerciali esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

La RT afferma che nel triennio 2009-2011 il mercato della pubblicità on-line ha evidenziato un andamento del fatturato in aumento registrando una crescita media nel biennio 2010-2011 di circa il 38 per cento (fonte rapporto AGCOM).

<b>Mercato della pubblicità on-line (fatturato e andamento) – (rapporto AGCOM)</b>				
2009	2010		2011	
Ricavi (mln di euro)	Ricavi (mln di euro)	Variazione rispetto anno prec.	Ricavi (mln di euro)	Variazione rispetto anno prec.
825,03	1.177,29	42,70%	1.578,40	34,07%

La RT, ipotizzando una crescita del fatturato inferiore a quella registrata in detto biennio, in via prudenziale pari al 10 per cento circa su base annua e

considerato che il fatturato 2012 di altri operatori non considerati nel rapporto Agcom quali Twitter, Facebook, Groupon, You tube, E-bay (solo per la parte di raccolta pubblicitaria) è di circa 1,5 miliardi, perviene nel complesso ad un fatturato 2012 di circa 3,2 miliardi. La RT, quindi, applicando al fatturato 2012 una crescita media di circa il 10 per cento e una redditività intorno al 7 per cento perviene ad un maggior gettito per competenza come evidenziato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2012	2013	2014	2015
Trend di crescita	10%	10%	10%	10%
Fatturato (stima)	1.736,24	1.909,86	2.100,85	2.310,94
Fatturato operatori non considerati nel rapporto AGCOM	1.500	1.650	1.815	1996,5
<i>Totale Fatturato</i>	<i>3.236,24</i>	<i>3.559,86</i>	<i>3.915,85</i>	<i>4.307,44</i>
% di remunerazione sul fatturato	7%	7%	7%	7%
Reddito imponibile	226,54	249,19	274,11	301,52
IRES/IRAP	31,4%	31,4%	31,4%	31,4%
<b>Maggior gettito di competenza dal 2013</b>		<b>78,25</b>	<b>86,07</b>	<b>94,68</b>

Gli effetti per cassa sono i seguenti:

(milioni di euro)

CASSA	2014	2015	2016
IRES	119,9	80,5	88,6
IRAP	18	11,5	12,7
<b>Totale</b>	<b>137,9</b>	<b>92</b>	<b>101,3</b>

**In merito ai profili di quantificazione** non si sono formulate osservazioni.

## **Comma 180 – Partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa**

**Normativa vigente** : l'articolo 1, comma 481, dell'articolo 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha disposto la proroga per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione tributaria (=detassazione dei contratti di produttività), nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di 400 milioni di euro nel 2014, e prevedendo che con decreto del Presidente del Consiglio, nel rispetto del richiamato onere massimo, fossero stabilite le relative modalità di attuazione. Il successivo comma 482 ha disposto che le predette misure si applichino con le stesse modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro, prevedendo che il relativo onere non possa essere superiore a **600 milioni** di euro per l'anno **2014** e a **200 milioni** per il **2015**. Con il DPCM 22 gennaio 2013 sono state dettate le modalità applicative delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, mentre il termine per l'emanazione dell'analogo provvedimento per il 2014 è stato fissato al 15 gennaio 2014.

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo con la dotazione di **2 mln** per il **2014** e **5 mln** per il **2015** per l'incentivazione di iniziative volte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione di piani di azionariato per lavoratori dipendenti. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al citato art. 1, comma 482, della legge di stabilità per il 2013.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori entrate tributarie<sup>111</sup></b>	2,0	5,0		2,0	5,0		2,0	5,0	
<b>Maggiori spese correnti</b>	2,0	5,0		2,0	5,0		2,0	5,0	

**La relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni, essendo l'onere limitato all'importo indicato. È stata peraltro richiesta una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura, nonché circa la neutralità della nuova destinazione ai fini dell'impatto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.

<sup>111</sup> Tale effetto deriva da una riduzione della misura della detassazione dei salari di produttività.

### **Comma 181 – Risorse per uffici giudiziari**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, prevede che, nell'ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. Il finanziamento è revocato in caso di mancata presentazione dei SAL entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione o in caso di mancato affidamento dei lavori entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere una finalizzazione di stanziamenti autorizzati dalla stessa legge di stabilità.

**In merito ai profili di quantificazione**, è stata chiesta conferma al Governo che le finalizzazioni delle risorse indicate dalla disposizione in esame, connesse in particolare ad interventi urgenti relativi alle sedi giudiziarie, siano compatibili e in linea con quelle di cui al Fondo sviluppo e coesione e non pregiudichino le finalità già previste e programmate.

### **Commi 182 – Utilizzo dei locali della soppressa sezione distaccata di Olbia**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la trattazione del contenzioso civile e penale.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** si limita ad affermare che la norma non comporta effetti sulla finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione** è stato rilevato che i risparmi derivanti dalla riorganizzazione territoriale delle sedi giudiziarie sono stati scontati nell'ambito dei risparmi che il Ministero della giustizia è tenuto a conseguire in

applicazione dell'articolo 1, comma 26 del decreto legge n. 95/2012. In particolare la citata norma stabilisce che il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione ..., della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 30 milioni per l'anno 2012 e a euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013. E' stato, pertanto, richiesto di chiarire se l'utilizzo di strutture dismesse possa far venire meno parte dei risparmi previsti dal DL 95/2012 e già scontati nei tendenziali.

### **Comma 183 – Integrazioni al reddito**

**La norma** dispone l'incremento del Fondo per l'occupazione (confluito nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione) di 600 milioni di euro, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Inoltre, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione è autorizzata la spesa di 40 milioni nel 2014 per il finanziamento dei contratti di solidarietà, nonché la spesa di 50 milioni nel 2014 per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incremento Fondo sociale occupazione – Ammortizzatori sociali in deroga	600			360			360		

**La relazione tecnica** precisa che dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga scaturiscono oneri, per l'esercizio 2014, in termini di maggiori prestazioni sociali, pari a 600 milioni ai fini del saldo netto da finanziare e di 360 milioni ai fini dell'indebitamento netto. Gli oneri per la contribuzione figurativa (stimabili in 240 milioni di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno infatti riflesso sul 2014 solo in termini di SNF.

La RT afferma inoltre che le disposizioni prevedono il rifinanziamento della proroga per il 2014 dei contratti di solidarietà e della CIG straordinaria per cessazione di attività avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nei limiti di risorse già programmate.

Il Governo, durante l'esame presso il Senato, ha affermato che la stima degli eventuali oneri pensionistici conseguenti al riconoscimento della contribuzione figurativa connessa

al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga si riverbererà nel medio-lungo periodo, successivamente al triennio in esame.

Il Governo ha altresì fatto presente che l'utilizzo della percentuale del 60% per il computo degli oneri diretti nell'anno di finanziamento degli ammortizzatori in deroga ha comunque carattere prudenziale, atteso che i trattamenti oggetto di più proroghe sono liquidati con riduzioni rispetto alla misura del trattamento relativo alla prima concessione.

***In merito ai profili di quantificazione***, non sono state formulate osservazioni per quanto attiene al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, considerato che l'onere si configura come limite di spesa.

Per quanto attiene al finanziamento dei contratti di solidarietà a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, non sono state altresì formulate osservazioni nel presupposto che nel suddetto Fondo le risorse destinate a copertura delle disposizioni in esame non risultino utilizzate o programmate per altre finalità previste dalla normativa vigente.

#### **Comma 184 – Cassa integrazione in deroga nel settore della pesca**

**Le norme** - introdotte durante l'esame presso il Senato - dispongono che nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL 185/2008 - destinate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, sia destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la stessa disciplina l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione***, è stato osserva che le disposizioni in esame introducono una nuova finalità nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. In proposito, non sono state formulate osservazioni alla luce di quanto affermato dal Governo nella relazione tecnica.

#### **Comma 185 – Fondi di solidarietà bilaterali**

**Le norme** - introdotte durante l'esame parlamentare - modificano talune disposizioni di cui alla L. 92/2012 (Riforma del Lavoro).

In particolare, le disposizioni:

- sopprimono i termini temporali entro i quali sarebbero dovuti essere definiti gli accordi per la costituzione dei Fondi di solidarietà [lettere a) e b)];
- includono tra le finalità eventuali dei Fondi di solidarietà una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente [lettera c)];
- dispongono che, qualora gli accordi avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo residuale, di cui all'articolo 3, comma 19, della L. 92/2012, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro non siano più soggetti alla disciplina di detto Fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del Fondo residuale restano acquisiti allo stesso. Il comitato amministratore può proporre il mantenimento in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate [lettera d)], capoverso 19-*bis*];
- prevedono che, qualora alla data del primo gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, l'obbligo di contribuzione al Fondo residuale sia sospeso fino al completamento delle procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. Con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione [lettera d)], capoverso 19-*ter*];
- dispongono che in fase di prima applicazione dal primo gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo sia fissata allo 0,5%, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti [lettera f)].

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni.

È stato in proposito ricordato che la relazione tecnica relativa alla L. 92/2012 precisava che le disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterale risultano neutrali sugli equilibri di finanza pubblica. Esse, infatti, essendo volte ad estendere certe assicurazioni previdenziali, hanno l'effetto di aumentare la spesa pubblica corrente per prestazioni sociali in denaro ma con finanziamento realizzato attraverso un aumento della pressione contributiva. La medesima RT, tra gli obblighi dei Fondi, ricordava l'obbligo di bilancio in pareggio e l'impossibilità di erogare prestazioni in carenza di risorse.

### **Comma 186 – Contratti di solidarietà**

**Le norme** aumentano, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà. Tale aumento viene concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'esercizio 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni intendono rimodulare la finalizzazione di risorse comunque programmate a legislazione vigente. Dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni nel presupposto della disponibilità delle risorse relative al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione utilizzate a copertura.

### **Comma 187 – Incentivi del Ministero del lavoro per lavoratori disoccupati**

**La norma** modifica l'articolo 9, comma 3-ter, del DL 148/1993, disponendo che il Ministero del lavoro possa prevedere incentivi per favorire l'occupazione dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni intendono rimodulare la finalizzazione di risorse comunque programmate a legislazione vigente. Dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso che la norma configura per il Ministero del lavoro una mera facoltà di carattere programmatico.

### **Comma 188 – Enti non commerciali operanti nelle aree svantaggiate**

**Le norme** - introdotte durante l'esame presso il Senato - dispongono l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2016 del termine di cui all'articolo 6, comma 8-*quinqüies*, del DL 300/2006, già prorogato – a legislazione vigente – fino al 31 dicembre 2015.

Si ricorda che il comma 8-*quinqüies* ha prorogato, per gli enti non commerciali operanti nelle aree svantaggiate<sup>112</sup> nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, dovuti anche in qualità di sostituto di imposta.

Come precisato dal testo, la norma è finalizzata a confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in favore dei predetti enti.

Vengono inoltre prorogate al 2016 le misure previste dall'articolo 2, comma 12-*undecies*, terzo periodo, del DL 225/2010.

Tale disposizione ha previsto che i medesimi soggetti sopra richiamati abbiano diritto al beneficio della sospensione, fino al 31 dicembre 2015, dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2015, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi.

Si dispone altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi siano restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.

Al conseguente onere, valutato in 3,6 milioni per l'anno 2016 e in 3 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente variazione in diminuzione della Tabella A allegata al presente disegno di legge (Fondi speciali di parte corrente).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

---

<sup>112</sup> Aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Sospensione contributi previdenziali e premi assicurativi			3,6						
<b>Minori entrate contributive</b>									
Sospensione contributi previdenziali e premi assicurativi						3,6			3,6

**La relazione tecnica** afferma che dalle norme derivano minori entrate. In particolare, la previsione del testo fa riferimento ad enti non commerciali della sanità privata residenti in alcuni territori di Molise Puglia e Sicilia (zone Campobasso, Foggia e Catania), per i quali la legislazione vigente è stata sospesa l'onere contributivo e fiscale fino al 31 dicembre 2015, con un onere valutabile complessivamente in circa 12 milioni di euro. La disposizione è diretta a prorogare al 2016 la sospensione dei soli contributi. Nell'ipotesi che il monte contributi sospeso valga intorno al 50% del predetto onere, considerato che la restituzione potrebbe essere consentita in 24 mesi, dalle norme in esame conseguono le seguenti minori entrate: 3,6 milioni nel 2016; 3 milioni nel 2017.

**In merito ai profili di quantificazione**, è stata rilevata la necessità di chiarire la portata applicativa della norma, atteso che le proroghe previste dal DL 300/2006 e dal DL 225/2010 riguardavano anche la sospensione del pagamento di tributi e imposte, fattispecie esclusa - invece - da quanto riportato nella relazione tecnica.

In proposito è stato osservato che la precisazione, contenuta nel testo, circa la finalità di "confermare la sospensione dei contributi previdenziale e dei premi assicurativi" non risulta di univoca interpretazione con riferimento alla novella del DL 225/2010. Quest'ultima, infatti, modificando i termini temporali previsti dall'articolo 2, comma 12-undecies, terzo periodo, del DL 225/2010, appare idonea a determinare uno slittamento di tutti gli adempimenti ivi previsti, compresi quelli di carattere tributario.

È stata altresì rilevata la necessità di chiarimenti circa le modalità di calcolo degli oneri conseguenti alle predette proroghe, con particolare riferimento:

- all'entità e alla durata dell'onere rispetto al complesso dei versamenti sospesi;
- alla tempistica di restituzione delle somme dovute (120 rate, secondo il testo; 24 mesi, secondo la relazione tecnica).

In proposito, è stata infine segnalata la necessità di chiare se, ed in quale misura, siano stati conteggiati gli eventuali effetti (negativi) della mancata

*corresponsione di interessi legali sugli arretrati dovuti e gli effetti (positivi) determinati dai rientri, negli anni successivi, delle somme oggetto di restituzione.*

### **Comma 189 –Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali**

**Le norme** dispongono che i compiti della Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali siano svolti anche nell'ottica del finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, afferma che dalle norme non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni.

### **Comma 190 - Proroghe in materia di sostegno al reddito**

**Le norme** - introdotte durante l'iter presso il Senato - dispongono quanto segue:

- viene modificato l'articolo 41, comma 7, della legge 289/2002, prorogando per gli anni 2016 e 2017 il riconoscimento delle misure di sostegno del reddito riguardanti i lavoratori licenziati dagli enti non commerciali che operano nelle aree svantaggiate<sup>113</sup>.

Si tratta di prestazioni a sostegno del reddito paramerate all'indennità di mobilità. Si tratta, inoltre, dei benefici pensionistici, conseguenti all'applicazione di requisiti agevolati rispetto alla disciplina generale (come da ultimo modificata dal DL 201/2011);

- viene modificato l'articolo 1, comma 5, del DL 108/2002, che prevede interventi a favore delle aziende operanti nel settore della sanità privata, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree svantaggiate. In particolare, viene abbassato da 1.500 a 1.300 il limite di organico aziendale al di sopra del quale ai lavoratori licenziati è corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di 1.800 unità, un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità

<sup>113</sup> Aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

di mobilità, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

Per le finalità in esame è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che, tenuto conto delle autorizzazioni di spesa già deliberate per interventi di sostegno al reddito, si stima una platea di circa 100 soggetti interessati. Il relativo onere è stimato pari a 2 milioni di euro per ogni proroga annuale (pertanto 2 milioni di euro annui nel 2016 e 4 milioni di euro annui dal 2017, resi continuativi per effetto dei connessi benefici pensionistici).

Per quanto attiene all'abbassamento del limite di organico aziendale, la RT sottolinea che resta comunque fermo il limite massimo numerico dei soggetti complessivamente interessati.

**In merito ai profili di quantificazione**, è stata rilevata la necessità di acquisire precisazioni in ordine ai dati e agli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere connesso alla proroga degli interventi di sostegno al reddito.

Detta quantificazione appare in linea con quelle operate nel corso di precedenti proroghe. Tuttavia la relazione tecnica non fornisce tutti i parametri necessari alla sua verifica. Inoltre gli effetti di incremento della spesa determinati dal testo non sono inclusi nel prospetto riepilogativo.

*Fra tali aspetti, i chiarimenti avrebbero dovuto riguardare - in particolare - i possibili effetti dell'abbassamento del limite di organico aziendale. Infatti non appare evidente se – secondo la RT - tale modifica comporti, o meno, un aumento del numero dei soggetti complessivamente interessati rispetto alle precedenti proroghe.*

Non appare chiaro, in particolare, se la RT – nel sottolineare che resta fermo il limite massimo numerico dei soggetti complessivamente interessati – faccia riferimento al limite di 1.800 unità. Effettivamente questo limite non viene modificato dalle norme in esame; tuttavia esso non sembra incidere sul numero di soggetti posto alla base della quantificazione dell'onere, che secondo la RT si attesta intorno alle 100 unità.

*Con riferimento alle modalità di copertura, mediante il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, è stata altresì rilevata la necessità di acquisire conferma circa la disponibilità di risorse nel Fondo in misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dalla norma in esame senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.*

### **Commi 191 e 193 - Estensione platea salvaguardati**

**Le norme** dispongono, in relazione alle pensioni decorrenti dall'anno 2014, l'incremento di 6.000 unità del contingente numerico<sup>114</sup> relativo ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011, cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 201/2011, ancorché maturino il requisito per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Conseguentemente vengono modificati i commi 234 e 235 dell'articolo 1, della L. 228/2012, relativamente all'onere complessivo derivante dall'applicazione della previgente normativa pensionistica nei riguardi dei soggetti salvaguardati (comma 191).

Sono ricompresi negli oneri complessivamente programmati per le tutele dei lavoratori salvaguardati (articolo 1, comma 235, della legge 228/2012) anche quelli di cui all'articolo 11-*bis* del DL 102/2013, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, 17 milioni per il 2015, 9 milioni per il 2016, 6 milioni per il 2017 e 2 milioni per il 2018.

Viene disposto inoltre che il trasferimento delle risorse complessivamente finalizzate alla copertura degli oneri per la salvaguardia pensionistica e il trasferimento delle relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati possano avvenire con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia (comma 193).

Per quanto riguarda agli effetti delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica, si rimanda al prospetto riepilogativo di cui alla successiva scheda relativa all'articolo 1, commi da 194 a 198.

**La relazione tecnica** afferma che l'incremento numerico del contingente di lavoratori salvaguardati consente di dare attuazione a un'interpretazione estensiva della norma, esplicitata in sede di approvazione del decreto attuativo, con particolare riferimento ai soggetti che hanno ripreso l'attività prima del 4 dicembre 2011.

Sulla base dei dati amministrativi INPS, l'incremento del contingente numerico necessario è pari a 6.000 unità, dal quale conseguono i seguenti oneri in termini di maggiore spesa pensionistica (tenuto conto che per una parte dei soggetti interessati si è parzialmente consumato il periodo del potenziale beneficio):

---

<sup>114</sup> Di cui all'articolo 9 del DM 22 aprile 2013.

(milioni di euro)

Anno	Maggiore spesa pensionistica
2014	49
2015	62
2016	51
2017	31
2018	23
2019	23
2020	8

La RT afferma che le disposizioni provvedono a coordinare il conseguente incremento dei limiti di spesa – di cui all'articolo 1, comma 234, della legge 228/2012 - nonché gli importi complessivi destinati alle diverse misure di salvaguardia, di cui al successivo comma 235.

**La relazione tecnica** afferma che le modifiche apportate in sede di esame parlamentare (inclusione, fra gli oneri complessivamente programmati per le tutele dei lavoratori salvaguardati, anche di quelli derivanti dall'articolo 11-*bis* del DL 102/2013) corrispondono a un'esigenza eminentemente tecnica di coordinamento dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 228/2012 (oneri complessivi per la tutela dei lavoratori salvaguardati) rispetto alla disciplina introdotta con il medesimo articolo 11-*bis* (incremento del numero dei lavoratori salvaguardati). Pertanto dalla modifica non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda infatti che il richiamato articolo 11-*bis* reca un'autonoma copertura degli oneri da esso determinati, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (23 milioni di euro nel 2014, 17 milioni nel 2015, 9 milioni nel 2016, 6 milioni nel 2017, 2 milioni nel 2018).

La RT afferma inoltre che le modalità di trasferimento delle risorse complessivamente finalizzate alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia pensionistica non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né minori entrate. La disposizione, infatti, si limita a introdurre elementi di maggiore flessibilità ed efficacia nella disciplina in materia di salvaguardia, pur garantendo l'invarianza delle somme complessive a tal fine destinate (che costituiscono comunque un limite di spesa) e l'invarianza della platea dei soggetti beneficiari.

**In merito ai profili di quantificazione**, è stato rilevato che con le norme in esame – così come con le precedenti disposizioni sulla medesima materia – il beneficio dell'applicazione dei requisiti previgenti viene corrisposto nell'ambito di un doppio vincolo, costituito da una platea quantitativamente definita (in questo caso formata da 6.000 unità) e dai limiti di spesa annuale indicati dal testo (mediante la modifica dell'articolo 1, comma 234, della legge 228/2012). È stato

altresì rilevato che la stima degli oneri derivanti dall'incremento in esame appare in linea con quella relativa al richiamato comma 234, attualmente vigente.

Per una platea individuata in circa 10.130 unità l'articolo 1, comma 234, della L. 228/2012 ha quantificato oneri pari a 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni per il 2014, 135 milioni per il 2015, 107 milioni per il 2016, 46 milioni per il 2017, 30 milioni per il 2018, 28 milioni per il 2019 e 10 milioni per il 2020.

Ciò premesso, è stata segnalata l'opportunità di acquisire maggiori elementi informativi circa i dati e i parametri sottostanti la definizione dei predetti limiti.

### **Comma 192 - Contributo IRFA - ANMIL**

**Le norme** - introdotte durante l'iter parlamentare - stanziavano un contributo, in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, nella misura di euro 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Contributo a favore istituto riabilitazione ANMIL	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**La relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso che l'onere si configura come limite di spesa.

### **Commi 194-198 e commi 491 e 492 - Ulteriore estensione platea salvaguardati**

**Le norme** ampliano la platea dei soggetti salvaguardati dai requisiti pensionistici dai requisiti pensionistici di cui all'articolo 24 del DL 201/2011 (cosiddetta riforma pensionistica Fornero) – cui è consentita la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente al suddetto articolo 24 – alle seguenti categorie:

- a) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011. anche se hanno svolto, successivamente alla data del

- 4 dicembre 2011. qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- b) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, oppure in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  - c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, oppure, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  - d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  - e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011. Il versamento volontario anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1. del D. Lgs. 184/1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
  - f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il primo gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (comma 194).

Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al primo gennaio 2014. I benefici sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 127-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della riforma Fornero, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici all'uopo introdotti dalle disposizioni in esame (195-197).

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo del DL 102/2013 e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012 (Fondo per il finanziamento di interventi in favore dei lavoratori salvaguardati). Ai fini del concorso alla copertura degli oneri introdotti dalle disposizioni in esame, il suddetto Fondo, come rifinanziato dal DL 102/2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 198).

L'articolo 11, comma 3, del DL 102/2013 destina al Fondo per il finanziamento di interventi in favore dei lavoratori salvaguardati gli eventuali risparmi ottenuti a seguito delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento per regimi e gestioni differenziati rispetto a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, di cui al comma 18 dell'articolo 24 del D.L. 201/2011. A detta norma non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le disposizioni prevedono altresì:

- a) la modifica dell'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012, relativamente all'onere complessivo derivante dall'applicazione della previgente normativa pensionistica nei riguardi dei soggetti salvaguardati dalle norme in esame;
- b) l'accelerazione del graduale innalzamento dell'aliquota contributiva in ragione dell'1% nel 2014 e dell'1,5% nell'anno 2015 per i seguenti soggetti<sup>115</sup>:
  - coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
  - titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - incaricati alla vendita a domicilio (comma 491);

<sup>115</sup> Di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

- c) la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica in ragione di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019 (comma 492).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme - di cui ai commi 191, 193, 194, 195, 196 e 197 - i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
<b>Maggiore spesa pensionistica (commi 191, 193 e commi 194-197)</b>	252,0	312,0	248,0	252,0	312,0	248,0	252,0	312,0	248,0
<b>Maggiori entrate contributive</b>									
<b>Accelerazione incremento aliquota contrib. (comma 491)</b>				122,0	184,0	0	122,0	184,0	0
<b>Minori entrate tributarie</b>									
<b>Accelerazione incremento aliquota contrib. - Effetti fiscali (comma 491)</b>	12,0	59,0	0	12,0	59,0	0	12,0	59,0	0
<b>Minori spese correnti</b>									
<b>Accelerazione incremento aliquota contrib. (comma 491)</b>	122,0	184,0	0						
<b>Fondo ulteriori interventi lavoratori salvaguardati (art. 1, c. 235, L. 228/2012)</b>	4,0	12,0	35,0	4,0	12,0	35,0	4,0	12,0	35,0

La copertura, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, è ricompresa nella riga che dà conto complessivamente delle variazioni intervenute sul rifinanziamento del FISPE, alla luce degli interventi introdotti nel provvedimento in esame e coperti analogamente alla norma in riferimento. In proposito, si veda la scheda relativa al comma 21.

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma che la stima degli oneri annui per il decennio 2014-2023 è stata effettuata sulla base dei dati amministrativi dell'INPS. Per ognuna delle categorie di soggetti interessati dalla

norma la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere successiva al 6 gennaio 2015.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari:

	<b>Volontari lett. a)</b>	<b>Cessati lett b)</b>	<b>Cessati lett c)</b>	<b>Cessati lett d)</b>	<b>Mobilità lett. e)</b>	<b>Volontari lett. f)</b>	<b>TOTALE</b>
Numero beneficiari	900	400	500	5.200	1.000	9.000	17.000
<b>Oneri (milioni di euro)</b>							
2014	9	7	7	70	12	98	203
2015	9	9	9	94	14	115	250
2016	7	8	8	78	7	89	197
2017	4	3	5	44	3	51	110
2018	2	3	4	34	2	38	83
2019	2	3	4	34	2	36	81
2020	1	1	1	12	0	11	26

In ogni caso i benefici in esame i benefici sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016. 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020.

La disposizione prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 sia subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo del DL 102/2013, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L.228/2012. Ciò in quanto detto fondo è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015. 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020. I predetti importi trovano, infatti, capienza nei risparmi quantificati relativi al Regolamento di armonizzazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del DL 201/2012, destinati al rifinanziamento del Fondo.

Pertanto complessivamente dai commi da 194 a 197 conseguono i seguenti maggiori oneri. in termini di maggiore spesa pensionistica:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
199	238	162	72	46	46	12	0

Con riferimento alle disposizioni seguenti, la RT afferma quanto segue:

- per quanto attiene al coordinamento con l'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012, nulla aggiunge al contenuto delle stesse;
- per quanto attiene all'incremento contributivo per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995 (comma 491), riporta le seguenti tabelle:

Normativa vigente

Anno	Aliquota
2013	20
2014	21
2015	22
2016	24

Ipotesi di modifica

Anno	Aliquota
2013	20
2014	22
2015	23,5
2016	24

Tenuto conto di un monte retributivo di circa 12,2 miliardi di euro, dalla disposizione conseguono le seguenti maggiori entrate (valori in mln di euro):

	2014	2015	2016
Al lordo fisco	122	184	0
Al netto fisco	110	125	0

- per quanto attiene al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (comma 492), ribadisce che la riduzione è pari a 89 milioni di euro per il 2014, a 113 milioni di euro per il 2015, a 162 milioni di euro per il 2016, a 72 milioni di euro per il 2017, a 46 milioni di euro per il 2018 e a 12 milioni per il 2019.

Complessivamente le misure prevedono quindi i seguenti effetti:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maggiori oneri pensionistici	199	238	162	72	46	46	12	0
Maggiori entrate contributive	110	125	0	0	0	0	0	0
Minori spese (Riduzione FISPE)	89	113	162	72	46	12	0	0

**In merito ai profili di quantificazione**, è stato rilevato che con le norme in esame – così come con le precedenti disposizioni sulla medesima materia – il beneficio dell'applicazione dei requisiti previgenti viene corrisposto nell'ambito di un doppio vincolo, costituito da una platea quantitativamente definita (in questo caso formata da 17.000 unità) e dai limiti di spesa annuale indicati dal testo. Ciò premesso, è stata comunque segnalata l'opportunità di acquisire maggiori elementi informativi dal Governo circa i dati e i parametri sottostanti la definizione dei predetti limiti.

È stato inoltre rilevato che le norme, da un lato, prevedono un onere contingentato in un limite massimo di spesa, mentre dall'altro subordinano la loro attuazione all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012 grazie ai risparmi rinvenienti dalle misure di armonizzazione ex articolo 24, comma 18, del DL 201/2011. In proposito, è stata segnalata l'opportunità di acquisire conferma che i risparmi garantiscano per ciascuna annualità i maggiori oneri pensionistici derivanti dalle norme in esame, atteso che la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati appare comunque precedente dal punto di vista temporale rispetto all'accertamento di detti risparmi e alla loro affluenza sul Fondo predetto.

### **Commi 199 e 200 – Fondo per le non autosufficienze**

**La norma** autorizza il rifinanziamento per 275 milioni per il 2014 degli interventi del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi multipla (comma 199).

Un ulteriore finanziamento per 75 milioni nel 2014, in aggiunta alle risorse ordinarie del Fondo, è riservato agli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da gravi disabilità, incluse quelle affette dalla SLA (comma 200).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
<b>Comma 199</b>	275			0			0		
<b>Comma 200</b>	75			0			0		

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la disposizione in esame comporta maggiori oneri solo in termini di saldo netto da finanziare. L'assenza di effetti su fabbisogno ed indebitamento netto é riconducibile al fatto che la disposizione in esame non prevede espressamente che le somme in questione possano essere spese in deroga al patto di stabilità interno<sup>116</sup>.

#### **Comma 201 – Fondo per i nuovi nati**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, istituisce per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati, destinato ad erogare contributi per spese di sostegno dei nuovi nati e dei bambini adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito. Al predetto Fondo confluiscono le risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4 del DL n. 185/2008 ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la disposizione.

**La relazione tecnica** ricorda che il "Fondo di credito per i nuovi nati" è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 4, comma 1 del DL n. 185/2008, n. 185, con la finalità di favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato nel triennio 2009-2011, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari per l'erogazione alle famiglie di prestiti con un importo massimo pari a € 5.000 restituibili in 5 anni. Afferma che il Fondo, prorogato per il triennio 2012-2014 dall'art.12 della legge n. 183/2011, n. 183, disponeva di una dotazione complessiva iniziale di 35 milioni di euro, depositati su un conto corrente infruttifero.

<sup>116</sup> Le somme autorizzate potranno essere spese nei limiti consentiti dagli obiettivi di spesa previsti dal patto di stabilità interno o, eventualmente, a fronte della riduzione di altre spese correnti.

La RT fa presente che, dai dati raccolti presso il soggetto gestore del Fondo, CONSAP S.p.A. - Concessionaria di Servizi Assicurativi Pubblici, risulta che alla data del 26 luglio 2013 è stata utilizzata a titolo di garanzia una somma pari a 11.8 milioni cui va aggiunta una quota corrispondente a 766 garanzie prenotate per finanziamenti in via di erogazione per un importo di circa 1 milione di euro.

La relazione afferma altresì che l'attuale consistenza del Fondo risulta pari a circa 22 milioni di euro.

**In merito ai profili di quantificazione** è stata richiesta una conferma circa i dati indicati dalla RT riguardo all'attuale consistenza del Fondo (cap. 898 del bilancio della Presidenza del Consiglio).

*In proposito si ricorda che la dotazione iniziale del Fondo prevista dalla legge istitutiva risultava pari a 25 milioni di euro annui integrati per l'anno 2009 di ulteriori 10 mln. (in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno portatori di malattie rare).*

*La dotazione per gli esercizi successivi è stata prevista invece in 25 mln annui per il periodo dal 2010 al 2014, la consistenza residua, pari secondo la RT, a 22 milioni risulta rideterminata in riduzione per 10 milioni secondo quanto disposto dal successivo comma 203 (cfr infra).*

### **Commi 202 e 203 – Fondo minori stranieri non accompagnati**

#### **Le norme:**

- incrementano di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del DL n. 95/2012 (comma 202).

Si evidenzia che l'art. 23, comma 11, del DL n. 95/2012, prevede l'istituzione di due fondi in materia di immigrazione: il Fondo emergenza Nord Africa (primo periodo) e il Fondo minori stranieri non accompagnati (quinto periodo). Nonostante la norma in esame faccia riferimento all'intero comma 11 dell'art. 23, il disposto ri-finanziamento sembra concernere esclusivamente il secondo fondo, come evidenziato anche dalla relazione tecnica.

- incrementano di 40 milioni di euro per il 2014 la dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati<sup>117</sup>. Viene contestualmente disposta per il 2014 la riduzione di 30 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale (di cui al comma 730) e di 10 milioni di euro del Fondo per il credito dei nuovi nati di cui all'art. 4 del DL n. 185/2008 e all'art. 12 della legge n. 183/2001 (comma 203).

<sup>117</sup> Il Fondo è stato Istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (dall'art. 23, comma 11, quinto periodo, del DL n. 95/2012) per far fronte agli interventi di emergenza umanitaria connessi all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b> (Comma 202)		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0
<b>Maggiori spese correnti</b> (Comma 203)	30,0			30,0			30,0		

**La relazione tecnica** con riguardo al comma 202, ribadisce il contenuto della norma, descrive le modalità di funzionamento e le finalità del Fondo minori stranieri non accompagnati ed illustra le motivazioni che ne giustificerebbero il rifinanziamento per gli anni 2015 e 2016.

Nello specifico, la RT afferma che l'art. 23, comma 11, del DL n. 95/2012, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati., prevedendo, altresì, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il fondo è stato istituito al fine di consentire il superamento della situazione di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord e garantire una gestione ordinaria dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati, attraverso un meccanismo di riparto delle risorse finanziarie a beneficio dei Comuni che hanno segnalato e preso in carico minori stranieri non accompagnati. Il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati costituisce uno strumento per capitalizzare le metodologie e le procedure elaborate ed utilizzate in occasione dell'emergenza Nord Africa, al fine di stabilizzare un sistema più efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati in situazioni ordinarie. Esso risponde inoltre all'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata (riunione del 30 marzo 2011) di individuare risorse stabili e pluriennali destinate al sostegno dell'accoglienza dei minori nelle comunità attraverso i Comuni.

La consistente presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio. Nell'ultimo decennio, infatti, la situazione dei flussi migratori si è modificata e l'Italia è diventata un Paese d'immigrazione anche per i minori non accompagnati. In particolare è stato registrato un aumento significativo della presenza di minori provenienti dai territori dell'Africa e del Medio Oriente, che conoscono tuttora una grave situazione di instabilità politica. Pertanto, per fronteggiare le esigenze sopra descritte, l'autorizzazione di spesa relativa al

fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Con riferimento al comma 203 la RT afferma che l'incremento delle disponibilità del Fondo minori stranieri non accompagnati per 40 milioni di euro nel 2014, è disposto a valere (per 30 milioni) sul Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 730, che viene conseguentemente ridotto, e per 10 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'art. 4 del DL n. 185/2008 e all'art. 12 della legge n. 183/2001, che, a tal fine, sono versate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo in parola.

***In merito ai profili di quantificazione***, non sono state formulate osservazioni essendo il maggior onere limitato all'entità del disposto stanziamento.

#### **Commi 204 – Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo**

**La norma** incrementa di 3 milioni di euro per il 2014 il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo<sup>118</sup>, al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) in numero pari o superiore alle 3.000 unità.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>	3,0			3,0			3,0		

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della disposizione.

***In merito ai profili di quantificazione***, non sono state formulate osservazioni essendo il maggior onere limitato all'entità del disposto stanziamento.

<sup>118</sup> Di cui all'articolo 1-septies, del DL n. 416/1989.

### **Comma 205 – Riparto del 5 per mille dell'Irpef**

**La norma** dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte del contribuente. In base al testo, tale riparto si applicherà anche all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le risorse complessivamente destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille Irpef nell'anno 2014 sono quantificate in 400 mln di euro. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno potranno esserlo nell'esercizio successivo.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Cinque per mille	400			400			400		

**La relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione** non si sono formulate osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento (analogamente ai precedenti casi di applicazione della medesima disciplina).

Sotto il profilo metodologico, tuttavia, si ricorda che il meccanismo di attribuzione della quota Irpef del 5 per mille si basa sulle opzioni dei contribuenti. Pertanto i relativi oneri possono risultare variabili di anno in anno in ragione delle scelte effettuate e, di conseguenza, non appaiono circoscrivibili - in linea di principio - entro limiti di spesa. Ciò considerato, l'eventuale mancata rispondenza dell'onere rispetto al fabbisogno finanziario derivante dalle opzioni espresse potrebbe determinare la necessità di integrare successivamente lo stanziamento con norma di rango legislativo.

### **Comma 206 – Ulteriore utilizzo della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, introduce una nuova finalità cui possono essere destinate le risorse relative alla quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, rispetto a quelle attualmente previste dall'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), ricomprendendovi gli interventi relativi alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

**In merito ai profili di quantificazione** non sono state formulate osservazioni.

### **Commi da 207 a 214 – Lavoratori socialmente utili**

**Le norme**<sup>119</sup> dispongono quanto segue:

- viene autorizzata una spesa di 126 milioni per l'anno 2014, destinata per 100 milioni al rifinanziamento dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 1, del DL 67/1997<sup>120</sup>, per 1 milione di euro, alle finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008)<sup>121</sup> e per 25 milioni di euro per i lavoratori socialmente utili e quelli di pubblica utilità della regione Calabria. La norma specifica che, nell'ambito delle risorse predette, la regione Calabria provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge in esame (per il tempo strettamente necessario al riassetto del sistema, in attuazione dei successivi capoversi da 207 a 212), nonché all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori (comma 207);
- viene ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014 il Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 208);
- viene affidata ad un decreto interministeriale l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per favorire le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili già utilizzati, nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori (comma 209);
- viene vietata la stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili (comma 210);
- viene disposta l'assegnazione di risorse, nei limiti di 9.300 euro per ciascun lavoratore assunto<sup>122</sup>, ai comuni che abbiano disponibilità di

<sup>119</sup> A seguito di modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera (Em. 1.5010 del Governo)

<sup>120</sup> "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione".

<sup>121</sup> Stabilizzazione lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.

<sup>122</sup> Art. 7, comma 1, D. Lgs.81/2000.

posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, quale incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi precedenti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma nel rispetto del patto di stabilità interno e di quanto disposto in materia di riduzione delle spese di personale dall'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2007<sup>123</sup> (comma 211);

- si prevede che con decreto interministeriale siano individuati i criteri di utilizzo delle predette risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e che dimostrino l'effettiva sussistenza di necessità funzionali ed organizzative per le assunzioni. nonché l'effettiva sostenibilità a regime dell'onere, assicurando la graduale riduzione del personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito delle cessazioni (comma 212);
- è integrato il testo dell'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale prevede che i limiti previsti dalla legislazione vigente per l'utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Le integrazioni disposte sono finalizzate a rendere maggiormente effettiva tal previsione anche nel caso in cui le spese di personale degli enti territoriali eccedano i limiti previsti dalla normativa vigente a condizione però che i medesimi enti rispettino i vincoli di spesa fissati dal patto di stabilità interno (comma 213);
- si prevede che i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui sono titolari lavoratori impiegati in attività socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 551, della legge n. 244/2007) possano essere prorogati, nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente comma 209 e tenuto conto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni (comma 214).

---

<sup>123</sup> Concernente riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica**, dopo aver riproposto il contenuto dei commi 207e 208, specifica che i commi da 209 a 212 intervengono nell'ambito delle risorse che finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema. La RT afferma che la prevista finalizzazione delle risorse alla progressiva stabilizzazione di tale tipologia di lavoratori da parte dei comuni – operando nel rispetto del patto di stabilità interno, della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e in un'ottica di sostenibilità dell'onere a regime – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 213, la relazione tecnica specifica che il medesimo è volto a prevedere ulteriori modalità regolative nell'ambito della disciplina delle spese di personale, nell'ottica di favorire la stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale. Afferma che la norma, operando nel rispetto del patto di stabilità interno e comunque solo nei limiti delle risorse attribuite dalle regioni a seguito di risparmi di spesa realizzati dalle regioni medesime a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT conclude evidenziando che il comma 214 consente la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge n. 244/2007, a valere sulle risorse ivi previste, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 209 e comunque nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità. Afferma che, conseguentemente, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni.

#### **Comma 215 – Reinserimento lavorativo fruitori ammortizzatori sociali**

**Le norme** – introdotte durante l'esame parlamentare – istituiscono presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le politiche attive del lavoro, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014 e a 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016. Il Fondo, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, è volto alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali, atte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
<b>Fondo per le politiche attive del lavoro</b>	15,0	20,0	20,0	15,0	20,0	20,0	15,0	20,0	20,0

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso che l'onere si configura come limite di spesa.

#### **Comma 216 – Carta acquisti**

**La norma** estende ai cittadini UE ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la possibilità di usufruire della cosiddetta "carta acquisti". Pertanto, a tal fine, viene incrementato il Fondo esigenze cittadini meno abbienti<sup>124</sup> in misura pari a 250 milioni per il 2014. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto interministeriale è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti - ai sensi dell'art. 60 del DL n. 5/2012 - finalizzata a valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse fra i territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma.

La norma prevede, altresì, l'ulteriore incremento del summenzionato Fondo per 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione<sup>125</sup> di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012.

<sup>124</sup> Di cui all'art. 81, comma 29, del DL n. 112/2008.

<sup>125</sup> La norma precisa che la sperimentazione riguarda un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>	290,0	40,0	40,0	290,0	40,0	40,0	290,0	40,0	40,0

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed evidenzia che questa mira a chiudere una procedura d'infrazione in corso contro lo Stato italiano (2013/4009) concernente la non conformità delle disposizioni che limitano il contributo previsto dalla carta acquisti ai soli residenti cittadini italiani con la direttiva 2003/109/CE. La RT precisa, altresì, che le erogazioni effettuate non potranno superare lo stanziamento previsto, che si configura, pertanto, come un limite di spesa sia con riferimento al programma carta acquisti, c.d. "ordinaria", sia con riferimento alla sperimentazione di cui all'art. 60 del DL n. 5/2012.

Con riferimento all'ultimo periodo del comma in esame, diretto a incrementare il Fondo esigenze cittadini meno abbienti<sup>126</sup> di ulteriori 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, rispetto ai 250 milioni previsti per il 2014 dal secondo periodo dalla disposizione in esame, ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, la RT precisa che tale sperimentazione è intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

La RT afferma, infine che dalla disposizione conseguono maggiori oneri, sia in termini di saldo netto da finanziare, sia in termini di indebitamento netto (maggiori prestazioni sociali), pari a 290 milioni di euro per il 2014 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni essendo il maggior onere limitato all'entità dello stanziamento.

<sup>126</sup> Di cui all'art. 81, comma 29, del DL n. 112/2008.

### **Comma 217 – Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere**

**La norma** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il rifinanziamento del Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Rifinanziamento fondo violenza sessuale e di genere	10	10	10	3	5	10	3	5	10

**La relazione tecnica** specifica che la disposizione è finalizzata all'incremento di 10 milioni di euro annui dal 2014 al 2016 delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,

La RT fa presente che le risorse sono necessarie a garantire la prevenzione e il contrasto e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica; in particolare, i nuovi finanziamenti saranno utilizzati per la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili ed in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime di violenza domestica, per la creazione di centri per le vittime della violenza sessuale e degli stupri, nonché per l'assistenza continua, gratuita e telefonica alle vittime di violenza.

In sede di prima lettura al Senato, lasciando inalterata la finalità, è stato effettuato il necessario coordinamento normativo con le previsioni da ultimo introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, relativamente al "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere".

***In merito ai profili di quantificazione***, non sono stati formulati rilievi essendo l'onere configurato come limite di spesa. Tuttavia, poiché dalla relazione tecnica sembrerebbe evincersi che parte della spesa abbia finalità di investimento, è stato richiesto al Governo di confermare se sia proprio la natura della spesa, classificata peraltro come di parte corrente nel prospetto riepilogativo, a giustificare i diversi effetti sui saldi di bilancio.

**Comma 218 – Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità**

**Le norme** - introdotte durante l'esame parlamentare - dispongono il rifinanziamento, pari a 500.000 euro per il 2014, del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui al D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incentivo stabilizzazione lavoratori call-center	0,5	0	0	0,5	0	0	0,5	0	0

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, nulla aggiunge al contenuto delle stesse.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso che l'onere si configura come limite di spesa.

**Comma 219 – Iniziative per l'occupabilità**

**Normativa vigente:** l'art. 1 del DL n. 76/2013 prevede l'istituzione di un incentivo, al fine di promuovere, in via sperimentale, forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni, nel limite delle risorse indicate. L'incentivo, che non spetta per le assunzioni con contratto di lavoro domestico, è destinato ai datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori che rientrino in determinate condizioni. Il comma 15 del medesimo articolo prevede che a valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013, le regioni e province autonome possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo.

**Le norme**, in parte modificate nel corso dell'esame alla Camera, prevedono quanto segue:

- al finanziamento dell'incentivo di cui al DL 76/2013 le regioni possono provvedere anche a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei,

nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano» (lett. a);

- le risorse finanziarie autorizzate dall'art. 3 de DL n. 76/2013 (che reca finanziamenti per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno) sono volte ad assicurare, prioritariamente, il finanziamento di tutte le istanze positivamente istruite a valere sugli avvisi pubblici in corso di esecuzione "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno. Escludono, altresì, che l'azione del piano di Azione Coesione possa essere rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ai beni immobili confiscati ai sensi della legislazione antimafia, indicati all'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011 (lett. b);
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea, non superiore al 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità (lett. c);
- le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno la facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di

rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (lett. d).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione di cui alla lettera a) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che si limita (peraltro, con previsione meramente eventuale) a consentire che al finanziamento dell'incentivo per l'assunzione di giovani svantaggiati, di cui all'articolo 1 del D.L. 76/2013, si provveda anche mediante risorse rese disponibili dagli atti di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei.

La disposizione di cui alla lettera c) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la possibilità ivi prevista di erogare anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea è prevista nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La disposizione di cui alla lettera d) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato in questione viene limitata dal necessario rispetto della vigente normativa in tema di contenimento della spesa complessiva di personale. Ad ogni modo, viene precisato che la possibilità di proroga viene limitata ai soli contratti che siano indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati.

**In merito ai profili di quantificazione** *non sono stati formulati rilievi nel presupposto che la coerenza con gli obiettivi del Piano di azione e coesione garantisca la non dequalificazione della spesa relativamente alle risorse del Fondo di rotazione.*

### **Comma 220 – Istituto nazionale di genetica molecolare**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame al Senato<sup>127</sup>, autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014 quale contributo al funzionamento e al potenziamento della ricerca dell'Istituto di genetica molecolare (INGM).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<sup>127</sup> Emendamento n. 7.1000/1 (testo 2), confluito nel maxiemendamento 1.900.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Istituto di genetica molecolare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**La relazione tecnica** ribadisce che a decorrere dall'anno 2014 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) al fine di contribuire al suo funzionamento ed al potenziamento dell'attività di ricerca da esso svolta.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono stati formulati rilievi essendo l'onere qualificato come limite di spesa.

#### **Comma 221 – Istituto Gaslini di Genova**

**La norma** autorizza, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni essendo l'onere quantificato come limite di spesa.

## **Comma 222 - Assistenza sanitaria cittadini italiani all'estero**

**Le norme** prevedono che, al fine di adempiere alle disposizioni comunitarie e internazionali in materia di assistenza sanitaria all'estero relativamente alla mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del ministero della salute sono incrementati per l'anno 2014 di 121 milioni di euro.

Con modifiche apportate durante l'esame parlamentare, si specifica che nell'ambito delle risorse stanziare si provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta. Tali adempimenti sono effettuati nelle more dell'adozione delle norme di attuazione di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della L. 228/2012. Resta ferma la successiva imputazione degli oneri a regioni e province autonome. Viene altresì prorogato dal 30 aprile 2013 al 31 dicembre 2014 il termine relativo all'emanazione delle disposizioni riguardanti le modalità applicative e le procedure contabili connesse alla mobilità sanitaria internazionale.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
<b>Incremento Fondo sociale occupazione – Ammortizzatori sociali in deroga</b>	121			121			121		

**La relazione tecnica** afferma che il Ministero della salute è competente dal 1980 in materia di assistenza sanitaria da e per l'estero, (c.d. "mobilità sanitaria" internazionale).

Per far fronte alle seguenti attività:

- regolazione di rapporti economici finanziari con i Paesi UE in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero in applicazione dei regolamenti comunitari;
- regolazione dei rapporti economici finanziari derivanti dagli accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria con gli Stati non appartenenti all'UE,

lo stanziamento relativo è incrementato di euro 121 milioni per l'anno 2014.

Il Governo, durante l'esame presso il Senato, ha ribadito che le risorse autorizzate sono valutate congrue rispetto agli obblighi di rimborso.

Relativamente alle modifiche apportate durante l'iter parlamentare, la RT, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, è stato preliminarmente rilevato che l'onere derivante dalle norme in esame si configura come limite di spesa. Ciò premesso, nel prendere atto di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, è stata segnalata l'utilità di acquisire maggiori elementi di dettaglio volti alla valutazione della congruità della somma stanziata con gli obblighi connessi alla mobilità sanitaria internazionale.

Tale valutazione appare peraltro tanto più necessaria dal momento che le finalità in esame appaiono suscettibili di comportare il riconoscimento di posizioni di diritto.

### **Comma 223 - Indennizzi a soggetti danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni**

**Le norme** dispongono l'incremento di 50 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo recante l'obbligo di liquidazione ai titolari di detto indennizzo degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
<b>Indennizzo a soggetti danneggiati da emotrasfusioni</b>	50	50		50	50		50	50	

**La relazione tecnica** ricorda che la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 ha stabilito che gli arretrati relativi alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale - di cui all'indennizzo ai sensi della L. 210/1992 - devono essere erogati dal momento del riconoscimento dell'indennizzo. Detto dispositivo stabilisce che "l'Italia, in cooperazione con il Comitato dei Ministri, dovrà fissare entro sei mesi dall'esecutività della sentenza, un termine di natura obbligatoria nel corso del quale si impegna a garantire,

attraverso misure giuridiche e amministrative appropriate, la realizzazione effettiva e rapida dei diritti in oggetto, specificamente attraverso il pagamento della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale (IIS) a tutti i beneficiari, a partire dal momento in cui la stessa è stata riconosciuta, e indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia o meno introdotto un apposito procedimento”.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale, di cui alla sentenza 293/2011, si è provveduto all'adeguamento dell'indennizzo vitalizio di circa 9.000 soggetti beneficiari della L. 210/1992 di competenza statale che, pertanto, percepiscono a decorrere dal 2012 l'indennizzo rivalutato anche per la componente IIS. La citata decisione della Corte europea determina un ulteriore fabbisogno di finanziamento per i 9.000 indennizzati di competenza statale.

**In merito ai profili di quantificazione**, è stato rilevato che la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione in merito alla quota pro capite di integrazione dell'indennizzo dovuta ai soggetti beneficiari. Inoltre, è stata segnalata la necessità di acquisire conferma circa l'eshaustività del contingente di 9.000 unità relativo ai potenziali beneficiari di detto, al fine di escludere ulteriori oneri dovuti all'allargamento di detta platea.

**Comma 224 – Fondo per la distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti**

**La norma** rfinanzia di 10 milioni di euro per il 2014 il fondo di cui all'art. 58, comma 1, del DL n. 83/2012, finalizzato alla distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	10,0			10,0			10,0		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni essendo il maggior onere limitato all'entità di quanto disposto dal finanziamento previsto dalla norma in esame

### **Commi 225 e 227 – Regime di pay back sul prezzo dei farmaci**

**La norma** rende permanente<sup>128</sup> il regime di *pay back* sul prezzo dei farmaci istituito dall'articolo 1, comma 796, lett. g, della legge 296/2007, cioè la possibilità, per le aziende farmaceutiche, di non ridurre del 5 per cento il prezzo di taluni farmaci a carico del SSN a fronte del versamento in favore delle regioni dell'importo equivalente al maggior costo a carico dei servizi sanitari regionali (comma 225). Tale regime, su richiesta delle imprese interessate, si applica anche ai farmaci immessi in commercio successivamente al 31 dicembre 2006<sup>129</sup> (comma 227).

**Il prospetto riepilogativo** non prende in considerazione le norme.

**La relazione tecnica** precisa che il meccanismo del *pay-back* garantisce l'invarianza finanziaria della disposizione.

***In merito ai profili di quantificazione***, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la proroga della possibilità di versare alle regioni (in alternativa alla riduzione del 5 per cento del prezzo dei farmaci a carico del SSN), una somma equivalente al risparmio previsto su tali farmaci non incide sui vincoli derivanti dai limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente.

### **Comma 226 – Ripiano della spesa farmaceutica a carico delle aziende farmaceutiche**

**Normativa vigente** - In caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, il ripiano dello sfioramento è ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, in proporzione al superamento del budget attribuito (comma 3, lett. a, dell'articolo 5 del D.L. 159/2007). Gli importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (articolo 15, comma 3, del D.L. 95/2012.).

Per quanto riguarda il superamento del tetto della spesa ospedaliera, il ripiano è posto per il 50 per cento a carico delle regioni in cui si è verificato lo sfioramento e per il 50% a carico delle aziende farmaceutiche; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo (articolo 15, comma 4 e ss, del D.L. 95/2012.).

<sup>128</sup> Tale regime è stato da ultimo prorogato al dicembre 2013 dalla legge di stabilità per il 2013.

<sup>129</sup> Il regime di *pay-back* è stato esteso ai farmaci entrati in commercio successivamente al 2006 dall'art. 64 della legge 99/2009, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2013 (v. DPCM 26-6-2013).

**La norma** interviene sui criteri di riparto tra le aziende farmaceutiche del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e di quella ospedaliera, prevedendo la compensazione degli importi in capo alla società controllante.

**Il prospetto riepilogativo** non prende in considerazione le norme.

**La relazione tecnica** precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto essa è diretta ad operare sulle procedure di ripiano in caso di superamento dei tetti della spesa farmaceutica, prevedendo compensazioni tra Aziende farmaceutiche che appartengono allo stesso gruppo.

**Nulla da osservare** per i profili della quantificazione.

### **Comma 228 – Medicinali orfani**

L'art. 15, commi 4-10, del D.L. 95/2012 stabilisce la procedura di ripiano del superamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera a carico delle aziende, prevedendo un trattamento di favore relativamente ai farmaci innovativi. In particolare, il comma 8, lettera h) prevede che la quota del superamento del tetto imputabile ai farmaci innovativi è ripartita, ai fini del ripiano, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. Per quanto riguarda i farmaci orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000<sup>130</sup>, che non abbiano caratteristiche di farmaci innovativi, la lettera i) dispone che la quota di superamento riconducibile ad essi è ripartita, ai fini del ripiano, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi.

**La norma**, modificando le lettere h) e i) del comma 8 dell'articolo 15 del D.L. 95/2012, interviene sulle modalità di ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, estendendo alle aziende produttrici di farmaci orfani le norme di favore previste per i farmaci innovativi.

---

<sup>130</sup> Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000, un medicinale è qualificato come medicinale orfano qualora:

- è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di una affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nella Comunità nel momento in cui è presentata la domanda, oppure che esso è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia nella Comunità di una affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante, o di un'affezione grave e cronica, e che è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale medicinale all'interno della Comunità sia tanto redditizia da giustificare l'investimento necessario;
- non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia di tale affezione autorizzati nella Comunità oppure che, se tali metodi esistono, il medicinale in questione avrà effetti benefici significativi per le persone colpite da tale affezione.

Il ripiano dello sfioramento del tetto da parte dei medicinali innovativi viene posto a carico delle aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto (lett. h, come modificata dal comma 228 in esame). Analogamente avviene in caso di sfioramento del budget assegnato alle imprese produttrici di medicinali orfani ancorché non innovativi (lett. i, come modificata dal comma 228 in esame). Tali disposizioni, secondo quanto specificato dalla nuova lettera *i-bis*), si applicano anche a particolari categorie di farmaci orfani, quali:

- i farmaci in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001;

- ulteriori farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento.

**Il prospetto riepilogativo** non prende in considerazione le norme.

**La relazione tecnica** precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'eventuale quota attribuibile ai medicinali orfani, che non concorrono al ripiano dello scostamento, è ridistribuita a carico degli altri farmaci ospedalieri.

**Al riguardo** non vi sono osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

### ***Comma 229 - Screening neonatale***

**La norma** prevede che, in via sperimentale, per l'anno 2014, le Aziende sanitarie effettuino lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica, nel limite di un importo complessivo pari a 5 milioni. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle predette patologie. Al fine di favorire l'uniformità dell'applicazione della disposizione sul territorio nazionale è istituito, presso Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, un Centro di coordinamento sugli screening neonatali, i cui membri partecipano a titolo gratuito. Per effetto della disposizione, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni annui a decorrere dal 2014.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, si è rilevato che la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari ai fini di valutare la quantificazione della spesa. Pur essendo lo screening effettuato in via sperimentale relativamente alle patologie indicate dal decreto ministeriale, non sembra discendere da ciò un automatismo che consenta di mantenere la spesa entro il limite previsto di 5 milioni annui, limitando se necessario le analisi ad un numero più ristretto di soggetti rispetto alla platea interessata.

#### **Commi 231 e 232 – Anagrafe nazionale degli assistiti**

**La norma** istituisce l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), intesa quale sistema centralizzato di raccolta, gestione e messa a disposizione dei dati attualmente contenuti nell'ambito delle anagrafi degli assistiti tenute dalle singole aziende sanitarie locali. Autorizza allo scopo la spesa di 2 milioni per il 2014 e di 1 milione decorrere dal 2015.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese conto capitale	2	1	1	2	1	1	2	1	1

**La relazione tecnica** precisa che L'ANA viene realizzata a partire dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del CAD, integrando le informazioni dei cittadini in questa già contenute, con i dati necessari alla gestione degli assistiti (tra i quali, medico di famiglia, codice di eventuale esenzione e domicilio). Conseguentemente, ai fini dell'ottimizzazione delle infrastrutture ICT, l'ANA è istituita nell'ambito del sistema informativo già realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il sistema tessera sanitaria, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269.

L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, oltre a consentire una razionalizzazione della spesa in termini di sistemi

informativi delle aziende sanitarie locali, consente importanti semplificazioni per le medesime aziende, nonché per le altre amministrazioni e per i cittadini. In particolare, con l'ANA diviene possibile:

- a) eliminare il libretto sanitario personale che le singole aziende sanitarie devono fornire a tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.833, recante istituzione del SSN;
- b) supportare in un'ottica di efficacia e di efficienza, i processi organizzativi strettamente correlati sia alle attività di cura sia alle attività amministrative;
- c) migliorare il monitoraggio dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni di cura erogate al cittadino, attraverso l'integrazione delle informazioni in essa contenute con il nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute;
- d) semplificare, per le aziende sanitarie, i comuni e i cittadini, le procedure amministrative legate al cambio di residenza, eliminando gli oneri di comunicazione e di gestione aggiuntivi attualmente previsti per i comuni e le aziende sanitarie, nel rispetto della procedura di cui al comma 2-bis dell'articolo 6 del dl 13 maggio 2011, n.70;
- e) consentire a tutte le amministrazioni interessate, nonché agli operatori sanitari autorizzati, l'accesso ai dati dell'ANA, semplificando lo scambio informativo e facilitando eventuali controlli (ad esempio sul tema esenzioni);
- f) permettere ai cittadini di verificare on-line, in modo sicuro, i propri dati contenuti nell'ANA, ferma restando la possibilità di chiederne copia cartacea presso la propria azienda sanitaria.

In base a quanto disposto con la presente disposizione, l'ANA sarà interoperabile con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale e potrà cooperare con le banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Grazie alla disponibilità dell'infrastruttura dell'ANPR e alla istituzione dell'ANA nell'ambito del sistema informativo tessera sanitaria, è possibile procedere alla realizzazione della stessa prevedendo i soli costi marginali legati alla implementazione delle interfacce software e dei relativi servizi telematici da rendere disponibili al cittadino, alle aziende sanitarie locali e a tutte le altre amministrazioni interessate.

In particolare si prevede uno stanziamento di 2 milioni per il 2014, necessari per lo sviluppo e la gestione iniziale del sistema, e di 1 milione a decorrere dal 2015 con l'entrata a regime dello stesso.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

### **Comma 233 – Assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile**

I commi da 89 a 93 dell'articolo 4 della legge 183/2011 disciplinano il trasferimento alle regioni l'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile. Con DPCM da adottarsi entro il 31 marzo 2013 sono individuati, ai fini del trasferimento al SSN, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane, i criteri di riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni, nonché le modalità dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse.

Norme specifiche regolano il personale di ruolo in servizio presso i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova. Si dispone inoltre che i rapporti con il personale ambulatoriale infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono disciplinati ad esaurimento da accordi collettivi nazionali di durata triennale stipulati dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC).

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate al Servizio sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 89 e 93, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

La norma abroga i commi da 89 a 93 dell'articolo 4 della legge 183/2011, che disciplinano il trasferimento alle regioni l'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile.

Si provvede, quindi, nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero della Salute di cui all'articolo 2 del D.L. 95/2012, alla concentrazione dell'esercizio delle suddette funzioni statali presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica, sono ridotti di una unità.

La norma afferma infine che dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma

La relazione tecnica precisa che nell'ambito dei lavori finalizzati alla predisposizione dello schema di DPCM previsto dalla legge 183/2011 sono emerse forti criticità, che ad oggi ne hanno impedito l'adozione. Esse derivano, da un lato, dalla forte concentrazione della domanda di assistenza in alcune Regioni (sedi di porto e aeroporto), dall'altro, dall'attuale assetto organizzativo

del servizio, che vede accentrate le attività amministrative di supporto per tutto il territorio nazionale (gestione dei rapporti con il personale convenzionato e con i convenzionati esterni, gestione dei contratti connessi ai servizi e dei programmi software, etc.) nelle sedi di Genova e, soprattutto, di Napoli (uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero). Ne deriva, in particolare che il personale di ruolo del Ministero, preposto all'attività amministrativa degli uffici, è concentrato per il 90% in tali sedi (Campania e Liguria); nell'ambito dei lavori volti al conferimento delle funzioni ciò ha fatto emergere, stante l'esigenza di assicurare la permanenza nella sede di servizio, inevitabili disparità tra le Regioni, circa il trasferimento delle risorse umane finanziarie e strumentali. Le criticità riscontrate, che di fatto hanno impedito l'attuazione della norma, hanno determinato un necessario ripensamento circa la scelta operata dal legislatore, sostenuto anche dalla consapevolezza che la collocazione di dette funzioni amministrative a livello statale, trova giustificazione nella peculiare mobilità lavorativa del personale interessato, che necessita di prestazioni dirette e tempestive, usufruibili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale ed estero. Con la norma proposta si provvede, pertanto, ad abrogare le disposizioni che hanno conferito le funzioni sanitarie in esame alle Regioni, prevedendo, nel contempo, una diversa allocazione delle stesse all'interno del Ministero della salute attraverso i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

In particolare, si prevede che nell'ambito di tale processo di riorganizzazione le funzioni saranno concentrate presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero, mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A riguardo si precisa che la specificità degli USMAF è già stata riconosciuta dallo stesso legislatore che, nell'ambito del processo di spending review, ha escluso tali strutture dall'accentramento di funzioni negli ex uffici territoriali di Governo. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei succitati provvedimenti gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica, saranno ridotti di una unità. Dall'attuazione della presente disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi consegue un risparmio di spesa come di seguito evidenziato. La disposizione prevede, infatti, una riduzione di una posizione dirigenziale di II fascia in dotazione organica; ciò è reso possibile grazie all'accentramento dei servizi comuni e di supporto di tipo amministrativo - contabile e informatico. La responsabilità dirigenziale degli ambulatori sul territorio potrà essere incardinata presso un'unica struttura dirigenziale rispetto alle due attualmente esistenti (Genova e Napoli). Pertanto, dalla misura normativa in esame deriva un risparmio di spesa quantificabile in €

112.885 (valore medio tra spesa per dirigenti di II fascia sanitario e altri dirigenti - fascia economica B) che sarà accertato in sede di consuntivo.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.*

### **Comma 234 - Quota premiale Fondo sanitario**

L'articolo 67-bis della legge 191/2009 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili dal 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio delle aziende ospedaliere, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del D.Lgs 505/1992, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato LEA e del Tavolo di verifica.

Il comma 23 dell'articolo 15 del D.L. 95/2012 prevede che, a decorrere dal 2013, la quota premiale sia pari al 0,25 per cento delle risorse ordinarie destinate al finanziamento del SSN.

La norma, che interviene modificando il comma 67-bis della legge 191/2009, prevede che per gli anni 2012 e 2013, nelle more dell'emanazione del decreto che individua i criteri di ripartizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, proceda al riparto della quota premiale, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza. Per l'anno 2013, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 15 del D.L. 95/2013 è aumentata dallo 0,25 allo 0,30 per cento.

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta oneri in quanto la quota premiale è ricompresa nel livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.*

### **Comma 235 – Concessione alla Croce rossa di anticipazioni dal fondo per il rimborso dei debiti della PA**

**La norma**<sup>131</sup> interviene sulle modalità di concessione dell'anticipazione in favore della Croce rossa italiana<sup>132</sup> a valere sul Fondo per il rimborso dei debiti delle pubbliche amministrazioni<sup>133</sup>, prevista ai sensi dell'art. 49-quater del DL n. 69/2013. In particolare l'emendamento prevede che l'anticipazione sia concessa anche in caso di mancata individuazione di misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi. In tal caso:

- il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere quota parte delle somme a qualunque titolo dovute alla Croce Rossa Italiana, fino a concorrenza della rata dovuta;
- i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto volta a garantire il recupero delle somme oggetto dell'anticipazione concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze a favore della Croce Rossa Italiana, mediante trattenuta di quota parte delle somme dovute a qualunque titolo dallo Stato.

**In merito ai profili di quantificazione**, si è osservato che la prima delle due modalità di rimborso dell'anticipazione previste dall'emendamento sembra operare a valere sulle risorse necessarie all'ordinaria attività della Croce rossa italiana. Appare pertanto necessario che sia chiarito se sussistano i profili di sostenibilità finanziaria della predetta copertura.

### **Commi 236-239 – Distribuzione gratuita di prodotti alimentari**

**Le norme**<sup>134</sup> disciplinano le modalità di fornitura, raccolta, stoccaggio, conservazione e distribuzione di prodotti alimentari a persone indigenti da parte degli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, e stabiliscono che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare:

<sup>131</sup> Introdotta dalla Camera dei deputati, con emendamento 1.4031 del Relatore.

<sup>132</sup> O all'Associazione italiana della Croce Rossa.

<sup>133</sup> Di cui all'art. 1, comma 10 del DL n. 35/2013.

<sup>134</sup> Introdotte nel corso dell'esame al Senato e parzialmente modificate alla Camera.

- viene stabilito che le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale, che effettuano a fini di beneficenza distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché gli stessi operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. I manuali devono essere validati da parte del Ministero della Salute (comma 236);
- si dispone che quanto stabilito dal comma precedente non si applica alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti (comma 237);
- viene modificato il comma 15 dell'articolo 6 della legge 133/1999<sup>135</sup>, al fine di prevedere che i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, vengano considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (comma 238):
- viene disposto che dai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 239).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le disposizioni.

**La relazione tecnica** afferma che le norme hanno natura ordinamentale e non comportano oneri e che le modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni.

---

<sup>135</sup> "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale".

## **Commi da 240 a 250 – Cofinanziamento nazionale di programmi UE**

**La norma** stabilisce i criteri di cofinanziamento per il ciclo di programmazione 2014-2016, prevedendo che il cofinanziamento nazionale sia per il 70 per cento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987 e per il 30% a carico delle regioni. Nel caso di interventi delle Amministrazioni centrali, l'intera quota è a valere sul Fondo. Il Fondo concorre, inoltre, nell'ambito delle risorse disponibili al finanziamento dei c.d. programmi complementari, ossia dei programmi aventi la stessa finalità di quelli cofinanziati, ma finanziati esclusivamente con risorse nazionali, che saranno oggetto di specifico accordo con le Autorità europee (commi 240-243).

Il Fondo è autorizzato ad anticipare fino a 500 milioni annui i programmi cofinanziati e complementari (comma 243).

La norma disciplina quindi il recupero delle somme precedentemente erogate (comma 244), il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi (comma 245), la trasmissione alle Camere dello schema di accordo di partenariato per gli anni 2014-2020 ai fini del parere delle Commissioni competenti (comma 246), l'estensione del controllo preventivo di legittimità agli atti delle Amministrazioni centrali relativi ai programmi in esame anche nel caso in cui non abbiano un impatto diretto sui capitoli di bilancio (comma 247), il ricorso a Consip SpA quale centrale di committenza (comma 248).

E' autorizzato l'utilizzo, da parte del MAE, di 60 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento delle azioni di cooperazione allo sviluppo (comma 249).

Si dispone che al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del MEF. Si prevede, altresì, che nei confronti dei relativi titoli giudiziari si applicano le disposizioni previste dalla normativa citata in materia di esecuzione forzata, in particolare riguardanti l'impignorabilità e le procedure relative (comma 250).

**Il prospetto riepilogativo** non prende in considerazione la norma.

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme, specificando che esse non comportano nuovi o maggiori oneri.

**In merito ai profili di quantificazione**, in via generale si ricorda che le maggiori spese di parte capitale relative al rifinanziamento del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie (tabella E) sono, di norma, computate sul solo SNF, atteso che trattasi di obblighi internazionali e che gli importo autorizzati sono in linea con quanto previsto negli esercizi precedenti.

Come evidenziato nella Tabella E del ddl Legge di stabilità, il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie presentava una dotazione a legislazione vigente di 5,5 miliardi per ciascuno degli anni 2014 e 2015. La legge dispone:

- una rimodulazione degli importi 2014 e 2015, con un definanziamento annuo di 500 milioni ed un aumento di 1 miliardo per il 2017 e successivi;
- un rifinanziamento di 4,5 miliardi per il 2016.

*Al riguardo è stata richiesta una conferma circa la neutralità degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno relativamente alle variazioni disposte in tabella E. Con riferimento alla disposizione di cui comma 243, che autorizza il Fondo ad anticipare fino a 500 milioni annui per i programmi cofinanziati e complementari, si è osservato che la norma potrebbe comportare una accelerazione della spesa rispetto a quanto scontato nei tendenziali a legislazione vigente. Non sono state formulate osservazioni in ordine ai restanti commi.*

### **Comma 252 – Fondo missioni internazionali di pace**

**La norma**, ai fini della proroga per il 2014, della partecipazione italiana a missioni internazionale di pace, prevede l'integrazione del fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge n. 296/2006, di 614milioni di euro per il 2014.

Si evidenzia che l'importo originariamente autorizzato dalla norma, nel testo iniziale (art. 9, comma 1) del disegno di legge di stabilità (AS 1120) era di 765 milioni di euro.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>	614,0			614,0			614,0		

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

Si evidenzia che durante l'esame in prima lettura in 5<sup>a</sup> Commissione al Senato, con riferimento alla norma in esame sono stati chiesti elementi di chiarificazione in merito all'adeguatezza delle risorse stanziare, a fronte degli impegni assunti dal paese, o in via di perfezionamento, in sede internazionale per la partecipazione alle missioni nelle aree di crisi. Sul punto il Governo, nella documentazione tecnica depositata<sup>136</sup> in 5<sup>a</sup> Commissione, in risposta alle osservazioni formulate, ha affermato che le risorse autorizzate (765 milioni di euro nel testo originario del provvedimento) possono essere considerate congrue ai fini degli impegni assunti e della loro proroga per il 2014,

<sup>136</sup> Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, del 7 novembre 2013.

considerato il tendenziale andamento decrescente degli oneri relativi alle missioni autorizzate rilevato negli ultimi anni.

**In merito ai profili di quantificazione**, è stato rilevato che l'importo autorizzato dalla norma in esame (614 milioni di euro per il 2014) risultava inferiore a quello previsto nel testo originario (765 milioni di euro). Sul punto, pur preso atto di quanto affermato dal Governo in prima lettura, sono stati chiesti – alla luce di un'autorizzazione di spesa ridotta di 151 milioni di euro – chiarimenti circa l'adeguatezza o meno di tali risorse rispetto alla loro finalizzazione.

### **Comma 253 – Corpi civili di Pace**

**La norma** autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione, in via sperimentale, di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.

La norma dispone, inoltre, che all'organizzazione del contingente si provvede ai sensi di dell'art. 12 del D.lgs. n. 77/2002 (Disciplina del Servizio civile nazionale) che, tra l'altro, prevede che i soggetti ammessi a svolgere il servizio civile possano essere, anche per brevi periodi<sup>137</sup>, inviati all'estero.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, sono stati richiesti elementi di quantificazione al fine di valutare l'adeguatezza delle risorse stanziare rispetto alle finalità previste dalla norma.

<sup>137</sup> Nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e al fine di contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 64/2001.

### **Comma 254 – Ricostruzione comuni Abruzzo**

**La norma**, con riferimento all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 - concernente gli interventi per i comuni abruzzesi interessati dal sisma - stabilisce che l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 che sarà presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione.

A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del DL 43/2013, laddove è stabilito che i contributi siano erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che siano previste clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel medesimo articolo, a pena del recupero delle somme erogate anche mediante iscrizione a ruolo.

**La relazione tecnica** afferma che la norma consente - in combinato disposto con il rifinanziamento previsto in Tabella E (300 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, aggiuntivi rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del DL 43/2013) - la prosecuzione degli interventi relativi alla ricostruzione privata nei comuni dell'Aquila e del cratere del sisma del 2009, tenuto conto delle maggiori esigenze che si concentreranno negli anni indicati.

In analogia a quanto già previsto con la citata disposizione, al fine di permettere un'erogazione dei contributi coerente con i profili di spesa effettivi, la RT riferisce che la norma prevede la presentazione, da parte degli enti locali, del fabbisogno per il 2014 unitamente alla dimostrazione dell'utilizzo delle risorse disponibili. Ciò permetterà al CIPE, sempre in analogia con quanto previsto dalle norme vigenti, previa valutazione dei risultati del monitoraggio e delle esigenze, di attribuire i contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione secondo precisi crono-programmi.

La norma non comporta effetti finanziari ulteriori rispetto alla legislazione vigente e all'incremento previsto in Tabella E.

**Il prospetto riepilogativo** non evidenzia specifici effetti, essendo gli stessi inclusi nell'ambito delle rimodulazioni della Tabella E.

**Il Governo**, in risposta ai rilievi formulati<sup>138</sup> circa eventuali alterazioni degli effetti di cassa già considerati nei tendenziali, ha precisato di non ritenere che le modalità di concessione dei contributi possano creare disallineamenti con profili di spesa scontati, in quanto la norma ha il solo intento di razionalizzare la procedura di concessione dei contributi indirizzandoli, secondo i limiti previsti,

<sup>138</sup> Nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato.

verso fabbisogni di spesa effettivi. In tale senso, quindi, la procedura si rende garante del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi compresi gli effetti considerati.

**In merito ai profili di quantificazione** non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che, secondo quanto chiarito nel corso dell'esame presso il Senato, la norma non alteri gli effetti finanziari già scontati in base alla legislazione vigente.

### **Comma 255 – Ricostruzione Abruzzo**

**Normativa vigente**. L'articolo 7-bis, comma 1, del DL 43/2013, autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati in occasione del sisma in Abruzzo. Le risorse sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE.

**Le norme** prevedono che, nella ripartizione delle risorse di cui al predetto articolo 7-bis, così come rifinanziate dalla provvedimento in esame, il CIPE possa destinare quota parte delle risorse anche ad interventi per assicurare la ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che le norme hanno natura programmatica in quanto estendono la concessione di contributi assegnati ai privati, ai sensi dell'articolo 7-bis comma 1 del DL 43/2013, per la ricostruzione o riparazione di immobili e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, anche agli interventi per assicurare la ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici.

La norma non comporta oneri in quanto si tratta di una facoltà del CIPE di estendere tali contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni atteso che le norme introducono finalità nell'ambito di risorse già stanziare.

### **Comma 256 – Sisma Calabria e Basilicata**

**La norma**, al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera, la norma è stata integrata prevedendo che i pagamenti effettuati da ciascuna regione siano esclusi dal patto di stabilità interno:

- per la regione Calabria, nei limiti di 2 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni nel 2015 e di 1,7 milioni nel 2016;
- per la regione Basilicata, nei limiti di 1 milione di euro nel 2014, di 3,2 milioni nel 2015 e di 0,8 milioni nel 2016.

I 15 milioni disponibili per il triennio (riguardo allo sviluppo per cassa dell'autorizzazione biennale si veda il prospetto riepilogativo sottostante) vengono dunque così ripartiti: 10 milioni per la Calabria; 5 milioni per la Basilicata.

**Il prospetto riepilogativo** evidenzia i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese c/capitale</b>	7,5	7,5		3,0	9,5	2,5	3,0	9,5	2,5

**La relazione tecnica** precisa che viene autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per interventi di ricostruzione di conto capitale nelle regioni Calabria e Basilicata (Pollino) colpiti dagli eventi sismici del 26 ottobre 2012. La norma comporta il peggioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno nel 2014 e nel 2015 per pari importo.

Riguardo alla modifica introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera, la RT afferma che essa non determina effetti finanziari negativi, in quanto è volta ad esplicitare il profilo temporale delle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno già previste dalla norma originaria.

**Il Governo**, in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso il Senato circa l'impatto della misura sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016, ha rappresentato che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto dipendono da una stima dei prevedibili stadi di avanzamento dei lavori.

**In merito ai profili di quantificazione** è stato osservato che i pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno. Di conseguenza andrebbe verificato se sussistano procedure di monitoraggio in grado di assicurare che le erogazioni per

cassa - che incidono in termini sia di fabbisogno che di indebitamento - si realizzino effettivamente secondo la dinamica indicata nel prospetto riepilogativo, al fine di evitare effetti non previsti sui predetti saldi. Ciò anche in considerazione del fatto che la norma non precisa i tempi di erogazione della spesa da parte delle regioni.

### **Comma 257 - Fondo per il finanziamento ordinario delle università**

**La norma** incrementa il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2014.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Fondo per il finanziamento ordinario delle università	150	0	0	150	0	0	150	0	0

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono stati formulati rilievi essendo l'onere configurato come limite di spesa.

### **Comma 258 – Risorse per i collegi universitari**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, autorizza una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Collegi universitari	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono stati formulati rilievi essendo l'onere qualificato come limite di spesa.

### **Comma 259 – Risorse per le borse di studio universitarie**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, prevede l'incremento, dal 2014, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie nella misura di 50 milioni di euro.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Collegi universitari	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono stati formulati rilievi essendo l'onere qualificato come limite di spesa.

### **Comma 260 – Scuole non statali**

**Normativa vigente**: l'art. 2, comma 47, della legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009) prevede che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, siano stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

**La norma**, modificata nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014 per gli interventi di sostegno a favore delle

scuole non statali, specificando che la spesa viene autorizzata per le finalità di cui all'art. 2, comma 47, della legge n. 203/2008. In virtù della modifica approvata al Senato, le predette spese vengono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali<sup>139</sup>, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
<b>Scuole non statali</b>	220	0	0	100	0	0	100	0	0
<b>Minori spese in conto capitale</b>									
<b>Fondo contributi pluriennali (*)</b>				150,5	55	75	150,5	55	75

(\*) L'entità della riduzione del fondo registrata nel prospetto è maggiore di quanto previsto a copertura dell'onere recato dalla norma in quanto riferita anche ad altre norme del provvedimento che insistono sul medesimo fondo per la copertura di oneri.

**La relazione tecnica** ricorda che la disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Tenuto conto che le suddette risorse sono gestite dalle Regioni soggette al patto di stabilità interno, il testo emendato elimina il vincolo per 100 milioni di euro per l'anno 2014. Alla copertura si provvede tramite la riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. La disposizione impatta sul fabbisogno e indebitamento.

**In merito ai profili di quantificazione**, è stato rilevato che la disposizione reca effetti, per l'anno 2014, sul saldo netto da finanziare per 220 milioni di euro a fronte di 100 milioni su fabbisogno e indebitamento netto, corrispondentemente alla deroga al patto di stabilità interno. Ulteriori spese per l'istruzione eventualmente eccedenti i limiti derivanti dal Patto dovrebbero pertanto poter essere effettuate solo a fronte di riduzioni di risorse già assegnate ad altre finalità.

<sup>139</sup> Art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154

### **Comma 261 – Fondo per interventi di sostegno all’editoria**

**La norma**, modificata nel corso dell’esame al Senato, prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del “fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria” con la dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2014, 40 milioni di euro per l’anno 2015 e 30 milioni di euro per l’anno 2016, destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Affida ad un successivo DPCM, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, la definizione della la ripartizione delle risorse del predetto fondo.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Misure sostegno dell’editoria	50	40	30	50	40	30	50	40	30

**La relazione tecnica** specifica che la norma prevede l’istituzione di un fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria con dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni di euro per il 2016. Il fondo sarà destinato ad incentivare l’innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con successivo DPCM sarà definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. La disposizione precisa che gli incentivi del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria sono erogati in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). La modifica introdotta al Senato non comporta effetti per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono stati formulati rilievi essendo l’onere configurato come limite di spesa.

### **Comma 262 – Emittenza radiotelevisiva locale**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, autorizza la spesa di 35 milioni di euro nel 2014 al fine di compensare i tagli intervenuti nel 2012 e nel 2013 alle misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
<b>Sostegno emittenza televisiva locale</b>	35	0	0	35	0	0	35	0	0

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono stati formulati rilievi essendo l'onere configurato come limite di spesa.

### **Comma 263 – Flotta aerea antincendio**

**La norma**, per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integra di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 la dotazione il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si segnala che con l'articolo 3, comma 2-sexies, del DL 136/2013 (Emergenze ambientali e industriali) l'autorizzazione di spesa di cui al comma 263 in esame è stata ridotta di 2,5 milioni a decorrere dal 2014, al fine di rifinanziare il programma "Interventi per soccorsi" della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole.

**Il prospetto riepilogativo** evidenzia i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Il prospetto indica gli effetti del comma 263 come approvato nella legge di stabilità, prima - quindi - della riduzione disposta con l'articolo 3, comma 2-sexies, del DL 136/2013, sopra segnalata.

**La relazione tecnica** precisa che l'autorizzazione di spesa di parte corrente, per l'importo di 5 milioni di euro all'anno dal 2014, determina pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Il secondo periodo del comma in esame ha lo scopo di favorire il reimpiego delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato, da dismettere a seguito dell'adozione della direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio del 12 agosto 2013 concernente "Revisione del trasporto aereo di Stato"<sup>140</sup>.

Le risorse derivanti dalla vendita sono utilizzate per il potenziamento della flotta aerea di Stato destinata all'attività di spegnimento degli incendi boschivi mediante riassegnazione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

***In merito ai profili di quantificazione***, sono state richieste precisazioni circa le modalità di classificazione dei proventi derivanti dalla vendita dei velivoli della flotta di Stato e riguardo alle successive modalità di utilizzo delle medesime somme. Ciò al fine di escludere eventuali problemi di dequalificazione o eventuali effetti in termini di indebitamento netto strutturale.

### **Commi 264 e 265 – Impiego FF.AA. in vigilanza territorio**

**La norma**, ai fini della proroga fino al 31 dicembre il 2014, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (c.d. Operazione "Strade Sicure"), previsto dall'art. 24, commi 74 e 75, del DL n. 78/2009, autorizza la spesa di 41,4 milioni di euro per il 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale militare di cui all'art. 24, comma 74 del DL n.78/2009 e di 1,4 milioni di euro per il personale di polizia di cui all'art. 24, comma 75 del medesimo decreto (comma 264).

Viene, inoltre, disposta la riduzione di 1,4 milioni di euro per il 2014 del Fondo per interventi strutturali di politica economica<sup>141</sup> (comma 265)

L'art. 24, comma 74, del DL n. 78/2009, ha autorizzato la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, dell'impiego di contingenti militari nel controllo del territorio (Operazione

<sup>140</sup> Prot. UV/IV.1/2180/2013.

<sup>141</sup> Di cui all'art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

“Strade Sicure”), già previsto dall’art. 7-bis del DL n. 92/2008. In particolare, la norma prevede che l’intervento possa essere prorogato per due ulteriori semestri, incrementando il contingente di 3.000 militari, originariamente previsto dall’art. 7-bis del DL n. 92/2008, di 1.250 unità aggiuntive, ed autorizzando, a tal fine, per il 2009 la spesa di 27,7 milioni e per il 2010 la spesa di 39,5 milioni.

L’intervento in parola, per effetto dell’art. 23, comma 7, del DL n. 95/2012, è stato da ultimo nuovamente prorogato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. A tal fine la norma ha autorizzato per il 2013 la spesa di 72,8 milioni, con specifica destinazione di 67 milioni per il personale militare di cui al comma 74 e di 5,8 milioni per il personale delle Forze di polizia impiegate nella medesima operazione, ai sensi del comma 75 dell’articolo 24. Si evidenzia, infatti, che l’Operazione “Strade Sicure”, in virtù dell’art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009, prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>	41,4			21,1			21,1		

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo non riporta il dato relativo alle minori spese correnti di 1,4 milioni di euro riferite alla riduzione delle dotazioni del Fondo ISPE disposta dal comma 265 in quanto quest’ultimo riporta le disponibilità complessive per il triennio 2014-2016, come risultanti a seguito dei complessivi interventi disposti sullo stesso dalla legge di stabilità<sup>142</sup>.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che gli interventi in esame prevedono l’impiego delle Forze Armate e delle Forze di polizia e comportano il sostenimento di spese di parte corrente.

Si evidenzia che durante l’esame in prima lettura in 5<sup>a</sup> Commissione al Senato, con riguardo alla norma in riferimento, sono stati richiesti elementi documentali idonei a confermare l’adeguatezza delle risorse stanziare rispetto alle finalità previste dalla norma. Sul punto, nella nota<sup>143</sup> della Ragioneria generale dello Stato depositata dal Governo in 5<sup>a</sup> Commissione in risposta alle osservazioni formulate, è stato evidenziato che, presumibilmente, per la prosecuzione dell’Operazione Strade Sicure nel 2014, verrà utilizzato un numero minore di unità, rispetto al contingente massimo previsto dalla normativa vigente. Nella nota viene fatto rinvio, per gli aspetti di dettaglio, ad eventuali ulteriori elementi di valutazione tecnica producibili da parte del Ministero della difesa.

<sup>142</sup> Sul punto si fa rinvio alla scheda relativa al comma 21, nella quale viene riportato il quadro riepilogativo complessivo degli effetti ascritti sui saldi agli interventi disposti (in aumento e in riduzione) dalle norme della legge di stabilità sulle dotazioni del Fondo ISPE.

<sup>143</sup> Nota, del 7 novembre 2013.

**In merito ai profili di quantificazione**, con riguardo specifico all'impiego del personale delle Forze armate – di cui al comma 74, dell'art. 24 del DL n. 78/2009 - è stato chiesto al Governo di fornire dati ed elementi di quantificazione idonei a confermare l'adeguatezza dell'autorizzazione di spesa disposta (40 milioni di euro per il 2014), fornendo, altresì, una rappresentazione del volume del contingente militare che si prevedeva, presumibilmente, di impiegare.

Sul punto, infatti, è stato evidenziato che l'articolo 24, comma 74, del DL n. 78/2009, per le attività di impiego delle FF.AA. in attività controllo del territorio (in un numero massimo di 1.250 unità, in aggiunta alle 3000 previste dall'art. 7-bis del DL n. 92/2008) autorizzava<sup>144</sup> per il 2009 (cinque mesi) la spesa di 27,7milioni di euro e per il 2010 (sette mesi) una spesa di 39, 5 milioni di euro, per un importo complessivo di circa 67 milioni su 12 mensilità. Analogamente è stato rilevato che l'ultimo intervento di proroga dell'Operazione "Strade Sicure" (art. 23, comma 7 del DL n. 95/2012) aveva autorizzato per le medesime finalità - anche in tal caso senza fornire elementi di valutazione tecnica - la spesa 67 milioni per il 2013.

Con riguardo all'impiego delle Forze di polizia nell'Operazione "Strade Sicure", per il quale, ai fini della copertura dei relativi oneri retributivi, la norma autorizza la spesa di 1,4 milioni di euro per il 2014, si evidenzia che il comma 264, nel testo del disegno di legge di stabilità come licenziato al termine dell'esame in prima lettura al Senato (comma 169, AC 1865), non considerava tale impiego<sup>145</sup>. Nel corso dell'esame alla Camera la norma è stata integrata nei termini sopra evidenziati prevedendo a copertura del maggior onere una corrispondente riduzione del Fondo ISPE (comma 265). Al tale riguardo, pur in presenza di un onere limitato alla maggiore spesa autorizzata, sono stati chiesti al Governo chiarimenti circa la specifica finalità di tale spesa al fine di verificare la congruità della relativa quantificazione.

Nell'ambito di tali chiarimenti, è stato chiesto in particolare di disporre di una stima del contingente delle Forze di polizia di cui si prevedeva l'impiego per il 2014, rammentando che l'art. 23, comma 7, del DL n. 95/2012, per il 2013, aveva specificamente destinato all'impiego di tale personale la somma di 5,8 milioni di euro nell'ambito della generale autorizzazione di spesa di 72,8 milioni di euro, prevista per la proroga dell'Operazione "Strade Sicure".

*E' stata chiesta, infine, una valutazione del Governo in merito al diverso impatto ascrivito al comma 264 sui saldi di finanza pubblica.*

In particolare è stato chiesto di confermare che l'effetto su fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa il 51 % del saldo netto da finanziare, fosse la conseguenza dello sconto

<sup>144</sup> L'autorizzazione decorreva dal 4 agosto 2009. Si rammenta che per gli elementi di quantificazione concernenti la proroga dell'Operazione "Strade Sicure", la RT relativa al DL n. 78/2009, faceva rinvio ai dati contenuti nella RT, relativa DL n. 92/2008 e riferiti all'art. 7-bis del medesimo decreto. Sul punto, cfr.: XVI ^ Leg. (AC 1366).

<sup>145</sup> Sul punto, si evidenzia che è stato chiesto al Governo di chiarire la ragione della mancata previsione di impiego del personale di polizia. In particolare è stato evidenziato che l'Operazione "Strade Sicure", al contrario, prevede espressamente che l'impiego del personale militare nel controllo del territorio, avvenga in concorso con il personale di polizia, con la corresponsione a favore di quest'ultimo (in virtù dell'art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009) di un'indennità di importo analogo a quella spettante al personale delle Forze armate.

degli effetti indotti (rincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma.

### **Comma 266 – Efficienza strumento militare**

**La norma** dispone il finanziamento del Fondo di cui all'art. 616 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) per un importo di 30 milioni <sup>146</sup> per il 2014.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>	30,0			30,0			30,0		

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed afferma che l'intervento è finalizzato alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari.

Nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato, durante l'esame in 5<sup>a</sup> Commissione, sono stati chiesti chiarimenti in merito ai fabbisogni di spesa cui si dovrà far fronte, nel 2014, con le risorse stanziare dalla norma in esame, considerato che ai sensi dell'articolo 616, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, alle finalità dell'efficienza dello strumento militare, dovrebbero essere già destinati a legislazione vigente, i pagamenti ed i rimborsi ricevuti da Stati o organizzazioni internazionali come corrispettivo collegato alle prestazioni rese dalle FF.AA. italiane nell'ambito delle missioni internazionali. Sul punto il Governo, nella documentazione tecnica depositata <sup>147</sup> in 5<sup>a</sup> Commissione, in risposta alle osservazioni formulate, ha affermato che, a legislazione vigente, sono destinati al Fondo di cui all'art. 616, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati ed organizzazioni internazionali quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle FF.AA: nell'ambito delle missioni internazionali, ma non quelli relativi alle somme corrisposte <sup>148</sup> dall'ONU che, invece, sono riassegnati al Fondo per la partecipazione alle missioni internazionali di pace, di cui all'art. 1, comma 1240, della legge n. 296/2006. In merito ai fabbisogni di spesa cui si dovrà far fronte con le risorse

<sup>146</sup> Nel testo originario della disposizione l'importo finanziato era pari a 50 milioni di euro.

<sup>147</sup> Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, del 7 novembre 2013.

<sup>148</sup> Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 11, del DL n. 78/2010.

assegnate dalla norma in esame, la nota dell'RGS, fa rinvio alle eventuali valutazioni del competente Ministero della difesa.

**In merito ai profili di quantificazione**, rilevato che il maggior onere è limitato all'entità dello stanziamento, è stato chiesto un chiarimento del Governo circa l'adeguatezza dello stesso rispetto alle finalità di spesa al quale questo deve sopperire.

### **Comma 267 – Assunzioni presso l'Avvocatura dello Stato**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame al Senato<sup>149</sup>, autorizzano l'Avvocatura dello Stato ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni sono disposte al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica amministrativa ex art. 15 del OPCM n. 3920 del 2011 in relazione all'imponente contenzioso in gestione. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.

L'unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 del OPCM n. 3920/2011 è incaricata di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

**La relazione tecnica** chiarisce che la disposizione è intesa a consentire l'assunzione, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, di undici procuratori dello Stato, al fine di potenziare gli impegni connessi alle diverse linee

<sup>149</sup> Con l'emendamento 9.1000 del Governo poi confluito nel testo del maxi-emendamento.

di attività dell'Avvocatura dello Stato. Il costo complessivo annuo per i nuovi assunti è pari a 844.440,52 euro a decorrere dall'anno 2014 a fronte di un onere unitario pari a 76.767,32 euro. Non sussistono, secondo la relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri discendenti dalla previsione della consulenza in via breve presso l'Unità tecnico-amministrativa, di cui all'articolo 15 dell' OPCM n. 3920/2011, in quanto la stessa avviene nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

**In merito ai profili di quantificazione** è stato osservato che, sebbene la norma sia configurata quale tetto di massimo di spesa, la quantificazione non appare tenere conto degli incrementi stipendiali spettanti ai procuratori assunti che sono corrisposti al maturare di crescenti anzianità di servizio. A tal proposito è stata richiesto che fosse fornita una proiezione pluriennale dell'onere recato dalle norme in esame e fossero chiarite le ragioni in base alle quali si è indicato un onere non crescente per una categoria di personale che gode di progressioni di carriera economica praticamente automatiche.

E' stato anche richiesto di chiarire a quale titolo il personale dell'Avvocatura dello Stato sarà impegnato dall'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 del OPCM n. 3920/2011. Si è rilevato, infatti, che la norma, da un lato parla della facoltà di avvalersi (richiamando, pertanto, l'istituto dell'avvalimento) e dall'altro, parla di fuori ruolo con riferimento ad "almeno" due unità di personale. A tal proposito si rammenta che il collocamento fuori ruolo consente, in linea teorica, la copertura del posto lasciato vacante qualora cessi l'efficacia delle misure limitative del turn over.

### **Commi 268 e 269 - Ruolo organico del garante della privacy**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabiliscono che il ruolo organico dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali<sup>150</sup> è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente del personale che il medesimo l'Ufficio può assumere con contratto a tempo determinato<sup>151</sup>. A tal fine l'Autorità garante indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 416 del testo in esame, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con

<sup>150</sup> Di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

<sup>151</sup> Previsto dall'articolo 156, comma 5, dello decreto legislativo n. 196/2003

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette assunzioni avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili del Garante, ivi comprese quelle di cui al successivo comma 416, provvedendo alla corrispondente riduzione compensativa del contingente di personale assumibile con contratto a tempo determinato.

**In merito ai profili di quantificazione** non sono stati formulati rilievi nel presupposto che le assunzioni saranno disposte dall'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali solo in presenza di disponibilità finanziarie con carattere permanente.

#### **Comma 270 – Fondo funzionamento Carabinieri**

**La norma** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa, del "Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri" con una dotazione di 10 milioni a decorrere dall'anno 2014.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni essendo il maggior onere limitato all'entità dello stanziamento.

### **Comma 271 – Associazioni combattentistiche**

**La norma** sostituisce l'art. 2195 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), autorizzando in favore delle Associazioni combattentistiche la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014 - 2016.

L'art. 2195, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) – nel testo previgente – autorizza in favore delle Associazioni combattentistiche la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni essendo il maggior onere limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

### **Comma 272 – Celebrazioni 70° anniversario Guerra di Liberazione**

**La norma**, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni essendo il maggior onere limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

### **Comma 273 – Spese per il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea**

**Le norme** autorizzano la spesa di 56 milioni per l'anno 2014 e di 2 milioni per l'anno 2015 per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni che stabiliscono che la spesa impegnabile mensilmente non può eccedere un dodicesimo dello stanziamento disposto<sup>152</sup>.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata inserita un'ulteriore previsione che stabilisce che per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro. A tale somma si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dalle norme in esame.

Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208 che ha dettato l'organizzazione e il finanziamento di un precedente semestre di presidenza italiana dell'Unione europea<sup>153</sup>.

All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 5 giugno 1984, n. 208<sup>154</sup>, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1984, n. 208<sup>155</sup> si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.

<sup>152</sup> Articolo 60, comma 15 del 25 giugno 2008, n. 112.

<sup>153</sup> Al tempo CEE.

<sup>154</sup> Si tratta di tre funzionari della carriera diplomatica.

<sup>155</sup> Il comma stabilisce che i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi richiesti in relazione alle finalità perseguite dal comma in esame sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato

941. Nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale.

Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano è autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153<sup>156</sup> del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti – Semestre di presidenza UE</b>	66	2	0	56	12	0	56	12	0

**La relazione tecnica** si limita, per lo più, a ribadire il contenuto delle disposizioni. Viene specificato che la spesa stimata per la corresponsione al personale non dirigenziale assegnato alla Delegazione di un contributo fisso onnicomprensivo ammonta ad 288.516 euro per il 2014 e a euro 192.344 euro per il 2015.

Una nota della Ragioneria generale dello Stato depositata nel corso dell'esame presso il Senato<sup>157</sup> precisa che gli effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto sono stati determinati sulla base di una "stima di spendibilità" dell'autorizzazione di spesa disposta.

Con riferimento alle assunzioni di personale a contratto temporaneo per le esigenze di servizio della rappresentanza permanente a Bruxelles, la nota della

<sup>156</sup> Che tratta dell'assunzione di impiegati temporanei.

<sup>157</sup> Si tratta della nota del 7 novembre 2013 recante il protocollo n. 0091192/2013.

RGS precisa altresì che non è, attualmente, noto il numero delle unità di personale da assumere e la relativa qualifica.

**In merito ai profili di quantificazione** è stato osservato che, ai fini della valutazione della congruità dello stanziamento disposto, sarebbe necessario disporre degli elementi informativi che hanno consentito di definire l'ipotesi di spesa nella misura indicata.

Per quanto riguarda l'utilizzo di personale in posizione di comando è stata richiesta conferma del fatto che tale utilizzo non pregiudichi la piena funzionalità delle amministrazioni cedenti il personale medesimo.

### **Comma 274 – Vertice sull'occupazione giovanile dell'Unione Europea**

**Normativa vigente:** l'articolo 6 del DL 78/2010 prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi. I commi da 1 a 5 sono volti alla riduzione dei costi degli organi collegiali: rendendo onorifica la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 112/2008 e a quelli degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche; riducendo del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche amministrazioni comunque denominate; prevedendo che i compensi dovuti al dipendente pubblico che sia autorizzato a partecipare all'amministrazione o a fare parte di collegi sindacali di società o enti siano corrisposti non all'impiegato stesso ma all'amministrazione di cui egli fa parte; ponendo un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato.

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame al Senato, dispone che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione Europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia- Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'art. 6 del DL n. 78/2010.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione** è stata richiesta al Governo la conferma che all'onere ascrivibile alla norma, limitato in 5 milioni, si possa far fronte con le risorse a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Comma 275 – Fondo per il funzionamento dell'Istituto di ematologia - IME**

**La norma** autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, per la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dall'IME.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Fondo per il funzionamento dell'IME	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

**La relazione tecnica** specifica che la disposizione prevede la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di Ematologia (IME). A tal fine è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con specifico riferimento ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno rilievi da formulare essendo l'onere configurato come limite di spesa.

### **Comma 276 – Risorse per l'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame al Senato<sup>158</sup>, autorizza la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014, per le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la disposizione.

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

<sup>158</sup> Emendamento 9.156 che ha disposto una copertura mediante una corrispondente riduzione all'elenco 1 allegato al disegno di legge, alla voce "Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti".

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono stati formulati rilievi essendo l'onere configurato come limite di spesa e con una copertura precostituita.

**Comma 277 – Contributo al Polo Tattile Multimediale di Catania**

**La norma** autorizza la spesa di 800.000 euro per il 2014, a titolo di contributo straordinario destinato al funzionamento del Polo Tattile Multimediale della Stamperia regionale Braille di Catania con cui la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" è tenuta a stipulare una convenzione.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Polo tattile multimediale	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0

**La relazione tecnica** ricorda che la disposizione è finalizzata ad erogare un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014 alla Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" allo scopo di stipulare un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania, per ampliare i servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti del Meridione, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché assicurare i servizi assicurati dalla Biblioteca suddetta ex art. 3 della legge n. 52/1994<sup>159</sup>.

**In merito ai profili di quantificazione** non sono stati formulati rilievi atteso che l'onere è configurato come limite di spesa.

**Comma 278 – Risorse per l'Agenzia delle entrate**

**La norma** autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

<sup>159</sup> Adeguamento del contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita».

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Agenzie fiscali (entrate dogante)	100			100			100		

**La relazione tecnica** ricorda che lo stanziamento dell’Agenzia delle entrate viene, annualmente, determinato in base al meccanismo di finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 74, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (LF 2006).

Secondo tale normativa, l’ammontare massimo delle risorse da attribuire annualmente alle Agenzie fiscali, è determinato moltiplicando la media degli incassi dell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, con riferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell’Entrata indicate in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria 2006, con le aliquote indicate dallo stesso comma 74.

Lo stanziamento dell’Agenzia delle entrate per l’esercizio 2014, così come determinato ai sensi del predetto comma 74, è pari ad euro 3.100.688.062, a fronte di un fabbisogno, comunicato dal Dipartimento delle finanze di euro 3.396.000.000. Lo squilibrio è dovuto congiuntamente alla contrazione del gettito medio delle entrate e ad un aumento dei costi di intermediazione del sistema delle riscossioni delle imposte, anche di tipo locale, mediante compensazione F24.

L’incremento dello stanziamento dell’Agenzia, pari a 100 milioni di euro, è necessario a garantire alla stessa un fabbisogno minimo per lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto del processo di razionalizzazione delle spese e della natura fissa delle spese di intermediazione a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono stati formulati rilievi essendo l’onere configurato come limite di spesa e tenuto altresì conto di quanto affermato dal Governo in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame del provvedimento a Senato, circa la natura economica degli oneri, ovvero che questi sono stati prudenzialmente contabilizzati come spese di natura corrente e, pertanto, coperti interamente in termini di saldo netto da finanziare.

### **Commi 279 e 280 – Rappresentanza e assistenza dei contribuenti**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame alla Camera, apportano modifiche al regime di rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari in materia di accertamento delle imposte sui redditi previsto dall'articolo 63 del D.P.R. n. 600/1973.

In particolare:

- ampliano il novero dei soggetti autorizzati ad assistere il contribuente presso gli uffici finanziari, consentendo il conferimento della procura speciale anche ai soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi (comma 279, lett. a);
- stabiliscono che, qualora la procura sia rilasciata ad un funzionario del CAF o di una società di servizi, essa sia autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal legale rappresentante della predetta società di servizi (comma 279, lett. b);
- modificano l'articolo 7, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 218/1997<sup>160</sup>, il quale disciplina l'assistenza dei contribuenti in sede di accertamento con adesione (comma 280).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** non considera la norma.

**In merito ai profili di quantificazione** non sono stati formulati rilievi.

### **Commi da 281 a 284 – Applicabilità ai fini IRAP della disciplina IRES in materia di prezzi di trasferimento**

**Le norme** estendono alla disciplina IRAP, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2007, l'applicabilità della disposizione antielusiva in materia di prezzi di trasferimento prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR, in base alla quale i beni sono considerati al valore normale, se ciò determina un incremento della base imponibile (comma 281).

Le rettifiche determinate dall'applicazione del comma 281 non comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 471/1997 se riferite a periodi d'imposta fino al 2012 e purchè la sanzione non sia stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (commi da 282 a 284).

---

<sup>160</sup> "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale"

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori entrate</b>									
IRAP				148	80	80	148	80	80
<b>Minori spese correnti</b>									
Add.le regionale	148	80	80						
Add.le comunale		11,8	9,1						

**La relazione tecnica**<sup>161</sup> ricorda che la disposizione interviene in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. In particolare viene prevista che l'applicazione del valore normale alle componenti di reddito derivanti dalle suddette operazioni deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

L'introduzione della disposizione, pertanto, fornisce chiarimenti in merito alla corretta determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, con riferimento ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, o derivanti dalla cessione di beni o prestazione di servizi da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

L'applicazione dell'Irap sul valore della produzione netta, tenendo conto dei suddetti componenti di reddito a valore normale, comporta un recupero di gettito.

Estrapolando i dati relativi alle contestazioni di costi indeducibili e proventi non dichiarati a fronte di operazioni "transfer pricing", l'ammontare delle sole rettifiche contestate per ogni periodo d'imposta è superiore a 2 miliardi di euro; applicando un'aliquota media del 4% si perviene ad un maggior gettito IRAP di 80 milioni di euro su base annua.

In termini di cassa gli effetti per il 2014 sono indicati per un valore pari a 148 mln.

**In merito ai profili di quantificazione** non sono state formulate osservazioni alla luce della stima indicata nella relazione tecnica.

<sup>161</sup> Riferita al testo approvato dal Senato (pag 86, commi da 178-quater a 178-septies).

Gli effetti iscritti nell'anno 2014 sembrerebbero includere, anche se non esplicitato dalla RT, il saldo 2013 (80 mln) e l'acconto per il 2014 (80 x 85%=68mln). Non sembrerebbero inclusi, invece, gli eventuali effetti ascrivibili agli anni 2007-2012 presumibilmente per motivi di prudenzialità.

### **Comma 286 – Risorse per la riforma del catasto**

**La norma**, modificata nel corso dell'esame al Senato<sup>162</sup>, autorizza la spesa di 5 milioni per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 per la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Revisione catasto	5	40	40	3	15	35	3	15	35

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, tenuto conto che l'onere è configurato come limite di spesa, in relazione al diverso impatto della disposizione sui saldi di bilancio, si prende atto di quanto affermato dal Governo<sup>163</sup> che ha specificato che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento sono stati valutati in relazione alla presunta spendibilità delle risorse stanziare. Pertanto non sono stati formulati ulteriori rilievi.

### **Comma 287 - Restituzione del contributo di perequazione delle pensioni di importo elevato**

**Le norme** – come modificate durante l'esame presso il Senato - dispongono l'istituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2014 e di 60 milioni per l'anno 2015, al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato – in ragione del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici superiori ai 90.000 euro lordi annui e pari al 5 per cento della parte

<sup>162</sup> Nel testo iniziale del disegno di legge, la spesa autorizzata ammontava a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

<sup>163</sup> Nota del Ministero dell'Economia – Dipartimento RGS – del 7.11.2013

eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro, di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del DL 98/2011, come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis del DL 201/2011 – in attuazione della sentenza della Corte costituzionale 116/2013.

Il testo originario prevedeva che la dotazione del Fondo fosse pari a 40 milioni per entrambi gli esercizi 2014 e 2015.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate tributarie</b>									
<b>Restituzione contributo perequazione pensioni alte</b>				20	60		20	60	
<b>Maggiori spese correnti</b>									
<b>Restituzione contributo perequazione pensioni alte (testo originario)</b>	20	60							

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, nulla aggiunge al contenuto delle stesse.

Si ricorda che la RT riferita all'articolo 18, comma 22-bis, del DL 98/2011, che istituiva il contributo di solidarietà pari al 5 per cento per la quota di pensione compresa tra 90.000 e 150.000 euro e pari al 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro, quantificava maggiori entrate fiscali pari a 18 milioni nel 2011 e a 44 milioni negli anni 2012, 2013 e 2014. Al netto delle minori entrate fiscali, tali incrementi si riducevano a 18 milioni nel 2011 e a 24 milioni nel triennio 2012-2014. L'articolo 24, comma 31-bis, del successivo DL 201/2011, ha elevato, per la quota superiore ai 200.000 euro, l'aliquota dal 10 al 15 per cento. La relativa RT, predisposta sulla base delle medesime basi tecniche adottate in sede di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, aveva stimato le maggiori entrate in 3,5 milioni annui lordi, 1,8 milioni annui al netto dell'effetto fiscale indotto per il triennio 2012-2014.

Il Governo, durante l'esame presso il Senato, ha reso noto l'ammontare delle ritenute effettuate annualmente nel triennio 2011-2013, riportando i versamenti effettuati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato (3511 "Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di cui al DL 98/2011, articolo 18, comma 22-bis"):

(importi in euro)

2011	8.094.690,00
2012	56.880.518,29
2013	12.946.268,28
Totale	77.946.268,28

**In merito ai profili di quantificazione**, è stata rilevata la necessità di chiarire se la diversa modulazione temporale della restituzione del contributo, derivante dalle modifiche approvate dal Senato, possa determinare eventuali oneri aggiuntivi a titolo di interessi.

### **Comma 288 – Assunzione di magistrati**

**Le norme**, per l'anno 2014, autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	18,6	25,3	31,2	9,5	12,9	15,9	9,5	12,9	15,9

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione consente l'assunzione di 331 magistrati vincitori del concorso bandito con D.M. 21 settembre 2011. Il numero delle unità di personale da assumere in forza delle norme in esame è stato calcolato considerando il numero delle assunzioni che possono, comunque, essere già autorizzate a legislazione vigente, pari a 23 unità di personale, e "sulla base degli ammessi agli orali" che sembrerebbero essere 370. Gli oneri stipendiali sono stati calcolati tenendo conto degli ultimi adeguamenti ISTAT di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2013, ed ammontano per il triennio 2014-2016 ad euro 18,58 milioni per l'anno 2014, ad euro 25,26 milioni per l'anno 2015 e ad euro 31,19 milioni per l'anno 2016.

La relazione tecnica fornisce un prospetto con la proiezione decennale degli oneri stipendiali che di seguito è riportato in sintesi. Il prospetto allegato alla relazione tecnica considera, nel dettaglio, le seguenti voci di spesa:

- stipendio;

- indennità integrativa speciale;
- indennità speciale ex art. 3 della legge n. 27/1981;
- rateo di tredicesima;
- ritenute IRAP (8,5 per cento);
- ritenute previdenziali (24,2 per cento);
- ritenute opera previdenza su stipendio e tredicesima (5,68 per cento);
- ritenute opera previdenza su indennità integrativa (3,408 per cento).

Anno	Trattamento economico	Oneri per 331 unità
2014	56.135,63	18.580.893,53
2015	76.321,50	25.262.416,50
2016	94.239,07	31.193.132,17
2017	95.386,82	31.573.037,42
2018	117.344,40	38.840.996,40
2019	121.833,25	40.326.805,75
2020	122.612,25	40.584.654,75
2021	124.603,35	41.243.708,85
2022	127.390,88	42.166.381,28
2023	129.381,97	42.825.432,07

**In merito ai profili di quantificazione** è stato richiesto di chiarire se il numero delle unità da assumere risulti univocamente determinato in esito all'effettiva conclusione delle procedure del concorso ovvero risulti, all'atto dell'emanazione della norma, come sembrerebbe in base al tenore letterale della relazione tecnica, solamente stimato. In tale ipotesi non sembra possibile configurare l'autorizzazione di spesa quale tetto massimo come, invece, previsto dalle norme in esame. Sul punto è stato richiesto un chiarimento al Governo.

E' stato osservato, inoltre, che, prudenzialmente, per finalità di copertura, l'onere da indicare nel terzo anno del triennio è, di prassi, fatto pari all'importo più alto dell'onere calcolato nelle proiezioni decennali. Qualora questo criterio prudenziale fosse stato seguito, l'onere del 2016 sarebbe risultato pari, in termini di saldo netto da finanziare a 42,8 milioni di euro in luogo dei 31,2 milioni indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti. Analogamente sarebbe dovuta variare la misura degli effetti scontati sugli altri saldi di finanza pubblica, tenendo, tuttavia, conto che gli effetti indotti abbattano la misura dell'onere di circa il 49 per cento. E' stato, pertanto, richiesto al Governo di indicare le motivazioni poste alla base dei criteri di quantificazione adottati per la determinazione dell'onere riferito all'ultimo anno del triennio.

**Comma 289 - Permute di immobili al fine di ridurre la spesa per locazioni nel bilancio dello Stato**

**La norma** integra le disposizioni recate dall'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 che tratta di operazioni di permuta di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. L'integrazione prevede che le permute riguardanti nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello, avranno carattere di assoluta priorità e a tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti			5,0			5,0			5,0

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

**In merito ai profili di quantificazione** è stato osservato che non sono state fornite indicazioni circa le ipotesi poste alla base della quantificazione proposta al fine di accertare la congruità dell'autorizzazione di spesa prevista.

**Comma 290 – Proroga di magistrati onorari**

**Le norme** stabiliscono che i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò in quanto le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1362 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, e nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2014, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

In particolare la relazione tecnica segnala che il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 147,84 milioni di euro nel disegno di legge di bilancio 2014.

**In merito ai profili di quantificazione** non sono state formulate osservazioni anche alla luce di quanto specificato dalla relazione tecnica.

#### **Comma 291 – Proroga delle concessioni demaniali per attività di pesca e acquacoltura**

**La norma**, introdotta al Senato<sup>164</sup> estende ai settori della pesca, dell'acquacoltura e delle attività produttive connesse la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali, già prevista per le attività turistico-ricreative e sportive e per la nautica da diporto.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che l'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nelle more del procedimento di revisione delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché di quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, ha stabilito per le medesime concessioni la proroga del termine di scadenza fino al 31 dicembre 2020, fermo restando il limite ventennale di durata delle concessioni<sup>165</sup>.

La disposizione in esame, includendo le concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive connesse, nella previsione di cui al citato art.

<sup>164</sup> Cfr. l'emendamento 9.187 Bertuzzi approvato in Commissione.

<sup>165</sup> Previsto dall'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

1, comma 18, è volta a conferire uniformità alla disciplina di settore riallineando il termine di scadenza delle diverse tipologie di concessione. Essa pertanto non risulta suscettibile di produrre effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non è chiaro se gli andamenti tendenziali scontino effetti di incremento di entrata in relazione al rinnovo delle concessioni demaniali oggetto di proroga da parte della norma in esame. In tal caso la norma determinerebbe una riduzione delle entrate attese. In caso contrario, la norma si configurerebbe comunque come una rinuncia alle maggiori entrate che si sarebbero potute conseguire in sede di rinnovo delle concessioni in scadenza.

### **Comma 292 – Incremento del contingente di gasolio agevolato**

**La norma** incrementa, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 21 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 la misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato, come determinati nell'Allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Minori entrate</b>									
c. 292 – aumento conting gasolio agevolato	4,0	21,0	16,0	4,0	21,0	16,0	4,0	21,0	16,0

**La relazione tecnica** afferma che, in applicazione della disposizione, si avrà un incremento delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati, espressi in “l/ha”, indicati nell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002.

Ai fini della determinazione degli incrementi dei quantitativi contingentati di gasolio agricolo ad aliquota agevolata, occorre incrementare di 0,37% i consumi medi standardizzati per l'anno 2014 (pari al limite di 4 milioni di spesa), di 1,94% i consumi medi standardizzati per l'anno 2015 (pari al limite di 21 milioni di spesa) e di 1,48% i consumi medi standardizzati dall'anno 2016 (pari al limite di 16 milioni di spesa).

**In merito ai profili di quantificazione**, si è segnalato preliminarmente che la quantificazione della relazione tecnica in esame, che indica la riduzione del contingente compatibile con l'onere quantificato, risulta proporzionale rispetto a

*quella operata dalle relazioni tecniche all'art. 1, comma 517 della legge n. 228/2012 a all'art. 6, comma 3 del DL 69/2013 che hanno da ultimo ridotto il contingente di consumo di gasolio agevolato<sup>166</sup>. Si è altresì segnalato peraltro che, tenendo conto della riduzione del contingente già operata dai predetti provvedimenti, le percentuali di aumento del contingente compatibili con l'onere quantificato risulterebbero lievemente più elevate.*

A fini meramente conoscitivi, la quantificazione delle maggiori entrate operata lo scorso anno dalla relazione tecnica alla Legge di stabilità per il 2013 risulta coerente con un onere complessivo dell'intero contingente di consumo di gasolio agricolo agevolato, pari a 1.080 mln di euro annui. Applicando a tale importo le percentuali indicate dalla relazione tecnica attualmente in esame si perviene all'onere da essa quantificato. Tenendo invece conto delle riduzioni del predetto contingente già previste dai due citati provvedimenti, l'onere dell'intero contingente di gasolio agevolato dovrebbe risultare ridotto, a legislazione vigente, all'importo di 992 mln di euro. Sulla base di tale ammontare, l'onere attualmente quantificato dalla relazione tecnica risulterebbe coerente con percentuali di aumento del contingente pari, rispettivamente, per il triennio 2014-2016 a 0,4%, 2,1% e 1,6%.

### **Comma 293 – Rifinanziamento del Fondo bieticolo-saccarifero**

**La norma** dispone che, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura<sup>167</sup>, l'importo di 5 milioni di euro sia versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 e sia riassegnato alla spesa per il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera<sup>168</sup>. Tale rifinanziamento è inteso come competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

Nel testo iniziale - al quale fa riferimento la relazione illustrativa (v. sotto) - l'espressione "una parte del quarto anno" risultava come "restante parte del quarto anno".

<sup>166</sup> La prima di tali disposizioni ha previsto una riduzione a regime del contingente di consumo agevolato pari al 5%, calcolando corrispondentemente un risparmio di 54 mln rispetto alla normativa previgente. Un'ulteriore riduzione del medesimo contingente è stata prevista dall'art. 6, comma 3, del DL n. 69/2013 che, peraltro, non indicava espressamente la percentuale di riduzione del contingente stesso, limitandosi a prevedere che tale riduzione dovesse garantire un risparmio aggiuntivo di 34,6 mln annui per il biennio 2014-2015.

<sup>167</sup> Di cui all'articolo 12 della legge 910/1966.

<sup>168</sup> Di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 296/2006. Come precisato dal testo, la riassegnazione al Fondo si intende riferita al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Il Fondo per la produzione bieticolo-saccarifera è stato istituito dall'articolo 2 del DL 2/2006 per fronteggiare la crisi del settore mediante un piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione. In base a tale disciplina, le imprese saccarifere avrebbero presentato un progetto di riconversione per gli impianti industriali nei quali sarebbe cessata la produzione di zucchero. Al Fondo sono affluite le risorse comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore, nonché le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore (di cui al DL 371/1983). Il Fondo è stato successivamente soppresso dall'art. 1, comma 1054, della legge 296/2006, che ha previsto l'attribuzione della quota di finanziamento direttamente all'Agea.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti finanziari.  
Anche il prospetto riepilogativo allegato al testo iniziale non ha considerato la norma.

**La relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

La relazione illustrativa precisa che il rifinanziamento del Fondo per la produzione bieticolo-saccarifera è finalizzato a dare seguito ai rimborsi dovuti al settore, derivanti da impegni assunti in sede europea. Il Fondo per la produzione bieticolosaccarifera, operante presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), è stato istituito dalla legge 81/2006 appunto per il riconoscimento dei predetti rimborsi. Con la norma in esame si intende provvedere, per il 2013, a rimborsare la restante parte del quarto anno (nel testo definitivo l'espressione "restante parte" risulta modificata come "una parte").

La relazione fa riferimento agli aiuti destinati agli Stati membri che hanno rinunciato ad almeno il 50 per cento della propria quota produttiva nel settore bieticolo-saccarifero, aiuti che in base alla normativa vigente possono essere erogati per un massimo di cinque anni consecutivi<sup>169</sup>. Il quinquennio di validità decorre dall'anno in cui è stata raggiunta la riduzione del 50 per cento, ma l'aiuto può essere erogato al più tardi nella campagna di commercializzazione 2013/2014.

Nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha precisato<sup>170</sup>, in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio, che alla norma non erano stati ascritti effetti in termini di saldo netto da finanziare in quanto si tratta di una riassegnazione di risorse da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Circa i possibili effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, il Governo ha affermato di non disporre dei necessari elementi informativi in ordine al tiraggio dei futuri rimborsi dovuti al settore bieticolo-saccarifero sulla base dello specifico accordo stipulato in sede europea. Pertanto sul punto il Governo ha rinviato a possibili precisazioni dell'Agea, che tuttavia non risultano pervenute.

**In merito ai profili di quantificazione**, *premesso che la norma non è considerata nel prospetto riepilogativo, si osserva che nel corso dell'esame parlamentare non sono stati acquisiti elementi volti ad escludere che la riassegnazione alla spesa disposta dal testo possa alterare le previsioni di cassa scontate a normativa vigente.*

Come desumibile dal testo e dalle dichiarazioni del Governo nel corso dell'esame presso il Senato, la riassegnazione dovrebbe avvenire nello stesso esercizio in cui la somma sarà versata all'entrata (ossia nel 2014). Anche la circostanza – indicata dalla relazione illustrativa – che la competenza da riconoscere ai destinatari degli aiuti riguarda l'anno 2013 non sembrerebbe in sé alterare la corrispondenza temporale fra le previsioni

---

<sup>169</sup> V. regolamento (CE) 319/2006.

<sup>170</sup> V. Nota RGS del 7 novembre 2013.

di cassa e l'effettiva erogazione delle somme. Non si dispone, comunque, di una valutazione del Governo circa i possibili effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

*Riguardo al riconoscimento delle successive quote di aiuto previste dalla normativa vigente (il testo fa infatti riferimento alla competenza relativa a “una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea”), non è chiaro se il Fondo per la produzione bieticolo-saccarifera e l’Agea dispongano già delle somme necessarie ovvero se occorrerà individuare una ulteriore fonte di finanziamento mediante una nuova norma legislativa.*

Si ricorda che il Fondo per la produzione bieticolo-saccarifera è già stato finanziato con la legge 296/2006 (dotazione annuale di 65,8 milioni di euro) e, successivamente, con la legge 244/2007 (50 milioni di euro per il solo anno 2008). La norma con cui è stato formalmente soppresso il Fondo (articolo 1, comma 1054, della legge 296/2006) ha previsto l’attribuzione della quota di finanziamento direttamente all’Agea.

### **Comma 294 – Misure finanziarie a favore degli italiani all'estero**

**La norma**, introdotta dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura<sup>171</sup>, dispone misure finanziarie a favore degli italiani nel mondo, per un totale di 5 milioni di euro nell’anno 2014.

Nell'emendamento che ha introdotto la norma al Senato, la compensazione è stata effettuata, per un pari importo, a valere sul Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In particolare, vengono disposti i seguenti interventi, tutti riferiti al solo anno 2014:

- a) 2 milioni di euro da destinare alle elezioni per il rinnovo degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero: i Comitati degli italiani all'estero (Comites) e il Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie);

I Comitati degli italiani all'estero sono stati istituiti in base alla legge 286/2003, che ne prevede la costituzione in ogni circoscrizione consolare nella quale risiedono almeno tremila cittadini italiani. I Comites sono organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e sono chiamati a realizzare iniziative nel campo sociale e culturale, nonché ad esprimere pareri obbligatori sui contributi pubblici accordati ai locali mezzi di informazione. Fra le risorse finanziarie attribuite ai Comitati dalla legge si segnalano i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri, che vengono determinati annualmente in misura adeguata per assicurare la funzionalità dei servizi. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati vengono istituiti organismi aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi, ma di nomina consolare. Gli stanziamenti necessari per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono. Ai sensi della legge 36/1989 le assemblee formate in ciascun

---

<sup>171</sup> Subemendamento Micheloni 4.2000/58 (testo 2), approvato dalla Commissione Bilancio nel corso dell'esame in sede referente (Commissione Bilancio – seduta notturna n. 124 del 24 novembre 2013).

paese dai componenti dei Comites provvedono ad eleggere i sessantacinque membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie), organismo al quale sono affidate diverse funzioni nel campo della valutazione degli stanziamenti in favore delle comunità italiane all'estero, della politica scolastica, assistenziale e previdenziale, della contribuzione per gli organi di stampa, dei servizi consolari, scolastici e sociali; .

- b) 1 milione di euro da destinare al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- c) 600 mila euro da destinare al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
- d) 200 mila euro da destinare al Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;
- e) 200 mila euro da destinare alle Agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
- f) 1 milione di euro da destinare all'integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1 *bis* del DL 63/2012.

Si ricorda che in base al richiamato articolo 1-*bis*, è stata autorizzata - nel rispetto del limite delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio - la corresponsione di contributi per complessivi 2 milioni di euro all'anno, a decorrere dal 2012, a favore di periodici italiani pubblicati all'estero<sup>172</sup>.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>172</sup> Si segnala inoltre che, in base al successivo comma 214 del testo in esame, si dovrà provvedere all'erogazione delle risorse destinate alla stampa italiana all'estero facendo riferimento alle modalità previgenti rispetto al DL 63/2012. Ciò in quanto non è stata ancora emanata la disciplina attuativa prevista dall'articolo 1-*bis* del medesimo decreto legge.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Let. a) Elezioni rinnovo Comites e Cgie	2			2			2		
Let. b) Interventi a sostegno corsi di lingue e cultura italiana all'estero	1			1			1		
Let. c) Assistenza italiani all'estero indigenti	0,6			0,6			0,6		
Let. d) Museo dell'emigrazione italiana	0,2			0,2			0,2		
Let. e) Agenzie specializzate servizi stampa italiani all'estero	0,2			0,2			0,2		
Let. f) Contributi a favore della stampa italiana all'estero	1			1			1		

**La relazione tecnica** afferma che il contributo previsto dalla norma, quantificato in complessivi 5 milioni di euro, è finalizzato ad intensificare le attività e le iniziative rivolte ai cittadini italiani, con particolare riferimento a quelli residenti all'estero in condizioni di indigenza. Tali interventi riguardano forme di assistenza diretta, nonché il finanziamento di *network* di comunicazione e di editoria, la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero. Viene previsto, inoltre, il finanziamento delle spese per l'organizzazione e l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei Comites e del Consiglio Generale degli italiani all'estero, da effettuarsi entro l'anno 2014. Si prevede, infine, un contributo in favore del Museo Nazionale dell'emigrazione (MEI), allestito presso il Complesso monumentale del Vittoriano.

Si ricorda che la relazione illustrativa allegata al DL 207/2008 (Proroga di termini), con riferimento alle norme che disponevano il rinvio al 2010 delle elezioni per il rinnovo dei Comites e del Cgie, aveva quantificato oneri per il rinnovo dei due organismi nella misura, rispettivamente, di 6 milioni e di 1 milione di euro. Successivamente le elezioni per il rinnovo degli organismi sono state ripetutamente rinviate: prima al 2012 (con il DL 63/2010), poi al 2014 (con il DL 67/2012). Con il medesimo DL 67/2012, inoltre, era stata demandata ad un regolamento<sup>173</sup> l'individuazione delle modalità di votazione e di scrutinio, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, in modo da garantire che il relativo onere non superasse il tetto di spesa di 2 milioni di euro per il 2014. Tale limite di spesa era stato quantificato dalla relativa RT tenendo conto dei seguenti elementi:

<sup>173</sup> Poi emanato con il DPR 395/2003.

- le risorse disponibili per le elezioni degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero erano pari a 6,7 milioni di euro<sup>174</sup>;
- si sarebbero tuttavia verificati risparmi in caso di entrata in vigore della riforma degli organismi (all'epoca in corso di esame), la quale avrebbe ridotto i costi di funzionamento. In realtà l'esame parlamentare della riforma non si è completato entro la conclusione della XVI legislatura<sup>175</sup> e quindi la riforma non è entrata in vigore;
- ulteriori risparmi sarebbero derivati dall'introduzione di modalità di votazione tramite le tecnologie informatiche.

**In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che nel corso dell'esame parlamentare il Governo non ha fornito i dati e gli elementi posti alla base della stima dell'onere di 2 milioni di euro per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie). In particolare, poiché i relativi adempimenti appaiono di carattere obbligatorio, era stato richiesto di chiarire se la spesa autorizzata fosse sufficiente a garantire il completamento delle relative procedure, precisando a tal fine sia l'entità delle risorse già disponibili sia le occorrenze finanziarie necessarie per esaurire le richiamate procedure.

Con riferimento alle restanti voci di spesa indicate dalla norma, il Governo non ha confermato se i relativi oneri siano effettivamente circoscrivibili - come sembrerebbe, tenuto conto che si tratta di contributi destinati a finalità non obbligatorie - entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

### **Commi 295 e 296 – Competenze dell'Agea e del Ministero delle politiche agricole**

**Le norme**, introdotte dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, modificano l'articolo 12 del DL 95/2012, attribuendo all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) le attività tecnico-operative di coordinamento delle funzioni di pagamento relative al Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

A tal fine l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al Feaga ed al Feasr ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate dai predetti Fondi.

Vengono conseguentemente abrogate le norme del medesimo articolo 12 che avevano disposto l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole delle predette

<sup>174</sup> Tenuto anche conto che gli stanziamenti per il rinnovo dei Consigli avevano subito tagli lineari in base al DL 16/2012

<sup>175</sup> V. XVI legislatura - proposta di legge C. 4398, già approvata dal Senato (S. 1460 e abb.): "Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero".

funzioni e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziarie e che avevano altresì previsto la contestuale riduzione della dotazione organica di Agea del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia (comma 295).

Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole sia per le attività di monitoraggio della spesa relativa ai finanziamenti europei in ambito PAC sia per la decisione di liquidazione dei conti.

Viene inoltre stabilito che le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 99/2009 iscritte nel bilancio dell'Agea e non ancora utilizzate possano essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge (comma 296).

Il richiamato comma 11 ha autorizzato - per l'attuazione dei precedenti commi 1 e 2 - la spesa di 7 milioni di euro per il 2009 (per iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari) e la spesa di 2 milioni di euro per il 2009 (per le attività di controllo di qualità nella filiera ittica). Le suddette risorse sono state assegnate dall'Agea. I precedenti commi 1 e 2 hanno previsto, a loro volta, iniziative per la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari e ittiche e per il contrasto delle frodi nei medesimi settori.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** afferma che il comma 295 ripristina lo status quo ante l'entrata in vigore del DL 95/2012, mantenendo in capo all'Agea le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del Regolamento CE 1290/2005. La norma non comporta oneri aggiuntivi, in quanto non erano state scontate economie sui saldi di finanza pubblica con riferimento alle disposizioni di cui al citato decreto legge. Inoltre il trasferimento delle funzioni al MIPAAF ad oggi non è stato ancora attuato.

**In merito ai profili di quantificazione**, con riferimento al comma 295, si prende atto di quanto precisato dalla relazione tecnica in ordine alla mancata applicazione - fino ad oggi - delle norme del DL 95/2012 che avevano previsto il trasferimento al Ministero delle politiche agricole delle funzioni richiamate dal testo. Ciò premesso, si osserva che nel corso dell'esame presso la Camera è stata comunque richiesta una valutazione del Governo in ordine alla modifica in esame, che ripristina in parte la preesistente distribuzione delle competenze fra l'Agea e il Ministero.

Secondo la RT allegata al DL 95/2012, infatti, la predetta riorganizzazione dell'Agea e del Ministero (con la definizione della nuova struttura di *governance* e di controllo dell'Agenzia) era finalizzata a contenere le spese di funzionamento dell'Agenzia. Eventuali risparmi sarebbero stati accertati a consuntivo. Sempre secondo la medesima RT, tale contenimento della spesa sarebbe stato realizzato attraverso un ridimensionamento degli organi direttivi dell'Agenzia, con la soppressione del consiglio di amministrazione (composto da sette membri più il presidente) e del consiglio di rappresentanza (composto da dieci membri). Tale ridimensionamento non viene revocato

con il comma 295 in esame, tenuto conto che fra le abrogazioni previste dalla norma non rientra la disposizione (art. 12, comma 13, del DL 95/2012) con la quale il ridimensionamento era stato disposto.

*Riguardo al comma 296, si rileva che non sono disponibili informazioni in ordine all'entità delle somme interessate dallo slittamento previsto dalla norma. Si osserva, inoltre, che non sono stati acquisiti elementi volti ad escludere che tale slittamento possa alterare le previsioni di cassa scontate a legislazione vigente (si ricorda, infatti, che l'Agea rientra fra le amministrazioni pubbliche che concorrono alla costruzione del conto economico consolidato).*

### **Comma 297 – Potenziamento del servizio fitosanitario nazionale**

**La norma**, introdotta dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2014 al fine di potenziare il servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata sugli olivi dal batterio *Xylella fastidiosa* e ai sistemi di monitoraggio e di controllo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura<sup>176</sup>.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Emergenza batterio <i>Xylella fastidiosa</i>	5			5			5		
<b>Maggiori entrate extratributarie</b>									
Versamento all'entrata bilancio dello Stato – Fondo meccanizzazione agricola	5								
<b>Minori spese correnti</b>									
Riduzione Fondo meccanizzazione agricola <sup>(*)</sup>				5			5		

<sup>(\*)</sup> L'allegato fa riferimento – per un errore materiale, si presume – al “Fondo di cui all'articolo 6 della legge 910/1966”, finalizzato a finanziare contributi e mutui da destinare alle cooperative fra produttori agricoli. Il testo del comma 297 in esame fa invece

<sup>176</sup> Fondo di cui all'articolo 12 della legge 910/1966.

riferimento al Fondo di cui all'articolo 12 della medesima legge (Fondo per la meccanizzazione in agricoltura).

**La relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, non sono state formulate osservazioni.

### **Comma 298 – Pagamenti e riscossioni di competenza dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico**

**La norma**, introdotta dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, autorizza il Ministero delle politiche agricole - per l'anno 2014 - ad effettuare le operazioni di pagamento e di riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del DL 95/2012. Tali operazioni saranno effettuate utilizzando i conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

L'articolo 23-*quater* ha disposto, al comma 9, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi), stabilendo che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole fossero ripartite tra il medesimo Ministero e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad Assi dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Tale ripartizione è stata effettuata con il DM 31 gennaio 2013.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione** non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che le operazioni di pagamento e di riscossione richiamate dal testo siano effettuate nell'ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa scontate a normativa vigente.

Poiché il decreto ministeriale volto a ripartire le funzioni e le risorse ex-Assi fra il Ministero delle politiche agricole e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risulta già adottato (in data 31 gennaio 2013), la norma in esame sembrerebbe finalizzata principalmente ad autorizzare il Ministero delle politiche agricole ad utilizzare i conti correnti intestati all'Assi per le operazioni di pagamento e riscossione inerenti le competenze trasferite.

## Commi da 299 a 301 – Contributi a Fondazioni

### La norma:

- autorizza la spesa di 900.000 euro per il 2014 per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto "Binario 21" (comma 299);
- prevede l'attribuzione di un contributo di 100.000 euro per il 2014 a favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, per lo sviluppo di ricerche storiche e per la divulgazione della legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, anche attraverso la predisposizione di banche dati informatiche per il Museo dell'ebraismo e della Shoah (comma 300);
- dispone che la copertura dell'onere – pari a 1 milione di euro per il 2014 - è posta a carico delle risorse stanziare dall'articolo 1, co. 1, lett. b), del D.L. n. 34 del 2011<sup>177</sup> per la manutenzione e carico delle risorse stanziare dall'articolo 1, co. 1, lett. b), del D.L. n. 34 del 2011 (comma 301).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	<b>Minori spese in conto capitale</b>								
Interventi di restauro Beni culturali	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	<b>Maggiori spese correnti</b>								
Centro di documentazione ebraica	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	<b>Maggiori spese in conto capitale</b>								
Fondazione Shoah di Milano	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0

**La relazione tecnica** specifica che la norma prevede il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto "Binario 21", con un onere di 900.000 euro per l'anno 2014 nonché l'assegnazione, per l'anno 2014, di un contributo di 100.000 euro alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, al fine di sviluppare le

<sup>177</sup> "Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo".

ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia e sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il museo dell'ebraismo e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e successive modificazioni, e per altre strutture a carattere museale.

La RT ricorda, infine, che la norma prevede altresì la riduzione per un milione di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del DL n. 34/2011.

***In merito ai profili di quantificazione** non sono stati formulati rilievi essendo l'onere configurato come limite di spesa.*